#### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

### Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Giurisprudenza



# IL DELITTO DI USURA COME PARADIGMA DEL REATO A CONDOTTA FRAZIONATA

Relatore:

Chiar. mo. Prof. Carlo Enrico PALIERO

Correlatore:

Dott. Marco Alessandro BARTOLUCCI

Tesi di laurea di Luca Alessandro REPOSSI Matricola 821121

## **INDICE**

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO PRIMO – LA CRIMINALIZZAZIONE DELL'USURA	11
I.1. – L'introduzione del reato di usura nel codice Rocco	11
I.1.1 – La dimensione penalistica dell'interesse usurario nel codice previgente e nelle normativo preunitarie	
I.1.2 – L'art. 644 del 1930: politica criminale e tecnica di incriminazione. Rinvio	
I.2 – La novella apportata dalla l. 7 marzo 1996, n. 108. Rinvio	
I.3 – Brevi aspetti comparatistici	33
I.3.1 – Il modello francese	33
I.3.2 – Il modello tedesco	39
I.3.3 – Il modello spagnolo	44
I.3.4 – Gli ordinamenti di Common Law	48
CAPITOLO SECONDO – LA TIPICITÀ DEL REATO DI USURA	53
II.1 – La norma storica	53
II.1.1 – In particolare: lo stato di bisogno	65
II.2 – Il volto attuale dell'art. 644 c.p	74
II.2.1 – Pluralità di ipotesi criminose previste dall'art. 644: il primo comma	76
II.2.2 – In particolare: il c.d. tasso soglia	80
II.2.3 – Rapporti con il delitto di circonvenzione di persone incapaci	85
II.3 – La mediazione usuraria: il secondo comma	91
II.4 – Il terzo comma: l'usura <i>in concreto</i>	94
II.4.1 – Differenze con l'usura legale o presunta	98
II.4.2 – Le concrete modalità del fatto: dubbi di legittimità con il principio costituzionale di determinatezza	105
II. 5 – Il disvalore d'intenzione	108
II.6 – Il profilo sanzionatorio	
II.7 – Le circostanze aggravanti	
II.7.1 – In particolare: l'usura bancaria	
II.7.2 – Lo stato di bisogno dopo la novella del 1996	
II.8 – L'art. 644 <i>-ter</i> . Rinvio	
CAPITOLO TERZO – LA CONDOTTA FRAZIONATA	
III.1 - Evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sul momento consumativo	134

III.2 – La nuova disciplina della prescrizione e suoi riflessi sulla natura giuridica del reato: la condott	
frazionata	142
III.3 – Il contributo causale di terzi nel reato	153
III.4 – Riflessioni sul prevalente orientamento giurisprudenziale e sua sostenibilità	158
INDICE DELLA DOTTRINA	173
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA	181

#### **INTRODUZIONE**

Il delitto di usura rappresenta una ipotesi di fattispecie criminosa che ha subito diverse modificazioni nell'arco degli ultimi due secoli, e l'evoluzione non sembra, per la verità, ancora terminata.

Trattasi di un reato che più di altri subisce le influenze del momento storico in cui si trova ad operare, nel senso che le variabili socio-economiche incidono sulla sussistenza stessa di una previsione punitiva per tale delitto.

Su questo punto si concentra la prima parte del presente elaborato. Si procederà, infatti, ad una disamina storica del reato in esame, partendo dal periodo immediatamente precedente al Risorgimento italiano, con l'elencazione delle modalità sanzionatorie – se ve ne erano – con cui i vari Stati pre-unitari trattavano il fenomeno usurario.

In particolare, si noterà come la disciplina dell'usura fosse all'epoca influenzata dalle prevalenti dottrine in materia economica votate al liberismo, ove l'applicazione di un limite agli interessi veniva considerato dannoso per i vari traffici commerciali. Tale linea di pensiero risulterà molto importante anche con riguardo alla situazione italiana, in quanto il legislatore sardo, influenzato da quello francese, non incluse nel proprio codice alcuna previsione sull'usura e, conseguentemente all'unificazione nazionale sotto la corona dei Savoia, nemmeno il primo codice penale unitario – il codice Zanardelli del 1889 – annoverava il delitto in esame tra le fattispecie di reato.

Gli operatori economici e di diritto cominciarono però ben presto a rendersi conto della necessità si sanzionare il fenomeno usurario. Verranno perciò presentate diverse proposte legislative di inclusione avanzate a cavallo della fine dell'800 e l'inizio del nuovo secolo, ma il processo di inserimento del reato di usura presentò più difficoltà del previsto.

Finalmente l'usura viene inclusa nelle ipotesi criminose del nuovo codice Rocco, entrato in vigore nel 1930. Si presterà particolare attenzione

alle ragioni sociali e politiche che convinsero il legislatore fascista a prevedere la fattispecie di usura nella riforma.

L'analisi storica proseguirà fino ad arrivare all'ultimo decennio del secolo scorso, in cui si concentrano, a distanza di poco tempo, ben due riforme della disciplina dell'usura. Le motivazioni di un tal fermento legislativo sono da ricercare nelle diverse difficoltà che la normativa introdotta dalla riforma del 1930 presentava a livello probatorio, rese ancora più evidenti dalla crescita del fenomeno della criminalità organizzata.

Questa, approfittando di una vasta e ramificata rete di relazioni criminali, riuscì ad inserirsi prepotentemente nel c.d. mercato sommerso del credito, riuscendo ad ottenere, tramite prestiti usurari, il controllo se non la proprietà di diverse attività economiche lecite, grazie alla quale potevano riciclare i profitti delle varie attività illecite senza che l'ordinamento penale riuscisse a contenere e contrastare adeguatamente tale fenomeno.

Da qui la risposta del legislatore, che prevede prima una nuova forma di usura, denominata impropria, volta a tutelare coloro che esercitano appunto attività economiche ed imprenditoriali, per poi subito dopo, considerati gli effetti che l'usura provocava ormai non solo nella dimensione del patrimonio individuale ma in ordine all'intero mercato nazionale del credito, riformare nuovamente la disciplina ad opera della legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale costituisce la normativa attualmente vigente in materia.

La prima parte si conclude con una breve analisi comparatistica tra l'ordinamento italiano e quello di alcuni dei principali paesi dell'U.E., nonché con i due principali esempi di modelli di *Common Law*, il Regno Unito di Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America. Lo scopo principale è quello di enucleare le affinità ma soprattutto le peculiarità di ogni ordinamento, in quanto trattasi di discipline che sono entrate spesso in contatto con quella italiana. Si può accennare, ad esempio, che la disciplina francese sia stata la principale fonte di ispirazione per la riforma del 1996 citata sopra, in particolare per via dell'utilizzo del modello che prevede un tasso limite agli interessi predeterminato per legge.

Nel secondo capitolo si passa ad un'analisi ermeneutica della disposizione codicistica dell'usura. Si tenga presente che prima della trattazione dell'attuale norma, verranno illustrate le previgenti discipline, con particolare attenzione al c.d. stato di bisogno, costituente il nucleo su cui ruotava la fattispecie dell'usura così come introdotta dalla riforma del 1930.

Successivamente, si entrerà nello specifico dell'attuale previsione codicistica del delitto in esame. L'attuale 'volto' dell'usura in realtà non è unitario. All'interno dell'art. 644 c.p. convivono, infatti, ben tre diverse ipotesi criminose le quali, si vedrà, sono accomunate soltanto da un comune trattamento sanzionatorio.

Al primo comma della norma codicistica si trova la c.d. usura legale, o presunta, o oggettiva, che costituisce la verà novità della riforma del 1996. Mai si era previsto un termine legale alla fissazione degli interessi, fatto che costituisce probabilmente l'ormai avvenuto distaccamento da quelle che erano le previgenti modalità di previsione e punibilità dell'usura, attuando una formulazione in chiave oggettivistica del reato, in quanto non è più presente alcun riferimento a nessun fattore soggettivo, quale ad esempio l'approfittamento dello stato di bisogno da parte dell'agente.

Tale tipologia di usura si differenzia da quella di cui invece al terzo comma, denominata usura in concreto, o concreta, nella quale il legislatore ha confluito l'abrogata disposizione dell'art. 644-bis c.p. sorta con la riforma del 1992 e, inoltre, ha mantenuto, o comunque non ha del tutto eliminato, quei fattori soggettivi che connotavano le discipline vigenti prima della riforma del 1996.

La principale differenza tra le due ipotesi di usura presenti nella norma incriminatrice è proprio nel fatto che in quest'ultima spetta ancora al giudice valutare l'usurarietà *concreta* dell'accordo usurario, mentre nella prima questa viene *presunta* dal superamento del tasso di interessi predeterminato legalmente. Oltre a questa differenza, si elencheranno anche altri diversi aspetti distintivi presenti tra le due fattispecie.

Si osserverà come il legislatore abbia deciso di prevedere l'ipotesi dell'usura in concreto per evitare possibili vuoti di tutela, qualora nel fatto concreto si prevedesse un tasso di interessi appena inferiore a quello legale, o altresì nel caso in cui l'accordo usurario non apparisse *prima facie* usurario, ma risultasse tale da un'indagine delle concrete modalità del fatto che hanno portato alla sua conclusione, ovvero riguardo al tasso utilizzato per operazioni similari. Tali valutazioni devono essere compiute necessariamente dal giudice, sul cui potere discrezionale sono avanzate dalla dottrina riserve in ordine al rispetto del principio costituzionale di determinatezza della norma penale.

Si parlerà altresì della figura descritta dal secondo comma, la mediazione usuraria, che per la verità non ha subito notevoli modificazioni rispetto alla sua originaria previsione del 1930, né tantomeno un'applicazione giurisprudenziale significativa.

Fin dalla sua originaria introduzione nel codice Rocco, il delitto di usura è sempre stato fisiologicamente collegato con un'altra fattispecie criminosa, ossia la circonvenzione di persone incapaci di cui all'art. 643 c.p. Si noteranno i motivi di tale collegamento, la cui principale ragione si riconduce alla struttura dei due reati, cui in entrambi è prevista la punibilità di una condotta abusiva dell'agente verso un soggetto in difficoltà. Data questa premessa, si mostrerà come la sussistenza di tale relazione sia messa a dura prova dall'ultima riforma della disciplina dell'usura, tanto da porre il quesito sulla sua stessa necessità di sussistenza.

L'oggettivizzazione della fattispecie citata sopra con riguardo alla fattispecie di usura è la conseguenza, tra le altre, della questione sul dolo. La previgente disciplina richiedeva che l'agente approfittasse dello stato di bisogno della controparte, con il fine di farle concludere l'accordo usurario. Ma se la definizione della condizione sussistente quando un soggetto versa in stato di bisogno non è semplice, tantomeno risulta esserlo il dolo dell'agente che approfitta di tale condizione. Infatti, la difficoltà probatoria che si incontravano in ordine al cosciente sfruttamento della condizione di inferiorità della vittima sarà una delle cause che porteranno il legislatore ad escludere tale verifica per stabilire la penale responsabilità del reo, prevedendosi soltanto un dolo generico. Oltre alla modifica legislativa, si considererà anche l'orientamento della Cassazione, il quale assume particolare

riguardo dopo una recente sentenza con cui i supremi giudici hanno seguito un'interpretazione opposta a quella prevalente in dottrina e, fino a quel momento, anche in giurisprudenza.

Riveste grande importanza in questa parte dell'esposizione il profilo sanzionatorio attuale dell'usura. Ciò in ragione del fatto che il legislatore della riforma del 1996 ha deciso di inasprire notevolmente il trattamento sanzionatorio nei confronti dei colpevoli di usura, in risposta alla crescita del fenomeno. Tale linea è stata portata avanti non solo prevedendo pene detentive e pecuniarie più severe, bensì inserendo nella disposizione incriminatrice diverse circostanze aggravanti, le quali mirano a contrattare l'opera di soggetti particolarmente avvantaggiati in una contrattazione, come ad esempio banche o altri istituti di credito, ovvero a tutelare categorie di persone facilmente esposte al rischio di ricorrenza al prestito illecito, quali imprenditori o più in generale persone che versano in stato di bisogno, in quello che appare un *reviriment* dalla previgente disciplina.

Tra le principali novità della riforma si annovera, infine, la modifica del momento da cui decorre il termine prescrizionale del reato. La l. 108/1996 ha infatti introdotto l'art. 644-*ter* c.p., il quale fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'ultima riscossione degli interessi o del capitale.

La disposizione ha avviato un vivace dibattito dottrinale, oggetto dell'ultima parte di questa tesi. La nuova disciplina dell'usura in generale, e la citata modifica del momento di decorrenza della prescrizione in particolare, hanno infatti diviso gli operatori del diritto in ordine alla natura giuridica del delitto *de quo*.

Alla elencazione delle varie opinioni dottrinali si affiancherà l'intervento del legislatore, attuato col d.l. 364/2000, resosi necessario per cercare di porre fine ad una situazione di instabilità normativa dalla forti ripercussioni sociali ed economiche.

Le dimensioni del dibattito suggeriscono comunque che la riforma del 1996, ferme le intuibili e lodevoli finalità di repressione del fenomeno usurario da parte del legislatore, abbia comunque lasciato troppi spazi all'interpretazione dogmatica, determinando una situazione di profonda in-

certezza circa la corretta qualificazione dell'usura, comportando l'inevitabile intervento della giurisprudenza per colmare la lacuna lasciata dal diritto positivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha incluso l'usura tra i delitti a condotta frazionata (o a consumazione prolungata), in virtù di quanto disposto dall'art. 644-*ter* c.p., conferendo quella rilevanza alla fase della riscossione degli interessi usurari che prima mancava, o quantomeno non veniva riconosciuta dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti.

Ciò per garantire, inoltre, la punibilità a titolo di usura di quei soggetti non partecipanti alla fase del raggiungimento dell'accordo usurario ma intervenuti nella sola successiva fase della dazione. Tali soggetti, in assenza della linea interpretativa proposta dalla Corte, sarebbero stati imputabili soltanto per il meno grave delitto di favoreggiamento ovvero, nel caso di utilizzo di violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo, a titolo di estorsione.

Tuttavia, rimane aperta la questione circa la rilevanza di un diverso regime prescrittivo in ordine al momento consumativo del reato. In altre parole, se il legislatore possa incidere sulla natura giuridica stessa dell'usura modificando il suo termine di decorrenza della prescrizione.

A tale quesito cercherà di rispondersi alla conclusione di questo studio. Si metterà in discussione la sostenibilità stessa della categoria del reato a condotta frazionata nel nostro ordinamento, e di conseguenza la possibilità di comprendervi il delitto di usura al suo interno.

Alla luce delle varie interpretazioni dogmatiche con cui si è identificato il reato in esame, verrà proposta una linea difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale. Infatti, si tenterà di dimostare la compatibilità di un'eventuale inclusione dell'usura nella categoria dei reati permanenti. Trattasi, invero, della categoria cui il legislatore sembrava aver voluto ricondurre l'usura, almeno secondo una parte della dottrina. Una dottrina che però aveva posto a favore di tale conclusione l'introduzione del nuovo art. 644-ter c.p., ma come anticipato sopra non pare poter essere la previsione di un termine di prescrizione speciale rispetto al disposto dell'art. 158 c.p. il

tratto significativo per comprendere l'usura in una categoria piuttosto che un'altra.

Si procederà conseguentemente per altre vie, grazie all'utilizzo di argomentazioni derivanti da definizioni proprie del diritto penale generale, idonee ad avallare la soluzione proposta e ad andare a sostegno dell'interpretazione avanzata.

Attraverso tali critiche si intende precipuamente segnalare la necessità di un intervento legislativo in materia, allo scopo di porre fine alle discussioni dogmatiche sulla natura giuridica del delitto di usura. A tal proposito, si attuerà altresì un'analisi sotto il profilo comparativo, con particolare riguardo alla disciplina tedesca, al fine di mostrare come l'intervento del legislatore rimanga verosimilmente lo strumento migliore che si abbia a disposizione per delineare i confini di una data fattispecie agevolandone la corretta definizione, impedendo così interpretazioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra di loro a tal punto da creare perplessità circa la collocazione del reato nell'ordinamento penale.

#### CAPITOLO PRIMO

#### LA CRIMINALIZZAZIONE DELL'USURA

SOMMARIO: I.1 – L'introduzione del reato di usura nel Codice Rocco; I.1.1 – La dimensione penalistica dell'interesse usurario' nel codice previgente e nelle normative preunitarie; I.1.2 – L'art. 644 del 1930: politica criminale e tecnica di incriminazione. Rinvio; I.2 – La novella apportata dalla l. 7 marzo 1996, n. 108. Rinvio; I.3 – Brevi aspetti comparatistici; I.3.1 – Il modello francese; I.3.2 – Il modello tedesco; I.3.3 – Il modello spagnolo; I.3.4 – Gli ordinamenti di Common Law

#### I.1. – L'introduzione del reato di usura nel codice Rocco

La previsione dell'usura come ipotesi di reato nel nostro vigente codice penale ha seguito un lungo iter legislativo. Il delitto in esame non è sempre stato previsto in Italia e, ancora oggi, esso non è incluso nel catalogo dei reati in diversi ordinamenti giuridici stranieri.

Lo scopo di questo primo capitolo è di illustrare tale evoluzione della disciplina negli ultimi due secoli. Attraverso questo percorso risulteranno le ragioni che inizialmente giustificavano l'assenza di una repressione penale dell'usura nel nostro ordinamento.

In particolare, risulterà rilevante la correlazione fra il tema dell'usura – e della sua punibilità – ed il sistema economico vigente in un determinato momento storico<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sui rapporti fra sistema economico ed usura, si vedano FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale, Parte speciale*, Volume II Tutela penale del patrimonio, Torino, 2013, pag. 166 ss., GALLO, L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi, in Dir. pen. proc., 1995, 3, pag. 300. GROSSO, Usura (dir. pen.), in Enc. Dir., XLV, 1992, pag. 1142, MANNA, La nuova legge sull'usura, Torino, 1997, pag. 3 ss., MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1983, pag. 868 ss. Per ulteriori osservazioni di carattere storico, cfr. PROSDOCIMI, Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura, in Riv. Trim. dir. pen. econom,. 1995, pag. 575 ss. BERTOLINO, Le op-

Un ruolo attivo nella modifica della disciplina verrà svolto anche dagli insegnamenti evangelici propri della Chiesa Cattolica, data la loro attenzione alla difesa dei soggetti maggiormente in difficoltà<sup>2</sup>.

L'inadeguatezza delle teorie economiche dell'epoca, una crescente differenza di ricchezza fra le fasce della popolazione e le critiche di buona parte della dottrina porteranno ad una radicale rivalutazione del fenomeno usurario<sup>3</sup>.

In assenza di una normativa penale sull'usura fu la giurisprudenza civile a tentare di frenare la diffusione del fenomeno, in particolare tutelando il contraente più debole. Per esempio, non si accoglievano le pretese di un usuraio che chiedeva al debitore di ripetere quanto gli fosse dovuto secondo quanto previsto da un accordo usurario<sup>4</sup>. Finalmente, con la riforma del 1930, l'usura verrà compresa nelle fattispecie di reato del nuovo codice penale, giungendo poi successivamente alla riforma del 1992 e, infine, alla novella del 1996, che costituisce l'attuale volto del delitto di usura.

Il capitolo si conclude con un'analisi degli ordinamenti di alcuni dei principali Paesi dell'Unione Europea<sup>5</sup> e di quelli britannico e statunitense (cc.dd. ordinamenti di *Common Law*), allo scopo di rilevare affinità e differenze con il sistema italiano<sup>6</sup>.

# I.1.1 – La dimensione penalistica dell'interesse usurario nel codice previgente e nelle normative preunitarie

<sup>3</sup> Per la situazione economica italiana dell'epoca si veda, in particolare, VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 213 ss., FER-LA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 167, PROSDOCIMI, *Aspetti*, cit., pag. 575 ss.

,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sul punto, vedi VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, pag. 213, in cui l'autore ipotizza altresì che una delle ragioni per cui Paesi tradizionalmente non cattolici, quali Inghilterra e Stati Uniti, non prevedano il delitto di usura proprio perché estranei agli insegnamenti del Vaticano. Vedi anche, in questo capitolo, par. I.3.4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedi *infra* par. I.1.1, pag. 5 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sulla rilevanza della comparazione tra i vari ordinamenti si rinvia a BACIGALUPO-GRASSO (a cura di), *Prospettive di un Diritto Penale Europeo*, Catania, 1998, pag. 51 ss., ove si sostiene la necessità dell'utilizzo del metodo comparatistico al fine di realizzare la ratificazione di una cultura penale europea, con politiche criminali condivise volte a tutelare interessi comuni a tutti gli Stati membri, per esempio in materia di terrorismo. Per analoghe considerazioni, si veda anche BACIGALUPO, *Il metodo comparatistico e l'unità del diritto penale europeo*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Tomo I, Milano, 2006, pag. 3 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tra i giuristi italiani, aveva colto l'importanza del metodo comparatistico uno dei massimi esponenti della Scuola Positiva, GRISPIGNI, *Il nuovo Diritto Penale negli avamposti di Svizzera, Germania e Austria (Estratto della Scuola positiva (maggio-giugno 1911)*, 1911, pag. 3, il quale sosteneva che "l'indagine storico-comparativa è il mezzo col quale la speculazione teorica si mette d'accordo con la realtà, è la prova del fuoco di ogni conclusione del pensiero, sia essa stata raggiunta per via induttiva o sia stata derivata deduttivamente.".

Nonostante la prevalente diffusione delle teorie economiche liberiste, le quali non ritenevano corretto fissare un limite agli interessi e, anzi, lo consideravano dannoso per il sistema economico generale<sup>7</sup>, la maggior parte degli Stati italiani esistenti prima dell'unità nazionale ne prevedevano la punibilità nei rispettivi codici, con sanzioni non soltanto pecuniarie ma anche privative della libertà personale<sup>8</sup>.

L'usura era prevista dal Codice parmense del 1820 all'art. 494, ove si puniva l'esigenza di interessi superiore al legale o la consegna di cose mobili in luogo di denaro, e dalla legge napoletana all'art. 7 della legge 7 aprile 1828, dove in entrambi i casi si prevedeva l'usura solo se abituale: doveva essere infatti ripetuta per almeno tre volte (particolare rilevante, in quanto tale requisito viene ripreso da diverse legislazioni straniere, tra cui quella francese)<sup>9</sup>. La normativa partenopea costituiva un'eccezione, in quanto Napoli faceva parte all'epoca del Regno delle Due Sicilie, il cui Codice del 1819 non contemplava l'usura nell'elenco dei reati. Nel Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 si puniva l'usura con una multa corrispondente al triplo della somma riscossa. Era invece previsto il carcere fino a due anni in caso di recidiva<sup>10</sup>.

Il codice toscano del 1853<sup>11</sup> disciplinò varie figure di usura, distinguendole a seconda delle modalità attuative. Così, le condotte usurarie erano divise in innominate, sanzionate solo civilmente, e nominate, ove la tutela era estesa penalmente. Si segnala in particolare l'art. 408, che puniva lo *scrocchio*, ossia qualunque contratto in cui il soggetto attivo, abusando del bisogno altrui, dava o riprendeva beni per un prezzo minimo o eccessivo con danno del debitore e, nella medesima disposizione, il *ritangolo*, consistente nel consegnare merci in adempimento di un debito pecuniario e nel riacquistarle per un prezzo eccessivamente ridotto dal medesimo soggetto,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tra le opere più celebri sull'argomento vedi BENTHAM, *Defence of usury*, 1788, su cui, diffusamente, BOIDO, *Usura e diritto penale, la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Padova, 2010, pag. 108 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Esaustivamente sull'argomento FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 166, ed anche MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., pag. 869 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quello dell'abitualità era un requisito presente in diversi ordinamenti, anche stranieri, come ad esempio la Francia *vedi* in questo capitolo par. I.3.1; in Italia solo con la riforma del 1930 si abbandonerà la condizione dell'abitualità per configurare gli estremi dell'usura *vedi* par. I.1.2. cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 875, nota 2.

Vedi ancora FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Il codice penale del Granducato di Toscana, promulgato da Leopoldo II, resterà in vigore fino al 1890.

con l'agente che perciò approfittava due volte della situazione di bisogno del debitore 12.

Le pene previste andavano da quelle pecuniarie alle detentive, fino anche alla confisca dei profitti illeciti.

L'insegnamento della Chiesa Cattolica era sempre stato fermo nel condannare l'usura, e per questo essa era compresa nel Regolameno penale per lo Stato Pontificio del 1832 all'art. 363, che puniva l'arricchimento a danno del prossimo tramite il prestito<sup>13</sup>.

Infine, anche il Codice penale sardo del 1819 incriminava l'usura all'art. 517, intesa però, anche qui, come esercizio abituale, almeno fino alla riforma legislativa del 1857, attuata con la legge De Foresta, dal nome dell'allora ministro della giustizia. Con questa novella il legislatore piemontese, chiaramente influenzato dalla legislazione francese e dalle teorie economiche liberali, tolse l'usura dalle figure criminose. Una decisione che inciderà, pochi anni dopo, sulla disciplina penale del nascente Regno d'Italia<sup>14</sup>.

Da quanto visto finora risulta evidente come l'usura fosse percepita come un'offesa al patrimonio del singolo individuo, che veniva obbligato a ricorrere al prestito usurario in virtù di un proprio bisogno. In un'epoca ove non vi era certamente la possibilità di ricorrere al prestito tramite banche o altri istituti finanziari, la vittima era costretta a rivolgersi ad altri soggetti che concedevano loro quanto richiesto in cambio di interessi o altri beni<sup>15</sup>.

Il legislatore non fissava un limite agli interessi applicabili, anche perché non era pratica usuale del tempo, secondo l'influenza delle teorie li-

par. I.1.2. <sup>13</sup> Oltre ai precetti evangelici, si segnala un passo del Deuteronomio che recita "Non farai a tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né qualsivoglia cosa si presti a interesse", riportato da VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> È importante rilevare il fatto che il legislatore toscano abbia inserito il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno della vittima, perché esso verrà ripreso decenni più tardi dal Guardasigilli Rocco nella sua riforma, vedi *infra* par. I.1.2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Come descritto da FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit. pag. 167 e da MANZINI, *Trattato*, cit. pag. 869. <sup>15</sup> Ci si riferisce al c.d. "strozzino", così denominato nella *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, II, pag. 468. Per una sua definizione, si cita testualmente MANZINI: "Conviene chiarire che il reato d'usura si deve limitare a quei casi la cui punizione è veramente reclamata dalla coscienza pubblica, cioè al vero e proprio *strozzinaggio*, parola

quei casi la cui punizione è veramente reclamata dalla coscienza pubblica, cioè al vero e proprio *strozzinaggio*, parola inventata dal popolo, che denota il concetto che esso ha dell'usura. Strozzare vuol dire iugulare, abusare delle necessità di una persona, prendendola per il collo". tratto da *Commissione ministeriale per il progetto del codice penale*, verbale n. 57, in MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 876, nota 5.

berali che consideravano l'apposizione di soglie dannose per tutto il sistema economico<sup>16</sup>.

Per questo si guardava allora alla sproporzione fra le prestazioni. Ove il sinallagma fosse risultato, e solo in quel caso, eccessivamente sproporzionato rispetto a ciò che veniva solitamente praticato e considerando le concrete circostanze del fatto, allora sussisteva l'usura<sup>17</sup>.

Con l'unità d'Italia e la conseguente riunificazione legislativa, venne imposto il modello piemontese, descritto sopra. Fu così che il primo codice penale unitario, il Codice Zanardelli del 1889, non includeva alcuna disposizione incriminatrice dell'usura.

Ovviamente tale indirizzo riguardava anche la disciplina civile. Il primo codice civile unitario del 1865, sulle orme del *Code Napoléon* ed in ossequio alla dominante idea liberale, prevedeva la libertà convenzionale degli interessi, con le parti che perciò potevano convenirli in misura anche maggiore di quella legale<sup>18</sup>. Il rischio quindi di abusi e di espansione del fenomeno usurario era alto, considerando anche la situazione economica italiana dell'epoca, ancora profondamente arretrata e di stampo prevalentemente agricolo, con molte persone che correvano il rischio di dover ricorrere al prestito usurario, senza poter poi ottenere alcuna tutela dalla legge<sup>19</sup>.

A questo cercò di rimediare la giurisprudenza civile. Innanzitutto stabilendo che, data l'impossibilità di punire l'alta misura degli interessi, le parti avessero l'obbligo di convenire in forma scritta la misura degli interessi eccedenti la misura legale, e che in mancanza di tale forma il debitore non fosse tenuto a corrispondere alcun interesse, secondo quanto disponeva l'art. 1831 ult.co. del codice civile. La disposizione derivava da una speranza<sup>20</sup> dei compilatori del codice per cui la forma scritta avrebbe disincentivato la

11

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Come riferisce lo stesso Guardasigilli Rocco in *Relazione ministeriale*, cit., pag. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si veda ancora la *Relazione ministeriale* cit., pag. 467, citata da MANZINI, *Trattato*, cit., pagg. 888, 889, nota 39. Il concetto di sproporzione fra le prestazioni deriva dalla dottrina tedesca, vedi *infra* par. I.3.2.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> La legge 27 giugno 1905, n. 268 diminuiva il tasso legale di interessi fissato nell'art. 1835 dal 5% al 4% in materia civile e dal 6% al 5% in materia commerciale.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Come descritto da LA PORTA, La repressione dell'usura nel diritto penale italiano, Milano, 1963, pag. 21 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Definita "ingenua" dal VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 58.

pratica usuraria, dato che avrebbe fatto risultare la cupidigia dell'agente e suscitato la pubblica riprovevolezza<sup>21</sup>.

Le tutele venivano estese con l'art. 1832, il quale concedeva al debitore la possibilità di restituire dopo cinque anni dalla conclusione del contratto le somme riscosse a mutuo ad un interesse maggiore della misura legale, nonostante qualsiasi patto contrario e previo avviso al creditore dato per iscritto almeno sei mesi prima<sup>22</sup>.

I giudici non esitarono ad affrontare la questione dell'usurarietà del patto dichiarandone l'illiceità in quanto contrari al buon costume e fondati su causa contraria alla legge, impedendo di conseguenza l'azione allo strozzino che agiva giudizialmente per recuperare il credito concesso a condizioni usurarie. Oppure ricorrevano ai principi generali in materia di obbligazioni, sostenendo che l'accordo usurario dovesse considerarsi invalido per vizio del consenso dato che veniva stipulato dal debitore mentre ricorreva in uno stato di necessità o di dipendenza<sup>23</sup>.

Insomma, era presente nella giurisprudenza ed in parte della dottrina dell'epoca una certa avversione a quanto previsto positivamente dal legislatore, che aveva escluso la repressione penale dell'usura e stabilito la libertà convenzionale degli interessi. In quello che è stato definito "un ampio movimento culturale a carattere solidaristico, che si manifestava nel mondo del diritto mediante l'affermazione di principi limitativi della libertà contrattuale ed ispirati alla tutela del contraente più debole, anche contro gli orientamenti ufficiali della giurisprudenza e della dottrina del tempo"<sup>24</sup>.

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sull'opinione a sostegno della libertà convenzionale degli interessi, cfr. BORSARI, Commentario al Codice civile, 1868, pag. 565, secondo il quale "quella dei magri e curvi usurai (...) fortunatamente è una generazione scomparsa dacchè attuatosi il libero commercio dei banchieri (...) e apertasi da ogni parte la via dell'industria e ai traffici, non patisce più di soffocazione colui che ha bisogno di danaro, se non sia privo di tutte le qualità che costituiscono il credito di una persona." citato da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 59, nota 17. La questione dell'usura riguardava però proprio i soggetti che non potevano prestare idonee garanzie per ottenere somme di denaro per vie legali.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Per una trattazione completa dei rimedi civilistici dell'epoca *ante* riforma vedi VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 58 ss. <sup>23</sup> Si veda, per tutte, App. Napoli, 15 giugno 1917: "il principio della libera pattuizione degli interessi sancito dall'art. 1831 c.c. trova il suo temperamento nei precedenti artt. 1119 e 1122 e quindi non osta a che possa essere dichiarata la nullità dei contratti evidentemente usurari, in urto con la coscienza sociale e non rispondenti alle reali esigenze economiche", citata da VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 60, nota 19.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Citando testualmente VIOLANTE, *Il delitto*, cit. pag.61.

Si intravedeva già un radicale cambiamento della disciplina che attendeva tempi più maturi, giunti decenni dopo e che grazie ai compilatori del nuovo codice penale porterà all'introduzione del reato di usura.

# I.1.2 – L'art. 644 del 1930: politica criminale e tecnica di incriminazione. Rinvio

Prima della riforma del codice penale furono presentati cinque progetti di legge per la modifica della disciplina sull'usura. Tali progetti furono redatti e discussi tra la fine dell'800 e l'inizio del nuovo secolo, presentati anche a fronte del lavoro di diverse commissioni parlamentari che avevano denunciato l'estensione del fenomeno usurario in danno dei ceti più poveri della popolazione<sup>25</sup>.

I progetti si distinguevano fra loro a seconda che proponessero la modifica della disciplina civile, sull'onda delle critiche sollevate da dottrina e giurisprudenza, o di quella penale, per rendere concreta la repressione dell'usura<sup>26</sup>.

Fra questi vi sono il progetto Aguglia – Della Rocca del 9 aprile 1894, che chiedeva la fissazione di un tasso massimo di interessi dell'8% in materia civile e del 10% in materia commerciale; di notevole fattura fu il progetto Compans del 25 novembre 1895, ripreso ampiamente ed ulteriormente migliorato dal successivo progetto Gianturco del 22 novembre 1900, ma nonostante costituissero un indubbio progresso nella repressione dell'usura presentavano tuttavia ancora delle falle nella disciplina che scatenarono critiche vivaci e portarono al loro accantonamento, in particolare sul

<sup>26</sup> Su cui, per un'ampia trattazione, si rinvia a VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 214 ss, e LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, cit., pag. 20 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ci si riferisce in particolare ad un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle regioni del Mezzogiorno del 1884, come riportato da VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 58, nota 25.

fatto che la proposta di legge non riguardasse la perseguibilità di banche o di contratti conclusi fra commercianti<sup>27</sup>.

Fra i progetti che proponevano la modifica della disciplina civile si annoveravano il progetto Sonnino del 26 novembre 1902, ed infine il progetto Garofalo dell'11 maggio 1910, che sollecitava una modifica dell'art. 1831, nel senso di consentire al giudice di ridurre ad equità la stima degli interessi eccedente la misura legale, quando il contratto fosse stato concluso con prestazioni sproporzionate fra di loro dovuto all'abuso del bisogno del debitore.

Quel che ebbero in comune tutti e cinque i progetti di legge, oltre ai propositi di riforma, fu il loro mancato accoglimento da parte del legislatore, al quale mancava evidentemente ancora la volontà politica di punire l'arricchimento mediante prestito usurario. Lo dimostra il fatto che, in altri settori di più limitato interesse, egli avesse invece promulgato norme a favore della repressione di condotte usurarie, come nel caso dell'art. 1133 del Codice Civile Eritreo, o ancora degli artt. 127 e 196 del Codice della Marina Mercantile<sup>28</sup>.

Ma ormai si era ben insinuata nella dottrina prevalente la necessità di sanzionare l'usura, sia civilmente, prevedendo la protezione del contraente più debole, che penalmente, per reprimere concretamente il fenomeno usurario<sup>29</sup>.

Difatti precedentemente abbiamo già avuto modo di affermare come l'usura non possa definirsi un delitto "naturale", nel senso che la sua presenza sia imprescindibile in ogni codice penale, ma piuttosto la sua previsione o assenza come figura criminosa dipende dalle concezioni economiche ed etiche dominanti in un dato momento storico.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Per le critiche sui detti progetti si rinvia a VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pagg. 217, 218, il quale riporta in particolare le obiezioni dello SRAFFA, per cui appare discutibile l'esclusione dalla punibilità dei contratti commerciali, perché questo avrebbe garantito l'impunità a quell'usuraio abbastanza attento ad inserire la propria attività illecita nel quadro di un esercizio commerciale.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L'art. 1133 del Cod. Civ. Eritreo del 1903 disponeva:"Il giudice può ridurre o negare l'efficacia ai patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà". Gli artt. del Codice della Marina Mercantile disponevano invece la non obbligatorietà o l'inattendibilità di convenzioni sproporzionate se concluse in un momento di pericolo per la nave o le persone, cfr. VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 219, nota 35.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Come nota LA PORTA, *La repressione dell'usura*, cit., pag. 25.

Per comprendere meglio tale legame può essere utile introdurre una teoria elaborata da Bernard Schnapper<sup>30</sup>.

Nella sua opera "La repression de l'usure et l'evolution economique (XIIIe – XVIe siécles)" del 1969 l'autore prospetta che l'esigenza di repressione penale dell'usura si manifesta più intensamente nei periodi di intenso sviluppo economico, essendo questi i momenti in cui la maggior circolazione di denaro favorisce i prestiti di consumo, per invece viceversa acquietarsi nei momenti di recessione economica.

L'autore spiega che nei momenti di maggior ricchezza la circolazione del denaro aumenta considerevolmente, favorendo così i prestiti di consumo quale possibilità di investimento del capitale. Di conseguenza si verifica altresì l'aumento del prezzo per l'uso del denaro.

Durante i periodi di recessione, al contrario, investire grandi capitali costituisce un rischio più elevato per gli investitori. I tassi di interesse si abbassano e si preferisce ricorrere a forme di investimento meno rischiose, come ad esempio i prestiti a breve termine. L'attività degli usurai è dunque meno dannosa in tali periodi, data la minor misura degli interessi.

Schnapper propose una soluzione alternativa riguardante anche il profilo sanzionatorio. Secondo la sua teoria, l'attività usuraria sarebbe stata maggiormente controllabile concedendo autorizzazioni per l'esercizio di prestiti ad usura, subordinandole al pagamento di una certa somma di denaro al fisco. Nel caso in cui gli esercenti non rispettassero le disposizioni tributarie sarebbero incorsi in sanzioni, rigorosamente di natura pecuniaria.

Per quanto la tesi suddetta sia innovativa, appare comunque inadatta a spiegare le origini della criminalizzazione dell'usura nella riforma del 1930, in quanto bisogna considerare che l'opera di Schnapper si riferisce ad un periodo storico caratterizzato dalla mancanza di fonti di credito e dalla conseguente abilità degli usurai, i quali non raramente si trovavano ad ac-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Teoria ampiamente descritta da VIOLANTE, *Il delitto*, cit. pag. 208 ss. La teoria assume rilevanza in quanto individuare il processo di formazione di una norma e le ragioni di una sua certa formulazione ha la stessa importanza di percepire lo scopo per cui essa fu redatta e delinearne correttamente l'oggetto della tutela.

quisire un potere ed una ricchezza tali da influire sulle decisioni dei governi<sup>31</sup>.

Inoltre, se si considerasse applicabile la teoria di Schnapper alla situazione economica italiana durante gli anni della riforma<sup>32</sup>, dovrebbe desumersi che questi siano stati caratterizzati da un momento economico particolarmente florido.

In realtà fu un periodo che vide una fase di deflazione verificatasi nel 1926 che provocò un aumento della disoccupazione ed un rialzo dei costi di produzione, seguita dal crollo di Wall Street del '29, che ebbe forti ripercussioni su tutte le economie del mondo occidentale<sup>33</sup>.

Sembra quindi che le ragioni che spinsero il legislatore ad introdurre il reato di usura siano da ricercare piuttosto nella sensibilizzazione di dottrina e giurisprudenza al tema ed in una rinnovata presa di coscienza pubblica che richiedeva mezzi per combattere il fenomeno usurario, in una rinnovata esigenza di moralizzazione nei rapporti tra i consociati, come è stato riportato anche dallo stesso Guardasigilli Rocco<sup>34</sup>.

Con l'avvento del regime fascista cominciarono le prime manovre volte ad intervenire per contrastare concretamente l'usura. Il Capo del Governo cominciò sin dal 1927 a richiedere ai prefetti misure di polizia in contrasto dell'attività degli usurai, nonostante mancasse ancora una normativa al riguardo<sup>35</sup>.

Con il T.U.L.P.S (testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) del 1931 si attuò una repressione decisa ma spesso ingiustificata del fenomeno usurario, come si desume da diversi articoli giornalistici dell'epoca, e dalla mancanza di esplicite previsioni nelle leggi di polizia<sup>36</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Come nota VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ci si riferisce al periodo dal 1926 al 1931.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sulla situazione economica dell'epoca, cfr. LANZILLO, *Problemi economici e sociali del secolo XIX e XX*, in *Questioni di storia contemporanea*, vol. II, 1952, pag. 1516 a cura di ROTA, e LUZZATTO, *Storia economica dell'Italia moderna e contemporanea*, II, 1960, pag. 503, citati da VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 210,211, nota 21 e 22.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, parte II, p.466.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Su sollecitazione del Capo del Governo i Prefetti erano invitati ad applicare le misure della diffida, dell'ammonizione e del confino contro gli usurai. Si veda FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale* cit., pag. 167 e VIOLANTE, voce *Usura* (delitto di), in *Noviss. Dig. It.*, XX, 1975, pag. 382

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Risulta adeguato l'esempio dei diversi proprietari di immobili adibiti ad abitazione mandati al confino in quel periodo, nonostante tale categoria non rientrasse tra quelle elencate dall'art. 166 del Testo Unico, come riporta VIOLANTE,

Dalla norma del testo unico emergeva una nozione estremamente più ampia e lata di quella che verrà poi codificata. Mancava infatti una precisa tipizzazione dei comportamenti che l'agente avrebbe dovuto tenere per configurare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, e si prescindeva altresì dall'esame delle singole situazioni contrattuali e delle situazioni soggettive dei debitori.

Per l'adozione della misura era rilevante il solo discostarsi dal modello di cittadino che il regime voleva imporre alla collettività, ossia un soggetto attento alla moralizzazione dei rapporti tra i consociati e che rispettasse l'eventuale difficoltà della controparte, in una repressione che assumeva contorni rigidamente nazionalistici in luogo delle teorie vagamente socialiste che avevano invece retto i precedenti progetti di riforma visti sopra<sup>37</sup>.

Il bene giuridico tutelato dal testo di pubblica sicurezza non può certo essere condotto al corretto funzionamento del mercato del credito, anche perché ancora mancava la sensibilità politica necessaria sul tema<sup>38</sup>.

Ma la *ratio* di tale repressione esercitò comunque una notevole influenza durante i lavori preparatori al nuovo codice penale, perché permise di desumere il concetto di usurarietà direttamente dalla realtà sociale<sup>39</sup>.

Questa non riguardava più la tutela delle classi più povere, o la volontà di estirpare dal cittadino tutti quei comportamenti che lo conducono a praticare prestiti di denaro ad interessi altissimi. La riforma avvertiva invece l'esigenza di tutelare il contraente più debole del rapporto contrattuale. La relazione del Guardasigilli è fondamentale per individuare l'oggetto della tutela del delitto *de quo*<sup>40</sup>.

In essa egli riferiva della rinnovata coscienza pubblica che richiedeva a gran voce mezzi idonei per contrastare l'usura, sottolineando come

*Il delitto*, cit., pag. 222, nota 40. Per gli articoli di stampa che riferiscono di questi episodi VIOLANTE, *Il delitto*, cit. pag. 223 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> L'opinione è di VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Si agiva per punire l'usuraio in quanto figura corrispondente ad un certo parametro "sociale", e non come figura prevista da una precisa disposizione incriminatrice. I presupposti dei provvedimenti di polizia erano individuati in relazione ad una condotta di vita che contrastava con l'esigenza di moralizzazione dei rapporti fra consociati sostenuta soprattutto durante i primi anni di regime. Cfr. VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 225 sulla legittimità di tali provvedimenti.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Rocco scrisse che "se non è facile definire il concetto d'usurarietà è però facile intuirlo" in Lavori preparatori, vol. IV, parte III, pag. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, parte II, pag. 466.

questo fosse un tema che già da decenni impegnava politici, dotti, magistrati ed economisti. Alle critiche che facevano notare come in alcune legislazioni straniere fosse già presente l'incriminazione dell'usura e che comunque non riuscivano a debellarla, Rocco rispose che neppure le norme a tutela della vita o della proprietà riuscivano ad evitare omicidi e furti, ma non per questo nessuno pensava di rinunciarvi<sup>41</sup>.

Una seconda critica sosteneva come non fosse possibile punire l'usura perché questo avrebbe significato punire l'alta misura degli interessi e, com'è noto, la disciplina civilistica dell'epoca prevedeva la libertà convenzionale degli stessi. Ma Rocco ribatté che la giurisprudenza e la dottrina avevano ormai elaborato da anni una declaratoria di nullità per tutte quelle obbligazioni che risultassero usurarie<sup>42</sup>, per la presenza di vizi del consenso o di cause illecite che andavano contro a quei principi di moralità e onestà comuni alla maggioranza dei cittadini. In ogni caso la questione fornì l'occasione alla commissione parlamentare di insistere sulla necessità di una modifica del codice civile<sup>43</sup>.

Stabilito quindi che l'usura poteva essere perseguita nonostante l'avversa disciplina civile, il Guardasigilli affrontò poi il tema della misura degli interessi. Nella nuova disposizione del codice si puniva chiunque si faceva "dare o promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usura-ri".

Rocco dichiarò – in linea con il pensiero dominante dell'epoca – che non si poteva stabilire in un codice la misura degli interessi oltre la quale si configurerebbe l'usura, in quanto tale misura dipende "dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persone di rischio"<sup>44</sup>.

22

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Così in *Relazione ministeriale*, cit., pag. 466.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Si richiamano le note 19 e 20 di questo capitolo per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sui rimedi civilistici attuati quando l'usura non era ancora presente nel catalogo dei reati.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Per riallineare la disciplina civilistica con la penalistica, come effettivamente avvenuto con l'introduzione del nuovo codice civile ad opera del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, dove all'art. 1815 co. 2 si stabilì la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano interessi usurari. Sul procedimento e la discussione alla Camera sugli argomenti si veda ampiamente VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 227 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Relazione ministeriale, cit., pag. 467.

Stabilire quando un'obbligazione diventi usuraria non era compito del legislatore, bensì del magistrato, in quanto egli aveva la possibilità di verificare concretamente caso per caso quando una prestazione diventava sproporzionata al punto di configurare l'usura.

A supporto di tale orientamento si citava anche il progetto italofrancese di redazione di un codice comune delle obbligazioni e dei contratti del 1927, ove si prevedeva la presunzione dell'usurarietà dell'obbligazione quando fosse presente un'evidente sproporzione fra i vantaggi delle parti determinando un consenso viziato, senza che fosse necessaria la predeterminazione della misura degli interessi<sup>45</sup>.

Rocco specificava anche che la fattispecie di usura non si realizza soltanto in presenza di interessi eccessivi, ma che essa si nasconde in molti diversi altri espedienti. Da qui l'utilizzo della locuzione "interessi o altri vantaggi usurari" <sup>46</sup>.

Si delinearono poi i limiti e le condizioni dell'incriminazione in quanto, secondo le parole dei compilatori, "non ogni obbligazione usuraria può ritenersi reato", ma occorreva un ulteriore elemento, l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima<sup>47</sup>.

In questo modo nella nuova disposizione incriminatrice confluirono le teorie che avevano accompagnato i cinque progetti di legge a cavallo tra '800 e '900 visti sopra – che fondamentalmente chiedevano maggiore tutela per il contraente più debole costretto a contrarre a condizioni usurarie – ed il modello di cittadino ideale che il regime fascista intendeva imporre, ossia un cittadino con un alto senso morale e rispettoso della controparte.

Venne specificato però che non ogni generico stato di bisogno era idoneo a configurare il reato. Il debitore doveva essere costretto a contrarre un'obbligazione usuraria essendo rimasto senza alcuna libertà di scelta derivata da uno stato di bisogno in cui egli si trovava per una causa giudicabile incolpevole e meritevole della pubblica commiserazione e solidarietà. Data

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Si trattava dell'art. 22 di tale Codice, citato anche dal Guardasigilli Rocco in *Relazione ministeriale*, cit., pag. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Anche se tale espressione venne da subito criticata da parte della magistratura per via della sua genericità, come riferisce VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Relazione ministeriale, cit. pag. 468.

questa premessa, il reato si configurava quando l'agente profittava di tale condizione della controparte, dimostrando la propria pericolosità sociale<sup>48</sup>.

Con la nuova norma incriminatrice si abbandonò il requisito dell'abitualità della condotta usuraria per ottenere l'incriminazione. Pur riconoscendo che l'esercizio abituale (quasi professionale si potrebbe dire) dell'usura costituiva una realtà certificata, cioè che vi erano diverse persone che facevano del prestito usurario la loro professione e che questo suscitasse un profondo allarme sociale, il Guardasigilli ritenne comunque di dover estendere l'incriminazione per usura anche a quei soggetti che non la esercitavano abitualmente, ponendo i diritti della vittima su un livello di maggior importanza rispetto al caso in cui fosse richiesta una condotta abituale dell'usuraio per la configurazione del reato<sup>49</sup>.

Rimasero comunque ovviamente applicabili le qualifiche di delinquente abituale o professionale, e le relative conseguenze di legge, per quegli autori che avevano la consuetudine di praticare l'usura<sup>50</sup>.

Nel codice nato dopo la riforma venne inserito, nella medesima disposizione, un secondo comma ove si puniva chiunque praticasse la mediazione usuraria, che si integrava con lo svolgimento di un'opera di intermediazione tra due soggetti finalizzata alla conclusione di un contratto, con il mediatore che pretendeva un compenso usurario per l'attività svolta.

I compilatori specificarono che la configurabilità della mediazione poteva ben prescindere da un contratto usurario, pur riconoscendo che nella maggior parte dei casi l'attività del mediatore era sussidiaria ad un'altra attività usuraria. Poteva infatti sussistere un contratto lecito concluso tramite una mediazione per la quale fosse stato preteso un compenso usurario, ed il nuovo codice penale intendeva punire anche quei soggetti che si prestavano a tale attività. Coloro che intervenivano nella mediazione volta alla conclu-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Si veda *Relazione ministeriale*, cit., pag. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> A differenza di quanto accadeva in altri ordinamenti europei, tra cui la Francia, ed in effetti ci furono richieste durante le discussioni parlamentari per l'introduzione del parametro anche nel nuovo Codice, cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 874, nota 1. Si veda anche, in argomento *Relazione ministeriale*, cit., pag. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 875.

sione del contratto usurario dovevano rimanere estranei ad esso ed ai suoi profitti, altrimenti si entrava nell'ipotesi di concorso<sup>51</sup>.

Per una più completa analisi della disposizione in esame si rinvia comunque al secondo capitolo di questo elaborato.

### I.2 – La novella apportata dalla l. 7 marzo 1996, n. 108. Rinvio

Prima della attuale disciplina, sull'usura intervenne una prima riforma ad opera dell'art. 11-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356<sup>52</sup>.

Il grande benessere economico verificatosi nei decenni successivi la fine del secondo conflitto mondiale cambiò nettamente il profilo del delitto de quo, sia dal lato delle modalità attuative e dei soggetti coinvolti sia dal punto di vista del bene giuridico protetto.

La vittima dell'usura non era più soltanto il soggetto in stato di bisogno costretto a concludere un accordo usurario con la controparte che profittava coscientemente di tale condizione.

Anche l'imprenditore o il dirigente d'azienda, bisognosi di liquidità, cominciarono a fare ricorso al prestito usuraio. La loro intenzione non era necessariamente quella di salvare la propria attività dal fallimento ma poteva essere quella di intraprendere un rischioso, ma successivamente redditi-

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Come riportato in *Relazione ministeriale*, cit., pag. 469. Sull'argomento, si rinvia infra al capitolo II, par. II.3.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Il nuovo art. 644-bis disponeva: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

zio, investimento. Nella maggior parte dei casi essi non potevano ricevere il denaro necessario da istituti di credito per mancanza di idonee garanzie finanziarie.

Tale situazione favorì la crescita del fenomeno della criminalità organizzata.

Disponendo di ingenti capitali l'associazione criminale poteva fornire un immediato aiuto economico alle imprese in difficoltà, ma questo sostegno era precipuamente finalizzato ad aggravare le condizioni di difficoltà economica per costringere l'imprenditore a cedere il controllo o, nei casi più gravi, la proprietà stessa dell'impresa<sup>53</sup>.

La massiccia introduzione della criminalità organizzata nel mercato sommerso del credito metteva in pericolo non soltanto la singola attività imprenditoriale, ma l'economia nazionale generale, in una nuova prospettiva pubblicistica di difesa del mercato del credito.

Da qui l'inadeguatezza della norma inizialmente prevista dal Codice Rocco e la conseguente introduzione di una nuova fattispecie criminosa, denominata usura impropria<sup>54</sup>.

La difficoltà derivante dalla disposizione del 1930 era di ordine probatorio, dato che per ottenere la condanna al processo occorreva dimostrare non solo lo stato di bisogno della vittima, ma soprattutto l'approfittamento di questo da parte della controparte, in una prospettiva che è stata definita "soggettivistica".<sup>55</sup>.

Ma diversi autori rilevarono come evidentemente tale requisito non fu compreso appieno nel suo significato, o comunque non adeguatamente

to penale, cit., pag. 168.

<sup>54</sup> Per un'ampia trattazione si vedano, tra gli altri, GALLO, L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi, in Dir. pen. e proc., 1995, pag. 298 ss., MUCCIARELLI, Commento all'art. 11-quinquies in Leg. Pen., 1993, 137 ss. e TRONCONE, Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria, in Riv. Pen., 1994, 1211 ss., BERTOLINO, Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 3, pag. 774 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Vi era la duplice prospettiva dello "sfruttamento di uno strumento di riciclaggio a basso indice di pericolosità ed altamente remunerativo" e di un "mezzo di acquisizione del controllo di attività economiche e/o di patrimoni importanti" da PISA, Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell' attesa di nuove norme, in Dir. Pen. Proc., 1995, 11, pag. 1284. In argomento cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1992, pag. 180 ss. e MANNA, La nuova legge sull'usura, Torino, 1997, pag. 14, FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, cit., pag. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Sul punto, BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapaci e nell'usura, Torino, 2010, pag. 99, MANNA, La nuova legge, cit., pag. 9 ss.

interpretato. Difatti l'approfittamento consisteva nell'abuso della debolezza economica altrui attuato adottando condizioni contrattuali eccessivamente onerose, ma questo non bastava a definire correttamente la condotta dell'agente non potendo l'approfittamento essere racchiuso in una condotta preventivamente definibile nelle sue modalità esteriori.

L'abuso, in realtà, non costituiva un requisito di azione, ma di relazione, intendendosi il rapporto che si instaurava tra l'usuraio e la vittima a seguito della stipulazione dell'accordo concluso attraverso lo sfruttamento della debolezza altrui<sup>56</sup>.

Oltre all'instaurazione della suddetta relazione era però richiesta anche la piena consapevolezza dell'agente dello stato di bisogno altrui e la volontà di profittarne, una concezione derivante dall'epoca della riforma del 1930, ove si era voluto punire il discostamento dal modello etico-sociale di comportamento predicato dalla dottrina fascista. Ma le indubbie difficoltà probatorie rendevano assai difficile un effettivo contrasto alla pratica usuraria quasi da rendere la norma concretamente inapplicabile<sup>57</sup>.

Non è un caso infatti che sia stata la giurisprudenza, ancor prima del legislatore, ad avvertire la necessità di elasticizzare il concetto di stato di bisogno, <sup>58</sup> concetto che viene definitivamente sostituito dalla novella del 1992 con l'espressione "condizioni di difficoltà economica o finanziaria", contenuta nella nuova disposizione prevista dall'art. 644-bis, c.d. usura impropria. <sup>59</sup> Non si richiedeva più che l'agente approfittasse dello stato di bisogno del soggetto passivo. Bastava ricorressero le suddette condizioni <sup>60</sup>.

56

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sull'approfittamento come requisito di relazione, e non di azione, cfr. BOIDO, *Usura e diritto penale: la meritevolez*za della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010, pag. 163 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Il MANNA rimanda, sull'argomento delle difficoltà di attuazione di una norma fino a renderla praticamente inapplicabile, alla dottrina tedesca, in particolare sull'usura a SCHEFFLER, *Zum verstaendnis des Wuchers gemaes Par. 302° StGB*, in *GA*, 1992, 4, in *La nuova legge* cit., pag. 10, nota 18.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ad es. si vedano Cass. Pen., Sez. II, 24 marzo 1995, Loizzi, in *Diritto pen. e proc.*, 1995, 1282 ss., con nota di PISA, e Cass. Pen. Sez. II, 08/42152 ove la Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all'evidenza dell'aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> La differenza della nuova disposizione col 644 c.p. riguarda il presupposto negativo della mancanza dello stato di bisogno come condizione, del presupposto positivo delle condizioni di inferiorità economica e finanziaria ed infine nella specificità del soggetto passivo, che deve essere una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale. È una classificazione predisposta da MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, pag. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Sul punto, cfr. MANNA, La nuova legge, cit., pag. 83.

Con tale criterio si intendeva tutelare coloro che esercitavano un'attività imprenditoriale o professionale, e che per le ragioni viste sopra fossero costretti a ricorrere al prestito usurario, senza che non versassero effettivamente in stato di bisogno.

Risultava infatti difficile attribuire tale condizione ad un imprenditore che ad esempio, per mancanza di idonee garanzie e certificazioni, non riuscisse ad ottenere prestiti per vie legali, e che così, con l'intento di finanziare operazioni anche assai rischiose, ma comunque attinenti alla propria attività professionale, ricorresse al prestito usurario, pur trovandosi in una situazione patrimoniale ancora relativamente solida.

Tuttavia, i risultati ottenuti dopo l'introduzione della riforma non furono soddisfacenti, non tanto quanto sotto il profilo dell'efficacia della nuova norma<sup>61</sup> quanto su quello della determinatezza del nuovo requisito, considerato ancora più sfumato e ancor meno determinabile concretamente del suo predecessore, lo stato di bisogno<sup>62</sup>.

Nonostante le apprezzabili intenzioni politico-criminali il risultato emerso era quello di una norma incriminatrice ancor più lontana da quelle esigenze di certezza e tassatività necessarie per una concreta lotta al fenomeno usurario.

Bisogna d'altro canto riconoscere che comunque l'art. 644-*bis* rappresentò un significativo avanzamento sotto il profilo della tutela del bene giuridico protetto, passando da una prospettiva privatistica, che guardava soltanto alla salvaguardia del patrimonio individuale, ad una dimensione pubblicistica di tutela del mercato e dell'ordinamento nazionale del credito, inteso come bene giuridico strumentale per la conservazione del patrimonio<sup>63</sup>.

<sup>62</sup> Da MANNA, Usura e principio di determinatezza: un problema insolubile?, Intervento al Convegno su "L'usura ieri e oggi", Foggia, 7/8 marzo 1995, in MANNA, La nuova legge, cit., pag. 16, nota 37.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Dalla riforma la situazione sembra infatti migliorare, dato che dal 1993 al 1997 si verifica un aumento delle denunce pari al 24%, riconducibile in parte ad una nuova sensibilizzazione del fenomeno ed una rinnovata cultura civica. Dati presi da FIANDACA-MUSCO, *ult. op.*, cit., pag. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> In dottrina si indica con diverse espressioni il bene giuridico tutelato: CRISTIANI parla di tutela della correttezza dei rapporti economici in *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996. Ancora nella "moralizzazione e razionalizzazione del mercato del credito, anche ai fini di una migliore accessibilità ad esso" secondo QUADRI, voce *Usura* (*diritto civile*), *Enc. Giur.*, XXXII, Roma, 1999, 3.

Per questa ragione non è quindi un caso che l'ipotesi criminosa dell'usura impropria sia stata ripresa, con qualche mutamento, nella nuova riforma, attuata con la legge 7 marzo 1996, n. 108.

La nuova legge opera una sostanziale modifica della fisionomia dell'art. 644 c.p.<sup>64</sup>, intesa non soltanto come una radicale riscrittura della norma ma soprattutto come un diverso approccio al fenomeno usurario, in tema di modalità di contrasto e sotto il profilo sanzionatorio, affiancando la prevenzione del reato alla sua repressione ed articolando sia sanzioni penali che civili<sup>65</sup>.

La vera novità è costituita dall'introduzione del c.d. tasso soglia, ossia un limite predeterminato dalla legge che stabilisce un limite al tasso di interessi applicabile, oltre il quale si configura l'usura. Il primo periodo del terzo comma dispone infatti che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" stabilendo nella norma stessa il metodo per fissare tale limite, precisando altresì che per la determinazione del tasso di interesse usurario deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito<sup>66</sup>.

Per questa ragione la fattispecie prevista dal primo comma è definita usura "legale" o "presunta" o "oggettiva". Per il suo accertamento, infatti, al giudice basterà verificare se si sia o meno superata la soglia determinata *exante*.

Si elimina così ogni riferimento a fattori soggettivi, quali erano lo stato di bisogno prima e le condizioni di difficoltà economica e finanziaria poi. Come già accennato precedentemente bisogna però ricordare che tali

<sup>65</sup> Sulla riforma, tra gli altri, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 61 ss., PISA, *La l. 7/3/1996*, n.108, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, pag. 414, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *St. iur.*, 1996, pag. 771, FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 169 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Come afferma PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 2010, pag. 8 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Art. 2 co. 4 l. 7 marzo 1996, n. 108: *Il limite previsto dal terzo comma dell'art.* 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Comma modificato da ultimo dall'art. 8<sup>5 lett. d)</sup> d.l. 13 maggio 2011, n.70 conv. con modifiche in l. 12 luglio 2011, n. 106.

fattori vengono ripresi anche nella novella del '96 come circostanze aggravanti<sup>67</sup>.

La nuova fattispecie dette luogo a perplessità di ordine costituzionale sotto il profilo del rispetto della riserva assoluta di legge, in quanto affidando ad una fonte "terza" alla norma penale la determinazione del tasso il legislatore italiano ha optato per il modello della c.d. norma penale "in bianco", come prima di lui anche quello francese<sup>68</sup>.

La questione si risolse facendo riferimento alla normativa in tema di stupefacenti, che prevede anche qui tabelle ministeriali di classificazione delle sostanze e relative soglie di detenzione per determinare la punibilità. La Corte Costituzionale dichiarò tale sistema conforme a Costituzione, rilevando come rinviare a dette fonti esterne alla normativa penale fosse una mera valutazione di carattere tecnico, senza che questo influisca sulla politica criminale del legislatore, che infatti continua a lasciare alla norma penale la determinazione legale della fattispecie criminosa<sup>69</sup>.

I dubbi circa il rispetto della riserva costituzionale vengono meno oltretutto se si guarda alla dimensione pubblicistica assunta dal nuovo delitto di usura<sup>70</sup>.

A fondamento della nuova tecnica di incriminazione viene richiamato l'art. 41 co. 2 della Carta costituzionale, che nel suo proposito di difesa dell'utilità sociale dall'iniziativa economica privata legittima una limitazione della libertà contrattuale, in quanto la tutela della correttezza del mercato del credito diviene ormai un vero e proprio bene giuridico<sup>71</sup>.

La previsione di un nuovo bene giuridico non fa che dimostrare l'inserimento della disciplina della nuova legge sull'usura in una dimensione tipica del diritto penale economico, in cui assume particolare rilevanza

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Si rinvia, sull'argomento, al capitolo II, parr. II.6 e II.6.2.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Si ricordi che la disciplina francese è quella che ha maggiormente influenzato il legislatore della riforma del '96.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Così Corte Cost. 11 luglio 1991, n. 333. In una precedente sentenza, precisamente la sent. n. 282/1990, la Corte aveva stabilito che non poteva mai essere rimesso alla fonte sottordinata il potere di determinare "il nucleo fondante il contenuto d'illecito del reato proprio".

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Tanto che alcuni autori prospettarono di inserire il reato *de quo* nei delitti contro l'economia pubblica, come ad es. SPINA, *L'usura*, Padova, 2008, pag. 73 e 143.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Art. 41 co. 2 Cost. it.: "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

l'anticipazione della tutela, il cui scopo è quello di proteggere un bene giuridico strumentale in vista della tutela di un bene giuridico finale<sup>72</sup>.

L'usura, così come prevista dalla nuova riforma, rientra a pieno diritto in detta categoria, in quanto il bene giuridico in essa tutelato è stato qualificato, non prima di un'accesa disputa dottrinale, come interesse e non come funzione, avente carattere meta-individuale, nel senso che attraverso la tutela del mercato del credito – bene giuridico strumentale – si realizza altresì la tutela del patrimonio individuale, come bene finale della normativa, in una sorta di bilanciamento delle esigenze rispettivamente di banche ed istituti di credito e dei consociati<sup>73</sup>.

D'altra parte, l'inclusione dell'usura nella categoria dei reati di diritto penale economico che praticano l'anticipazione della tutela<sup>74</sup> non deve stupire, in quanto ciò fa parte di un preciso disegno legislativo di lotta alla criminalità organizzata che comprende altri reati contro il patrimonio, quale ad esempio il delitto di riciclaggio<sup>75</sup>.

Per colmare eventuali vuoti di tutela il legislatore della riforma ha deciso di punire non solo i casi in cui venisse superato un tasso predeterminato per legge, ma anche tutti quei casi in cui l'usurarietà sia magari inferiore al tasso soglia, ma che comunque, avuto riguardo delle concrete modalità del fatto e dei tassi medi praticati per operazioni similari, risultasse un accordo eccessivamente sproporzionato, quindi usurario. Tale previsione è figlia anche delle riserve sollevate nel corso dei lavori preparatori, in cui si fece notare che il testo del nuovo art. 644 descriveva la condotta tipica non solo come prestazione di denaro ma introduceva la locuzione "altra utilità", la quale allargava il campo di operatività della fattispecie alle ipotesi di usura reale ed immobiliare, non previste fino alla riforma<sup>76</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> In argomento, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 66 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Su questo orientamento, tra gli altri, si veda BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 379 e PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, *Parte speciale*, III, Milano, 2003, pag. 418. Sul dibattito dottrinale, in particolare cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 68 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Per analogia sulla tecnica dell'anticipazione è solito richiamare il diritto penale ambientale, ove la protezione dell'ambiente è autonomo bene giuridico strumentale alla tutela del bene finale della salute dei cittadini, come riportato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 62 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Esprimono parere favorevole a tale impostazione, tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., pag.224 ss., BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 100

Questa seconda – e distinta – fattispecie viene definita usura "concreta" o "in concreto" o "soggettiva" si distingue nettamente dalla previsione del primo comma.

Si individuano quindi, alla luce di tutto ciò che è stato detto, due formulazioni per il reato di usura, l'una prevista qualora venga superato un limite di interessi predeterminato legalmente, e l'altra fondata sulla dazione o promessa di interessi o di vantaggi d'altra natura che vengano giudicati sproporzionati rispetto alla controprestazione, quando chi li abbia dati o promessi – e qui si ravvisa l'eredità della precedente riforma del 1992 – versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Un altro obiettivo del legislatore fu quello di incentivare la denuncia del reato da parte delle vittime, data l'alta cifra oscura che l'usura ancora vantava<sup>77</sup>.

A questo scopo si decise di offrire un concreto sostegno economico alle vittime di usura, creando un apposito "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" destinato a sostenere le attività di prevenzione svolta dai Confidi e varie associazioni e fondazioni predisposte<sup>78</sup>.

Poi venne istituito il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", successivamente confluito nel "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura"<sup>79</sup>.

Le misure di sostegno consistono nella corresponsione di mutui senza interesse a favore di esercenti attività produttive, in correlazione alla pendenza di un procedimento penale nel quale risultino quali parti offese, oltre al danno subito per effetto degli interessi e altri vantaggi corrisposti all'usurajo.

Per una dettagliata analisi della norma, compresa la fattispecie di cui al secondo comma – mediazione usuraria – si rinvia comunque al prossimo capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Si veda, per esempio, il periodo dal 1998 al 2004 dove le denunce sono passate da 1217 a 677. Dati presi da FIAN-DACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., pag. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Previsto all'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Previsto dall'art. 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, successivamente aggiunto dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

#### I.3 – Brevi aspetti comparatistici

L'analisi comparatistica della disciplina dell'usura presente in altri ordinamenti fa emergere modelli assai diversi fra di loro. Se ne possono distinguere tre: un primo modello, che potremmo definire tradizionale, in cui il legislatore non ha stabilito limiti legali alla praticabilità degli interessi. Il secondo ove invece è fissato un tasso oltre il quale si configura il reato. Ed infine il terzo modello, dove l'usura non è prevista come fattispecie criminosa, e l'eventuale adozione di tassi usurari viene sanzionata soltanto civilmente, non penalmente<sup>80</sup>.

Questo paragrafo è dedicato all'analisi della disciplina vigente in alcuni dei principali Stati dell'Unione Europea. Tali Paesi sono stati scelti in quanto i loro ordinamenti giuridici, storicamente, sono spesso entrati in contatto con il nostro sistema di diritto, influenzandolo e viceversa, così da cogliere le differenze e le similitudini fra loro. Saranno poi presi come metro di comparazione gli ordinamenti vigenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e negli Stati Uniti, per consentire un'analisi della disciplina dell'usura negli ordinamenti cc.dd. di *Common Law*.

#### I.3.1 – Il modello francese

È risaputo che il sistema francese è stato la principale fonte di ispirazione del nostro legislatore per la riforma del 1996. Questo perché esso era già improntato al c.d. modello del "tasso prefissato", vale a dire la previsione legislativa di un limite alla soglia di interessi applicabili, oltre la quale si

\_

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> La classificazione è operata da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 17. Diversamente BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, pag. 37, che invece distingue le normative sull'usura nei vari ordinamenti in sole due categorie, l'una che prevede l'adozione di un tasso di interesse predeterminato legislativamente o amministrativamente e l'altra che invece non lo prevede.

determinava l'usurarietà del contratto<sup>81</sup>. Per comprendere le ragioni dell'adozione di tale modello è necessario un resoconto storico della disciplina, che tra l'altro ricorda molto la vicenda italiana<sup>82</sup>.

Il codice civile francese non prevedeva, agli inizi del XIX° secolo, alcun limite all'interesse convenzionale. Successivamente si applicò un tasso del 5% in materia civile e del 6% in materia commerciale, con l'applicazione di misure sanzionatorie civili ed anche penali qualora venissero superati tali limiti. Questa inversione fu formalizzata con una legge del 19 dicembre 1850, che introdusse il *délit d'habitude d'usure*.

Ma le concezioni liberiste in campo economico influenzarono anche il sistema francese, determinando una nuova variazione della disciplina: con la legge del 12 gennaio 1886 il tasso di interesse in materia commerciale venne liberalizzato. Il tasso di interesse civile seguì la stessa sorte con la legge del 18 aprile 1918: ora il superamento del tasso poteva essere sanzionato solo in sede civile<sup>83</sup>.

Con la fine della Prima Guerra Mondiale, però, la Francia dovette affrontare una grave crisi economica che mise in discussione il sistema del tasso rigido. Con il decreto-legge dell'8 agosto 1935 si stabilì che erano usurari gli interessi che superavano della metà quello medio applicato nelle medesime condizioni per le operazioni di credito comportanti analoghi rischi. Lo stesso decreto-legge introdusse un nuovo importante parametro, il Tasso Effettivo Globale, il quale teneva conto, per la sua determinazione, di tutte le somme che si inseriscono nell'operazione a qualsiasi titolo, anche solo come remunerazione di un servizio accessorio, oltre naturalmente al tasso apparente<sup>84</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Fra gli ordinamenti che adottarono tale modello si comprende anche il codice penale monegasco del 1874, che agli artt. 424 e 425 fissa il tasso usurario al 6%, richiedendo altresì il requisito dell'abitualità, come riportato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 24. In argomento, sulle disposizioni del codice penale monegasco, vedi anche VIOLANTE, *Usura*, cit., pag. 385.

<sup>82</sup> Sulle similitudini storiche, cfr. BARRECA, *Prestiti e usura – Prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in Italia*, Milano, 1995, pag. 3 ss., ed anche, della stessa autrice, *La regolamentazione in tema di usura: l'esperienza francese*, in A. ROSSI (a cura di), *Usura – Economia, società e istituzioni*, Torino, 1997, pag. 105 ss. Tali riferimenti sono contenuti in MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 25 nota 64.

<sup>83</sup> Si veda, sull'argomento BARRECA, *Prestiti e usura* cit., pag.8.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Sull'argomento DELMAS-MARTY, *Droit pénal des affaires, 1/Les infractions*, Parigi, pagg. 270, 271, citato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pagg. 25, 26 note 66, 67.

Queste modifiche non ottennero però i risultati sperati. Fu da subito evidente che la nuova fattispecie incriminatrice fosse basata su parametri troppo indeterminati, e che questo portasse ad un'insostenibile incertezza della disciplina. Di conseguenza, la risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento era sostanzialmente inadeguata a contrastare il fenomeno usurario, tanto che gli unici casi che venivano condannati erano solo quelli dove l'usurarietà risultava manifesta, a tal punto da poter essere definita scandalosa<sup>85</sup>.

L'indeterminatezza della disciplina e la mancanza di un'adeguata applicazione delle misure sanzionatorie portarono ad una nuova riforma.

Con la legge n. 1010 del 28 dicembre 1966 il legislatore francese introdusse un complesso sistema di calcolo del tasso usurario, che veniva ricavato mediante il riferimento a due tassi denominati 'planfond'<sup>86</sup>.

Il primo dei due tassi in questione è fissato dal Consiglio Nazionale del Credito oppure dal Ministero delle Finanze, dove veniva indicato il tasso effettivo medio applicato nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura, alle stesse condizioni di rischio<sup>87</sup>.

Le operazioni attuabili venivano divise in nove categorie, suddivise in tre gruppi:

- 1- Crediti alle imprese
- 2- Crediti alle persone fisiche
- 3- Crediti immobiliari

Il tasso era usurario dal momento che superava di un quarto quello prefissato.

Data comunque l'elasticità del primo tasso, ne venne introdotto un secondo, denominato dalla dottrina "butoir" (paraurti), per via della sua maggiore rigidità. Esso prevedeva infatti che non si potesse superare il dop-

<sup>85</sup> Il termine è proprio di GUTH, *Usure*, in *Recueil Dalloz*, 1981, 2, ripreso da MANNA, cit., pag. 26 nota 68.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> In argomento, cfr. VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 201 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Sull'argomento, si veda CABRILLAC-MOULY, *Droit pénal de la banque et du credit*, Parigi, 1982, pag. 190 ss, trattato anche nella dottrina italiana da DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato*, I parte, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1989, pag. 940 ss., citati da MANNA, *La nuova legge*, cit. pag. 26 nota 69.

pio del tasso medio di rendimento effettivo delle obbligazioni emesse nel corso del semestre precedente e pubblicate sul Journal officiel.

Dopo la riforma il giudice francese, per stabilire la sussistenza o meno del delitto di usura, doveva quindi verificare che il Tasso Effettivo Globale di ogni operazione non superasse i tassi di riferimento fissati nei due tassi 'planfond' 88.

Un'operazione tutt'altro che semplice, così che il legislatore, all'art. 7 della legge del 1966, istituì una Commissione consultiva permanente, cui il giudice poteva rivolgersi<sup>89</sup>.

Un aspetto particolarmente interessante di questa riforma, e che verrà ripreso dal nostro legislatore nel 1996<sup>90</sup>, è la previsione dell'art. 6 ult. comma, per il quale la prescrizione del reato comincia a decorrere dalla data dell'ultima percezione dell'interesse, comportando la modifica della natura del delitto di usura, da reato istantaneo a reato *continué*<sup>91</sup>.

Il carico sanzionatorio previsto dalla nuova disciplina era relativamente leggero, se rapportato a quello italiano. Ma esso veniva bilanciato dalla previsione di diverse pene complementari ed accessorie: il giudice aveva il potere, con la sentenza di condanna, di far cessare – definitivamente o provvisoriamente – l'attività di impresa, qualora fosse riconosciuto colpevole un soggetto esercente la direzione o amministrazione di un'impresa commerciale. Questi era altresì tenuto a corrispondere al personale salari, indennità e remunerazioni varie per un periodo fino a tre mesi. Le ultime misure descritte non vennero previste dal legislatore italiano della riforma<sup>92</sup>.

L'eccesiva complessità del calcolo del tasso e del suo accertamento, in particolare con riguardo al primo tasso 'planfond', portarono diverse critiche alla riforma da parte della dottrina<sup>93</sup>.

<sup>88</sup> La previsione dei tassi avrebbe dovuto semplificare l'aspetto probatorio, in quanto bastava verificare che il soggetto avesse superato il tasso 'planfond'. Inoltre, essendo predeterminati, rendevano l'errore inescusabile. Sull'argomento, MANNA, cit. pag. 27. Sull'inescusabilità dell'errore nella disciplina italiana si rinvia a infra capitolo II, par. II.2.1

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Sulle problematiche della normativa del '66, si veda BONORA, cit., pag. 38. 90 Con l'introduzione dell'art. 644-ter nel codice penale, su cui si rinvia infra capitolo II, par. II.7.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Sulla definizione, cfr. LARGUIER, Droit pénal des affaires, 7ª, Parigi, 1986, pag. 353, citato in MANNA, La nuova legge, cit., pag. 28 nota 72.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Sulle sanzioni, esaustivamente, vedi MANNA, *La nuova legge*, cit., pag.28.

<sup>93</sup> Per i riferimenti alla dottrina francese, vedasi MANNA, La nuova legge, cit., pag. 29 note 74, 75, 76.

La giurisprudenza utilizzava infatti principalmente solo il secondo tasso *planfond*, ma anche questo veniva giudicato troppo lassista in periodo di inflazione, nonchè troppo alto. Si accusava il legislatore di aver complicato eccessivamente la disciplina dell'usura, senza al tempo stesso contribuire alla repressione del fenomeno.

Le critiche sollevate dalla dottrina francese sono di particolare importanza anche per la disciplina del nostro ordinamento, in quanto verranno sollevate anche in Italia dopo la riforma del 1996, con maggiore attenzione su due punti specifici.

Il primo riguarda la questione del principio di legalità e tassatività della legge penale. 94 Nel primo tasso *planfond*, infatti, viene utilizzata l'espressione "rischi analoghi". La dottrina rileva quindi l'incertezza di tale parametro, che compromette la corretta delineazione dei profili dell'incriminazione.

Il secondo punto riguarda invece la scelta legislativa di affidare la decisione della fissazione dei tassi ad organi amministrativi - come lo è il Consiglio Nazionale del Credito - definito modello della c.d. legge penale "in bianco". <sup>95</sup>

Come conseguenza il legislatore francese riformò nuovamente la disciplina, con la legge del 31 dicembre 1989 n. 1010,<sup>96</sup> entrata in vigore dal 1° luglio 1990. All'art. 29 della nuova legge si prevede l'abrogazione del terzo comma dell'art. 1 della previgente legge del 1966, e l'abolizione quindi del secondo tasso '*planfond*' (c.d. tasso *butoir*).

Il modello "oggettivizzante", nel senso che prescinde da una condotta di sfruttamento o approfittamento delle condizioni di inferiorità della vittima e che è stato mutuato dal nostro legislatore con la riforma del 1996, è oggi contenuto non nel codice penale francese fra i reati contro il patrimonio ma nelle leggi complementari disciplinanti la materia economica.

<sup>95</sup> MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 28. In argomento, per quanto riguarda la disciplina italiana, si rinvia al capitolo II, par. II.2.1.

<sup>94</sup> MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 28. Tema trattato *infra* capitolo II, par. II.4.2.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Più conosciuta come Legge Neiertz, dal nome del Segretario di Stato Véronique Neiertz.

Nello specifico si tratta del *Code de la consommation*, che agli artt. 313-3 e ss. <sup>97</sup> ha abrogato le disposizioni contenute nella legge del 1966 e costituisce l'attuale modalità di calcolo del tasso usurari in Francia <sup>98</sup>.

Il tasso globale si qualifica, ora, come usurario se eccede di più di un terzo il tasso effettivo medio praticato nel corso del trimestre precedente dagli istituti di credito, per operazioni della stessa natura e comportanti rischi analoghi. Il tasso effettivo medio viene definito dal Ministro delle Finanze previo parere – obbligatorio – del Consiglio Nazionale del Credito<sup>99</sup>.

La risposta sanzionatoria rimane, anche dopo la riforma, assai leggera. L'applicazione di un tasso superiore alla soglia non determina la nullità del contratto ma, da una parte, la riduzione delle somme superiori al tasso, e dall'altra la riduzione del tasso pattuito a livello del tasso soglia. Sono previste la pena della reclusione fino a 2 anni e dell'ammenda fino a  $\in$  45.000, tra loro cumulabili<sup>100</sup>.

Il legislatore francese ha previsto però delle eccezioni alla disciplina. Ci si riferisce, nello specifico, all'art. 32 della legge 1° agosto 2003, n. 721, denominata *Loi pour l'initiative économique*, che ha soppresso il delitto di usura per i crediti concessi a persone giuridiche esercenti un'attività commerciale, industriale, artigianale, agricola ovvero professionale non commerciale, per i quali rimangono applicabili le sole sanzioni civili per gli scoperti di conto che sono loro consentiti<sup>101</sup>.

Un'altra eccezione è costituita dall'art. 7 della legge 2 agosto 2005, n. 882, denominata *Loi en faveur des petites et moyennes entreprises*, che sull'onda della legge citata prima ha soppresso il delitto di usura anche per gli imprenditori individuali. La disciplina si applica dunque soltanto ai crediti concessi ai privati per soddisfare bisogni che non riguardino lo svolgi-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Introdotti con la legge 26 luglio 1993, n. 949. Si noti che l'art. 38 dell'Ordinanza del 23 marzo 2006, n. 346 (*Ordonnance relative aux sûretés*) ha provveduto alla nuova formulazione delle disposizioni relative all'usura del *Code de la consommation*. In argomento si veda BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, pag. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Si veda BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 101 per alcune riflessioni dottrinali che interessano anche la disciplina italiana sulla questione della rigidità del tasso stabilita in Francia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> BONORA, *L'usura*, cit., pag. 39.

<sup>100</sup> Code de la consommation, L 313-5. Per tutti i riferimenti normativi, BONORA, L'usura, cit., pag. 39 ss.

<sup>101</sup> BONORA, L'usura, cit., pag. 40.

mento di un'attività commerciale o professionale, ovvero alle persone giuridiche che non svolgano le attività dette sopra<sup>102</sup>.

Per aumentare l'incidenza della norma viene prevista l'istituzione dei *fonds de Solidarité pour le Logement*, ossia dei fondi nati a sostegno delle vittime dell'usura. Nelle speranze del legislatore l'adozione di un concreto aiuto alle vittime porterebbe queste a denunciare più assiduamente il reato, vista l'alta cifra oscura che – storicamente – caratterizza l'usura, assicurando così una maggiore tutela penale contro il fenomeno<sup>103</sup>.

Si può concludere che la disciplina francese sul delitto di usura è certamente una delle più particolari, soprattutto perché essa ha modificato la concezione tradizionale stessa dell'usura, intesa prima come adozione di un elevato tasso di interessi, ora come il superamento di un tasso prefissato dalla legge. È per via di questa nuova concezione che il legislatore francese ha cercato di rendere più semplice il calcolo dei tassi, per stabilire così il più chiaramente possibile i confini del reato e garantire una adeguata repressione del fenomeno usurario.

### I.3.2 – Il modello tedesco

La disciplina che più si avvicina a quella italiana *ante* riforma è quella vigente in Germania, sia dal punto di vista giuridico che storico.

Nei vari Stati tedeschi l'usura non era prevista come reato, anche qui come risultato delle teorie liberiste dell'epoca, prevedendosi solo sanzioni civili nel caso di una evidente sproporzione degli interessi. Di conseguenza,

<sup>102</sup> BONORA, L'usura, cit., pag. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Sull'argomento, cfr. BARRECA, *Prestiti e usura*, cit., pag. 31. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 30, nota 81, rileva che comunque la dottrina francese obiettava della ancor presente complessità del calcolo del tasso.

il primo codice penale unitario della Germania unita, il *Reichstrafgesetz-buch* del 1871, non includeva l'usura tra le fattispecie criminose<sup>104</sup>.

La situazione mutò però nemmeno un decennio più tardi: il reato di usura venne inserito nel codice con una riforma nel 1880. La particolarità di questa novella era che si introdussero ben quattro distinte norme, dal par. 302a al par302d, che insieme composero la nuova disciplina dell'usura nell'ordinamento germanico. La necessità di tutelare i piccoli proprietari fondiari e i piccoli imprenditori portò all'introduzione di altre due ulteriori forme di usura, la quinta nel 1893, che trattava dell'usura reale, la sesta nel 1971, riguardante l'usura nei contratti di locazione di immobili. Il legislatore tedesco riunì infine le varie ipotesi di usura con la prima legge contro la criminalità economica – legge WiKG – del 1976<sup>105</sup>.

Rimane il fatto che comunque, nonostante la riunione in un'unica disposizione, la normativa tedesca non prevedeva una sola fattispecie di usura, ma si potevano distinguere tre figure: l'usura nelle locazioni, l'usura nel credito e l'intermediazione usuraria 106.

La norma non faceva riferimento, come in Italia, soltanto al mero stato di bisogno della vittima, ma parlava anche di tutte quelle situazioni in cui l'agente approfittava "dell'inesperienza, della mancanza di discernimento o alla rilevante debolezza di volontà altrui", configurando la fattispecie italiana della circonvenzione di persone incapaci, prevista all'art. 643 del c.p., mancante invece nell'ordinamento tedesco. In questo l'usura configura anche un illecito civile, previsto dall'art. 138 del *BGB*, il codice civile tedesco, ove sono considerati appunto tutti quei negozi giuridici conclusi approfittando dello stato di bisogno dell'altra parte o della sua inesperienza al fine di trarne vantaggi sproporzionati, o sia infine contrario al buoncostume della sua inesperienza proporzionati, o sia infine contrario al buoncostume.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Per gli opportuni riferimenti storici, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 18 nota 40.

<sup>105</sup> MANNA, La nuova legge, cit., pag. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Cfr. MANNA, La nuova legge, cit., pag. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Si deve intendere l'inesperienza nel genere di affari di cui si tratta nel caso di specie. È interessante notare come il legislatore tedesco non preveda minimamente l'età anagrafica del soggetto, come invece avviene nell'ordinamento italiano (art. 643 c.p.).

<sup>108</sup> BONORA, L'usura, cit., pag. 41.

La principale differenza con la disciplina italiana risiede nel fatto che in Germania non è prevista una predeterminazione legislativa di un tasso soglia<sup>109</sup>.

L'usurarietà è infatti determinata dal giudice discrezionalmente, caso per caso, avuto riguardo della "consistente sproporzione" fra le prestazioni<sup>110</sup>.

Come in Italia, sono previste delle circostanze aggravanti, la cui iniziale e contestata indeterminatezza è stata mitigata dai *Regelbeispiele*, esempi concreti da applicare al caso di specie. Si prevedono pene detentive fino a tre anni e pecuniarie qualora l'agente ponga la vittima in condizioni di ristrettezza economica, oppure commetta il reato nello svolgimento di un'attività professionale<sup>111</sup>, infine se egli si fa promettere, mediante cambiali, vantaggi usurari<sup>112</sup>.

La risposta sanzionatoria è ancora più severa al paragrafo 302 del codice penale tedesco, nella versione promulgata il 10 marzo 1987 e successive modificazioni che contempla una disciplina rigorosa che prevede una pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria per chi sfrutti la situazione di necessità, l'inesperienza, la mancanza di poteri critici o la troppo debole volontà altrui per ottenere locazioni ad uso abitativo, crediti o comunque prestazioni, importanti vantaggi patrimoniali sproporzionati in modo consistente rispetto alla prestazione o intermediazione<sup>113</sup>.

Nei casi più gravi (attività professionale, promesse cambiarie che celano vantaggi usurari, determinazione nel soggetto passivo di difficoltà economiche) la pena detentiva può salire da sei mesi a dieci anni.

Si segnala il dibattito dottrinale circa il bene giuridico tutelato dalla norma. Se la maggior parte dei giuristi tedeschi afferma che la legge proteg-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> La disciplina tedesca si basa sul requisito della "consistente sproporzione", che una parte della dottrina italiana intendeva adottare come criterio ermeneutico per la valutazione degli interessi usurari. Per i riferimenti a detta dottrina, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 20, nota 41.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Si veda la traduzione del *StGB* (Codice penale tedesco) di BONADIO-CORNACCHIA-DE SIMONE-FOFFANI-FORNASARI-MANGELS-SFORZI-SUMMERER, *Il codice penale tedesco*, a cura di VINCIGUERRA, Padova, 2003, pag. 328 ss. Anche le legislazioni svizzera ed austriaca prevedono il medesimo requisito. Su tali ordinamenti, cfr. PRO-SDOCIMI, *Aspetti e prospettive* cit., pagg. 575 ss. e 594 ss.

<sup>111</sup> Come previsto nell'attuale art. 644 del codice penale italiano al V° comma n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Si veda, BONORA, *L'usura*, cit., pag. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Sull'argomento, cfr. BONORA, L'usura, cit., pag. 42.

ge essenzialmente il patrimonio<sup>114</sup>, non mancano comunque opinioni che invece ritengono l'usura quale un reato che leda anche la libertà contrattuale e perciò danneggia tutto il sistema di contrattazione che si instaura fra i consociati, opinione che incontra il favore anche di alcuni nostri autori<sup>115</sup>.

Come nella disciplina italiana per la consumazione del reato non è richiesta l'effettiva diminuzione del patrimonio della vittima, dato che il reato si perfeziona nel momento del raggiungimento dell'accordo<sup>116</sup>.

Di notevole importanza è la questione della prescrizione: questa comincia a decorrere non dal momento dell'accordo, momento in cui il reato è già di per sé consumato, ma dal momento della dazione e relativo ricevimento del vantaggio patrimoniale conseguente all'accordo stipulato da parte dell'usuraio. Con la riforma del 1996, il legislatore italiano riprenderà tale previsione, racchiudendola nell'art. 644-ter del codice penale<sup>117</sup>.

La disciplina tedesca è quella che più si avvicina a quella italiana anche perché i due legislatori hanno dovuto affrontare, nel tempo, problemi e critiche assai simili. La dottrina tedesca denunciava il fatto che la repressione normativa dell'usura fosse inadeguata a contrastare effettivamente il fenomeno. Se da un lato questo era dovuto alla reticenza delle vittime a denunciare il reato, così da portare la cifra oscura dell'usura a livelli altissimi<sup>118</sup>, la principale causa risiedeva nelle difficoltà probatorie che i magistrati incontravano nell'accertamento del reato, vista la gran quantità di fattori soggettivi richiedenti piena prova, pure rispetto al dolo<sup>119</sup>.

Gli autori tedeschi criticavano soprattutto l'indeterminatezza derivante da quel parametro – l'evidente sproporzione – cui si doveva attenere il giudice per stabilire se sussisteva o meno l'usura. Tale incertezza diventava intollerabile in quanto sollevava questioni di legittimità costituzionali, in

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> La dottrina tedesca in questione è ampiamente citata da MANNA, *La nuova legge*, cit. pag. 20, nota 42.

In particolare, VIOLANTE, voce *Usura*, cit., 1975, pag. 387 ss. sostenendo la natura plurioffensiva del reato che colpisce, oltre al patrimonio, anche la libertà di autodeterminazione contrattuale della vittima.

La prevalente dottrina tedesca ritiene infatti l'usura quale reato di pericolo, dato che, come nell'ordinamento italiano, non si richiede un'effettiva diminuzione del patrimonio del soggetto passivo o che l'usuraio consegua le somme o gli interessi pattuiti. Per la dottrina tedesca, sull'argomento cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 20 ss.

<sup>117</sup> Introdotto con la l. 7 marzo 1996, n. 108, vedi capitolo II, par. II.7.

Per i dati relativi alla cifra oscura, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Sull'argomento, si veda ARZT-WEBER, citato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 22, nota 53.

particolare per il rispetto del principio di tassatività della norma penale, previsto dall'art. 103, II, GG<sup>120</sup>.

Fu così che la giurisprudenza cominciò a colmare la lacuna prevedendo, per l'usura nel credito, un tasso soglia superato il quale si configurava il reato. Appoggiandosi ad un consolidato e risalente ordinamento della giurisprudenza civile si stabiliva l'usurarietà del tasso di interessi se questo superava il 100% del tasso base risultante dai rapporti mensili della *Deutches Bundesbank*<sup>121</sup>.

Per l'usura nella locazione di immobili si riconosce come criterio il tasso di interesse applicato usualmente alla zona ove si trova l'immobile e al genere di questo. Si considera "sproporzione evidente" quella uguale o superiore al 50% rispetto al tasso<sup>122</sup>.

La giurisprudenza tedesca ha così cercato di rimediare alla scelta legislativa di non predeterminare il tasso usurario, ed alla conseguente indeterminatezza e difficoltà probatorie legate ad essa, facendo riferimento ai tassi praticati usualmente sul mercato.

Il legislatore sembra aver colto le ragioni di tale orientamento, come dimostra una proposta di legge della SPD volta a fissare il quoziente di sproporzione nel superamento del 50% dell'interesse medio, calcolato su base annuale con riferimento ai rapporti mensili della *Deutches Bundesbank*, relativi allo *Schwerpunktzinz* (punto di equilibrio degli interessi)<sup>123</sup>.

Tutto questo sembra confermare il superamento del modello di reato di usura come indefinito legislativamente e affidato invece alla discrezionalità dei giudici, una concezione che potremmo definire "soggettivistica", verso il modello ove invece il tasso usurario è prefissato, ed il suo superamento configura gli estremi della fattispecie criminosa, ora ben delineata dalla previsione di legge in una concezione "oggettivistica".

1 ′

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Sui dubbi circa la costituzionalità del requisito, per gli opportuni riferimenti bibliografici, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Tema trattato anche dalla dottrina italiana da DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato, I parte*, in *Riv. It. Dir. e proc. pen.*, 1989, pag. 940 ss. Per la normativa tedesca, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 23, nota 58.

MANNA, La nuova legge, cit., pag. 22 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Sulla proposta, per dottrina e normativa, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 24, nota 62.

## I.3.3 – Il modello spagnolo

Con la *Ley orgànica 10/1995* il legislatore spagnolo ha promulgato il *Nuevo còdigo penal*, il quale non prevede più l'usura tra le fattispecie criminose<sup>124</sup>. Per comprendere meglio tale esclusione bisogna avere prima conoscenza della disciplina previgente.

La norma fondamentale in materia era la *Ley Azcàrate* del 23 luglio 1908, che stabiliva la nullità del contratto qualora in esso fosse previsto un interesse notevolmente superiore a quello normalmente praticato oppure manifestamente sproporzionato viste le circostanze del caso<sup>125</sup>.

Si prevedeva altresì la nullità se l'agente avesse ottenuto un importo maggiore rispetto a quello pattuito, a prescindere dalle concrete circostanze del caso.

Ed infine era prevista la nullità del contratto quando questo fosse stato concluso con un soggetto portato a stipularlo per via della sua inesperienza o delle sue limitate facoltà mentali, fattispecie che si avvicina parecchio alla disposizione italiana che punisce la circonvenzione di incapaci.

La tutela prevista era dunque solo civile, almeno fino al codice penale del 1928 e poi del 1932, che comprendeva due fattispecie di usura<sup>126</sup>.

La prima, prevista dall'art 542, tipizzava l'ipotesi base di usura, con l'importante differenza che però essa era punita soltanto a condizione che avvenisse abitualmente, come prevedeva, tra le altre, anche la legislazione francese. Il requisito dell'abitualità non andava confuso con i concetti di re-

<sup>125</sup> In argomento, BONORA, *L'usura*, cit., pag. 44, ove si specifica che risulta irrilevante la forma contrattuale utilizzata o la garanzia prestata.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Si veda, per tutti, GIMBERNAT ORDEIG (a cura di), *Còdigo penal- Ley orgànica 10/1995 de 23 noviembre*, 1995, pag. 77 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Per la dottrina spagnola sull'argomento, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 32, nota 88.

cidiva o di professionalità. Per la configurazione del reato si richiedeva l'esistenza di almeno tre prestiti aventi carattere usurario<sup>127</sup>.

L'art. 543 prevedeva invece una seconda fattispecie, denominata usura *encubierta* (nascosta), in quanto puniva il ricorso a qualunque forma contrattuale che in realtà nascondesse un prestito usuraio.

Erano previste inoltre altre ipotesi, di cui all'art. 544, che puniva l'usura a danno di minori, e gli artt. 545 e 546, che trattavano prestiti illegali minori.

Il difetto della riforma stava nel fatto che il legislatore non aveva fornito alcuna definizione dell'interesse usurario, come era successo anche in Italia al tempo della riforma del codice penale del 1930, ma in questo caso il legislatore italiano si era quantomeno preoccupato di inserire il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno da parte dell'agente. In Spagna si tentò di colmare la lacuna grazie all'intervento della giurisprudenza, attraverso i criteri previsti dalla *Azcàrate*<sup>128</sup>.

Grazie a tali prescrizioni fu possibile distinguere tre classi di prestiti usurari: le prime due erano denominate usura *objetiva* e si verificavano alla stipula di un interesse notevolmente superiore a quello usualmente praticato, ovvero manifestamente sproporzionato, oppure ancora alla ricezione di un importo maggiore di quello previsto dal contratto. La terza, infine, riguardava quei casi in cui la vittima versasse in condizioni economiche precarie tali da costringerla a concludere l'accordo, oppure non fosse nel pieno delle proprie capacità mentali. La centralità della figura del soggetto passivo in questa figura giustifica la sua denominazione di usura *subjetiva*<sup>129</sup>.

La mancanza di un'indicazione legislativa di un tasso soglia praticabile portava i giudici a prendere come parametro i tassi di interessi fissati dal *Banco de Espana*, così come era accaduto anche in Germania<sup>130</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Per questa forma di usura e per quelle poi descritte, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 32 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Per alcuni riferimenti giurisprudenziali sull'argomento, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag.32 nota 90.

<sup>129</sup> Si veda, MANNA, La nuova legge, cit., pag. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Questo aveva portato una parte della dottrina spagnola a considerare l'usura quale reato plurioffensivo, perché lesivo non solo del patrimonio individuale ma anche della libertà negoziale del soggetto e dell'integrità del mercato del credito nazionale. Per i riferimenti dottrinali, vedi MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 33, nota 91, 92.

Il progetto di un nuovo codice penale del 1980 mantenne sostanzialmente intatta la disciplina dell'usura, prevedendo però degli aumenti di pena detentiva, elevati fino a quattro anni di reclusione, con l'aggiunta della possibilità di applicare la misura di sicurezza dell'internamento in un centro di riabilitazione sociale, quasi che la condotta dell'usuraio fosse da ricondurre non ad un comportamento criminale da punire ma ad una necessità di reinserimento sociale del reo<sup>131</sup>.

Nel 1983 fu proposto un nuovo progetto, questa volta con una significativa differenza rispetto al precedente: vennero abolite le *casas de préstamos sobre prendas*, ossia le ipotesi minori che componevano il confine della fattispecie di usura, come ad esempio la pratica dei prestiti illegali mascherati da contratti leciti<sup>132</sup>.

Il progetto del 1992 conteneva una intenzione ulteriore. Ferma restando l'incriminazione per il reato di usura, il progetto *de quo* si proponeva di allargare la portata repressiva della norma anche nei mercati finanziari e nella disciplina bancaria, ma difettava ancora per la mancanza dell'indicazione di un tasso rigido prefissato. Nel progetto l'usura era inserita sotto il titolo "Dei prestiti e negozi abusivi" 133.

Nel momento in cui il sistema spagnolo sembrava essere in procinto di adottare il modello che prevede l'adozione di un tasso prefissato, il legislatore decise invece di cancellare il reato di usura dall'*Anteproyecto* del 1994<sup>134</sup>.

Tale – quantomeno – inaspettata decisione fu confermata anche con la *Ley orgànica* n. 10 del 1995 che ha promulgato il *nuevo còdigo penal*, entrato in vigore il 24 maggio del 1996 ed attualmente in vigore.

Sembra che la ragione di un così radicale cambiamento sia da ricercare in una concezione più liberista dell'economia, e quindi la conseguente rinuncia a perseguire penalmente l'usura. Sono mancate, tuttavia, delle spe-

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Vedi, in argomento, MANNA, La nuova legge, cit., pag. 34.

<sup>132</sup> Si veda Propuesta de Anteproyecto del nuevo còdigo penal, 1883, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> In argomento, e per i rispettivi riferimenti bibliografici, cfr. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 101 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Cfr. Anteproyecto de Ley organica de còdigo penal, Madrid, 1994, citato in MANNA, La nuova legge, cit., pag. 34 nota 99.

cifiche chiarificazioni sulle ragioni politico-criminali che hanno portato ad una così drastica abrogazione<sup>135</sup>.

La dottrina prevalente era infatti favorevole ad un alleggerimento della disciplina, in particolare a cancellare le ipotesi minori di cui agli artt. 545 e 546, considerate mere infrazioni di natura amministrativa, che colpivano solo indirettamente l'usura. Ed invece il legislatore ha deciso per una sua totale eliminazione dal titolo XIII del nuovo codice, dedicato appunto ai delitti contro il patrimonio e l'ordine socio-economico<sup>136</sup>.

L'unica tutela che rimane dopo la riforma è quella accordata dalla *Ley Azcàrate*, di cui si è discusso sopra. Questa è stata recentemente modificata dalla c.d. LEC – *Ley de Enjuiciamiento Civil* (legge di procedura civile) – del 7 gennaio 2000, n. 1. La riforma non prevede comunque la fissazione di un tasso soglia ma commina la nullità del contratto di prestito di denaro stipulato ad interessi notevolmente superiori oppure manifestamente sproporzionati a quelli usualmente praticati, prevedendosi inoltre la restituzione delle somme illecitamente percepite. È dunque il giudice che, caso per caso, valuta se sussiste o meno l'usurarietà, come prevede anche l'art. 319 della stessa LEC, in cui si stabilisce al primo comma l'efficacia di piena prova all'atto pubblico, ma non nel caso di giudizio di usura, ove appunto sarà il giudice a decretarne la liceità o meno<sup>137</sup>.

Desta tuttavia grande curiosità che la Spagna, che rimane storicamente un Paese dotato di un ordinamento di *Civil Law*, abbia deciso di attuare una disciplina che invece si avvicina a quella attuata nei Paesi anglosassoni aventi – come è noto – ordinamenti di *Common Law*, che vedremo nel prossimo paragrafo.

la mancanza di motivazioni anche BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 101 ss. MANNA avanza un'ipotesi alternativa, concernente la situazione politica della Spagna dopo le elezioni politiche del 1994 che portarono al governo una coalizione di centro-destra, evidentemente di concezioni più liberiste in campo economico, come riferisce in *La nuova legge*, cit., pag. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> La riforma, invero, sembrò passare quasi inosservata agli occhi della dottrina spagnola, come riferisce MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 35, nota 100.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Cfr. BONORA, L'usura, cit., pag. 44.

### I.3.4 – Gli ordinamenti di Common Law

Il sistema penale inglese non è sempre stato caratterizzato dall'assenza dell'usura nel catalogo dei reati. Anzi, il Regno Unito fu uno dei Paesi che per primi previdero una legge anti-usura, nello specifico ci riferiamo all'*Usury Act* del 1660, il quale aveva lo scopo di ridurre i tassi di interesse dall'8% al 6%, limite oltre il quale un prestito sarebbe stato considerato usurario<sup>138</sup>.

Quindi il legislatore britannico non è stato solo fra i primi a prevedere una legge contro l'usura, ma fu il primo a contrastare il fenomeno usurario fissando delle soglie agli interessi applicabili, utilizzando una tecnica che sarebbe stata poi storicamente abbandonata – anche in Italia – e poi successivamente ripresa con la riforma del 1996.

L'*Act* del 1660 fu poi estesa a tutto il Commonwealth nel 1651, e riformato nel 1713. Ma la disciplina era destinata ad essere radicalmente rivoluzionata, anche grazie all'influenza degli scritti di alcuni autori che prospettavano le teorie del liberismo economico che influenzeranno, come già visto, le legislazioni civili e penali di diversi altri Paesi europei <sup>139</sup>.

Fu così che già dal 1854, con l'*Usury Laes Repeal Act* (e successivamente con il *Moneylenders Act* del 1974), venne soppressa qualsiasi determinazione del tasso oltre il quale l'interesse era considerato usurario, orientamento confermato anche più recentemente nel progetto di codice penale del 1992 di Inghilterra e Galles, dove l'usura non è contemplata<sup>140</sup>.

Successive modifiche al sistema inglese arrivarono ad opera del *Consumer Credit Act* del 1974 che concede alla magistratura la possibilità di correggere i casi di *extortionate credit bargains*, in cui sono compresi, nella Sezione 138, non solo quei casi ove il tasso di interesse sia eccessivamente iniquo, ma anche quelli che non rispettino le regole di correttezza commer-

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Si trattava di un *Act of the Parliament of England*, dal titolo "An Act for restraining the taking of Excessive Usury".

<sup>139</sup> Si ricorda l'opera di BENTHAM, Defence of usury, 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> In generale, sul sistema penale inglese, si veda VINCIGUERRA, *Introduzione allo studio del diritto penale inglese – I principi*, Padova, 1992, citato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 35, nota 103. E BONORA, *L'usura*, cit., pag. 43.

ciale e quelli in cui risulti che la stipulazione è avvenuta a seguito di un'acclarata condizione di difficoltà finanziaria del debitore<sup>141</sup>.

Nonostante tali previsioni si contano ben pochi casi trattati e risolti dalla giurisprudenza britannica<sup>142</sup>.

Il *Consumer Act* del '74 è stato emendato dal nuovo *Consumer Credit Act* del 2006, entrato in vigore a partire dall'aprile del 2007<sup>143</sup>.

L'Act del 2006 abroga la precedente disciplina ed introduce una nuova normativa in materia di *unfair relationships* (relazioni non eque), prevedendo condizioni più favorevoli per il consumatore.

Non essendoci alcuna indicazione legislativa circa l'iniquità della relazione, spetta, come sempre in questi casi, al magistrato stabilirne o meno la sussistenza, avuto riguardo delle condizioni contrattuali, alle modalità di esecuzione ed in generale a qualsiasi elemento che sia rilevante.

Il consumatore, che rappresenta la parte debole della contrattazione, è assistito da diverse garanzie, tra cui l'inversione dell'onere della prova a carico del creditore. Le Corti britanniche dispongono di ampi poteri per ricondurre il negozio a condizioni giudicate eque<sup>144</sup>.

L'usura è invece prevista nell'ordinamento statunitense, precisamente nel *Federal Criminal Code and Rules* al capitolo 42 (*Extortionate Credit Transaction*) ed al capitolo 96 (*Racketeer Influenced and Corrupt Organizations*)<sup>145</sup>.

L'ultima delle due disposizioni riportate è di particolare importanza perché dimostra che il legislatore statunitense ha collegato l'usura sia agli aspetti riguardanti il mercato del credito sia a quelli riguardanti i rapporti con la criminalità organizzata, fenomeno presente anche negli Stati Uniti, come accaduto nel nostro Paese a partire dalla riforma del 1992.

Con la specificazione, però, che trova applicazione anche nei confronti di rapporti già esistenti.

<sup>144</sup> In argomento, BONORA, *L'usura*, cit., pag. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Con la specificazione che trova applicazione anche nei confronti di rapporti già esistenti.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Vedi, sull'argomento, BONORA, L'usura, cit., pag. 43

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Si rimanda al *Federal Criminal Code and Rules, as emended to February 1, 1994*, St. Paul, Minn., 1994, pag. 505 ss. e 657 ss. citato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 36 nota 105.

Si prevede nella disposizione che il tasso si considera usurario qualora superi il doppio del tasso usuale di sconto. Se è coinvolta la criminalità organizzata è prevista la misura della confisca dei profitti illeciti.

Sono previsti anche rimedi civili (*Civil remedies*) in particolare contro persone giuridiche che svolgano attività usuraria, come l'ordine di disinvestimento della società e l'ordine di dissoluzione o di riorganizzazione dell'impresa<sup>146</sup>.

Questo per quanto riguarda l'ordinamento federale. Più in generale le *Usury Laws* sono di competenza dei singoli Stati, che devono però comunque fare riferimento alla disciplina dettata dai *National Bank Act* del 1863 e 1864 con cui fu istituito lo *United States National Banking System*<sup>147</sup>.

Si prevede che le banche nazionali possono fissare un tasso di interesse maggiorato dell'1% rispetto al tasso di sconto (*discount rate*) praticato nel trimestre precedente (*90 days commercial paper*) nel distretto ove ha sede la banca. In alcuni casi è la Costituzione del singolo Stato che determina il tasso di interesse massimo consentito, come ad esempio lo Stato della California<sup>148</sup>.

La legge richiedeva che doveva sussistere, oltre al superamento degli interessi, anche l'intenzione di violare la normativa, ma in pratica il dolo viene presunto solo per il fatto di aver stipulato un contratto a tassi superiori di quelli legalmente consentiti<sup>149</sup>.

La differenza è a livello di risposte sanzionatorie previste dai singoli ordinamenti. Si passa dalla previsione di sanzioni penali dove l'agente perde completamente gli interessi ricevuti in virtù dell'accordo usurario; in altri Stati il contratto rimane valido ma gli interessi vengono ricondotti al di sotto della soglia legale; infine alcuni, come ad esempio lo Stato di New York,

<sup>146</sup> Cfr. MANNA, La nuova legge, cit., pag. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Per i riferimenti dottrinali e normativi sulla disciplina bancaria statunitense (ed italiana), si rinvia a MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 36, nota 106, ed a BONORA, *L'usura*, cit., pag. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Cifra prevista nella costituzione californiana all'art. XV, par. 1, citata da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 36, nota 107.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali sull'argomento, vedi MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 37, nota 108.

prevedono invece la nullità del contratto, ed al creditore viene impedito di recuperare sia il credito che il capitale<sup>150</sup>.

Diviene un crimine federale qualora si tenti di riscuotere un prestito ad un tasso doppio rispetto a quello stabilito dall'usury law statale, o nel caso si applichi un tasso manifestamente esorbitante (loan sharking)<sup>151</sup>.

Di notevole importanza è la disciplina contenuta nell'Uniform Consumer Credit Code (UCCC) del 1968 (riformato nel 1974 dopo diverse critiche ricevute da diversi consumer groups) e approvato in nove Stati: Colorado, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Oklahoma, Utah e Wyoming 152.

Esso prevede eccezioni alle discipline statali sull'usura, tra cui la previsione di tassi più alti per alcuni tipi di operazioni lasciando liberi i contraenti<sup>153</sup>.

Si tratta di operazioni sofisticate per cui si ritiene inappropriato porre gli usuali limiti praticati in quanto questi precluderebbero la possibilità di ottenere prestiti ad alto rischi<sup>154</sup>.

Il South Carolina ed il Wisconsin hanno emanato altre leggi molto simili all'UCCC, raccolte nel Consumer Protection Code, e diversi altri Stati hanno raccolto le proprie disposizioni preventive del fenomeno usurario ed a tutela dei consumatori nei Consumer Credit Laws<sup>155</sup>.

Per quanto quindi non ci sia una disciplina unitaria per tutti gli Stati si può comunque concludere che i propositi di repressione dell'usura con la previsione di un tasso predeterminato legislativamente sia contenuta a livello statale, in quanto il Congresso non ha ancora deciso di emanare una legge federale contenente un tasso massimo di interessi applicabile alle transazioni

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> In argomento, DAVINSON-KNOWLES-FORSYTHE-JESPERSEN, Comprehensive Business law, Boston, 1987, pag. 232, come riportato da MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 37, nota 109. <sup>151</sup> In argomento, cfr. BONORA, *L'usura*, cit., pag. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> Vedi, per i riferimenti dottrinali, *infra* nota 153.

<sup>153</sup> Il testo ha l'intento di armonizzare la disciplina su tutto il territorio nazionale, ma è comunque sottoposto all'approvazione da parte di ogni singolo Stato, in argomento BONORA, L'usura, cit., pag. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Sull'argomento dei prestiti e delle operazioni, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 37, nota 110, per i riferimenti alla dottrina americana.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Per la letteratura americana, si rinvia a LETSOU, The Political Economy of Consumer Credit Regulation., 1995, in Emory Law Journal, pag. 44, e UDIS, The 'New and Improved' Colorado Uniform Consumer Credit Code, 2000, in Colorado Lawyer, pag. 29. Per le differenze tra i vari tassi di interessi, si veda anche BONORA, L'usura, cit., pag.45.

private, con particolare attenzione alla tutela del consumatore, ossia della parte debole nella contrattazione <sup>156</sup>.

Sono però da segnalare alcune eccezioni, attuate dalla giurisprudenza e dallo stesso *UCCC* in periodi di crisi, come ad esempio negli anni '80, quando a causa di una forte inflazione fu permesso alle banche di praticare tassi superiori a quelli di usura per operazioni sofisticate, con la legge federale che quindi prevaleva su quella dei singoli Stati. La giurisprudenza ha riconosciuto la validità di tali operazioni per la ragione che sono concessi in periodi di difficoltà economica, ed impedirli precluderebbe la possibilità di ottenere prestiti ad alto rischio<sup>157</sup>.

Per la validità delle contrattazioni è comunque richiesto che il prestatore superi il *good faith test*, cioè deve dimostrare la buona fede nella contrattazione senza profittare della controparte, condizione che, come visto, appare essere di primaria importanza per il legislatore statunitense<sup>158</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> A tali obiettivi è diretto anche il *Consumer Credit Protection Act* emanato il 29 maggio del 1968. Si tratta di una legge per salvaguardare il consumatore, in connessione con l'utilizzo del credito, richiedendo la completa divulgazione dei termini e delle condizioni degli oneri finanziari nelle transazioni di credito o nelle offerte per estendere il credito, limitando il pignoramento dei salari.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Per i riferimenti giurisprudenziali sull'argomento, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 37, nota 111.

## CAPITOLO SECONDO

# LA TIPICITÀ DEL REATO DI USURA

SOMMARIO: II.1 – La norma storica; II.1.1 – In particolare: lo stato di bisogno; II.2 – il "volto attuale" dell'art. 644 c.p.;; II.2.1 – Le pluralità di ipotesi criminose previste dall'art. 644: il primo comma; II.2.2 – In particolare: il c.d. *tasso soglia*; II.2.3 – Rapporti con il delitto di circonvenzione di persone incapaci; II.3 – La mediazione usuraria: il secondo comma; II.4 – Il terzo comma: l'usura in concreto; II.4.1 – Differenze con l'usura legale o presunta; II.4.2 – Le concrete modalità del fatto: dubbi di legittimità con il principio costituzionale di determinatezza; II.5 – Il disvalore di intenzione; II.6 – Il profilo sanzionatorio; II.7 – Le circostanze aggravanti; II.7.1 – In particolare: l'usura bancaria; II.7.2 – Lo stato di bisogno dopo la novella del 1996; II.8 – L'art. 644-*ter*. Rinvio;

### II.1 – La norma storica

La disposizione incriminatrice del delitto di usura del 1930 prevedeva due fattispecie criminose. Al primo comma era prevista l'usura c.d. diretta ove si puniva chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente<sup>159</sup>, si facesse dare o promettere "sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari". Condicio sine qua non della previsione criminosa era che l'agente approfittasse dello stato di bisogno della vittima<sup>160</sup>.

Al secondo comma era prevista invece la punibilità della condotta di mediazione usuraria, integrata da chi, fuori dai casi di concorso del delitto di cui al primo comma, "procura ad una persona una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri per la mediazione, un compenso usuraio", fattispecie inserita dal legislatore onde evitare vuoti di tutela, in quanto, come vedremo, la disposizione del secondo comma integrava una distinta fattispecie di reato rispetto a quella prevista al primo comma 161.

Erano comunque entrambe punite con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da mille a ventimila lire.

Non si richiedeva, per la punibilità del fatto, la condizione dell'abitualità, come era invece richiesto da alcune normative contenute nei codici preunitari e in alcuni ordinamenti stranieri, tra cui la Francia, perché i compilatori preferirono dare risalto alle ragioni della tutela penale dei diritti della vittima piuttosto che alla condotta del reo e di quanto questa fosse o meno reiterata. Rimanevano comunque attuabili, nel caso il soggetto praticasse consuetudinariamente l'usura, le norme sul concorso dei reati, sul reato continuato o sulla recidiva, e per quanto riguarda le misure di sicurezza, questi poteva essere dichiarato, nel caso, delinquente abituale o professionale<sup>162</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Clausola di sussidiarietà espressa in favore del delitto previsto dall'art. 643 c.p. "Circonvenzione di persone incapaci". Per i rapporti fra le due fattispecie vedi in questo capitolo infra par. II.2.2.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Per una completa analisi del requisito si rinvia, in questo capitolo, al par. II.1.1.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Vedi *infra* par. II.3.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> Invero, durante i lavori preparatori del nuovo codice penale si era discussa la possibilità di inserire tale requisito, ma poi il Guardasigilli Rocco optò per una scelta diversa, come riferisce in *Relazione ministeriale sul progetto definitivo volume V*, parte II, pag.469. perché si ritenne sufficiente la possibilità di dichiarare il reo delinquente abituale. MAN-ZINI era fra quei Commissari che durante i lavori della Commissione ministeriale propose l'inserimento della condizione dell'abitualità, cfr. ID, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, pag. 875, nota 2.

Soggetto attivo del delitto di usura poteva essere chiunque, trattandosi di un reato comune<sup>163</sup> a forma libera, in quanto non rilevavano le modalità di condotta dell'agente, richiedendosi soltanto che questi si prefigurasse un profitto illecito da ottenersi approfittando dello stato di bisogno della vittima.

Si richiedeva perciò un c.d. dolo generico. D'altra parte, era irrilevante che l'agente si prefigurasse per sé il godimento del profitto illecito, dato che la norma contemplava anche l'ipotesi che il profitto fosse previsto "per altri", richiedendosi soltanto che la dazione o promessa provenisse da un soggetto in stato di bisogno. Il terzo avrebbe risposto di concorso nel delitto di usura nel solo caso che fosse d'accordo con l'agente per la conclusione dell'accordo usurario 164.

Neppure era necessario che l'agente conseguisse effettivamente il profitto della condotta usuraria ed ottenesse quindi il vantaggio che si era prefigurato, essendo sufficiente, per la consumazione del reato, l'ottenimento della sola promessa da parte della vittima a corrispondere interessi o altri vantaggi usurari, poiché anche la sola promessa già importava un'obbligazione e quindi un onere patrimoniale a carico del soggetto passivo.

Per questa ragione il delitto di usura veniva configurato come reato di danno e non di pericolo, anche se su questo punto sorgono opinioni differenti. Favorevole all'impostazione suddetta era il Manzini, per il quale anche la sola promessa costituiva un danno patrimoniale per la vittima, a prescindere dalla sua garanzia o successiva dazione. Secondo l'autore la successiva riscossione di quanto promesso, per quanto potesse essere considerato fatto più grave di quello dove si ottiene la semplice promessa, rilevava

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Potrebbe costituire un'eccezione il caso in cui tra il soggetto attivo e quello passivo interceda uno dei rapporti di parentela o affinità indicati nella prima parte o nel capoverso dell'art. 649 c.p. ("Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti"). Secondo MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., pag. 871, si applica l'una o l'altra disposizione secondo il caso concreto.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> Se invece non fosse stato d'accordo, ma conoscesse comunque la provenienza di ciò che riceveva, sarebbe stato imputabile di ricettazione (art. 648 c.p.).

soltanto ai fini dell'applicazione discrezionale della pena da parte del giudice, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. 165.

Di opinione contraria è invece Manna, il quale sostiene che al legislatore del 1930 non interessava il profilo dell'evento, cioè del danno, essendo il fulcro della fattispecie, nell'allora disciplina dell'usura, l'eccessivo squilibrio fra le due prestazioni determinato dallo stato di bisogno della vittima e dall'approfittamento di tale stato da parte dell'usuraio. Egli rileva, a sostegno, che se il legislatore della riforma avesse voluto porre l'accento sull'evento, e quindi sul danno nel reato di usura, vi avrebbe fatto esplicito riferimento all'interno della disposizione, così come accaduto, ad esempio, per le fattispecie di truffa ed estorsione<sup>166</sup>.

Rilievo dunque al disvalore di condotta, che si perfeziona anche con la semplice promessa e senza bisogno di una successiva *deminutio patrimonii* a danno della vittima, il cui patrimonio è già comunque minacciato dall'accordo usurario raggiunto anche solo verbalmente che precede, di regola, la riscossione futura di quanto pattuito.

Soggetto passivo del delitto in esame poteva essere chiunque, a condizione che versasse nello stato di bisogno. Era necessario però che questi non fosse un minore, un infermo o un deficiente psichico, perché in questi casi avrebbe trovato applicazione, in forza della clausola di cui al primo comma, la fattispecie delittuosa della circonvenzione d'incapaci.

Erano indifferenti, come vedremo<sup>167</sup>, le ragioni economiche e morali che spingevano il soggetto passivo alla conclusione dell'accordo usurario. Neppure rilevava il consenso della vittima alla conclusione del contratto, anche se si trattava, come nella maggior parte dei casi, di diritti patrimoniali

<sup>167</sup> Vedi *infra* par. II.1.1.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Per la qualificazione dell'usura come reato di danno si veda MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 873, 884 ed anche VIO-LANTE, voce *Usura (delitto di)*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, 1975, pag. 387.

le Per la prevalente opinione che sostiene la natura dell'usura quale reato di pericolo, in particolare di pericolo astratto nel caso di usura presunta (vedi par. II.2) e di pericolo concreto nell'ipotesi di usura di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p. (vedi par. II.4) cfr. FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale, Tutela penale del patrimonio*, vol. II, Torino, 2013, pag. 178; MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, pag. 7 ss.; ID, voce *Usura* (la nuova normativa sull'), in *Dig. disc. pen. Agg.*, 2000, pag. 648; BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, pag. 115. Sull'usura come reato di pericolo, specialmente nel caso in cui alla promessa non segua la concreta dazione, si vedano inoltre BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, pag. 57, MAGRI, *Usura*, in *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, Padova, 2007, pag. 19; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2014, pag. 258.

disponibili. Per poter configurare il reato di usura occorreva che tale consenso fosse viziato, ossia che il soggetto passivo non avesse avuto la piena libertà di decidere se concludere o meno l'accordo, ma che vi fosse costretto da un bisogno impellente che limitava gravemente la propria autodeterminazione. Accertato tale vizio del consenso, non importava più che l'iniziativa per la conclusione del rapporto provenisse dall'agente o dal soggetto passivo<sup>168</sup>.

Per la configurazione del reato non era richiesto, infatti, alcun particolare comportamento da parte dell'agente, che poteva quindi profittare dello stato di bisogno anche mantenendo un atteggiamento passivo, senza bisogno di trarre in inganno o errore la vittima, oppure usasse violenza<sup>169</sup>, anche
perché nella maggior parte dei casi era essa stessa a cadere nella trappola
predisposta dallo strozzino<sup>170</sup>.

In dottrina si era avanzata la questione su quale disciplina applicare qualora il soggetto passivo concludesse l'accordo con l'intenzione di ingannare l'usuraio. Ora, l'accordo contiene due obbligazioni: una concernente la restituzione del denaro o della cosa mobile (o il suo equivalente) dato dall'usuraio, l'altra che riguarda l'impegno di corrispondergli interessi o altri vantaggi usurari da parte del soggetto passivo, impegno che però, come detto, è soltanto simulato, volto ad ingannare l'usuraio. Si configurerebbe perciò a carico del soggetto passivo il delitto di truffa ovvero, a seconda del fatto fraudolento posto in essere concretamente, il delitto di cui all'art. 641 c.p. 171. Ma in realtà risulta che il debitore non debba rispondere di nessun reato: la pattuizione di interessi (o altri vantaggi) usurari era infatti vietata sia dall'art. 644 c.p., sia che dall'art. 1815 del codice civile<sup>172</sup>, che al secondo comma prevede la nullità di tutte quelle clausole che prevedano interessi usurari, perciò la frode del debitore, che aveva contratto l'obbligazione usuraria col proposito di non adempierla nella parte eccessiva, non configura né la truffa, in quanto manca il requisito dell'ingiusto profitto, dato che non

.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> MANZINI, Trattato, cit., pag. 876.

Anche perché, in tali casi, troverebbero applicazione le diverse fattispecie di truffa (Art. 640 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Sui rapporti fra agente e vittima vedi MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 876 ss.

Trattasi del delitto di "Insolvenza fraudolenta", art. 641 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> Con la riforma del 1942, la disciplina civilistica fu riallineata con la disciplina penalistica.

può considerarsi profitto il non pagare interessi, così come il creditore non può lamentare come danno ciò che per legge non gli è dovuto, né tantomeno l'art. 641 c.p. 173.

Rimane invece la piena penale responsabilità a carico dell'usuraio che risponde in ogni caso del delitto di usura, in quanto egli si era fatto comunque promettere interessi o altri vantaggi usurari, ed il suo errore sulle reali intenzioni del soggetto passivo non incide sul fatto costituente il delitto in esame.

La disciplina del 1930 presentava altresì differenze circa le prestazioni che potevano essere attuate dalle parti. La prestazione dell'usuraio era infatti limitata alla corresponsione di una somma di denaro o di una cosa mobile<sup>174</sup>. Si evince da ciò come il codice Rocco, inizialmente, non prevedesse l'usura reale, e quindi chi si fosse fatto dare o promettere un compenso eccessivamente iniquo per lo svolgimento di una propria prestazione professionale non avrebbe risposto del reato di usura. L'unico rimedio in questi casi era costituito dall'azione di rescissione, prevista dall'art. 1447 del codice civile<sup>175</sup>.

Non si contemplava neppure l'usura immobiliare, consistente, ad esempio, nel concedere il godimento di un alloggio dietro la dazione o promessa di vantaggi usurari, approfittando dello stato di bisogno del conduttore.

La mancanza di dette previsioni di usura fu criticata dalla dottrina<sup>176</sup>. Tali esclusioni, oggi impensabili, sono dovute al fatto che il legislatore del 1930 aveva considerato soltanto il fenomeno della c.d. piccola usura, che si caratterizzava appunto con la prestazione di una somma di denaro dietro corrispettivo di interessi smisurati<sup>177</sup>. Ma queste sono state determina-

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> Per una più ampia trattazione sulle ragioni giuridiche di incompatibilità, si veda MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 883

<sup>174</sup> Tra le cose mobili MANZINI comprende, oltre al denaro, anche i documenti ed i titoli rappresentativi di somme di denaro, di crediti mobiliari, di quote di partecipazione, azioni di società commerciali, in Trattato, cit., pag 882 ss. Per la definizione di "denaro e altre cose mobili" si rinvia inoltre a VIOLANTE, Il delitto d'usura, Milano, 1970, pag. 97 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Art. 1447 c.c. "Contratto concluso in istato di pericolo".

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> In argomento cfr. VIOLANTE, *il delitto*, cit., pag. 99 ss.

Non che per questo il patrimonio immobiliare non godesse di alcuna protezione, anzi, in alcuni casi e ricorrendo particolari esigenze si poteva ottenere, grazie a strumenti appositamente previsti, l'intervento del potere pubblico e giudiziario, come ben descritto da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 100 note 13, 14.

te anche da errori di interpretazione commessi all'epoca dell'entrata in vigore della norma. Come fatto notare da Violante, nella Relazione sul progetto definitivo del nuovo codice penale, con l'espressione "cose mobili" i compilatori intesero qualsiasi cosa suscettibile di valutazione economica, comprese le energie naturali e quelle umane <sup>178</sup>, da cui consegue la perseguibilità nel nostro ordinamento della c.d. usura reale <sup>179</sup>.

D'altro canto, la vittima poteva corrispondere o promettere anche beni diversi dal denaro, non essendo a lei imposto il limite previsto per la prestazione dell'usuraio. La distinzione era dovuta alla lettera della norma. Mentre infatti era disposto che l'usuraio si facesse dare o promettere "in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile", la controprestazione del soggetto passivo consisteva nel promettere o concedere "interessi o altri vantaggi patrimoniali", dove gli interessi possono essere definiti come i frutti, in denaro o in natura, del mutuo di denaro o di altre cose fungibili<sup>180</sup>.

Durante i lavori preparatori sul nuovo codice penale si prese in considerazione la possibilità di definire quando ricorrevano interessi usurari, in modo da prevederli come elementi del reato, possibilità che però non ebbe seguito<sup>181</sup>. Secondo i compilatori l'usura si nascondeva nei più vari espedienti e non solo in un'alta misura degli interessi, aggiungendo anche l'impossibilità di stabilire legalmente la misura degli interessi, in quanto questi dipendono a seconda delle varie circostanze di tempo, di luogo, di persone e di rischio<sup>182</sup>.

La valutazione circa la misura degli stessi e sulla loro usurarietà veniva perciò rimessa all'apprezzamento del giudice, tenendo conto del tipo di affare, di eventuali garanzie ottenute da creditore, dagli usi e consuetudini generali e locali e da ogni altra circostanza utile. Secondo il legislatore della riforma, era dunque il giudice ad avere gli strumenti idonei a determinare

<sup>178</sup> Lavori preparatori. Relazione sul progetto definitivo, vol. V, pag. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> È tipico l'esempio del medico che chiede compensi spropositati per effettuare un'operazione che salverebbe la vita del paziente, approfittando dello stato di quest'ultimo.

Come previsto al primo comma dell'art. 1815 c.c., cui fa riferimento all'art. 1284 per la determinazione degli stessi. *Relazione ministeriale*, cit., pag. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> MANZINI in *Trattato*, cit., pag.889 avalla la tesi dell'impossibilità di previsione di una misura legale degli interessi, in quanto l'interesse legale è un interesse minimo e non massimo (art. 1284 c.c.) mentre l'interesse dello sconto bancario varia continuamente a seconda delle esigenze del mercato monetario.

quando e come gli interessi cessavano di essere una controprestazione e diventavano invece "una illegittima locupletazione" <sup>183</sup>.

Di conseguenza veniva considerato usurario l'interesse che presentava un notevole eccesso, tale da non poterlo considerare una controprestazione ma un lucro indebito, senza legittima causa. L'usura consisteva proprio in questa ingiusta sproporzione, giuridicamente rilevante.

Con l'intento di colpire qualsiasi forma di usura, e non solamente quella determinata appunto da una eccessiva misura degli interessi, nella nuova disposizione della riforma venne aggiunta la locuzione "altri vantaggi usurari". Da qui si ricava la differenza fra le prestazioni dei soggetti coinvolti nel rapporto discussa prima. Come detto, la prestazione dell'usuraio poteva consistere solamente in denaro o altre cose mobili, limite che invece non riguardava la prestazione della vittima, in quanto il vantaggio usurario poteva benissimo consistere nella prestazione di cose mobili o immobili, oppure nello svolgimento di un lavoro o di un servizio personale economicamente valutabile<sup>184</sup>.

Doveva trattarsi infatti di vantaggi patrimoniali, in linea con il Titolo del codice penale ove fu inserita la nuova fattispecie criminosa dell'usura, i "Delitti contro il patrimonio". In questo modo di otteneva la maggior tutela possibile contro l'usura, in quanto nessun usuraio, secondo la dottrina prevalente, si sarebbe fatto dare o promettere alcun vantaggio che non avesse un valore economico.

È da segnalare tuttavia un'autorevole opinione minoritaria <sup>185</sup> per cui il vantaggio usuraio può anche essere economicamente non valutabile, in quanto ciò che rileva, ai fini dell'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie di usura, non è tanto l'economicità del vantaggio dato o promesso dal soggetto passivo, bensì l'ingiustizia dello stesso. L'usuraio non ha alcun diritto giuridicamente tutelabile che giustifichi il godimento - o la promessa di

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Così MANZINI in *Trattato*, cit., pag.889.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> A riguardo, è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità circa il fatto che solo la prestazione dell'usuraio dovesse obbligatoriamente consistere solamente in denaro o altra cosa mobile. La controprestazione rientra sempre e comunque nella nozione di "vantaggi", a condizione che questi siano economicamente valutabili. Cfr. Cass., 7 dicembre 1978 in *Cass. Pen. Mass. ann.*, 1980, pag.760 e MANZINI, *Trattato*, cit., pag.882.

<sup>185</sup> Ci si riferisce a VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 125 ss.

un futuro godimento – del vantaggio, lo ottiene soltanto conseguendo un profitto ingiusto derivante dallo stato di bisogno della vittima, di cui egli approfitta. Da qui la comprensione, nel concetto di vantaggi usurari, anche per esempio di una prestazione sessuale, di per sé non valutabile economicamente. Ma è indubbio che anch'essa costituisca un soddisfacimento di un interesse, che può assumere carattere di usurarietà qualora non trovi la sua causa in un atto di libera e cosciente determinazione, ma piuttosto nell'esigenza di adempiere alle inique condizioni accettate per ottenere un prestito idoneo a superare lo stato di bisogno<sup>186</sup>.

Grazie a queste considerazioni si ricava il bene giuridico che la norma intendeva tutelare, o meglio, del bene giuridico tutelato da cui poi derivano forme di protezione anche verso altri aspetti. L'usura, così come configurata nel codice dalla riforma del 1930, veniva definita come "pecuniaria" per via del bene giuridico tutelato, o meglio, per il bene giuridico che era precipuamente chiamata a tutelare, vale a dire il patrimonio di soggetti versanti in una situazione di particolare debolezza economica<sup>187</sup>.

Ma oltre al patrimonio si individuarono anche altri beni giuridici tutelati.

Innanzitutto, oltre al patrimonio individuale la norma proteggeva l'interesse pubblico dello Stato a garantire l'inviolabilità patrimoniale dei suoi consociati. Tale prospettiva non deve però essere ricondotta alla tutela pubblicistica che sarà fatta propria con le successive riforme della disciplina sull'usura<sup>188</sup>.

Piuttosto, il legislatore del 1930 intendeva punire tutti quei comportamenti che non rispettavano i canoni di condotta prefissati dalla dottrina fascista dell'epoca, che non tolleravano l'approfittamento dello stato di bisogno di un contraente più debole al fine di ricavare un illecito profitto. Così l'usura rivelava la profonda immoralità di chi la commetteva, ed all'epoca

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> L'esempio è di VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> O di un soggetto verso cui egli sia legato da vincoli morali o giuridici, come ad esempio un coniuge, un figlio ecc. Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale Parte speciale*, vol. II, Bologna; 1992, pag. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Vedi *retro* cap. I par. I.2 e *infra* in questo capitolo par. II.2. Si precisa comunque che già MANZINI aveva colto il profilo pubblicistico della tutela del patrimonio individuale, come si vede infatti in *Trattato*, cit., pag. 871, così come anche FLORIAN, *Il delitto dell'usura*. *Nota economico-giuridica*, in *Giur. it.*, 1935, IV, pag. 94 ss.

della riforma si era ormai formata una corrente scientifica e sociale che chiedeva la repressione di questa "grave forma di parassitismo sociale" <sup>189</sup>.

Dal dominante orientamento che vedeva lesi dall'usura soltanto interessi meramente patrimoniali se ne discosta una per cui il delitto in esame avrebbe carattere plurioffensivo, che colpirebbe anche la libertà morale e la libera autodeterminazione del soggetto passivo alla conclusione di un contratto <sup>190</sup>.

Se questa tesi fosse stata accolta al tempo della riforma, la classificazione dell'ipotesi delittuosa dell'usura avrebbe dovuto essere diversa, ma i compilatori considerarono che la libertà morale del soggetto passivo fosse comunque già compromessa quando questi decide di contrarre l'obbligazione usuraria, altrimenti non si sarebbe determinato a farlo.

Di conseguenza la libertà morale della vittima è lesa soltanto incidentalmente, mentre l'interesse leso in via diretta rimane il suo patrimonio, come è anche senza dubbio nelle intenzioni dell'usuraio, il quale vuole solo profittare dello stato di bisogno per ottenere un profitto, senza preoccuparsi della libertà di scelta che rimane o meno in capo al soggetto passivo <sup>191</sup>.

Si rilevava inoltre di come la lesione della libertà morale del soggetto passivo costituisse nient'altro che una modalità alla lesione del bene principale, il patrimonio, e non fosse considerata autonomamente dalla norma incriminatrice<sup>192</sup>.

L'impostazione data dalla riforma del '30 era però incompleta, come dimostrato dalla dottrina successivamente. Diversi autori riconobbero l'indubbia lesione al patrimonio che la norma intendeva tutelare, ma aggiunsero a questa la lesione ad un altro interesse, ossia quello della equa determinazione delle condizioni contrattuali e dei suoi contenuti, con l'usuraio che, sfruttando il bisogno della controparte, lo induceva a pattuire condizio-

penale, pag. 550.

190 Tra i sostenitori di tale tesi, si veda CANDIAN, Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946, pag. 38 ss.

<sup>192</sup> Sull'orientamento dominante di tutela esclusivamente patrimoniale, si rimanda a DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, pag. 259 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Citando testualmente le parole contenute in *Relazione del Presidente della Commissione per il progetto del codice* penale, pag. 550.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> A supporto di detta argomentazione si veda LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963, pag. 31 ss.

ni sproporzionate a suo favore. Inoltre, insieme al patrimonio della vittima si denunciava la lesione anche della sua personalità e di qualsivoglia aspetto che portasse un vantaggio usurario, quindi ingiusto ed illegittimo, all'agente<sup>193</sup>.

Erano infatti diverse le tipologie di contratto che potevano essere soggette ad usura. Dal più classico esempio del contratto di mutuo, si possono includere anche i contratti di anticresi, di costituzione di rendita, di transazione ed i contratti individuali di lavoro 194.

Circa il momento consumativo del delitto di cui al primo comma dell'art. 644 era unanime la teoria per cui esso si consumava nel momento e nel luogo in cui l'agente si fosse fatto dare o promettere gli interessi o gli altri vantaggi usurari, includendo l'usura tra le fattispecie dei reati a consumazione istantanea. Non doveva esserci necessariamente la conclusione di un contratto, bastando solamente la mera stipulazione del patto usurario, che solo eventualmente poteva essere incluso in un contratto. La stipulazione, nonostante le esigenze del diritto civile, poteva anche avvenire in forma orale, così da accrescere la tutela della vittima da una parte ma aumentando le difficoltà probatorie dall'altro<sup>195</sup>.

Una parte della dottrina<sup>196</sup> aveva avanzato l'ipotesi di includere l'usura tra i reati eventualmente permanenti, in quanto il reo protraeva nel tempo la medesima condotta antigiuridica, consistente nella percezione degli interessi o degli altri vantaggi usurari pattuiti ed ottenendo la promessa di una rinnovata successiva dazione. Chiaramente l'agente poteva far cessare in qualsiasi momento, secondo la sua volontà, tale situazione. In tal modo poteva considerarsi usurario anche il contratto concluso sotto la vigenza del codice Zanardelli del 1889 – che non prevedeva l'usura nel catalogo dei rea-

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> In argomento, ampiamente VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 230 ss. Sulla dottrina che ha inserito l'usura tra i delitti lesivi di rapporti obbligatori cfr. SANTORO, *Manuale di diritto penale*, vol. V, Torino, 1968, pag. 417, o tra i delitti che tutelano il patrimonio nel suo momento dinamico NUVOLONE, *Diritto Penale. Delitti contro il patrimonio e contro la persona: lezioni tenute nell'anno accademico 1963-64*, a cura di BRICOLA e GUERRIERI, Milano, 1964, pag. 170 ss

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Elenco operato da MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 888, ove l'autore riconosce l'inutilità di elencare tutte le serie di contratti, in quanto ciò che rileva non è la tipologia di contratto in sé quanto ciò che contengono le pattuizioni in esso contenute.

<sup>195</sup> MANZINI, Trattato, cit., pag. 888.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> In particolare, MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 896.

ti – se fosse continuata la percezione degli interessi e degli altri vantaggi da parte dell'agente anche dopo l'entrata in vigore del codice Rocco<sup>197</sup>.

La posizione dianzi descritta si discostava da quella prevalente dapprima in dottrina e poi anche in giurisprudenza<sup>198</sup>, per cui l'usura era inquadrata nei reati a consumazione istantanea ad effetti permanenti, ove tali effetti sono individuati nelle "reiterate prestazioni a contenuto usurario effettuate in adempimento della stipulazione tipica"<sup>199</sup>. Alla posizione di Manzini si rispondeva che le successive accettazioni di dazioni o promesse costituivano appunto effetti del delitto già consumato, e nel caso di nuove promesse aventi contenuto usurario si sarebbero configurati gli estremi per un nuovo delitto di usura, eventualmente legato al precedente dal vincolo della continuazione.

D'altra parte, vi fu chi contestò anche tale impostazione, rilevando come dalla lettura della disposizione codicistica non potesse derivare la previsione dell'inclusione delle dazioni reiterate dopo la stipulazione nella descrizione legale della fattispecie. In pratica essi farebbero parte di tutti quegli effetti che conseguivano alla consumazione del reato ma che non furono ritenuti degni di considerazione in sede compilatoria<sup>200</sup>.

Al più essi potrebbero essere rilevanti sotto il profilo di commisurazione della pena, potendo ben definire la gravità del danno o la gravità del pericolo, integrando la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 8 c.p.<sup>201</sup>.

Sulla questione del tentativo l'opinione maggioritaria degli esperti era che, trattandosi di reato di pericolo, esso non potesse configurarsi<sup>202</sup>. Di opinione conforme è anche il Manzini, nonostante, come detto sopra, egli racchiuda l'usura tra le ipotesi di reato di danno. Il tentativo nel delitto in esame non sarebbe giuridicamente possibile in quanto, per la sua consuma-

La quale consiste nell'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Di opinione contraria è LA PORTA, *La repressione dell'usura*, cit., pag. 68, per il quale un accordo usurario promesso o eseguito prima dell'entrata in vigore del codice Rocco non darebbero luogo a fatti penalmente perseguibili, a meno che non si verifichi una novazione dei rapporti usurari, con rinnovate condizioni distinte dalle precedenti che configurino l'usura, potendosi trattare, in tal caso, di reato continuato.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Si veda, in particolare, LA PORTA, *La repressione dell'usura*, cit., pag. 67 per dottrina e riferimenti giurisprudenziali (nota 26).

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Così testualmente VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Analisi condotta dal VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Cfr. CORDOVA, *Usura*, in *N. Dig. It.*, vol. XII, parte II, 1940, pag.84 ed anche CICALA, *Il delitto d'usura*, Milano, 1929, pag. 237. Di opinione conforme LA PORTA, *La repressione dell'usura*, cit., pag. 66.

zione, è sufficiente anche la sola promessa di interessi o altri vantaggi usurari<sup>203</sup>.

Bisogna discostarsi dall'orientamento di questa dottrina, anche alla luce dell'opinione che invece ricava la configurabilità dell'ipotesi tentata di usura. Si consideri l'esempio di un usuraio che proponga ad un soggetto in stato di bisogno un prestito a condizioni usurarie, e che quest'ultimo si prenda un po' di tempo prima di accettare. In questo caso l'accordo usurario non si è certamente ancora perfezionato, ma è indubbio che la condotta dell'agente abbia posto in essere oggettivamente atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di usura, prescindendo dalle ragioni che siano intervenuti successivamente e che abbiano impedito l'effettiva conclusione del contratto. Nell'esempio si può certamente individuare una figura perfezionata di tentativo di usura<sup>204</sup>.

Circa il dolo del tentativo, alla teoria che lo faceva coincidere con quello della fattispecie consumata, bisogna rilevarsi l'eccezione riguardante il dolo eventuale<sup>205</sup>. Sul piano dell'usura, infatti, il dolo del tentativo poteva assumere soltanto la forma di dolo diretto o intenzionale<sup>206</sup>.

In particolare, non poteva mancare per la configurazione del tentativo il dolo diretto ad ottenere un illecito profitto derivante dall'approfittamento dello stato di bisogno della vittima, dato che senza tale requisito di aggressione dell'altrui patrimonio, non si configurerebbe neppure l'ipotesi consumata.

## II.1.1 – In particolare: lo stato di bisogno

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Mentre prima di tale momento si delineerebbe soltanto "un'intenzione usuraria non seguita da alcun fatto giuridicamente valutabile e senza alcuna possibilità di danno nel caso individuale" come riferito in Trattato, cit., pag. 897.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> Cfr VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 184 ss. L'autore, a sostegno della tesi della configurabilità del tentativo, ne mette in risalto anche il rilievo pratico, in quanto senza il tentativo non si potrebbe ritenere applicabile la causa estintiva della desistenza (art. 56 co. 3 c.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Il quale consiste nella rappresentazione della probabilità o possibilità che un dato evento si verifichi, cfr. MARI-NUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, pag. 297 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> Per una diffusa trattazione sull'argomento, si rinvia al par. II.5.

Lo stato di bisogno rappresentava il nucleo che il legislatore del 1930 pose al centro della propria riforma. Integrava infatti gli estremi del delitto di usura chiunque approfittasse dello stato di bisogno della vittima.

Con il termine "approfittare" si intende la situazione in cui taluno si giovi di una difficoltà altrui, tale da impedire una piena libertà di scelta, col fine di imporre condizioni usurarie<sup>207</sup>.

La questione che si pose al centro dell'analisi della dottrina riguardava il grado e la gravità che tale bisogno doveva avere per obbligare la vittima ad accettare la proposta usuraria.

Era possibile comprendere le singole posizioni della dottrina in due filoni principali, cui fanno capo le posizioni di Manzini e di Antolisei<sup>208</sup>.

Secondo la teoria di Manzini non ogni generico stato di bisogno poteva integrare il delitto in esame, in quanto chiunque nutre dei bisogni che spingono ad obbligarsi, ma non per questo si viene sottomessi a condizioni usurarie. Per l'autore lo stato di bisogno considerato dalla norma incriminatrice era quello che costituiva un vero e proprio vizio del consenso, impedendo o limitando fortemente la libertà di scelta del soggetto<sup>209</sup>.

La teoria di Manzini prevedeva perciò che lo stato di bisogno provocasse uno stato psicologico tale da costringere il soggetto a sottostare alle condizioni imposte dall'usuraio, essendo la sua libertà di scelta completamente annullata dal bisogno<sup>210</sup>.

Senza tale vizio del consenso non si sarebbe nemmeno potuto parlare di usura, in quanto trattandosi di diritti patrimoniali disponibili il consenso del loro titolare avrebbe escluso l'illegittimità del fatto<sup>211</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Come riferisce MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 876, la locuzione "approfittare" utilizzata dal legislatore per l'art. 644 c.p. corrisponde sostanzialmente al termine "abusare", utilizzato invece nell'art. 643 c.p. per il delitto di circonvenzione d'incapaci.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Riferisce di tale divisione dottrinale VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 52 nota 3.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Così MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 876.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> Così si esprimeva anche il Guardasigilli Rocco in Relazione ministeriale cit., pag. 468: "Il carattere peculiare dell'usura punibile, a mio avviso, è riposto nel profittare di uno stato del debitore, che non consente a costui libertà di scelta."

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 876. L'autore fece anche l'esempio del contratto di vendita di una cosa ad un prezzo eccessivo, ove il compratore l'avesse poi rivenduta con grave perdita. Qui, secondo l'autore, non vi sono gli estremi dell'usura, a meno che il contratto di vendita non sia un espediente utilizzato per nascondere un accordo usura-

Il bisogno che determinava il vizio del consenso poteva essere di qualsiasi natura, specie e grado. Esso poteva essere determinato sia da pericoli o da altre cause incolpevoli<sup>212</sup> che da vizi o altre colpe riprovevoli. Il legislatore intendeva punire l'usuraio per la sua condotta immorale e lesiva del patrimonio della vittima e risultava dunque irrilevante la causa che l'aveva portata ad incorrere nello stato di bisogno. Oltre alla causa, anche la moralità del soggetto passivo risultava irrilevante per la sussistenza dello stato di bisogno, perché l'usura continuava ad essere una pratica criminale sia che fosse esercitata contro uno sventurato che contro un vizioso<sup>213</sup>.

Gli estremi dello stato di bisogno non sussistevano se tale bisogno fosse stato determinato dall'esigenza di percepire delle somme di denaro con l'intenzione di intraprendere un'attività aleatoria di arricchimento. In tal caso, infatti, era il debitore stesso il responsabile dell'esosità degli interessi richiesti dall'agente, dato che avrebbe potuto ricevere il credito rivolgendosi a banche o altri istituti di credito invece di rivolgersi ad un usuraio per l'immediata prospettiva di un pronto guadagno<sup>214</sup>.

Il bisogno poteva anche essere provvisorio od occasionale, ma doveva comunque essere tale da impedire o limitare la libertà di scelta. Tale condizione poteva perciò colpire anche una persona ricca che però si trovasse momentaneamente in stato di bisogno<sup>215</sup>.

La disposizione dell'art. 644 non contemplava l'ipotesi che lo stato di bisogno riguardasse una terza persona legata al soggetto passivo da vincoli giuridici o morali. Secondo Manzini però doveva rilevarsi che anche in questo caso ricorresse il delitto di usura. Se infatti, secondo la definizione

rio ed il consenso del compratore non fosse viziato al punto da escluderne la libera scelta. Per l'esempio proposto vedasi MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 882.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> Durante i lavori preparatori si discusse dell'ipotesi di limitare la sussistenza dello stato di bisogno soltanto a quelle situazioni che fossero determinate *da sventura*. Ma poi la Commissione parlamentare propose la soppressione di tale termine, rilevando come l'usuraio approfitti di ogni situazione, e non solo di quelle determinate da sventura, come ad esempio nel caso dei cc.dd. debiti d'onore, vedi *Relazione al Re sul codice penale*, n. 211 in MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 878 nota 12.

pag. 878 nota 12. <sup>213</sup> In quanto l'obiettivo primario del legislatore rimaneva quello di reprimere la condotta usuraria che minacciava non solo il patrimonio individuale dello sventurato o, al contrario, del vizioso, ma era altresì nociva per l'interesse pubblico, come riferito di nuovo in MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 878 nota 12.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Sulle cause della mancata protezione dell'ordinamento a questa tipologia di debitori, cfr. LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963, pag. 44 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> L'eccessività del tasso usurario poteva anche risultare irrilevante, dato che ciò che era necessario era la presenza dello stato di bisogno, cfr. LA PORTA, *La repressione*, cit., pag. 47.

data dall'autore, lo stato di bisogno costituiva non una situazione materiale, bensì uno stato psicologico, allora ben poteva integrare l'usura anche il bisogno di una terza persona verso cui il soggetto passivo avvertisse un obbligo giuridico o morale tale da spingerlo ad accettare le condizioni dell'accordo usurario<sup>216</sup>.

La teoria venne criticata perché provocava un'eccessiva dilatazione del concetto di bisogno. Ogni bisogno pone il soggetto davanti ad un'alternativa, ossia soddisfare il bisogno o evitare di farlo. Non per questo, però, si deve ricondurre la scelta ad un cogente vizio della volontà, perché questo "inevitabilmente conduce ad ampliare il concetto di bisogno sino a comprendere ogni motivo determinante il volere", <sup>217</sup>.

Secondo tale critica dovrebbe aversi riguardo dell'origine e delle ragioni che spingono il soggetto a stipulare un accordo usurario, ovvero di una situazione tanto negativa che la vittima, per uscirne, non esita a subire l'usura.

Il criterio adottato per stabilire la condizione del soggetto passivo era quello del buon padre di famiglia (o dell'uomo socialmente adattato)<sup>218</sup>.

Tale criterio si rivelava però inadeguato alla luce della disposizione della riforma. Come detto sopra, scopo della nuova introduzione del delitto di usura era punire le condotte usurarie, e non quelle dei debitori o la moralità di questi, il cui stato di bisogno poteva essere determinato da qualsiasi causa. Essi quindi potevano anche non corrispondere al modello del buon padre di famiglia<sup>219</sup>.

L'opinione di Antolisei comportava invece una maggiore estensione dell'ambito di operatività dell'art. 644, in quanto richiedeva una semplice

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> Così MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 879. L'autore prospetta un'analogia fra lo stato di bisogno e lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., in cui si ammette che l'attività necessitata possa compiersi sia a favor proprio che a favore altrui, specificando che non occorre comunque che lo stato di bisogno del soggetto passivo raggiunga il grado della necessità ex art. 54, essendo sufficiente che esso non gli consenta la libertà di scelta.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> La critica è avanzata da MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, in Giur. It., 1965, II, pag. 259, e ripresa da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 53 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Criterio proprio della critica di MALINVERNI, *Interessi usurari*, cit., pag. 264.

La critica è contenuta esaustivamente in VIOLANTE, il delitto, cit., pag. 54 ss., che lo definisce "criterio della specie".

limitazione della libertà di scelta senza che questa raggiungesse il grado di un vero e proprio vizio del consenso<sup>220</sup>.

Lo stato di bisogno poteva consistere in qualunque necessità, anche non patrimoniale, a condizione che potesse essere superata solo con mezzi economici. Tale necessità doveva risultare urgente ed indifferibile, tale da dover essere subito soddisfatta, senza poter attendere di ricorrere alle fonti normali di credito<sup>221</sup>.

Tale opinione si collegava con una corrente dottrinale tedesca che considerava stato di bisogno anche il solo timore di poter incorrere in difficoltà economiche<sup>222</sup>.

Entrambe le dottrine descritte sopra si rivelarono inadeguate alla luce dell'evoluzione della disciplina che cominciava ad intravedersi già nei decenni successivi del secondo dopoguerra<sup>223</sup>.

All'orientamento descritto da Antolisei si obiettava l'elevata genericità nel definire lo stato di bisogno, mentre alla teoria prospettata da Manzini l'utilizzo del criterio del vizio della volontà del contraente più debole, quando nell'ordinamento era già presente una norma che puniva l'abuso di tale stato, ossia la circonvenzione d'incapaci prevista all'art. 643 c.p.<sup>224</sup>.

Il rischio di applicare il criterio del vizio della volontà anche alla fattispecie di usura era quello di renderla identica alla norma sulla circonvenzione, ove si puniva ogni forma di abuso nei confronti di soggetti la cui volontà fosse in qualsiasi modo menomata, il che non giustificherebbe la ragione per cui il legislatore abbia invece voluto tenerle separate<sup>225</sup>.

Non poteva quindi sostenersi che la differenza fra le due ipotesi criminose fosse soltanto nel diverso grado di menomazione della sfera volitiva, data l'indubbia difficoltà probatoria e l'inutilità stessa di una previsione normativa dell'usura<sup>226</sup>.

<sup>221</sup> Opinione contenuta in LA PORTA, *La repressione dell'usura*, cit., pag. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 53 ss.

Per i riferimenti a detta dottrina si rinvia a VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 53, note 4, 5, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Percorso descritto al capitolo I, par. I.2.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> Sulle critiche ai due orientamenti, si veda VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 62 ss.

Per i rapporti con il delitto previsto dall'art. 643 c.p. si rinvia al par. II.2.2 di questo capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Sempre VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 63.

Una critica comune ad entrambi gli orientamenti riguardava la mancata definizione del concetto di stato di bisogno. Le due teorie esposte si sarebbero limitate a considerare solamente gli effetti di questo, ossia una menomazione, anche minima, della libertà di scelta in una od un vero e proprio vizio del consenso determinante un completo stato di coercizione psichica nell'altra<sup>227</sup>.

La mancata definizione dello stato di bisogno da parte del legislatore della riforma del 1930 si può comprendere nel fatto che questi si sia preoccupato principalmente di punire la condotta criminosa dell'agente, consistente nel cosciente approfittamento dello stato di bisogno dell'usurato, più che nel definire quando si configurava il bisogno stesso<sup>228</sup>.

L'esigenza di delineare precisamente la nozione di bisogno spinse la dottrina a considerare le definizioni coniate da esperti di altre discipline, in particolare economisti e psicologi.

Tra i primi, alcuni distinguevano il bisogno dal desiderio, altri invece consideravano il bisogno come il desiderio di disporre di un bene<sup>229</sup>.

Gli psicologi distinguevano i bisogni in pulsioni primarie, che riguardavano le necessità dell'organismo, e pulsioni secondarie, derivanti invece dall'esperienza e dall'apprendimento<sup>230</sup>.

Le due nozioni proposte non sembravano però accertare ancora pienamente l'oggetto della previsione penale. Circa la nozione economista, si rilevava che nell'ambito dell'art. 644 il concetto di bisogno fosse stato certamente distinto da quello di desiderio. Riguardo invece alla nozione di bisogno in senso psicologico, si obiettava che ogni tipo di contrattazione viene mossa dalla volontà di un soggetto di acquisire un bene o un servizio. Inoltre, nella maggioranza delle contrattazioni è presente uno squilibrio fra le

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> Critica di VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 64, secondo il quale neppure la lettura dell'art. 644 "sembra autorizzare una soluzione del tipo qui criticato".

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Si è già avuto modo di dire come, durante i lavori preparatori al nuovo codice, si propose di subordinare la sussistenza dell'usura alla presenza di uno stato di bisogno determinato da sventura, per poi abbandonare tale impostazione obiettando che l'usuraio approfitta anche di altre condizioni, cfr. *Relazione ministeriale*, cit., pag. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> Tratta dell'argomento VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 67, cui si rinvia per i dovuti riferimenti bibliografici, pag. 67 nota 29.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Ancora VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 68 nota 30.

posizioni delle parti, ma non per questo ricorre ogni volta la fattispecie di usura<sup>231</sup>.

Si prese in considerazione anche la concezione di bisogno data dal diritto civile, con particolare riferimento all'azione generale di rescissione, prevista all'art. 1448 cod. civ, ma anche tale comparazione non assumeva un decisivo rilievo per definire la previsione penalistica di bisogno<sup>232</sup>.

La principale intenzione del legislatore civile era stata quella di ristabilire l'equilibrio tra le due prestazioni contrattuali originariamente squilibrate, e non quella di tutelare le ragioni del contraente in stato di bisogno<sup>233</sup>.

Le nozioni proposte furono comunque utili nell'aiutare a definire il bisogno come inteso dalla norma penalistica, concludendosi che esso fosse composto da due componenti, una a carattere statico e l'altra a carattere dinamico.

La prima era costituita dalla carenza di un bene o di un servizio<sup>234</sup>, senza la quale non si potrebbe neppure parlare di bisogno. la seconda componente era invece la volontà del soggetto di colmare tale bisogno, la tendenza al suo soddisfacimento<sup>235</sup>.

Il bisogno doveva essere volto alla soddisfazione di un fine economico del soggetto, ovvero lo stato di bisogno poteva consistere in una situazione di disagio superabile solo attraverso mezzi economici. A tal proposito, diversa dottrina aveva quindi sostenuto che il bisogno in questione poteva essere anche di natura non patrimoniale<sup>236</sup>.

Riguardo alla causa cagionante lo stato di bisogno, alla già detta proposta di subordinarla alla presenza di una sventura o comunque una cau-

<sup>232</sup> Art. 1448 co. 1 cod. civ: "Se vi è sproporzione tra le prestazioni di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto."

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> Sui rapporti tra l'art. 1448 cod. civ. e l'art. 644 cod. pen. si vedano CANDIAN, Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione del diritto positivo italiano, 1946, pag. 42 ss., e MONTEI, Brevi note di coordinamento tra gli artt. 1447-1448 c.c. e l'art. 644 c.p., in Critica penale, 1948, pag. 10, citati da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 69, nota 33.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Definito "deficit" da VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, pag. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 73, DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, pag. 183, LA PORTA, *La repressione dell'usura*, cit., pag. 43.

sa "che la società giudica incolpevole o comunque degna di pubblica commiserazione"<sup>237</sup>, i compilatori decisero invece che la causa determinante lo stato di bisogno avrebbe potuto essere qualsiasi, anche una che indicasse una condotta immorale da parte del soggetto passivo<sup>238</sup>.

L'intenzione della norma penale era infatti quella di punire l'usuraio quale persona socialmente nociva e non la moralità del soggetto passivo, in quanto il primo integrava gli estremi del delitto a prescindere dalla causa o dalla natura del bisogno<sup>239</sup>.

Si discostava da tale dominante opinione Messina, il quale distingueva i casi in cui il bisogno fosse stato predeterminato dall'illecito da quelli in cui il bisogno costituiva l'illecito stesso<sup>240</sup>.

Secondo l'opinione di Messina, lo stato di bisogno poteva sì essere determinato da qualsiasi causa, anche dalla colpa o dall'illecito, ma non si poteva considerare in tale stato chi avesse la necessità di ricorrere al prestito usurario per commettere un illecito, o continuare a consumare lo stesso<sup>241</sup>.

Non si discute certo che la commissione di un illecito non possa costituire bisogno nel nostro sistema penale. Le eccezioni sono poche e tutte regolate dalla legge<sup>242</sup>.

Ma quel che rilevava ai fini della previsione criminosa dell'art. 644 era la presenza di due parti concludenti un accordo a carattere sinallagmatico, in cui però una delle parti era in condizioni di inferiorità rispetto all'altra, dovuto ad un bisogno di cui la controparte fosse cosciente e di cui approfittava.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, cit., pag. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Principali sostenitori dell'irrilevanza della causa dello stato di bisogno furono i commissari Foschini e Madia, *Lavori* preparatori, vol. VI, pagg. 377, 378, citati da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 74, nota 40.

Così MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 878. In argomento, vedi anche VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> L'autore faceva gli esempi del giocatore d'azzardo che, avendo perso al gioco una grossa somma, si fosse fatto prestare del denaro per poter giocare ancora e recuperare la perdita subita, o quello del latitante che prenda del denaro in prestito per avere i mezzi necessari per evitare la cattura.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> MESSINA, Il delitto di usura e lo stato di bisogno tutelato dalla legge penale, in Monitore dei Tribunali, 1950, pag. 125, in nota alla decisione del Tribunale di Siracusa del 17 gennaio 1950, citato da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 75, nota 45.

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> Previste all'art. 50 ("Consenso dell'avete diritto"), 51 ("Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere"), 52 ("Difesa legittima"), 53 ("Uso legittimo delle armi"), 54 ("Stato di necessità") del cod. pen.

La nota caratteristica non stava nel fatto che una delle parti fosse in grado di procurare all'altra i beni o i servizi di cui aveva bisogno, ma nel fatto che questa poteva produrre nel patrimonio della parte più debole una lesione penalmente rilevante<sup>243</sup>.

Considerata dunque l'opinione di Messina, si può obiettare che lo stato di bisogno rilevante ai fini di configurazione del delitto di usura sussisteva ogni qual volta fosse presente un bisogno che poteva essere soddisfatto attraverso un accordo in cui la parte disponeva di minor forza contrattuale rispetto all'altra.

Si richiedeva in definitiva un nesso causale tra il bisogno e la minor forza contrattuale, in modo che questa dovesse essere conseguenza diretta del suddetto<sup>244</sup>.

Alla distinzione sul bisogno proposta da Messina bisognava inoltre distinguere la questione relativa all'origine del bisogno, che abbiamo visto essere irrilevante dato che lo stato di bisogno poteva essere cagionato da qualunque causa, e quella relativa allo scopo cui venivano destinati le somme o i beni dati dall'usuraio<sup>245</sup>. Nel caso in cui la condizione di inferiorità contrattuale del soggetto passivo fosse stata causalmente collegata con il suo stato di bisogno, allora vi sarebbe stata usura, a prescindere da come questi avrebbe poi impiegato i beni o le cose ricevute<sup>246</sup>.

L'interpretazione è in linea con le intenzioni del legislatore della riforma che, come detto sopra, intendeva punire l'usuraio qualunque fossero le motivazioni del soggetto passivo, che quindi potevano anche essere illecite.

L'oggetto della tutela dell'art. 644 non era infatti lo stato di bisogno della vittima, come previsto dall'opinione di Messina, ma il danno patrimoniale da questa subito a seguito dell'accordo usurario<sup>247</sup>.

<sup>244</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 76 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Rimane comunque salva la responsabilità del soggetto passivo per i reati commessi, cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 874.

MANZINI, Trattato, cit., pag. 878 ss., Relazione ministeriale, cit., pag. 468.

La giurisprudenza sosteneva che non vi fosse usura quando il soggetto passivo avrebbe potuto ricorrere ad altra fonte il prestito a condizioni non usurarie. Ma la dottrina obiettò a tale orientamento che l'esistenza del bisogno era indipendente dalla facilità o meno del suo soddisfacimento, visto che la *ratio* dell'incriminazione di usura consisteva "*nell'ingiusta locupletazione che taluno tragga dalle altrui condizioni di inferiorità contrattuale*" per cui non vi era nessuna considerazione normativa o logica che consentisse di non configurare l'usura nel caso in cui il soggetto avesse avuto modo di sottrarsi alla contrattazione con l'usuraio.

Potrebbe discutersi della configurabilità dell'usura nel caso in cui il soggetto passivo avesse avuto conoscenza della possibilità di potersi sottrarre alle condizioni usurarie in un momento utile a soddisfare ugualmente il suo bisogno. Questo infatti escluderebbe il suo stato di inferiorità, dato che egli avrebbe potuto non concludere l'accordo usurario, ma potevano sussistere altre ragioni che lo avessero determinato a farlo. Di conseguenza si trattava di una questione che andava considerata caso per caso, in concreto<sup>249</sup>.

#### II.2 – Il volto attuale dell'art. 644 c.p.

Alla vigilia della riforma del 1996 il codice penale prevedeva dunque due distinte ipotesi di reato, ossia l'usura, di cui all'art. 644 c.p. e l'usura impropria, prevista dall'art. 644-bis.

La legge 7 marzo 1996, n. 108 riunì le due fattispecie in un'unica norma incriminatrice – precisamente all'art. 644 c.p. – prevedendo, all'art. 3 della legge stessa, una versione provvisoria del testo della norma, rimasta in

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Così VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 75, nota 45.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 89. Se il soggetto passivo ignorava le migliori condizioni contrattuali sussisteva certamente lo stato di bisogno, anche se tale ignoranza fosse dovuta da negligenza.

vigore sino alla conclusione del periodo transitorio terminato con la prima pubblicazione dei tassi di riferimento<sup>250</sup>.

Fino a quel momento si sarebbe applicata la disciplina provvisoria di cui all'art. 3 della legge di riforma, che puniva chiunque si facesse dare o promettere "sotto qualsiasi forma, per sé o per altri" interessi o altri vantaggi che "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario" risultavano sproporzionati rispetto al corrispettivo di denaro o di altra utilità.

La disciplina transitoria era caratterizzata dall'adozione del requisito soggettivo delle "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" in cui doveva versare il soggetto passivo e dalla valutazione discrezionale ex post attuata dal giudice per valutare l'effettiva sproporzione tra gli interessi ed altri vantaggi in riferimento alle concrete modalità del fatto o ai tassi praticati per operazioni similari<sup>251</sup>.

Al secondo comma dell'art. 3 della 1. 108/1996 si puniva il fatto di farsi dare o promettere un compenso usurario per l'attività di mediazione – c.d. mediazione usuraria – ove erano compresi anche qui il requisito soggettivo delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima e la valutazione discrezionale con riferimento alle concrete modalità del fatto<sup>252</sup>.

Si noti come la riforma del 1996, seguita di pochissimi anni alla precedente<sup>253</sup>, sia stata approvata mentre le Camere del Parlamento erano sciol-

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Il periodo transitorio cui ci si riferisce è quello indicato dall'art. 3 della l. 108/1996, il quale dispone che la prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima legge, ossia la classificazione delle operazioni per categorie omogenee per natura dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, verrà effettuata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma. Dispone altresì che la prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio ad opera del Ministro del tesoro – ora Ministro dell'Economia e delle Finanze ex art. 23, d. lg. 300/1999 – si effettuerà entro i successivi centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> In argomento, BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, pag. 53.

<sup>252</sup> Si veda ancora BONORA, *L'usura*, cit., pag. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Attuata, si ricorda, con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356.

te<sup>254</sup>, a testimonianza della preoccupazione politico-criminale del legislatore nel disciplinare nuovamente il delitto di usura<sup>255</sup>.

Nei prossimi paragrafi si procederà all'analisi dell'attuale delitto di usura, in particolare alle tre fattispecie in esso contenute, vale a dire la c.d. usura legale o presunta prevista al primo comma, la mediazione usuraria (secondo comma) e, infine, l'usura in concreto, di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p.

# II.2.1 – Pluralità di ipotesi criminose previste dall'art.644: il primo comma

La fattispecie di reato prevista al primo comma dell'attuale art. 644 c.p. si caratterizza, essenzialmente, per due aspetti.

Il primo è la fissazione legale di una soglia, superata la quale scatta con certezza il requisito dell'usurarietà degli interessi, da cui deriva anche la denominazione di usura legale – o presunta – per tale ipotesi di reato<sup>256</sup>.

Il secondo aspetto riguarda la completa oggettivizzazione della fattispecie, con l'eliminazione del requisito soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo o delle sue condizioni di difficoltà economica o finanziaria<sup>257</sup>.

Il legislatore, rilevate le difficoltà probatorie relative all'approfittamento dello stato di bisogno ai fini di integrazione degli estre-

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Per il profilarsi del sospetto di illegittimità costituzionale della legge di riforma per violazione dell'art. 61, secondo comma Cost. ("Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti."), si rinvia a FUSA-RO, Con l'approvazione del testo a Camere sciolte si crea un precedente con forti perplessità, in Guida dir., n. 12, 23.3.1996, pag. 53. Sul punto, si veda anche MANNA, La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela, Torino, 1997, pag. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Sono stati diversi gli autori che hanno criticato tale fretta da parte del legislatore, esprimendo la preoccupazione che tale clima abbia impedito un'adeguata ponderazione delle questioni tecniche, cfr. SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 219, PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, pag. 790, BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 789.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> Sull'argomento del tasso soglia si rinvia, in questo capitolo, al par. II.2.2.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> Cfr. BONORA, L'usura, cit., pag. 54 ss.

mi del reato, ha ritenuto dunque di eliminare ogni riferimento alle difficoltà economiche o patrimoniali della vittima.

La mancata previsione di requisiti soggettivi giustifica il mantenimento della clausola di sussidiarietà espressa in favore dell'art. 643 c.p. che punisce la circonvenzione di persone incapaci, fattispecie che richiede infatti l'abuso da parte dell'agente di una situazione di inferiorità della vittima, determinata dalla minore età, da infermità di mente o da deficienza psichica<sup>258</sup>.

La norma in esame punisce chiunque<sup>259</sup> si faccia dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari dietro il corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità.

È irrilevante che gli interessi o gli altri vantaggi siano concessi in favore dell'agente o di soggetti terzi<sup>260</sup>, così come non rileva la forma contrattuale della pattuizione usuraria, che può quindi essere conclusa sotto qualsiasi forma<sup>261</sup>.

La disposizione riformata fa riferimento ad una somma di denaro "o di altra utilità" quale prestazione dell'agente, mentre la previgente formulazione prevedeva denaro "o altra cosa mobile", ritenendo configurabile la sola usura pecuniaria<sup>262</sup>.

Il legislatore della riforma ha invece voluto comprendere anche la c.d. usura reale, consistente in prestazioni professionali e lavorative, ma anche beni immobili e, ovviamente, mobili, fermo soltanto il requisito del loro carattere economicamente valutabile<sup>263</sup>.

Per la configurazione del reato in esame è sufficiente la semplice promessa da parte del soggetto passivo degli interessi o degli altri vantaggi

77

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Cfr. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, pag. 104, nota 108, MAGRI, *Usura*, in *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, in *Trattato di diritto penale*, *Parte speciale*, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, Padova, 2007, pag. 17.
<sup>259</sup> Trattasi di reato comune.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Il terzo per il quale il soggetto attivo riceve la dazione o la promessa risponderà di concorso nel delitto di usura nel caso sia d'accordo con l'agente, cfr. MAGRI, *Usura*, cit., pag. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Trattasi di reato a forma libera, cfr. BONORA, *L'usura*, cit., pag. 56, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 18, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2005, pag. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Invero, parte della dottrina aveva già tentato di far rientrare l'ipotesi di usura reale nella fattispecie di cui all'art. 644, dilatando al massimo la nozione di cosa mobile, ma con scarso successo in quanto si obiettava la realizzazione di un'analogia *in malam partem*, cfr. VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, pag. 98 ss., ID, *Usura* (delitto di), in *Noviss. Dig.*, Torino, 1975, XX, pag. 384, DE ANGELIS, *Usura*, in *Enc. giur.*, XXXII, Roma, 1994, pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> BONORA, L'usura, cit., pag. 56, MAGRI, Usura, cit., pag. 40 ss.

usurari. Questo comporta la natura di reato di pericolo, mentre qualora alla promessa segua l'effettiva dazione di quanto pattuito si tratterà di reato di danno<sup>264</sup>.

Il reato si ritiene configurato sia nel caso che l'iniziativa per la conclusione del contratto usurario provenga dall'agente, sia che questa provenga invece dal soggetto passivo<sup>265</sup>.

Dalla formulazione letterale della norma, non sembrano sussistere argomenti ostativi all'estensione della qualifica di soggetto passivo del reato di usura anche alle persone giuridiche, data altresì la grande diffusione della c.d. usura di impresa, che coinvolge attività commerciali, botteghe artigiane o piccole e medie imprese che, in momenti di crisi di liquidità, facciano ricorso al prestito usurario<sup>266</sup>.

La questione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non si è fermata neppure dopo la riforma del 1996.

Secondo un prevalente orientamento dottrinale, deve ritenersi che il bene giuridico non sia più da individuarsi nel patrimonio individuale dell'individuo, bensì nella tutela del mercato del credito<sup>267</sup>, o ancora nella correttezza dei rapporti economici<sup>268</sup> o dei rapporti contrattuali inerenti al settore creditizio al fine di porre un limite legale al costo del denaro<sup>269</sup>.

Invero, già durante la vigenza delle precedenti discipline ci furono autori che individuavano l'interesse tutelato nel regolare funzionamento del mercato del credito, inteso come bene collettivo dell'economia nazionale, chiedendo una collocazione pubblicistica per il reato di usura<sup>270</sup>.

6

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> BONORA, *L'usura*, cit., pag. 57, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 19, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, pag. 227. Si veda anche, in giurisprudenza, Cass., 10.12.2003, n. 11837 in *CED Cassazione*. Per la fattispecie di cui al terzo comma, si veda il par. II.4.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> In argomento, sempre attuali le considerazioni di PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo come evento dei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1952, pag. 662.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 17 ss.

BOIDO, Usura e diritto penale: la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010, pag. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> In tal senso, CAVALIERE, NAVAZIO, *Le usure. Mercato ille*cito del denaro e tutela delle vittime, Bari, 2008, pag. 124, CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, pag. 32, DE ANGELIS, *Usura*, cit., pag. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Così LOCATELLI, sub Art. 644, in Codice penale, a cura di PADOVANI, Milano, 2007, pag. 4063, MUCCIA-RELLI, Commento alla legge 7.3.1996, n. 108, in Leg. pen., 1997, pag. 514,

Tra gli autori che annoveravano l'usura tra i delitti contro gli interessi economici pubblici si veda, in particolare, FLORIAN, *Il delitto di usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. it.*, 1935, IV, pag. 94. Per una corrente di pensiero

Inoltre, la previsione legale del tasso ha attribuito una tale dimensione pubblicistica che il delitto di usura, come riformulato nel 1996, avrebbe trovato la sua adeguata collocazione tra i delitti contro l'economia pubblica<sup>271</sup>.

Tuttavia alcuni autori non hanno comunque escluso che il reato in esame tuteli ancora il patrimonio individuale<sup>272</sup>. Se da una parte non vi è stata una completa cancellazione dei requisiti soggettivi, prevedendo le condizioni di difficoltà economica e finanziaria alla fattispecie di cui al terzo comma<sup>273</sup>, o ancora l'approfittare dello stato di bisogno quale circostanza aggravante<sup>274</sup>, dall'altra, al controllo del costo del denaro ed alla regolazione del mercato del credito, si riconduce l'opinione di chi riconosce tale ordinamento del credito quale bene giuridico strumentale per la tutela del patrimonio privato, individuato quale bene giuridico finale<sup>275</sup>, favorendo l'inclusione del delitto di usura in una dimensione tipica del diritto penale economico<sup>276</sup>.

Accogliendo tale interpretazione è possibile distinguere nell'attuale delitto di usura una plurioffensività orizzontale – intesa tra le diverse fattispecie previste nei primi tre commi dell'art. 644 c.p. – ed una plurioffensività verticale, ritenendo che l'usura legale presenti la tutela del patrimonio insua preminente accanto alla concezione pubblicistica<sup>277</sup> di tutela del mercato del credito<sup>278</sup>.

sostanzialmente identica risalente a prima dell'entrata in vigore del codice penale attuale cfr. ANDREANI, Delle leggi *contro l'usura*, Perugia, 1889, pag. 68. <sup>271</sup> Si veda SPINA, *L'usura*, Padova, 2008, pagg. 73, 143.

In dottrina si veda, in particolare, la posizione di SILVA, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura, in Riv. pen., 1996, pag. 131, in cui l'autore sostiene che la riforma non sia tanto finalizzata alla regolamentazione del mercato finanziario, quanto offrire una maggior tutela alla libertà di determinazione dell'individuo che accede al credito.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Si rinvia al par. II.4 in questo capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> Vedi par. II.7.2.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Per tale opinione si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 69, e, dello stesso autore, *Usura (la nuova normativa* sull'), in Dig. disc. pen. Agg., 2000, pag. 647, in cui egli fa riferimento alla materia del diritto penale ambientale, ove la tutela posta a favore dell'ambiente, inteso come autonomo bene giuridico, è funzionale alla tutela della salute e della vita dei singoli cittadini.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> In tal senso, CAVALIERE, NAVAZIO, Le usure, cit., pag. 125, BELLACOSA, voce Usura, in Dig. pen., XV, Torino, 2006, pag. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> In tal senso, BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 380. Per una teoria che vede al centro della tutela il bilanciamento delle esigenze legate all'attività bancaria con quelle di protezione del patrimonio dei singoli, cfr. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, III, Milano, 2003, pag. 418.

#### II.2.2 – In particolare: il c.d. tasso soglia

L'art. 644, terzo comma, primo periodo, dispone che è la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, individuando il c.d. tasso soglia.

La rigida predeterminazione legislativa del tasso usurario sottolinea l'avvenuta pubblicizzazione della fattispecie di usura presunta volta a tutelare la disciplina del mercato del credito, discostandosi da ogni riferimento a fattori soggettivi<sup>279</sup>.

La disciplina italiana si è ispirata al modello francese<sup>280</sup>, utilizzando il paradigma della c.d. norma penale in bianco, vale a dire una disposizione incriminatrice in cui gli estremi per la configurazione del reato sono rimessi a fonti non appartenenti al diritto penale, quali ad esempio un provvedimento amministrativo.

L'utilizzo di tale modello ha fatto sorgere perplessità di ordine costituzionale con riferimento al rispetto del principio della riserva assoluta di legge<sup>281</sup>. D'altro canto, si è rilevato in dottrina come il rinvio dalla norma penale ad una fonte sottordinata non costituisca affatto una novità nel nostro ordinamento, come dimostra, ad esempio, la normativa in tema di stupefacenti, ove anche qui opera il rinvio a tabelle ministeriali indicanti le sostanze e determinanti la soglia limite di detenzione oltre la quale si configura il reato.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 129, MANNA, *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, 1997, pag. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> In particolare alla legge 66-1010 del 23 dicembre 1966, vedi cap. I, par. I.3.1.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> Perplessità condivise anche dalla dottrina francese, si veda DELMAS-MARTY, *Droit pénal des affaires, 1/ Les infractions*, Parigi, 1981, pag. 269.

La tecnica del rinvio è stata inoltre dichiarata conforme a Costituzione dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha decretato che il rinvio operato al terzo comma dell'art. 644 c.p. alla legge – ossia all'art. 2 della 1. 108/1996 – e poi da questa al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze configuri un'ipotesi di specificazione tecnica all'interno di una cornice legislativa, rispettosa dei canoni costituzionali<sup>282</sup>.

A favore di tale interpretazione ad opera della Corte una dottrina che ha negato la qualificazione del reato di usura quale norma penale in bianco, in quanto il decreto ministeriale si limita a quantificare l'interesse usurario definendo il tasso medio, mentre la disposizione incriminatrice descrive in modo esauriente sia la condotta tipica che la modalità di aggressione, attribuendo alla fonte subordinata il solo compito di specificare il limite di usurarietà<sup>283</sup>.

Tale tasso è espresso sotto forma di un valore percentuale rigido nelle modalità di calcolo ma tendenzialmente variabile nella sua misura effettiva<sup>284</sup>.

Infatti il tasso soglia viene identificato con il tasso medio praticato nel trimestre precedente da Banche ed intermediari finanziari riconosciuti ovvero iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Banca d'Italia – in relazione ad operazioni della medesima tipologia<sup>285</sup>, come disposto dall'art. 2, primo comma della 1. 7 marzo 1996, n. 108.

Secondo quanto era disposto dal quarto comma dell'art. 2 il limite oltre il quale gli interessi erano sempre usurari era stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione effettuata con le procedure descritte nel

cetto penale, anche al diritto penale ambientale.

<sup>283</sup> In tal senso, MUCCIARELLI, Commento alla l. 7 marzo 1996, n. 108, in Leg. pen., 1997, pag. 546 ss., il quale sostiene che l'art. 644 c.p. rappresenti una norma penale "quasi in bianco". In argomento, cfr. anche FIORE, I reati contro il patrimonio, Milano, 2010, pag. 710. In linea con l'orientamento della Corte cost. anche la Cassazione, cfr. Cass., Sez. II, 18.3.2003, Simoni, in *Cass. pen.*, 2004, pag. 2876.

<sup>284</sup> Come rileva FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale, Tutela penale del patrimonio*, vol. II,

Torino, 2013, pag. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> Si vedano, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Corte cost. 11.7.1991, n. 333, in *Foro it.*, 1991, I, pag. 2628 ss., Corte cost. 14.6.1990, n. 282, in Foro it., 1991, I, pag. 3027. In argomento, si veda MANNA, La nuova legge, cit., pag. 63 ss., il quale fa riferimento, tra i settori che rinviano a norme di carattere amministrativo per integrare il pre-

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie ed è effettuata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (almeno fino al primo gennaio 2008, quando l'Ufficio è stato abolito a seguito del D.lgs. 21.11.2007, n. 231, con le sue funzioni che sono state rimesse alla Banca d'Italia) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ex art. 2, secondo comma della 1. 108/1996.

primo comma, relativo al tipo di operazioni in cui il credito era compreso, aumentato della metà<sup>286</sup>.

Il metodo di calcolo del parametro legislativo è stato recentemente modificato ad opera dell'art. 8, quinto comma, lett. del d.l. 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 2011, n. 106, in cui si stabilisce che il limite dell'usurarietà corrisponde al tasso medio rilevato aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali<sup>287</sup>.

La dottrina ha sollevato la questione se la modifica del 2011 integri un'ipotesi di *abolitio criminis* o si risolva in una mera successione di norme integratrici extra-penali.

Con tale modifica non si è attuata una variazione di un tasso comunque collegato sempre alla medesima operazione matematica, ma si è operata una completa riscrittura del procedimento di determinazione del tasso stesso.

Quindi la modifica del tasso medio conseguente ad una nuova rilevazione trimestrale non poteva dar luogo ad alcuna ipotesi di *abolitio criminis*, mentre invece il legislatore, modificando la definizione legale della nozione di interesse usurario, sembra aver rivalutato l'intero livello di disvalore richiesto per la configurazione dell'usura<sup>288</sup>.

Ne consegue la penale irrilevanza di pattuizioni di interessi non più usurari in base al nuovo modello di calcolo del tasso soglia ed anche, al contrario, la non punibilità per tutti quei contratti che – vigente la precedente formulazione – sarebbero stati leciti, mentre a seguito della novella legislativa supererebbero il limite legale, nel rispetto del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole all'agente, previsto costituzionalmente

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> Si rinvia, per tutti, a CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, pag. 86 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> Art. 2, quarto comma, 1. 108/1996.

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> Sull'argomento si veda, in particolare, GATTA, Abolitio criminis *e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, Milano, 2008, pag. 754 ss.

all'art. 25, secondo comma, ed in via ordinaria all'art. 2, primo comma c.p. <sup>289</sup>.

La questione sulla successione di norme era già stata posta con riferimento a tutti quei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996, considerati leciti al momento del perfezionamento dell'accordo, ma che, dopo la riforma, prevedevano interessi superiori al tasso soglia successivamente determinato divenendo di conseguenza illeciti in fase di percezione degli interessi, dando luogo al fenomeno denominato "usura sopravvenuta".

Tale questione si incrociava con quella relativa alla natura giuridica del delitto di usura quale reato a consumazione istantanea ovvero a consumazione istantanea con effetti permanenti, in quanto le conclusioni sarebbero state molto diverse circa la punibilità o meno di un pagamento di interessi divenuto usurario al momento della dazione a seconda della scelta operata<sup>290</sup>.

Di fronte a tale situazione di incertezza<sup>291</sup>, rilevante non solo economicamente, ma anche socialmente per via della questione dei patti di interesse nei mutui a tasso fisso<sup>292</sup>, il legislatore è intervenuto emanando il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, intitolato "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24.

All'art. 1, primo comma del d.l. 394/2000 si stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. sono usurari gli interessi che superano il limite fissato dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualsiasi titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

Il legislatore ha dunque posto fine al dibattito adottando la tesi incentrata sulla rilevanza del momento originario della pattuizione degli interessi, riconoscendo dunque la natura istantanea del reato di usura, in cui le succes-

<sup>292</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, pag. 131.

83

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> Conclusioni sempre di GATTA, Abolitio criminis, cit., pag. 757.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Diffusamente, sull'argomento, MAGRI, *Usura*, cit. pag. 54 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> Sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si rinvia, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a BERTOLI-NO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 130, nota 159 e MAGRI, *Usura*, cit., pag. 54 ss.

sive dazioni sono strumentali all'adempimento dell'obbligazione precedentemente contratta<sup>293</sup>.

Dopo la presa di posizione del legislatore si è osservato come questa si ponga in contrasto con la disposizione di cui all'art. 644-ter, in ordine al momento consumativo del reato, dato che detta norma individua il momento di decorrenza della prescrizione dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale<sup>294</sup>.

Inoltre, diversi Tribunali sollevarono questioni di legittimità costituzionale del d.l. 394/2000<sup>295</sup>, ma la Corte costituzionale respinse tutte le eccezioni riguardanti il primo comma dell'art. 1<sup>296</sup>.

D'altra parte, si potrebbe argomentare che il legislatore non abbia voluto riconoscere la natura istantanea del reato piuttosto che la sua permanenza, ma che sia intervenuto con il decreto del 2000 ai soli fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi, dove si guarda al momento iniziale della pattuizione e non a momenti successivi che si riferiscono all'obbligazione originaria, secondo i principi generali dei contratti di durata<sup>297</sup>.

Dopo la riforma sorsero questioni interpretative con riguardo all'art. 4 della l. 108/1996, il quale dispone che, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si debba tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Una prima questione interpretativa riguardava la rilevanza ai fini della determinazione dell'usurarietà degli interessi moratori, ossia quegli interessi che, a norma dell'art. 1224 c.c., comportano una liquidazione presuntiva e forfetaria del danno causato dal ritardato pagamento, venendo calcolati dal giorno della costituzione in mora del debitore.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 132, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Sull'argomento, si rinvia al par. II. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> Per l'elenco dei Tribunali che sollevarono questione di legittimità costituzionale si veda MAGRI, *Usura*, cit., pag.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> In tal senso, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 133, nota 163.

La Cassazione è intervenuta nel merito della questione dottrinale<sup>298</sup>, riconoscendo che anche gli interessi di mora vadano inclusi nel calcolo dei tassi concorrendo così a determinare il limite degli interessi usurari<sup>299</sup>.

Più complessa la vicenda relativa all'inclusione delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.)<sup>300</sup> nel calcolo dei tassi.

Le c.m.s. non venivano comprese nel calcolo dei tassi<sup>301</sup>, almeno fino alla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 2-*bis*, secondo comma, afferma il principio della rilevanza, ai fini della determinazione del tasso soglia, di tutti quei corrispettivi di varia denominazione prestati dal cliente a favore della banca per l'utilizzazione dei fondi, e quindi anche delle commissioni di massimo scoperto.

Tali corrispettivi sono ora espressamente rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari – art. 1815 c.c. – e della disciplina penale dell'usura<sup>302</sup>.

## II.2.3 – Rapporti con il delitto di circonvenzione di persone incapaci

Le fattispecie criminose della circonvenzione di persone incapaci e dell'usura sono entrambe collocate fra i delitti del Titolo XIII, Capo II del

Sez. I, 22.4.2000, Meraglia, in *Foro it.*, 2000, I, pag. 2180.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> Su cui si rinvia a ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, pag. 792. <sup>299</sup> Sulla giurisprudenza della Cassazione, si vedano Cass. Sez. I, 9.1.2013, n. 350, in *Foro it.*, 2014, I, pag. 128, Cass.

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup> Tali commissioni rappresentano il corrispettivo per la messa a disposizione da parte della banca a favore del cliente correntista di una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. L'onere a carico del cliente sarebbe giustificato in ragione dell'incremento delle spese di gestione sostenute dalla banca, a causa del mantenimento di una riserva di liquidità commisurata al margine di credito disponibile, non ancora utilizzato dal cliente. In argomento, cfr. INZITARI-DAGNA, *Commissioni e spese nei contratti bancari (Validità, usura, tasso-soglia)*, Padova, 2010, pagg. 7, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>301</sup> La dottrina lamentava spesso tale lacuna continuamente ignorata dal legislatore, si veda, in particolare, MANTO-VANO, *Usura e commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, pag. 1559.

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 793, INZITARI-DAGNA, Commissioni e spese nei contratti bancari, cit., pag. 59.

codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio mediante frode, rispettivamente agli artt. 643 e 644<sup>303</sup>.

Tuttavia, nel caso dei due delitti in esame, un'autentica frode non appare indispensabile per la configurazione del reato, malgrado la suddetta collocazione. Ciò con riguardo in particolare all'usura, soprattutto dopo la riforma del 1996 che ha introdotto uno schema oggettivizzante, che prescinde dall'approfittamento e dall'abuso<sup>304</sup>.

Per prevenire eventuali problemi di concorso di reati, il legislatore del 1930 inserì nel primo comma dell'art. 644 una clausola di riserva a favore del reato di circonvenzione di persone incapaci<sup>305</sup>. Tale previsione si riconduce al fatto che entrambe rappresentano tuttora forme significative di condotte di sopraffazione negoziale, con alcuni aspetti comuni che ne giustificano una trattazione parallela<sup>306</sup>.

Entrambe le fattispecie sono caratterizzate dalla presenza di un contratto sinallagmatico, ove però il principio di equivalenza delle prestazioni è fortemente compromesso a favore dell'agente, con conseguente danno o pericolo di danno patrimoniale per il soggetto passivo.

Si differenziano con riguardo proprio al tipo di soggetto passivo. L'art. 643 ricorre infatti ogni volta che questi sia un minore<sup>307</sup>, un infermo di mente o un deficiente psichico, anche se non interdetto o inabilitato.

Una delle differenze tra le due ipotesi criminose è poi nella causa della minor forza contrattuale del soggetto passivo. Nell'usura questa è determinata dal suo bisogno, mentre nella circonvenzione è dovuta dalla sua immaturità, infermità o dalla deficienza psichica. Inoltre, nel caso dell'art. 644 c.p., sussiste un nesso causale tra lo stato di bisogno determinante

BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, pag. 64, nota 2. Per l'attuale disciplina dell'art. 644 c.p., si rinvia al par. II.2 di questo capitolo.

<sup>306</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 64, MANZINI *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, pag. 875, 897.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup> Sulla disposizione dei reati contro il patrimonio nel codice penale, cfr. MANTOVANI, *Diritto penale Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, pag. 2 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> Secondo MANTOVANI la clausola risolve un classico caso di convergenza di norme, citato in VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, pag. 247, nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> Questa costituisce un'altra differenza con l'ordinamento tedesco, il quale non prevede la minore età quale condizione per la configurazione del reato di cui all'art. 291 StGB. Prevede invece, come detto sopra, il requisito dell'inesperienza, intesa non come inesperienza di vita, bensì, in linea con il fine di tutela del patrimonio, come inesperienza nella gestione degli affari. In argomento, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 64.

l'inferiorità contrattuale ed il contenuto della prestazione del soggetto attivo che manca nell'art. 643. Peraltro, la posizione del soggetto passivo nella circonvenzione è altresì caratterizzata da un non assoluto potere dispositivo<sup>308</sup>.

La tutela del patrimonio del soggetto passivo veniva garantita, nelle intenzioni del legislatore storico, punendo le particolari modalità di aggressione della condotta dell'agente, che abusava o approfittava<sup>309</sup> di una preesistente situazione di vantaggio, dovuta dalle particolari condizioni di inferiorità psichica, nel caso della circonvenzione, o economica, nel caso invece dell'usura<sup>310</sup>.

La *ratio* dell'incriminazione delle figure di circonvenzione e di usura, almeno fino alla riforma del 1996 con riguardo a quest'ultima, consiste dunque nel punire una condotta considerata riprovevole, in quanto realizzata con lo sfruttamento di una relazione interpersonale con la vittima, abusando (o approfittando) di una peculiare condizione di debolezza di questa, dovuta da un'inferiorità economica o psichica<sup>311</sup>.

La singolare condizione dei soggetti passivi del reato di circonvenzione, particolarmente esposti ed indifesi, giustifica il rigoroso trattamento sanzionatorio rispetto ad altri reati, quali ad esempio la truffa e, almeno fino alla riforma attuata con la 1. 7 marzo 1996, n. 108, anche dell'usura<sup>312</sup>.

La norma sulla circonvenzione risulta dunque speciale nei confronti di quella relativa all'usura proprio per la presenza di un soggetto passivo incapace e della condotta di abuso e di induzione, dato che il negozio usurario e l'approfittamento dello stato di bisogno possono essere ricondotti rispetti-

21

<sup>308</sup> VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> Il termine "approfittare" usato nell'art. 644 corrisponde sostanzialmente con l'"abusare" utilizzato invece nell'art. 643. Significavano, nelle intenzioni del legislatore della riforma del 1930, giovarsi di una situazione di inferiorità della vittima che non le permetteva una piena ed autonoma libertà di scelta, cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 876.

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 65, la quale evidenzia altresì la non essenzialità del requisito della frode per la configurazione delle due figure criminose, nonostante, come detto, esse siano state collocate fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, al capo II del cod. pen. Più che una condotta fraudolenta, ossia ingannevole, se ne richiede una di approfittamento e abuso.

<sup>311</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 65, 66, e si veda anche, sull'argomento, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei* 

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 65, 66, e si veda anche, sull'argomento, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, pag. 40, il quale sostiene appunto che: "l'illiceità qui non scaturisce da un'aperta illegalità di forme e di risultati, ché anzi vediamo in opera gli strumenti più ortodossi dell'autonomia privata, ma dalle male arti usate dal reo per ottenere la cooperazione della vittima.".

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup> Cfr. PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1952, pag. 348 ss., citato da BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 66, nota 7, e VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 249.

vamente alla struttura dell'atto dannoso per l'incapace e del dolo di circonvenzione, coi quali sono perfettamente compatibili<sup>313</sup>.

Ma possono esserci casi in cui operi la sola fattispecie di usura. Ciò accade se, per esempio, l'agente approfitti dello stato di bisogno di un minore, di un infermo o di un deficiente psichico facendosi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. In questo caso sussiste il solo delitto di usura, in quanto non sono presenti l'abuso o l'induzione tipici del reato di circonvenzione. Qualora invece l'agente attuasse, per conseguire il profitto usurario, le modalità comportamentistiche descritte nell'art. 643 c.p. si configurerebbe il delitto di circonvenzione di persone incapaci<sup>314</sup>.

Alcuni autori hanno affermato come risulti non necessaria la clausola di rinvio presente nell'art. 644 c.p., o quantomeno la sua superfluità ai fini della coordinazione delle due fattispecie, dato che sarebbero sufficienti i normali criteri di soluzione del concorso apparente di norme<sup>315</sup>.

Tale teoria sarebbe supportata dai rapporti intercorrenti tra il delitto di circonvenzione e quello di mediazione usuraria, previsto al secondo comma dell'art. 644 c.p. Nella disposizione sulla mediazione non è infatti ripetuta la clausola presente invece nel primo comma, così che la determinazione dei rapporti tra le due fattispecie sembrerebbe lasciato all'attività dell'interprete. In realtà si è rilevato come la clausola presente nel primo comma dell'art. 644 c.p. debba considerarsi sottintesa nel capoverso, in quanto non vi sarebbero ragioni di differenziare la disciplina di due ipotesi previste in una medesima disposizione di legge<sup>316</sup>.

La previsione di due diverse norme incriminatrici costituisce una peculiarità dell'ordinamento italiano. In altri Paesi, come ad esempio in Germania, il legislatore ha invece deciso di riunire l'usura insieme con le condotte di sfruttamento dell'inesperienza, della mancanza di discernimento o

<sup>313</sup> Così VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 248. Della stessa opinione DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, pag. 259, il quale sostiene l'operatività dell'art. 644 ogni volta che il soggetto passivo dell'azione usuraria sia un minore, un infermo o un deficiente psichico.

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 249, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 104, nota 108.

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 250. Sui rapporti tra circonvenzione e mediazione, vedi anche MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 875.

della rilevante debolezza della volontà altrui che portano la vittima a dare o promettere una prestazione con vantaggi patrimoniali sproporzionati in favore dell'agente<sup>317</sup>.

In realtà anche in Italia, all'epoca della riforma del codice penale del 1930, si prospettò una riunione delle due figure criminose. Un autorevole orientamento dottrinale sosteneva che l'usura costituisce una forma minore di circonvenzione, in cui l'approfittamento dell'agente consisteva nel circuire e fomentare le passioni del soggetto passivo<sup>318</sup>. Inoltre, due dei progetti di legge presentati prima della riforma dell'art. 644 – progetti Compans e Gianturco – prevedevano in un'unica disposizione gli estremi tipici dei delitti di usura e di circonvenzione<sup>319</sup>.

Lo stesso Guardasigilli Rocco, durante i lavori preparatori al nuovo codice penale, dichiarò che "l'usura è in fondo una forma di circonvenzione: si circuisce la libertà contrattuale che diventa viziata di questa forma di frode, concetti questi che il progetto ha creduto di rendere con la dizione "profittando dello stato di bisogno" ma che potrebbero rendersi anche diversamente con la formula dell'art. 415 (l'attuale art. 643 cod. pen)"<sup>320</sup>.

In ogni caso, le due diverse modalità di condotta di aggressione al patrimonio rilevavano le peculiarità di ciascuna delle due fattispecie, attraverso l'abuso e l'induzione di un soggetto incapace per la circonvenzione e l'approfittamento di uno stato di bisogno per l'usura, nonostante, come detto sopra, nelle intenzioni dei compilatori il significato dei due termini veniva equiparato<sup>321</sup>.

Tuttavia, si è a proposito obiettato che abuso ed approfittamento "delineano realtà appartenenti, sotto il profilo strutturale, a piani essenzialmente distinti", 322.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> Art. 291 del StGB (codice penale tedesco). La riunione delle due discipline è stata prevista anche dal legislatore austriaco (artt. 154, 155), svizzero (art. 157) e portoghese (art. 226).

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup> L'opinione è di MARCIANO, *Il nuovo codice penale. Innovazioni*, Napoli, 1931, pag. 439, citato da VIOLANTE, *Il* delitto, cit., pag. 24 e pag. 251, nota 8.

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> Per un'ampia trattazione dei progetti di legge anteriori alla riforma del 1930, si veda VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag.

<sup>213</sup> ss.
<sup>320</sup> Commissione ministeriale per il progetto del codice penale, verbale n. 57, citato da MANZINI, Trattato, cit., pag. 876, nota 5, e da VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 23, nota 14.

<sup>321</sup> MANZINI, Trattato, cit., pag. 876.

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> Citando testualmente VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 22.

L'abuso si caratterizza per il discostamento da una certa linea di condotta, determinata da norme giuridiche, mediche o sociali, mentre l'approfittamento riguarda il profilo psicologico, in quanto configura una condotta il cui presupposto è la volontà dell'agente di avvantaggiarsi di una situazione di inferiorità dell'altra parte<sup>323</sup>.

Il legislatore del 1930 decise così di prevedere le due ipotesi criminose in due norme distinte<sup>324</sup>.

In particolare, il legislatore volle separare le varie condizioni soggettive che determinano una situazione di inferiorità contrattuale, distinguendo quelle determinate da uno stato di bisogno da tutte le altre<sup>325</sup>.

Peraltro, la differenza tra i due reati è stata ulteriormente confermata dall'ultima riforma del 1996 che ha modificato la disciplina dell'art. 644 c.p., con la quale si è introdotta un'ipotesi di usura con predeterminazione legislativa del tasso usurario, in cui il legislatore ha abbandonato il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno quale elemento essenziale per la configurazione del delitto di usura, precisamente al primo comma dove si configura la c.d. usura legale o "presunta", prevedendolo soltanto come circostanza aggravante. Il requisito dell'approfittamento non compare più nemmeno all'ipotesi di usura di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p., c.d. usura "in concreto", anche se è rimasto ancora il richiamo alle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie del soggetto passivo<sup>326</sup>.

Questo ha portato parte della dottrina a definire la clausola prevista tuttora dal primo comma dell'art. 644 quale "espressione e misura di una sussidiarietà ormai priva di ruolo"327, nonostante il legislatore l'abbia comunque mantenuta anche a seguito della riforma del 1996.

<sup>326</sup> In argomento, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, pag. 66, 104.

<sup>323</sup> Cfr. VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 22 ss.

<sup>324</sup> BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 66.

<sup>325</sup> VIOLANTE, Il delitto, cit., pag. 251.

<sup>327</sup> Citando testualmente MUSCATIELLO, Dalla "parola data" alla "parola scritta": l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore, in Riv. It. Dir. pen. ec., 2003, pag. 197, citato da BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 67, nota 10. Sulla superfluità della clausola, vedi anche MAGRI, Usura, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio mediante frode, Padova, 2007, pag. 89 e BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 104, nota 108.

La decisione di mantenere la clausola di sussidiarietà espressa deve essere ricondotta alla volontà legislativa di evitare che si possa riconoscere sussistente oltre al delitto di circonvenzione anche quello di usura nel caso di un contratto di mutuo, o altro contratto con prestazioni corrispettive, ove gli interessi superino il tasso soglia, o siano comunque usurari in concreto, concluso con un soggetto minore, infermo di mente o in condizioni di deficienza psichica di cui l'agente abbia abusato inducendolo al compimento di un atto per lui pregiudizievole. In questo caso sarà integrato il solo reato di circonvenzione di persone incapaci, avendo la fattispecie di cui all'art. 643 c.p. mantenuto gli elementi dell'abuso e dell'induzione che la rendono speciale anche rispetto alla nuova fattispecie di usura<sup>328</sup>.

#### II.3 – La mediazione usuraria: il secondo comma

Come già detto<sup>329</sup>, il secondo comma della disposizione del 1930 puniva quel soggetto che si fosse fatto dare o promettere, per sé o per altri, un compenso usurario per la propria opera di intermediazione volta alla conclusione di un accordo da cui derivasse il godimento di una somma di denaro o di altra cosa mobile.

La fattispecie di mediazione usuraria era stata inserita perché il legislatore aveva voluto punire non solo la condotta dell'usuraio in sé, ma anche l'attività di quei soggetti che si prestavano ad intromettersi e a mediare alla conclusione di un contratto, nella maggior parte dei casi, ma non sempre, usurario<sup>330</sup>.

Non si richiedeva infatti che il mediatore fosse a conoscenza dell'iniquità delle condizioni proposte dall'usuraio, dato che per la configurazione del reato bastava che il compenso per l'opera prestata fosse usura-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> In tal senso, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 104, nota 108.

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup> Vedi *retro* par. II.1.

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> Si rimanda a *Relazione ministeriale*, cit. pag 469. in cui si avverte che non ogni obbligazione conclusa per effetto dell'attività di mediazione è usuraria.

rio. Da ciò derivava che il contratto successivamente concluso poteva anche essere lecito<sup>331</sup>.

Chiunque poteva essere soggetto attivo della condotta di mediazione, non richiedendosi la qualifica di mediatore di cui all'art. 1754 c.c., proprio al fine di garantire la punibilità anche di quei soggetti che non praticavano abitualmente tale attività<sup>332</sup>.

Nei rapporti con l'usura diretta, e per rimarcare la definizione delle due figure come reati distinti, assume fondamentale importanza la clausola di riserva contenuta proprio nel secondo comma dell'art. 644, che dispone "fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente". Di conseguenza se l'agente commetteva sia il fatto previsto nel primo comma sia quello al secondo rispondeva, in concorso, di entrambi i reati<sup>333</sup>. Ciò era possibile nel caso in cui l'usuraio si fosse finto il mediatore, facendo credere alla vittima che il denaro o la cosa mobile che le aveva procurato con la mediazione provenissero da un terzo<sup>334</sup>.

Se il mediatore collabora in qualsiasi modo con l'usuraio – potendosi trattare anche di un soggetto a sua volta usurato e che collabori col proprio strozzino a ricercare nuove vittime per ottenere sconti sui propri interessi – egli concorre nel reato di usura<sup>335</sup>.

A differenza di quanto previsto per l'usura diretta, non si richiedeva che il mediatore approfittasse dello stato di bisogno del soggetto passivo, essendo sufficiente che questi vi versasse e che il mediatore gli procurasse

<sup>&</sup>lt;sup>331</sup> Come riferisce anche MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 893.

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup> Nel caso in cui il fatto fosse stato commesso da un mediatore che profittasse della sua qualità di pubblico ufficiale, abusando delle sue funzioni, questi avrebbe risposto di concussione (art. 317 c.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>333</sup> Come previsto dall'art. 81 del codice penale ("Concorso formale di reati. Reato continuato") dato che, con una sola azione, viola due diverse disposizioni di legge. C'è stato anche chi ha prospettato la punibilità della mediazione "simulata" a titolo di truffa, rimanendo non per questo comunque pienamente applicabile l'art. 81 c.p. Sul punto CRISTIANI, Guida alle nuove norme sull'usura, Torino, 1996, pag. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>334</sup> In relazione al possibile comportamento ambiguo del mediatore, si veda DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, pag. 187 e FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio cit., pag. 217 ss.

<sup>335</sup> È di opinione diversa MANNA, La nuova legge, cit., che ravvisa invece un concorso materiale fra l'usura e la mediazione usuraria, fra le quali potrebbe altresì ravvisarsi un eventuale nesso di continuazione.

la somma di denaro o la cosa mobile con la mediazione, e che per questa si fosse fatto dare o promettere un compenso usurario, per sé o per altri<sup>336</sup>.

La ragione di tale differenza era individuata nella minor impegnatività ed onerosità del contratto per il mediatore, il quale non era tenuto ad una prestazione rischiosa come quella spettante all'usuraio, che poteva vedersi non restituita la somma prestata al debitore. L'opera di mediazione, quindi, non giustificava una richiesta più elevata del normale<sup>337</sup>.

Il compenso<sup>338</sup> per la mediazione deve essere stabilito o in un momento anteriore a quello della conclusione del contratto oppure nel momento in cui si trasferisce la somma di denaro. Perché un compenso fosse considerato usurario non era sufficiente che esso eccedesse notevolmente i compensi stabiliti usualmente dalle tariffe e gli usi, ma il giudice doveva altresì tener conto della effettiva attività svolta dal mediatore nel caso concreto, delle eventuali spese sostenute e di ogni altra circostanza utile. 339 Tali criteri precedente della altresì dall'unico giurisprudenza si ricavano sull'argomento, che conferma la scarsa applicazione della norma de quo<sup>340</sup>.

Il compenso può essere previsto "per sé o per altri". Bisogna precisare però che, nel caso esso fosse previsto non per il mediatore, bensì in favore di terzi, questi non possono essere i soggetti attivi del prestito, perché altrimenti non si potrebbe più parlare di compensi ma di interessi o altri vantaggi usurari, e si verserebbe nell'ipotesi di concorso nel delitto di usura.<sup>341</sup>

<sup>336</sup> Non si esprime in tal senso MANZINI, Trattato cit., pag. 875, 893, in cui sostiene che "il mezzo (del reato di mediazione usuraria) consiste sempre nell'approfittare dell'altrui stato di bisogno".

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup> Cfr. VIOLANTE, voce *Usura*, cit., pag. 386 e MANNA, *La nuova legge*, cit. pag. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup> Durante i lavori preparatori fu domandato perché venne utilizzata la locuzione "compenso usurario" per indicare la prestazione del soggetto passivo nel secondo comma, mentre per quella nel primo comma (usura diretta) il legislatore utilizzò i termini "interessi o altri vantaggi usurari". La ragione è nel fatto che al primo comma si voleva identificare ogni possibile controprestazione alla prestazione di denaro a altra cosa mobile da parte dell'usuraio, mentre nel secondo comma questa consiste in una prestazione d'opera (l'intermediazione volta a far concludere l'accordo) e la controprestazione a favore di tale opera è definita appunto compenso, anche nel linguaggio comune. Si veda Relazione ministeriale cit., pag. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup> Come esaustivamente riferito da MANZINI, *Trattato*, cit., pag.894.

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup> Si tratta della sentenza della Cass., 9 luglio 1937, in *Giust. Pen.*, 1938, pag. 149 come riportato da MANNA, *La nuo*va legge, cit., pag. 95 nota n. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup> Come specificato in *Relazione ministeriale*, cit., pag. 469.

Il momento consumativo della fattispecie in esame veniva individuato quando pervenivano al soggetto in stato di bisogno la somma di denaro o la cosa mobile che l'opera di mediazione aveva contribuito a far ottenere<sup>342</sup>.

Prima di tale momento si poteva integrare soltanto un tentativo di mediazione usuraria<sup>343</sup>.

Le riforme legislative intervenute successivamente hanno determinato ben poche rilevanti modifiche alla fattispecie. Fra queste, si segnala la sostituzione del riferimento ad "un'altra cosa mobile" con l'espressione "altra utilità". Tale modifica deriva dall'apertura legislativa alla previsione della fattispecie dell'usura c.d. reale<sup>344</sup>.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, come quella relativa al momento consumativo o al presupposto negativo di rinvio al delitto di cui al primo comma dell'art. 644 in caso di concorso, la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata.

#### II.4 – Il terzo comma: l'usura in concreto

Il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 644 c.p., così come riformato dalla 1. 7 marzo 1996, n. 108, prevede la fattispecie di usura c.d. "concreta" o "in concreto" o, infine, "soggettiva" 345.

Tale seconda fattispecie di usura si caratterizza per l'abbandono del criterio del tasso prefissato tipico invece dell'ipotesi di cui al primo comma

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup> La corrispondenza del momento consumativo con tale evento è ricavabile anche dalla disciplina civilistica della mediazione, la quale al secondo comma dell'art. 1755 dispone che il mediatore ha diritto alla provvigione "se l'affare è concluso per effetto del suo intervento".

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup> Diversamente MANZINI, *Trattato*, cit., pag. 894 ss. Come visto, l'autore non credeva integrabile il tentativo per l'ipotesi di usura, mantenendo la stessa opinione anche per la fattispecie di mediazione. Come per l'usura diretta, anche per la fattispecie di mediazione riteneva sufficiente anche la sola promessa per integrare la consumazione del reato. Egli riteneva inoltre che, nel caso di promessa di un compenso usurario per un affare tentato ma non concluso, la configurazione del reato in esame sarebbe stata certamente da escludersi, anche nel caso che alla fine il mediatore fosse riuscito ad ottenere il compenso. Riteneva applicabile i titoli di estorsione, truffa o altri a seconda dei mezzi usati dall'agente per ottenere tale compenso.

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup> Si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup> FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, tomo II, Bologna, 2008, pag. 228, MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2014, pag. 252, BOIDO, Usura e diritto penale: la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010, pag. 233.

dell'art. 644 c.p., quasi in contraddizione con la volontà legislativa di fissare per legge il limite dell'usurarietà che sembrava essere stata la principale intenzione del legislatore della riforma<sup>346</sup>.

Ma il fine che il legislatore ha voluto perseguire è stato altresì quello di punire anche tutte quelle prestazioni che, pur non superando il detto tasso soglia, risultino comunque sproporzionate rispetto alla controprestazione, sproporzione valutabile con particolare riguardo sia alle concrete modalità del fatto che al tasso medio praticato usualmente per operazioni similari, quando il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economico o finanziaria<sup>347</sup>.

Il principale scopo di una tale previsione è quella di fronteggiare eventuali vuoti di tutela, scongiurando il rischio di una sostanziale elusione del precetto a "tasso fisso" prevedendo prestazioni con interessi convenuti ad un livello appena inferiore al limite  $ex \ lege^{348}$ .

Con tale previsione, la legislazione italiana si discostò notevolmente dal modello francese cui si era basata per la riforma della disciplina del delitto di usura, ma prevalse l'esigenza di una norma più elastica e non solo subordinata al rigido rispetto di un limite predeterminato per legge<sup>349</sup>.

D'altronde rimettere la penale rilevanza del fatto al solo superamento di una soglia legale degli interessi avrebbe significato concedere la possibilità, una volta pattuito un interesse anche minimamente inferiore alla soglia, di pretendere parallelamente condizioni usurarie d'altra natura, quali ad esempio il rilascio di cambiali per un importo enormemente maggiorato, o il

<sup>347</sup> Dispone infatti l'art. 644 c.p., terzo comma, secondo periodo, che "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economico o finanziaria.".

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> In tal senso, MUCCIARELLI, Commento alla l. 7/3/1996, n. 108, in Legisl. Pen., 1997, pag. 521.

MANNA, La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela, Torino, 1997, pag. 76, MAGRI, Usura, in I delitti contro il patrimonio mediante frode, in Trattato di diritto penale – parte speciale, diretto da MARI-NUCCI-DOLCINI, vol. VII, tomo II, Padova, 2007, pag. 33, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., pag. 223, MUCCIARELLI, Commento, cit., pag. 521, MANTOVANI, Diritto penale, cit., pag. 254, MANZIONE, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, Milano, 2013, pag. 79, BOIDO, Usura, cit., pag. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> MANNA la definisce una "soluzione di compromesso" tra il modello francese ed il modello tedesco, in *La nuova legge* cit., pag. 76, vedi anche cap. I par. I.3.2. Tale scelta compromissoria ha trovato il favore di buona parte della dottrina, cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., pag. 224,

conferimento di una procura a vendere l'immobile dato in garanzia per un debito decisamente inferiore al valore dell'immobile stesso<sup>350</sup>.

Gli elementi caratterizzanti la fattispecie di cui al terzo comma sono quindi due. Il primo è la sproporzione tra gli interessi pattuiti rispetto alla prestazione dell'agente, mentre il secondo, in chiave vittimologica, è la condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo<sup>351</sup>.

Il riferimento a dette condizioni di difficoltà è ereditato dalla precedente riforma del 1992, che aveva introdotto l'art. 644-bis, denominata usura impropria, poi abrogato dalla riforma del 1996<sup>352</sup>, il quale comunque esprime nella nuova norma un significato sostanzialmente analogo, dal momento che la nuova disposizione comprende in sé gli elementi costitutivi dell'usura impropria, dando così luogo non ad un'ipotesi di *abrogatio criminis*, bensì di successione di leggi penali nel tempo, sussistendo tra le due fattispecie una continuità normativa<sup>353</sup>.

È comunque presente una fondamentale differenza con la previgente disciplina, consistente nel fatto che l'attuale art. 644, co. 3, secondo periodo, non richiede l'approfittamento di tale stato da parte dell'agente<sup>354</sup>.

Entrambi gli elementi hanno carattere rigorosamente oggettivo, in quanto devono essere accertati sul piano della materialità del fatto e con riferimento a parametri di mercato e non a valutazioni personali del soggetto passivo, al fine di evitare eccessive dilatazioni interpretative<sup>355</sup>.

351 Si indicano situazioni di carenza di liquidità per quanto riguarda la difficoltà finanziaria, mentre si fa riferimento al complesso delle attività patrimoniali del soggetto con l'espressione difficoltà economica, cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 254, MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 84.
352 Si ricorda che l'usura impropria era stata introdotta con il precipuo scopo di contrastare la criminalità organizzata, la

96

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup> BOIDO sostiene che la mancata previsione dell'usura in concreto sarebbe stata un'ingenuità, in *Usura e diritto penale*, cit., pag. 257. Sull'argomento, si vedano anche PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà in attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, 1287, e PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1995, pag. 598.

<sup>&</sup>lt;sup>352</sup> Si ricorda che l'usura impropria era stata introdotta con il precipuo scopo di contrastare la criminalità organizzata, la quale sfruttava appunto le condizioni di difficoltà economico o finanziaria dell'imprenditore per assumere il controllo o, nei casi più gravi, la proprietà dell'attività economica, cfr. MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 83, INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 126. Si rinvia, inoltre, al cap. I, par. I.2.

<sup>&</sup>lt;sup>353</sup> In argomento, BOIDO, *Usura* cit., pag. 266, SPINA, *L'usura*, Padova, 2008, pag. 93, BELLACOSA, *Usura* (voce) in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, pag. 154 ss. Nel senso della continuità normativa si è orientata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come risulta da Cass. Sez. II, 7.6.2005, Sarta, in *Cass. pen.*, 2006, pag. 952, Cass. Sez. V, 30.5.2001, Penasso, in *Cass. pen.*, 2002, pag. 2787.

V, 30.5.2001, Penasso, in *Cass. pen.*, 2002, pag. 2787.

354 A differenza di quanto previsto dal previgente art. 644, che per la configurazione dell'usura richiedeva che l'agente approfittassse dello stato di bisogno del soggetto passivo, cfr. MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 83, MUCCIARELLI, *Commento*, cit., pag. 141, PISA, *Lotta all'usura*, cit., pag. 1284, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 35.

<sup>355</sup> BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 261, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., pag. 224.

L'oggettivizzazione del requisito ha determinato l'ampliamento del suo significato, il quale giunge a coincidere con la semplice mancanza di mezzi economici o finanziari che obbligano il soggetto passivo a ricorrere al prestito usurario. Le ragioni di questi non rilevano ai fini della sussistenza dell'usura, potendo anche corrispondere ad esigenze di mantenimento di un determinato *status* socio-patrimoniale, e non solo per far fronte ad elementari necessità di vita<sup>356</sup>.

L'ipotesi di usura di cui al terzo comma deve la sua denominazone – in concreto – al fatto che l'accertamento dell'usurarietà è demandato al giudice, il quale dovrà accertare concretamente, caso per caso, e nonostante il rispetto del limite legale degli interessi, che la prestazione non abbia integrato gli estremi del delitto di usura.

Ne consegue che la fattispecie di usura in concreto attribuisce indubbiamente al giudice margini più ampi di discrezionalità rispetto all'ipotesi prevista al primo comma dell'art. 644. La scelta legislativa di indicare due elementi strettamente connessi all'accordo negoziale concretamente stipulato consente alla norma incriminatrice di divenire uno strumento di repressione del fenomeno usurario particolarmente flessibile, capace di contrastare sia le pratiche usurarie presenti in numerosi scambi commerciali che quelle più raffinate, che mirano ad eludere la soglia legale di cui al primo comma<sup>357</sup>.

Il parametro normativo del tasso medio praticato per operazioni similari risulta essere facilmente individuabile. Infatti, il giudice dovrà controllare solamente che l'interesse, promesso o ottenuto dal soggetto passivo, sia compreso tra la soglia oltre la quale gli interessi sono considerati legalmente usurari e quella rilevata come tasso medio per operazioni similari. Sul piano sistematico, può tenersi altresì conto del concetto di sproporzione previsto all'art. 1448 cod. civ., secondo comma, che prevede la rescindibilità del contratto a prestazioni corrispettive concluso in stato di bisogno, qualora

<sup>357</sup> FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio*, Vol. II, Torino, 2013, pag. 173, MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 80, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> Si è perso ogni riferimento ad una situazione di debolezza del soggetto passivo, così BOIDO, *Usura*, cit., pagg. 267, 268.

la lesione ecceda la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata<sup>358</sup>.

Il riferimento a dei tassi, e quindi a delle cifre predeterminate, consente di determinare l'usurarietà della prestazione con un certo grado di accuratezza, tale da non lasciare molto spazio alla discrezionalità del giudice<sup>359</sup>.

Sorgono invece problemi riguardo ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza con riferimento al secondo elemento su cui il giudice deve fondare il giudizio di sproporzione, ossia le "concrete modalità del fatto", 360.

La genericità del riferimento è riconosciuta dalla maggior parte della dottrina, la quale riconosce che il giudice dispone qui di un ampio potere discrezionale che deve essere utilizzato per valutare tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto tra l'agente ed il soggetto passivo<sup>361</sup>.

In particolare, per rilevare la sproporzione il giudice deve verificare se lo squilibrio tra le due prestazioni sia di tale intensità da alterare il sinallagma contrattuale stesso<sup>362</sup>. È usurario lo squilibrio che alteri il rapporto di corrispettività a tal punto che l'una delle prestazioni non riesce più a trovare giustificazione nell'altra come suo corrispettivo e si configura, perciò, ingiusta<sup>363</sup>.

### II.4.1 – Differenze con l'usura legale o presunta

98

<sup>&</sup>lt;sup>358</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 35, MUCCIARELLI, *Commento*, cit., pag. 524, BELLACOSA, *Usura*, cit., pag. 151, BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 265.

<sup>359</sup> MAGRI, Usura, cit., pag. 34, MANZIONE, L'usura, cit., pag. 81 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 76 e sull'argomento si rinvia al par. II.4.2.

MAGRI, Usura, cit., pag. 35. Secondo PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, pag. 425, tale indeterminatezza dell'elemento e la conseguente ampia discrezionalità lasciata al giudice è il "prezzo inevitabile da pagare, se si vuole attuare una completa difesa dal fenomeno dell'usura". Di opinione contraria BELLACOSA, Usura, cit., pag. 151, in cui l'Autore rileva come la preoccupazione politico-criminale del legislatore di colmare eventuali vuoti di tutela abbia determinato una fattispecie non sufficientemente determinata, come già era accaduto nella precedente riforma.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup> MANZIONE, Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998, pag. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup> In argomento, BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 262.

Il presente paragrafo è dedicato alla analisi delle peculiarità delle due fattispecie di usura presenti nell'art. 644 cod. pen. ed alle relative differenze.

La prima differenza, la più caratteristica di una fattispecie rispetto all'altra, è la previsione del limite agli interessi applicabili nell'ipotesi di cui al primo comma, la c.d. usura legale o presunta, oltre il quale si configura il delitto di usura, non prevista invece nella fattispecie di usura in concreto, ove invece l'usurarietà è stabilita dal giudice caso per caso con riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari oppure alle concrete modalità del fatto<sup>364</sup>.

La previsione del c.d. tasso soglia, o la sua mancanza, varia la natura giuridica del reato, quanto al bene giuridico tutelato ed al modello di pericolo configurato.

L'ipotesi di usura legale di cui al primo comma è una fattispecie che risponde al modello del pericolo astratto, in quanto è il legislatore a formulare nella disposizione stessa il giudizio sul pericolo per il bene tutelato prevedendo gli estremi dell'usura all'atto di superamento della soglia legale. La denominazione di usura "presunta" deriva proprio da siffatto modello di pericolo, in quanto non si intende una presunzione giuridica, bensì viene presunta la presenza del delitto di usura qualora venga oltrepassato il limite predeterminato per legge.

Al contrario, la fattispecie di usura prevista al terzo comma si configura come un'ipotesi di pericolo concreto, in quanto è il giudice a dover verificare l'effettiva lesione al bene giuridico. Tra i due tipi di usura previsti cambia così, di conseguenza, il livello di anticipazione della tutela penale, più intensa per l'usura legale, che si incentra dunque sul disvalore della condotta e non più nell'evento di danno<sup>365</sup>.

Le differenze tra le due discipline continuano anche con riguardo al bene giuridico tutelato. Si confrontano infatti la concezione pubblicistica del primo comma, che tutela il mercato nazionale del credito ed il suo regolare funzionamento, con la concezione individual-patrimoniale dell'usura in

\_

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup> MANNA, La nuova legge, cit., pag. 76, BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 96 ss.

concreto, in cui la tutela del patrimonio del soggetto passivo rimane il bene precipuo che la norma vuole proteggere.

L'avvenuta pubblicizzazione dell'ipotesi criminosa di cui al primo comma attraverso la rigida predeterminazione legislativa del tasso usurario sancisce, secondo alcuni, un'ormai incolmabile separazione con la fattispecie prevista al terzo comma, orientata alla tutela del patrimonio privato<sup>366</sup>.

L'usura presunta viene invece ricondotta tra le figure di reato economico, in particolare a quelle contro l'economia pubblica<sup>367</sup>.

Ma dal punto di vista dell'oggetto della tutela, le due figure previste nell'art. 644 c.p. sembrano comunque poter convivere. L'usura, dopo la riforma, si configura infatti come un reato a duplice portata offensiva, in quanto offende più beni del soggetto passivo, quali il suo patrimonio e la libertà di autodeterminazione da una parte e l'interesse pubblico alla correttezza dei rapporti economici ed al regolare funzionamento del mercato del credito<sup>368</sup>.

La riforma del 1996 sembrava intenzionata ad escludere dall'ipotesi criminosa tutti quei fattori soggettivi che tanti problemi avevano creato nelle previgenti discipline, in particolare a livello probatorio. Lo conferma il fatto che, alla fattispecie di cui al primo comma, non sia previsto nessun richiamo ad alcuna condizione del soggetto passivo, da cui la denominazione, tra le altre, di usura oggettiva. Si è adottato, come visto in precedenza, un modello oggettivizzante di usura, ispirato dalla disciplina francese<sup>369</sup>.

Detti fattori soggettivi sono invece stati ripresi nella fattispecie di usura in concreto. In particolare, ci si riferisce alle condizioni di difficoltà economico o finanziaria in cui deve versare il soggetto passivo. Sono due, infatti, gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione per verificare la sussistenza dell'usura. Accanto al requisito della sproporzione si trova inoltre quello concernente lo stato del soggetto passivo, che deve versare in

<sup>369</sup> BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 100.

100

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup> In argomento, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 129. Cfr. anche CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, pag. 3223, secondo il quale la diversità fra le due figure criminose rivela due distinte finalità persecutorie da parte del legislatore, ossia la regolamentazione del mercato del denaro, l'una, e la tutela dell'autonomia contrattuale del contraente in difficoltà, l'altra.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> Ancora BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup> In tal senso, CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura,* Torino, 1996, pag. 32.

condizioni di difficoltà economico o finanziaria. Tuttavia, a differenza della precedente formulazione, non è più richiesto l'approfittamento di tale stato da parte dell'agente<sup>370</sup>.

Un'altra differenza concerne la *ratio* stessa della riforma del 1996. Il legislatore ha voluto punire tutte quelle condotte ove gli interessi o i vantaggi d'altra natura costituiscano il corrispettivo non solo di una prestazione di denaro, ma altresì quando essi rappresentano la remunerazione di un'altra "utilità" prestata dall'agente. Si tratta della c.d. usura reale<sup>371</sup>.

L'usura reale consiste in prestazioni diverse dal denaro, ma comunque economicamente valutabili, come ad esempio servizi o attività professionali.

Ne sono tipici esempi le prestazioni di un avvocato o di un medico che, chiamati d'urgenza da un soggetto in una situazione di emergenza, si facciano dare o promettere compensi sproporzionati rispetto ai normali prezzi o tariffe di mercato per prestare la propria opera professionale, per la quale non vi sono possibili alternative<sup>372</sup>.

Per la verità, una parte della dottrina aveva già tentato di far rientrare la fattispecie dell'usura reale anche nel previgente art. 644 c.p., aumentando al massimo il significato della nozione di cosa mobile, prevista appunto nella disciplina dell'usura come corrispettivo della prestazione dell'agente prima della riforma del 1996<sup>373</sup>. Sembra più corretto ritenere che il legislatore volle reprimere l'usura reale anche prima della riforma, ma limitatamente ai beni mobili. Ma l'eccessiva estensione del significato di "cosa mobile" at-

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 35, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup> In argomento, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 72, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 40, BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 270, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 798 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>373</sup> Su detta dottrina, si veda VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, pag. 98 ss. e, dello stesso autore, *Usura* (voce) in *Noviss Dig. it.*, XX, pag. 384. In tal senso, anche DE ANGELIS, *Usura*, in *Enc. giur.*, XXXII, Roma, 1994, pag. 3, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 126.

VIOLANTE ricomprese, nel significato di cosa mobile, anche le prestazioni di energie non naturali, così in *Il delitto*, cit., pag. 101 ss.,

tuata dalla dottrina correva il rischio di integrare un'applicazione analogica in malam partem della norma penale<sup>375</sup>.

Anche questa può essere verosimilmente una delle ragioni per cui il dalla legislatore ha voluto sostituire disposizione incriminatrice l'espressione "altra cosa mobile" con quella di "altra utilità", riferita alla prestazione dell'agente e dando così ingresso, apparentemente, ad ogni ipotesi di usura reale<sup>376</sup>.

Non mancarono comunque critiche alla previsione dell'usura reale. In particolare, parte della dottrina obiettò la non applicabilità di tale disciplina alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 644 c.p., data la previsione di questa del modello del tasso fisso predeterminato per legge, il quale si oppone ad ogni forma di usura reale<sup>377</sup>.

Ciò perché le fattispecie caratterizzate dalla fissazione del tasso usurario mediante un provvedimento amministrativo non possono che essere ricondotte all'usura pecuniaria<sup>378</sup>.

Ne consegue che la punibilità dell'usura reale spetta alla fattispecie di cui al terzo comma, ove come visto non si ha riguardo del tasso prefissato legalmente, ma per stabilire l'usurarietà della prestazione professionale o lavorativa dell'agente si deve far riferimento allo stato di difficoltà economico o finanziaria del soggetto passivo<sup>379</sup>.

Lo stato di difficoltà della vittima assume notevole rilevanza, in quanto nell'ipotesi in cui questo non vi fosse, risulterebbero penalmente irrilevanti eventuali controprestazioni eccessivamente sproporzionate, dato che non possono essere raffrontate con un dato numerico quale è, per l'appunto, il tasso soglia<sup>380</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup> In tal senso, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, tomo II, Bologna, 1996, pag. 176 e BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>376</sup> BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>377</sup> Così PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, 773 ss., il quale definisce l'usura reale quale un modello "male amalgamato" con quello dell'usura pecuniaria.

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup> Come nota MANNA, La nuova legge, cit., pag. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup> Così MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 74, e MAGRI, *Usura*, cit., pag. 40. In senso conforme, NAVAZIO, *Usura*. La repressione penale introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, Torino, 1998, pag. 130 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 798.

Si è rilevato come anche l'usura in concreto non perda comunque completamente il riferimento al tasso<sup>381</sup>, costituendo, in definitiva, un modello ibrido tra quello a tasso fisso ed il modello tradizionale, in cui manca la determinazione del limite<sup>382</sup>.

Ma la dottrina ha obiettato che non riconoscere l'applicabilità dell'usura reale neppure alla fattispecie del terzo comma avrebbe costituito un arretramento della disciplina giuridica, rispetto anche all'originario art. 644 c.p. <sup>383</sup>.

La punibilità dell'usura reale diviene possibile interpretando estensivamente il termine "tasso", contenuto nel terzo comma, come sinonimo di "tariffa" o "prezzo", facendo così riferimento non ad un dato numerico predeterminato per legge, bensì ad una cifra pretesa dal professionista per lo svolgimento della propria opera professionale<sup>384</sup>.

Tale dottrina venne criticata obiettando che espandendo l'applicabilità dell'usura a qualsiasi stipulazione corrispettiva, con particolare riferimento alle prestazioni professionali ove è peculiare l'incidenza di fattori personali che rende complessa un'oggettiva valutazione del rapporto con la controprestazione dell'altra parte, si sarebbe elevato il rischio di applicazioni giudiziarie eccessivamente rigoristiche o, comunque, poco compatibili con il rispetto della libertà di mercato o professionale<sup>385</sup>.

Si discute anche se l'usura reale possa avere ad oggetto anche l'ipotesi di cessione della proprietà di un immobile, ossia la c.d. usura immobiliare<sup>386</sup>.

<sup>383</sup> Su tale rilievo, per tutti, si veda PROSDOCIMI, *La nuova disciplina* cit., pag. 775.

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup> La disposizione del terzo comma dell'art. 644 c.p. fa infatti riferimento al "tasso medio praticato per operazioni similari".

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> Sulla definizione del modello, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 74 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup> Si vedano, in argomento, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 42 e MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 75, che cita altresì il concetto di "giusto prezzo di mercato", concetto elaborato dalla dottrina e giurisprudenza tedesche. Sull'interpretazione estensiva del termine "tasso", si veda anche BELLACOSA, *Usura* (voce), in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, pag. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup> Su tale orientamento, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, tomo II, Bologna, 2008, pag. 226, CONTENTO, La rilevanza penale dell'usura. Il significato della nuova legislazione, in DE FELICE (a cura di), Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria, Bari, 1997, pag. 107 ss., BOIDO, Usura e diritto penale cit., pag. 276 ss., MANNA, La nuova legge, cit., pag. 75, PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, pag. 422.

ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 798, MAGRI, Usura, cit., pag. 40.

La norma previgente alla riforma escludeva tale possibilità, dato che esigeva che l'usuraio fornisse denaro o un'altra cosa mobile<sup>387</sup>.

L'attuale formulazione sembrerebbe invece consentire l'inclusione di beni immobili sotto l'ampio concetto di "altra utilità" A sostegno dell'interpretazione favorevole, anche se relativa alla prestazione del soggetto passivi, potrebbe desumersi dalla circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 644, comma 5, n. 2 c.p., che prevede un aumento di pena "se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari" 389.

Accogliendo tale interpretazione, si precisa comunque che ciò non significa che ogni rapporto sinallagmatico inificiato da sproporzione sia di per sé usurario. L'usura è infatti esclusa, ad esempio, dal fatto di vendere una cosa ad un prezzo eccessivo, o ancora, dall'affittare una casa di villeggiatura ad un prezzo esorbitante<sup>390</sup>.

Il criterio da utilizzare per stabilire l'usurarietà del contratto diviene, in assenza di un tasso legale prestabilito, quello di verificare tale sproporzione con riferimento alle concrete modalità del fatto oppure alla tariffa – o prezzo – praticato per operazioni similari, per poi verificare altresì la mancanza di alternative immediatamente accessibili per il soggetto passivo che, si ricorda, versa in uno stato di difficoltà economico o finanziaria<sup>391</sup>.

Sembra quindi da condividere l'orientamento dottrinale che ha ritenuto di ampliare il significato di "altra utilità" senza alcuna limitazione logico-sistematica<sup>392</sup>, comprendendovi beni e servizi di qualunque genere, compresi dunque anche i beni immobili, alla sola condizione che si tratti di entità economicamente valutabili, per così consentire il calcolo del rapporto tra

104

\_

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup> Così MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, pag. 888.

<sup>&</sup>lt;sup>388</sup> ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 798, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 41. Di opinione del tutto contraria è invece CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, pag. 72, il quale ritiene che la *ratio* ed il modello criminologico del delitto di usura escludano l'applicabilità dell'usura immobiliare.

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 41. Sulle circostanze si rinvia, in questo capitolo, al par. II.6.

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup> Gli esempi sono di MANZINI, in *Trattato*, cit., pag. 887.

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup> Cfr. MAGRI, *Usura*, cit., pag. 41. In tal senso anche ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 799.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> Così MUCCIARELLI, Commento, cit., pag. 515.

la prestazione data o promessa del soggetto passivo e quella dell'agente, al fine di valutarne l'eventuale carattere usurario<sup>393</sup>.

## II.4.2 – Le concrete modalità del fatto: dubbi di legittimità con il principio costituzionale di determinatezza

Abbiamo visto come la fattispecie di usura di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p. abbandoni il criterio del superamento del tasso soglia, delegando al giudice il giudizio sull'usurarietà della prestazione avuto riguardo sia alle concrete modalità del fatto che al tasso medio praticato per operazioni similari<sup>394</sup>.

La dottrina ha sollevato perplessità riguardanti tale fattispecie di usura circa la sua conformità al principio costituzionale di determinatezza (o tipicità) della norma penale<sup>395</sup>, soprattutto in ragione della libertà discrezionale concessa al giudice in riferimento alla determinazione delle "concrete modalità del fatto", ovvero a non meglio precisate "operazioni similari" cui comparare il tasso medio praticato nel caso concreto<sup>396</sup>.

A parere di alcuni autori la scarsa determinazione della norma penale in oggetto si porrebbe in evidente contraddizione con quelle che sembrava-

<sup>394</sup> Con il soggetto passivo che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, vedi *supra* par. II.4 e II.4.1.
 <sup>395</sup> Su tale principio, si rinvia ai contributi di PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, Padova, 1979 e di RONCO, *Il*

principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente, Torino, 1979.

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup> Le conclusioni sono di MAGRI, *Usura*, cit., pag. 43. Cfr. anche MUCCIARELLI, *Commento*, cit., pag. 512 ss., PROSDOCIMI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 775, MANTOVANI, *Diritto penale*, *Parte speciale*, *Delitti contro il patrimonio*, tomo II, Padova, 2014, pag. 253.

MANNA, *La nuova legge sull'usura*: un modello di tecniche incrociate di tutela, Torino, 1997, pag. 76 ss. e pag. 77, nota 210, il quale sottolinea come tale indeterminatezza sia dovuta altresì dal modello del pericolo concreto adottato dalla fattispecie di usura di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p., che lascia fisiologicamente un margine di discrezionalità al giudice, al contrario dell'usura presunta che risponde al modello del pericolo astratto. Sul rapporto tra modello di pericolo e principio di determinatezza, l'autore cita il contributo di FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987.

no essere alcune delle intenzioni del legislatore della riforma<sup>397</sup>, ossia realizzare un maggior rigore nella definizione dell'illecito e ridurre gli ambiti valutativi in sede giudiziaria<sup>398</sup>.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito a pronunce di illegittimità sul principio di determinatezza in materia penale è assai esigua. Si ricordano, in particolare, le decisioni riguardo alle misure di prevenzione<sup>399</sup>, passando per quella – molto nota – sul plagio<sup>400</sup>, fino alla decisione sull'asilo politico, l'ingresso ed il soggiorno di cittadini extracomunitari<sup>401</sup>.

In tali occasioni, la Corte si è pronunciata per la costituzionalità di espressioni dal contenuto generico che si riferiscano ad elementi quantitativi, ovvero di espressioni che rimandassero al linguaggio comune<sup>402</sup>.

D'altra parte, anche la Cassazione aveva già precedentemente dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità dell'originario art. 644 c.p., sollevata proprio in rapporto al principio di determinatezza, osservando che fosse possibile, nella delineazione del concetto di usura, ricorrere ad espressioni del linguaggio comune<sup>403</sup>.

Il giudizio di sproporzione fondato con riguardo alle "concrete modalità del fatto" fu previsto in quanto, durante i lavori parlamentari, si volle considerare anche un'ipotesi diversa dal prestito bancario<sup>404</sup>.

La dottrina ha compreso come tale criterio sia stato previsto per l'esigenza di valutare tutti gli elementi fattuali caratterizzanti il rapporto tra

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> Invero, le perplessità della dottrina in ordine al rispetto del principio di determinatezza furono sollevate già durante i lavori parlamentari, in particolare dall'allora Ministro della Giustizia Caianiello. Per un'ampia trattazione del dibattito parlamentare, sia consentito il rinvio a MANNA. La nuova legge, cit. pag. 50 ss.

parlamentare, sia consentito il rinvio a MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 50 ss. <sup>398</sup> In tal senso, CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, *Per una legge dalla struttura complessa: il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida al Diritto*, n. 12, 23 marzo 1996, pag. 37. Analoghi rilievi erano stati formulati, con riferimento in particolare alle "operazioni similari", anche dalla dottrina francese, in quanto tale parametro è presente anche in detta legislazione, cfr. DELMAS-MARTY, *Droit pénal des affaires 1/ Les infractions*, Parigi, 1981, pagg. 268, 269.

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup> Corte cost., 16 dicembre 1980, n. 177, in *Giur. cost.*, 1980, pag. 1535.

<sup>&</sup>lt;sup>400</sup> Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost.*, 1981, pag. 806. Sull'argomento, si veda anche il contributo di BO-SCARELLI, *A proposito del principio di tassatività*, in *Riv. it.*, 1981, pag. 1147 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup> Corte cost., 6 febbraio 1995, n. 34, in *Cass. pen. mass.*, 1995, pag. 693 e 1155 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>402</sup> In argomento, PICOTTI, *La legge penale*, in BRICOLA-ZAGREBELSKY (a cura di), *Codice Penale*, *Parte generale*, Torino, 1996, I, pag. 63 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>403</sup> Cass., Sez. II, 26 giugno 1990, Ottolini, cfr. MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 78, nota 216.

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> Onde evitare possibili vuoti di tutela, cfr. MAGRI, *Usura*, in *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, vol. VII, tomo II, Padova, 2007, pag. 35.

le parti del contratto usurario, considerando il fatto in ogni suo aspetto, non mancando tuttavia di riconoscerne l'indubbia genericità<sup>405</sup>.

Ciò rileva con particolare riferimento all'usura reale che, come visto sopra, convive con l'usura pecuniaria nella medesima disposizione dell'art. 644 c.p. 406. La mancanza di un tasso di interesse predeterminato legalmente fa ben comprendere lo spazio discrezionale lasciato all'interprete, non essendo la norma caratterizzata da parametri oggettivi, a differenza della fattispecie di cui al primo comma, c.d. usura presunta 407.

L'ipotesi di usura in concreto restituisce quindi al giudice quell'ampio potere discrezionale che già caratterizzava la previgente disciplina. Ciò è dovuto alla linea politico-criminale del legislatore della riforma ed alla sua volontà di colmare possibili vuoti di tutela, prevedendo una fattispecie di usura non vincolata al rispetto di limiti predeterminati dalla legge, il che comporta inevitabilmente conseguenze sulla determinatezza degli elementi configuranti il reato<sup>408</sup>.

L'insufficiente determinatezza della fattispecie di usura in concreto può avere effetti anche sull'ipotesi di cui al primo comma, nonostante questa preveda il superamento del c.d. tasso soglia.

La questione è stata posta da qualificati esponenti del mondo bancario<sup>409</sup>, i quali hanno rilevato che giudicare usurai anche tassi inferiori al limite legale possa provocare danni al sistema bancario, in quanto il soggetto
passivo che abbia ricevuto un finanziamento dalla banca a tassi superiori a
quelli medi potrebbe già ricorrere al giudice penale, lamentando una sua
condizione di difficoltà economica o finanziaria.

Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che, usualmente, maggiori sono le condizioni di difficoltà del soggetto passivo più l'istituto di credito aumenta il tasso d'interesse del finanziamento, ma ciò non allo scopo di ap-

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> In argomento, si veda PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, pag. 775.

<sup>406</sup> Vedi *supra* par. II.4.1.

<sup>407</sup> MANNA, La nuova legge, cit., pag. 79.

Come rilevato da FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1996,

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> Si veda T. BIANCHI, *Lo strozzino e lo strozzato*, in *Gli Oratori del Giorno*, 1996, n. 3, pag. 33.

profittare di tali condizioni di inferiorità, bensì per intuibili ragioni di garanzia della banca stessa.

Per questi motivi parte della dottrina ha dichiarato che sarebbe stato allora più opportuno se il legislatore avesse disciplinato con due norme distinte l'usura presunta, vincolata al rispetto del limite legalmente predeterminato, e l'usura in concreto, dato che la scarsa determinatezza di tale fattispecie provoca un eccessivo, e talvolta ingiustificato, ampliamento della tutela penale<sup>410</sup>.

Il principio di determinatezza della norma penale è in correlazione altresì con il principio di colpevolezza, in quanto più i confini della norma incriminatrice risultano ben delineati, maggiore sarà la consapevolezza del cittadino su quali siano i limiti che deve rispettare<sup>411</sup>.

#### II. 5 – Il disvalore d'intenzione

L'attuale formulazione del delitto di usura richiede il dolo generico $^{412}$ .

Rispetto alla fattispecie di usura presunta, di cui al primo comma dell'art. 644 c.p., esso consiste nella consapevolezza dell'agente di concludere un'operazione finanziaria compresa in una delle categorie elencate dalla normativa amministrativa ad un tasso d'interesse superiore alla soglia legalmente predeterminata<sup>413</sup>.

. .

<sup>&</sup>lt;sup>410</sup> In tal senso, MANNA, *La nuova legge*, cit., pagg. 78, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup> La questione rimanda alla nota sentenza della Corte costituzionale sull'inescusabilità dell'ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.), vedi Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in *Foro it.*, 1988, I, pag. 1385. Sul nesso tra principio di determinatezza e di colpevolezza, cfr. STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, pag. 1313 ss.

gnificati e prospettive, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, pag. 1313 ss.

412 Dottrina assolutamente unanime sul punto. In particolare, secondo MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2014, pag. 258, nel caso in cui il delitto si perfezioni con la sola promessa si sarebbe in presenza di reato di pericolo con dolo di danno.

<sup>&</sup>lt;sup>413</sup> In argomento, BOIDO, *Usura e diritto penale: la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Padova, 2010, pag. 296, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 44, MANNA, *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, 1997, pag. 82, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la per-*

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di usura prevista al terzo comma dell'art. 644 c.p., c.d. usura in concreto, l'oggetto del dolo consiste nella coscienza e volontà dell'agente di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari sproporzionati rispetto alla sua prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione<sup>414</sup>.

La Cassazione ha specificato altresì che il dolo generico della fattispecie in esame include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo<sup>415</sup>.

La riforma del 1996, con la sua marcata oggettivizzazione della fattispecie criminosa, ha ridotto grandemente le difficoltà a livello probatorio dell'elemento soggettivo che sorgevano, invece, nelle previgenti discipline, soprattutto grazie all'eliminazione del requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno<sup>416</sup>.

Infatti, prima della riforma, la giurisprudenza prevalente riteneva che l'usura fosse punibile solo a titolo di dolo diretto, con la condotta dell'agente volta a conseguire, approfittando consapevolmente dello stato di menomata libertà contrattuale del soggetto passivo derivante dal suo stato di bisogno, un interesse usurario<sup>417</sup>.

La prova del dolo si riteneva raggiunta anche quando, sulla base della misura degli interessi, si potesse ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto versante nello stato di bisogno avrebbe concluso un accordo tanto sproporzionato<sup>418</sup>.

sona e contro il patrimonio, cit., pag. 802, FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio, vol. II, Torino, 2013, pag. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>414</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 44, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 802, FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 178, BERTOLINO. *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, pag. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>415</sup> Cass., Sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778 in *Foro it.*, 2014, pag. 181. Sull'argomento, si rinvia inoltre a SARTAREL-LI, *In tema di usura in concreto ex art. 644. Co. 3, secondo periodo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2014, ed anche in *Archivio Penale 2014*, n.3, pag. 3 ss.

<sup>416</sup> Cui erano collegati i maggiori profili di incertezza probatoria, in quanto si richiedeva una piena prova che l'agente

<sup>&</sup>lt;sup>416</sup> Cui erano collegati i maggiori profili di incertezza probatoria, in quanto si richiedeva una piena prova che l'agente fosse consapevole dello stato di bisogno della persona e volontariamente approfittasse di tale condizione, cfr. in argomento, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 82, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup> Si vedano Cass., Sez. III, 24 gennaio 1967, Fantini, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1967, pag. 1143; Cass., Sez. III, 27 marzo 1964, Bellolo, in *Giust. pen.*, 1964, II, pag, 588.

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup> Si rimanda, sull'argomento, ad un'importante decisione del Tribunale di Taranto, v. P. Taranto, 26 marzo 1992, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1992, pag. 971, citata anche da MAGRI, *Usura*, cit., pag. 44, nota 120.

Si discute in dottrina riguardo alla punibilità del delitto in esame a titolo di dolo eventuale.

La comune opinione giurisprudenziale prevalente prima della riforma era per la sua inconfigurabilità, in quanto ritenuto incompatibile con la consapevole volontà della condotta di approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo<sup>419</sup>, cui si opponevano alcune opinioni dottrinali<sup>420</sup>.

L'attuale dottrina prevalente è invece favorevole all'estensione del dolo eventuale al delitto di usura, con alcune specificazioni.

L'orientamento prevalente è favorevole alla configurabilità del dolo eventuale per entrambe le ipotesi di usura previste dall'art. 644 c.p. 421.

Tuttavia, alcuni autori limitano tale configurazione alla sola fattispecie di usura in concreto di cui al terzo comma, nella quale, eliminato il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, il dubbio può ben avere ad oggetto lo stato di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o altri compensi<sup>422</sup>.

Infine, un terzo orientamento dottrinale esclude in assoluto la punibilità a titolo di dolo eventuale per il delitto di usura, in quanto, partendo dal presupposto che il reato in esame rimane una fattispecie di mera condotta a forma poco vincolata, si afferma che in tal caso il dolo eventuale diventa pressoché indistinguibile dalla colpa cosciente. Non così per l'ipotesi di mediazione usuraria dove, trattandosi di un reato di evento, sarebbe punibile

<sup>420</sup> In particolare, VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, pag. 163 ss., PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv.trim. dir. pen. econ.*, 1995, pag. 590.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup> Si vedano Cass., Sez. II, 21 giugno 1983, Gaiotto, in *CED Cassazione*, 162875; Cass., Sez. II, 12 gennaio 1983, n. 6611, Priotti, in *CED Cassazione*, 1599335 e in *Riv. pen.*, 1984, pag. 139. Cfr. BOIDO, *Usura*, cit., pag. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup> In argomento, FIORE, *I reati contro il patrimonio*, Milano, 2010, pag. 738, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 44, MUC-CIARELLI, *Commento alla legge 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, pag. 530, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 802.

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup> In tal senso MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 84, il quale, peraltro, ritiene insufficiente la semplice posizione di dubbio, ritenendo necessario un collegamento tra la lesione arrecata ed il vantaggio auspicato, con sacrificio dell'interesse protetto. Diversamente, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, pag. 776, il quale ritiene il dolo eventuale più probabile per la fattispecie di usura in concreto, ma non ne esclude completamente l'applicabilità anche all'ipotesi prevista dal primo comma.

anche il mediatore che si limiti ad accettare il rischio dell'effettivo verificarsi della dazione della somma o dell'utilità alla vittima<sup>423</sup>.

A tale ultimo orientamento si obietta che le perplessità manifestate circa la configurabilità del dolo eventuale nel delitto di usura siano dettate da mere preoccupazioni probatorie e non da argomenti letterali o dogmatici. Sotto questo profilo, infatti, non vi sono argomenti che escludano la punibilità dell'usura a titolo di dolo eventuale, richiedendosi solo una prova rigorosa della sussistenza in capo all'agente sia della rappresentazione degli elementi costitutivi del reato sia dell'accettazione del rischio della loro verificazione<sup>424</sup>.

Deve tuttavia essere riportata una recente pronuncia della Cassazione, la quale ha affermato, inaspettatamente, che il dolo eventuale non può mai connotare soggettivamente il delitto di usura, in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi – conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via sussidiaria ed alternativa – che invece non si verificherebbero nel reato *de quo*<sup>425</sup>.

Nel caso dell'usura infatti, secondo l'orientamento della Corte prospettato dalla decisione in esame, si ha la sussistenza di un solo evento, consistente nel conseguimento della corresponsione o della promessa di interessi o vantaggi usurari in cambio di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, secondo una visione in base alla quale il reato di usura verrebbe a configurarsi solo in presenza della cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari con la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto passivo, ovvero di dolo diretto.

Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di incriminare il presunto usuraio a titolo di dolo eventuale, inteso quest'ultimo quale prospettazione di una pluralità di eventi<sup>426</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup> Così ZANCHETTI, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa del delitto di usura, in lin. trim. dir. pen. econ., 2001, pag. 560.

<sup>424</sup> Cfr. MAGRI, *Usura*, cit. pag. 45.

Su tale orientamento si veda Cass., Sez. II, 21.11.2016, n. 49318, con nota di SCAPIN, *Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione, Giurisprudenza Penale Web*, 2017, pag. 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup> Cfr. SCAPIN, Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione, cit., pag. 7.

Alla luce di quello che era l'ormai consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale sulla possibilità di configurare l'elemento soggettivo del delitto di usura quale dolo eventuale, la decisione della Corte risulta essere decisamente insolita, anche perché conforme a quel filone giurisprudenziale formatosi durante la vigenza della disciplina precedente a quella dell'attuale art. 644 c.p., secondo il quale il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente l'usura. Inoltre, tale pronuncia si contrappone rispetto a quello che era uno degli obiettivi del legislatore della riforma, il quale aveva riformulato il reato di usura attraverso la semplificazione della sua struttura oggettiva al fine di risolvere i problemi concernenti l'accertamento del dolo, arginando di conseguenza le difficoltà di prova dell'elemento soggettivo del reato<sup>427</sup>.

In definitiva, tale decisione integrerebbe una visione troppo generica del dolo, in quanto, non riconoscendosi più la possibilità che l'agente si configuri anche solo il rischio che l'accordo sia usurario o che gli interessi pattuiti superino la soglia legale, non si terrebbe adeguatamente conto delle caratteristiche del fatto concreto lasciando l'accertamento degli elementi soggettivi ad una fin troppo elevata discrezionalità del giudice, tutto ciò in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della norma penale<sup>428</sup>.

In tema di elemento soggettivo sorgono problemi applicativi in merito all'errore o all'ignoranza dell'agente sull'interpretazione della disciplina dei tassi usurari, contenuta nel relativo decreto ministeriale<sup>429</sup>.

D'altra parte, si è rilevato che i casi di errore possono presentarsi non solo come errori di diritto sulla norma integratrice che fissa il tasso, ma anche come errori di fatto dovuti ad un errato calcolo dell'interesse svolto nel caso concreto<sup>430</sup>.

Nel caso in cui vi sia errore sulla qualificazione del contratto, con conseguente applicazione erronea di un tasso soglia non pertinente, si verifi-

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup> Sul punto, SCAPIN, *Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione*, cit., pag. 6. Si ricordi infatti che il presupposto dell'approfittamento richiedeva che l'agente avesse la conoscenza piena e certa dello stato di bisogno in cui versava la vittima che l'aveva spinta ad accettare le proposte usurarie.

<sup>&</sup>lt;sup>428</sup> Per la critica alla decisione in esame, diffusamente, SCAPIN, *Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione*, pagg. 8, 9.

<sup>429</sup> Ex art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

<sup>430</sup> MANNA, La nuova legge, cit., pag. 82.

ca un errore su norma extra-penale non integratrice del precetto, che cagiona quindi un errore sul fatto, escludendo così la colpevolezza dell'agente<sup>431</sup>.

Tale colpevolezza è altresì esclusa dall'errore di fatto nell'ipotesi in cui l'agente calcoli male gli interessi ottenuti, ovvero qualifichi erroneamente il tipo di operazione stipulata a causa di un'errata percezione della situazione concreta o sulle effettive condizioni del soggetto passivo<sup>432</sup>.

L'errore di calcolo circa l'usurarietà degli interessi è invece irrilevante, dato che in questo caso si versa nell'ipotesi di errore inescusabile su legge penale ex art. 5 c.p. 433.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che l'errore di diritto scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. è ravvisabile unicamente in presenza di un'oggettiva ed insuperabile difficoltà interpretativa della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale<sup>434</sup>.

Data tale premessa, a giudizio della Cassazione l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p. è inescusabile in quanto, trattandosi di interpretazione nota all'ambiente del commercio, non presenta in sé profili di particolare difficoltà<sup>435</sup>.

Con riferimento all'ambiente del commercio, la Suprema Corte aveva in precedenza dichiarato come il soggetto che svolga professionalmente un'attività di natura finanziaria non potesse addurre a sua discolpa l'ignoranza inevitabile della legge penale, in questo caso della mancata o erronea conoscenza della disciplina che regola la materia, in quanto egli deve essere sempre aggiornato sotto ogni aspetto circa l'organizzazione comples-

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pagg. 46, 47. Secondo MANNA, *La nuova legge*, cit. pag. 83, l'errore sulla legge extra-penale, ancorchè integratrice di una norma penale, esclude il dolo del fatto in quanto falsa la conoscenza del fatto medesimo, risolvendosi quindi in un errore sul fatto ed in quanto tale esso ricade nella disposizione di cui all'art. 47, terzo comma, c.p., il quale appunto dispone che "L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quano ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.".

432 MANNA, La nuova legge, cit., pag. 83, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo II, I de-

litti contro il patrimonio, Bologna, 2005, pag.225, MUCCIARELLI, Commento, cit., pag. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>433</sup> PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, cit., pag. 776.

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup> Per l'influenza della nota sentenza della Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, la quale ha riconosciuto la scusabilità dell'errore sulla legge penale qualora questo sia inevitabile.

<sup>435</sup> Così Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2003, n. 36346, Delucca, in Cass. pen., 2004, pag. 4082 e in CED Cassazione, n. 226911.

siva del suo lavoro compresa, a maggior ragione, la conoscenza della legislazione vigente disciplinante la materia<sup>436</sup>.

## II.6 – Il profilo sanzionatorio

Il trattamento sanzionatorio del delitto di usura è stato irrigidito<sup>437</sup> rispetto alle previgenti discipline<sup>438</sup>.

Il legislatore della riforma del 1996, anche al fine di incidere sui termini di prescrizione, aveva innalzato di un anno la pena massima, portandola così a sei anni, mantenendo invariata la pena pecuniaria. Successivamente si è operato un ulteriore inasprimento sanzionatorio, ad opera dell'art. 2 1. 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. *ex* Cirielli.

La pena per il delitto di usura prevede attualmente la reclusione da due a dieci anni ed una pena pecuniaria, congiunta con la pena detentiva, della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

In particolare, la pena pecuniaria è stata quasi raddoppiata rispetto alla previsione originale del 1996, in linea con l'orientamento legislativo re-

<sup>437</sup> Anzi, l'aggravamento sanzionatorio operato con la riforma del 1996 ha reso l'Italia il Paese che commina la pena più grave a confronto con quella prevista da altri codici penali europei, cfr. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, pag. 109, nota 117.

<sup>436</sup> Si veda Cass., Sez. III, 24 maggio 2000, n. 7630, in *Guida al diritto*, 2000, fascicolo 33, pag. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>438</sup> Prima della riforma del 1996, l'usura veniva punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Nell'originario art. 644 c.p., come introdotto nel codice penale del 1930, si prevedeva la pena della reclusione fino a due anni e una multa da lire mille a lire ventimila, cfr. MAGRI, *Usura*, cit., pag. 82 e BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 149.

lativo all'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle pene pecuniarie in tema di reati contro il patrimonio o contro l'economia<sup>439</sup>.

L'incremento del carico sanzionatorio è realizzato altresì con la previsione di ben cinque circostanze aggravanti ad effetto speciale, previste al quinto comma dell'attuale art. 644 c.p. 440.

Il legislatore ha inoltre previsto un sistema sanzionatorio "collatera-le"<sup>441</sup>, prevedendo la confisca obbligatoria e pene accessorie, oltre che la sanzione civile della nullità della clausola usuraria e l'applicazione delle misure di prevenzione a contenuto patrimoniale. Infine, ha introdotto la previsione di due nuove fattispecie di reato finalizzate a un maggior controllo nel mercato del credito. Trattasi del delitto di esercizio abusivo di attività di mediazione creditizia e la contravvenzione di sviamento della clientela dal credito legale<sup>442</sup>.

L'ultimo comma dell'art. 644 c.p. prevede che in caso di condanna per uno dei delitti ivi previsti, o altresì nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., debba essere ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, allo scopo di privare l'agente di ogni beneficio economico che egli abbia ottenuto dalla propria condotta criminosa, secondo la funzione generalpreventivo-dissuasiva tipica del provvedimento. Sono fatti salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni.

Una novità della riforma che denota l'attenzione del legislatore verso questa fenomenologia criminosa è nel fatto che la confisca di cui all'ultimo comma dell'art. 644 c.p. ha natura obbligatoria anche per il profitto del reato, in deroga all'art. 240 c.p., il quale prevede la confisca obbligatoria solo per il prezzo<sup>444</sup>.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>439</sup> Come riferisce MAGRI, *Usura*, cit., pag. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup> Su cui si veda *infra* par. II.7, II.7.1 e II.7.2.

<sup>&</sup>lt;sup>441</sup> Nella definizione data da BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 152.

<sup>442</sup> MAGRI, Usura, cit., pag. 83 ss., BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>443</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 811, BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 152.

<sup>444</sup> Vedi gli autori citati nella nota precedente.

La confisca rimane obbligatoria anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., rimanendo esclusa dal novero dei benefici connessi al c.d. patteggiamento<sup>445</sup>.

L'applicazione suddetta integra una tipologia di confisca denominata obbligatoria, cui accanto è stata prevista per la prima volta nel nostro ordinamento la c.d. confisca per equivalente (o confisca di valore)<sup>446</sup>.

Si tratta di una disciplina alternativa ed innovativa rispetto a quella della confisca tradizionale che, come detto sopra, concerne solo il prezzo del reato. La confisca per equivalente comprende invece tutte le somme, cose ed oggetti utilizzati per commettere il reato o che ne costituiscano il suo profitto, accentuando le finalità politico-criminali di tipo generalpreventivo e afflittivo della misura<sup>447</sup>.

Con riferimento al delitto di usura, divengono così oggetto della confisca, nei casi in cui risulti obiettivamente impossibile recuperare direttamente i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato, anche tutte quelle somme di denaro, titoli di credito, beni ed altre utilità che corrispondano al valore degli interessi, dei vantaggi o dei compensi usurari ottenuti e di cui l'usuraio abbia la disponibilità anche per interposta persona.

Il carattere afflittivo della misura risulta evidente dall'assenza di collegamenti funzionali tra la disponibilità 448 dei suddetti beni da parte dell'agente e la realizzazione del delitto di usura<sup>449</sup>.

In dottrina si discute circa la natura ed alla conseguente disciplina della confisca per equivalente.

Con riguardo alla disciplina codicistica, essa viene collocata tra le misure di sicurezza, la cui efficacia temporale è quindi rimessa al disposto

<sup>&</sup>lt;sup>445</sup> In argomento, MUCCIARELLI, Commento alla l. 7 marzo 1996, n. 108, in Legislazione penale, 1997, pag. 535, FERLA, Usura, in PULITANO, Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio, vol. II, Torino, 2013, pag. 180. Cfr. anche ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 811 e BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 152, che rileva come tale modello sanzionatorio si discosti da quello codicistico, in quanto si caratterizza per l'ampliamento dei casi di obbligatorietà della confisca e per l'estensione della tipologia di beni confiscabili.

<sup>&</sup>lt;sup>446</sup> FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 180 ss.

<sup>447</sup> Cfr. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 153.

<sup>448</sup> Intesa come mera situazione di fatto, caratterizzata dal potere del soggetto sulla cosa, cfr. MUCCIARELLI, Commento, cit., pag. 536.

<sup>&</sup>lt;sup>449</sup> FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, Parte spec., cit., pag. 181.

tra gli artt. 25 Cost., terzo comma<sup>450</sup>, e 200 c.p.<sup>451</sup>. Da detta disposizione si desume anche che tale categoria di sanzioni è sottratta al principio di irretroattività, caratterizzante, come noto, il sistema delle pene in senso stret $to^{452}$ .

Tuttavia, la confisca per equivalente non presenta le caratteristiche distintive della confisca tradizionale, risultando contraddistinta da tre elementi costitutivi: la sua obbligatorietà; il superamento dell'accertamento del vincolo di derivazione causale esistente tra il reato commesso ed il profitto da confiscare; infine, la possibilità di aggressione a beni compresi nel patrimonio dell'autore, o che comunque siano nella sua disponibilità, anche se di provenienza lecita<sup>453</sup>.

La natura sanzionatoria di tale tipologia di confisca ha portato alcuni autori ad ipotizzare che essa svolga una funzione analoga a quella della pena pecuniaria<sup>454</sup>, nonostante l'opposto orientamento della Cassazione<sup>455</sup>.

Tale orientamento era maturato mettendo in relazione l'ipotesi di confisca di cui all'art. 644 con quella prevista all'art. 322-ter, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. Anche qui è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, rilevando la "differenza ontologica" tra le due tipologie di confisca per equivalente<sup>456</sup>.

La Cassazione ha dunque concluso per l'applicazione retroattiva della misura ablatoria prevista dall'art. 644, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 200 c.p. una parte della dottrina, favorevole a tale interpretazione, ha ritenuto che la norma abbia quindi natura processuale e che perciò

<sup>&</sup>lt;sup>450</sup> L'art. 25, comma 3, Cost. dispone che "Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".

451 Rubricato "Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone".

152 Rubricato "Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone".

153 Rubricato "Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone".

<sup>&</sup>lt;sup>452</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 811. Si ricordi che l'applicazione della misura di sicurezza è rimessa alla valutazione del giudice, con riguardo al giudizio di pericolosità in concreto che lega il bene proveniente dal reato al suo autore, cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, pag. 657 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>453</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 811. Sulla confisca e sulla sua classificazione sistematica quale misura di sicurezza e misura di prevenzione, cfr. PULITANÒ, Diritto penale, IV ed., Torino, 2011, pag. 563 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>454</sup> Si rinvia a BERTOLINO, *Nuovi orizzonti* cit., pag. 152, nota 206, ed a ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 811.

La Suprema Corte, con la sentenza Cass. pen., Sez. I, 11.3.2005, n. 13039, Santonocito, in CED 231598, ha affermato che la confisca per equivalente continua a rivestire le forme della misura di sicurezza.

<sup>456</sup> Cass. pen., Sez. II, 5.4.2002, n. 18517, in *Cass. pen.*, 2003, pag. 1895, cfr. ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 811.

fuoriesca dall'ambito applicativo del divieto di applicazione retroattiva della norma più favorevole<sup>457</sup>.

Tuttavia, si tenga presente che la Suprema Corte è poi tornata sulla questione, su cui è poi intervenuta anche la Corte Costituzionale, affermando inequivocabilmente l'irretroattività della confisca per equivalente, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 25 Cost., rinvenendone la natura sanzionatoria sulla base del duplice presupposto della indefettibilità applicativa e del superamento di qualsiasi rapporto causale tra il bene da confiscare ed il reato commesso<sup>458</sup>.

Ulteriore fondamento alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente si desume dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>459</sup>, la quale enuncia il principio di irretroattività delle pene in senso sostanziale, tra le quali si colloca appunto la confisca<sup>460</sup>.

L'attuale trattamento sanzionatorio prevede inoltre una terza ipotesi di confisca, denominata speciale o allargata. Essa è disciplinata dall'art. 12sexies del d.l. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992<sup>461</sup>, e viene richiamata espressamente dall'art. 6 della 1. 7 marzo 1996, n. 108, nel quadro di una serie di interventi legislativi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata<sup>462</sup>.

La confisca allargata si applica a tutte quelle somme di denaro e altre utilità di cui il condannato per il delitto di usura non possa giustificarne la provenienza, beni di cui egli risulti esserne il titolare, o comunque averne la disponibilità a qualsiasi titolo, e ciò risulti sproporzionato in confronto del suo reddito o della sua attività economica<sup>463</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup> Cfr. BOCCAREDA BOY, sub art. 644, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2006, pag. 4683.

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup> C. Cost., 20.11.2009, n. 301, in *Giur. Cost.*, 2009, 6, pag. 2587 e Cass. pen., Sez. III, 24.9.2008, in *Cass. pen.*, 2009,

La quale produce efficacia immediata nel nostro ordinamento ex art. 177 Cost.

ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 812.

<sup>&</sup>lt;sup>461</sup> Recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimento di contrasto alla criminalità mafiosa", cfr. MAGRI, Usura, cit., pag. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup> FERLA, Usura, in PULITANO, Diritto penale, Parte spec., cit., pag. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>463</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 812, BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 155, MAGRI, Usura, cit., pag. 87. La Cassazione ha precisato che deve quantomeno essere ipotizzabile la provenienza delittuosa dei beni sproporzionati rispetto al reddito o

Si tratta di una tipologia di confisca diretta a contrastare il possesso ingiustificato di patrimoni ingenti, che nella pratica rilevano spesso l'esercizio di attività illecite. Il condannato ha l'onere di provare che i mezzi impiegati per l'acquisto dei beni derivino tutti da legittime disponibilità finanziarie.

Si è però criticata la sua applicazione al delitto di usura, data l'assenza di uno specifico collegamento funzionale tra la disponibilità dei beni e la commissione del reato<sup>464</sup>.

L'art. 9, secondo comma, della legge di riforma del 1996 ha modificato l'art. 3-quater della legge n. 575/1965, stabilendo che la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di determinate attività economiche, si applichi anche nel caso in cui l'esercizio di esso possa agevolare l'attività di persone imputate del reato di cui all'art. 644 c.p. 465.

Come visto sopra, l'art. 644 c.p., sesto comma, fa salvi espressamente i diritti della persona offesa dal reato di usura alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ma nulla dice a proposito dei cc.dd. terzi in buona fede, aprendo una grave lacuna nel sistema sanzionatorio, dato che detti terzi potrebbero identificarsi con gli istituti di credito o le società finanziarie erogatrici di mutui e tassi ipotecari. Hanno provveduto a colmare la lacuna le Sezioni Unite della Cassazione, che si sono espresse in merito all'applicabilità della confisca relativamente a beni gravati da garanzia reale, affermando che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando questi provino – si noti la chiara inversione del principio dell'onere della prova – di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento in-

98.
464 Cfr. FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale, Parte spec.*, cit., pag. 181. <sup>465</sup> ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pagg. 812, 813.

all'attività economica del reo, Cass. 23.4.2001, in Cass. pen., 2002, pag. 2374, Cass. 13.12.1999, Guida dir., 2000, pag.

colpevole, dimostrando la completa mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita dell'usuraio<sup>466</sup>.

Infine, è stata prevista per il delitto di usura la pena accessoria di cui all'art. 32-*quater* c.p., estesa grazie all'art. 7 della legge di riforma del 1996.

Pertanto, alla condanna per usura conseguirà l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quando il reato è stato commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Tale pena accessoria non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

La pena accessoria in esame, secondo un recente orientamento, sarebbe applicabile solo quando sussistano le circostanze aggravanti di cui all'art. 644 c.p., quinto comma, n. 4, ossia l'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale, sia di quella al n. 1 della medesima disposizione, ossia nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, dato il collegamento fissato dall'art. 32-quater c.p. tra il reato commesso e l'attività imprenditoriale<sup>467</sup>. Al contrario, altri autori sostengono che tale collegamento possa comunque rivelarsi, in concreto, anche al di fuori dalle ipotesi previste dalle suddette circostanze aggravanti<sup>468</sup>.

#### II.7 – Le circostanze aggravanti

Al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio del delitto di usura, il legislatore della riforma, più che su un aumento della cornice edittale della

incapace e nell'usura, Torino, 2010, pag. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>466</sup> Si vedano le sentenze Cass., Sez. I, 11.2.2005, in *Cass. pen.*, 2006, pag. 641, Cass., Sez. Un., 28.4.1999, Bancherotti, in *Dir. pen. proc*, 1999, pag. 961. Su giurisprudenza e dottrina, cfr. ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 813, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 86. <sup>467</sup> Su tale orientamento, si veda BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di* 

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup> MANZIONE, Usura e mediazione creditizia: aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998, pag. 109.

pena, comunque verificatesi, ha introdotto al quinto comma dell'art. 644 c.p. ben cinque circostanze aggravanti ad effetto speciale<sup>469</sup>.

Da tali circostanze è possibile anche trarre le indicazioni di tutela sia dell'interesse privatistico di salvaguardia del patrimonio individuale che l'interesse pubblicistico volto al regolare funzionamento del mercato del credito. Inoltre, incidono sul trattamento sanzionatorio in maniera tanto significativa da determinare un notevole distacco rispetto agli altri delitti contro il patrimonio disciplinati nel medesimo capo II ove è collocato il reato di usura, dovuto anche al fatto del grave fenomeno di commistione tra usura e criminalità organizzata<sup>470</sup>.

Le circostanze descrivono diverse qualificazioni del soggetto attivo e passivo che caratterizzano il contratto usurario nella maggior parte dei casi, e ricorrono perciò con estrema frequenza<sup>471</sup>.

La scelta legislativa di utilizzare le circostanze aggravanti non è stata esente da critiche. In particolare, si è notato come, da un lato, i fatti di usura siano consumati nella forma base dell'art. 644, primo e secondo comma<sup>472</sup>, assai di rado, e di come comunque l'effetto aggravante delle circostanze possa essere vanificato attraverso la regola del bilanciamento con le attenuanti di cui all'art. 69 c.p.<sup>473</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>469</sup> In quanto comportano un aumento della pena da un terzo alla metà e sono sottoposte al regime di commisurazione previsto dall'art. 63, terzo comma, c.p.

470 In argomento, BOIDO, *Usura e diritto penale: la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Padova,

<sup>2010,</sup> pag. 287, FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio, vol. II, Torino, 2013, pag. 175 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup> Alcuni autori hanno invero evidenziato la sostanziale impossibilità di individuare casi di usura che non siano circostanziati, cfr. MELCHIONDA, Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze, in Riv. Trim. dir. pen. econ., 1997, pag. 733 ss., BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pagg. 149, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>472</sup> Nonostante il richiamo letterale ai "fatti di cui al primo e al secondo comma" operato al quinto comma dell'art. 644 c.p., è pacifico in dottrina che tali aggravanti vadano applicate anche nei confronti dell'ipotesi di usura di cui al terzo comma della stessa norma, in quanto si considerano le tre fattispecie previste nei primi tre commi dell'art. 644 come una sola, formulata con elementi autonomi alternativi, cfr. MAGRI, Usura, in I delitti contro il patrimonio mediante frode, tomo II, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, pag. 74. Per altri autori si tratterebbe più semplicemente di una grossolana svista da parte del legislatore, cfr. BOCCAREDA BOY, sub art. 644, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2006, pag. 4680.

<sup>&</sup>lt;sup>473</sup> Rilievi critici tratti da BOIDO, *Usura e diritto penale* cit., pagg. 287, 288. In argomento, si veda anche FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, cit. pag. 177.

Secondo un orientamento sarebbe stata più opportuna la previsione di autonome fattispecie di reato, piuttosto di singole circostanze aggravanti $^{474}$ .

D'altra parte, la scelta legislativa della previsione di circostanze aggravanti piuttosto che di singole fattispecie di reato distinte sembra da ricondurre al fatto che il legislatore non ha completamente abbandonato tutti quei fattori soggettivi che caratterizzavano le previgenti discipline del delitto di usura, ma ne ha spostato l'incidenza facendoli convergere, appunto, in cinque circostanze aggravanti, così da non appesantire a livello probatorio le ipotesi base, di cui ai primi tre commi dell'art. 644 c.p. 475.

Nello specifico, le circostanze aggravanti di cui al quinto comma dell'art. 644 c.p. ricorrono:

- 1. Se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione mobiliare.
- 2. Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.
- 3. Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno.
- 4. Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.
- 5. Se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Le circostanze di cui ai numeri 1 e 3 saranno oggetto di analisi in due successivi paragrafi<sup>476</sup>.

Per quanto riguarda la circostanza al numero 2, il legislatore ha previsto l'aggravamento della pena nel caso in cui l'usuraio richieda in garanzia partecipazioni o quote societarie o partecipazioni immobiliari in quanto

<sup>&</sup>lt;sup>474</sup> In tal senso MANNA, voce *Usura (la nuova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen. Agg.*, 2000, pag. 668 e MEL-CHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 732.

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup> MAGRI, *Usura*, cit., pag. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup> Si vedano i parr. II.7.1 e II.7.2.

questi, oltre a pregiudicare maggiormente la situazione economica della vittima, cerca altresì di mettersi al riparo dall'invalidazione della clausola arbitraria<sup>477</sup>.

A fondamento di tale previsione l'intento legislativo di proteggere la proprietà societaria ed immobiliare, data la rilevanza economica di tali forme proprietarie e considerata la particolare gravità del danno che l'infiltrazione criminale determina<sup>478</sup>.

La dottrina prevalente ha lodato le intenzioni del legislatore, ma ne ha criticato la formulazione normativa, in quanto si rileva che nella pratica raramente si rinvengono veri e propri atti di costituzione di garanzie reali, secondo le forme proprie del diritto civile, dato che frequentemente l'usuraio si fa pretendere tali garanzie anche verbalmente. Si propende quindi per una lettura atecnica della norma, applicando l'aggravante in esame sia quando l'agente abbia preteso garanzie nelle forme della normativa civilistica, sia quando la funzione della garanzia sia stata raggiunta attraverso atti di natura differente<sup>479</sup>.

La formulazione normativa ha fatto sorgere dei dubbi anche in merito all'individuazione del momento in cui la condotta aggravata sia da considerarsi compiuta. Si ritiene che alla richiesta dell'usuraio debba seguire l'effettivo ottenimento della garanzia e che tale pretesa non possa essere contestuale alla pattuizione usuraria, altrimenti risulterebbe compresa non come circostanza aggravante, ma come elemento del delitto<sup>480</sup>.

Al numero 4 del quinto comma è previsto l'aggravamento della pena nel caso in cui l'agente commetta il fatto in danno di un imprenditore, professionista o artigiano, ossia tutti quei casi che, prima della riforma del 1996, integravano la fattispecie di usura impropria<sup>481</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>477</sup> BOIDO, *Usura*, cit., pag. 291. In argomento, si vedano anche CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, pag. 82 e MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 716.

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup> Cfr. BOIDO, *Usura*, cit., pag. 292, FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup> Sull'orientamento dottrinale dominante, cfr. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 718, MUC-CIARELLI, *Commento*, cit., pag. 532, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 777, BOIDO, *Usura*, cit., pag. 291 ss., NAVAZIO, *Usura*. *La repressione penale introdotta dalla legge 7 marzo 1996*, n. 108, Torino, 1998, pag. 172, MANNA, *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, 1997, pag. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>480</sup> CRISTIANI, *Guida*, cit., pag. 81 ss., MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 719.

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup> Fattispecie introdotta con la riforma del 1992, si veda BOIDO, *Usura*, cit., pag. 293, FERLA, *Usura*, in PULITA-NÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 177.

Il legislatore della riforma del 1996 ha ritenuto di prevedere l'aggravante in esame con lo scopo di tutelare categorie di soggetti particolarmente esposti al rischio di stipulare contratti usurari, in quanto ricorrono frequentemente al credito per superare crisi di liquidità o al fine di investire nella propria attività economica<sup>482</sup>.

Sotto il profilo soggettivo, si richiede la conoscenza – o anche solo la mera conoscibilità *ex* art. 59 cpv. c.p. – da parte dell'agente della situazione di difficoltà patrimoniale della vittima che la spinge a stipulare un contratto usurario.<sup>483</sup>

Infine, decisivo ai fini dell'applicabilità della circostanza in esame è la presenza di un nesso funzionale, e non solo occasionale, con la prestazione cui si collega la promessa o la dazione di interessi o vantaggi usurari<sup>484</sup>.

L'ultima circostanza aggravante prevista al numero 5 attiene ad una qualifica soggettiva dell'agente, in quanto per l'applicabilità di questa è richiesto che il soggetto attivo commetta il reato mentre è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Per l'applicazione della circostanza non si richiede un giudizio in concreto sul legame funzionale tra il successivo delitto di usura e gli elementi fattuali che fondano il provvedimento preventivo, e questo ha comportato la critica della dottrina, considerato poi che gli effetti della sorveglianza speciale hanno un'estensione cronologica di ben tre anni oltre all'esecuzione del reato<sup>485</sup>.

Inoltre, la dottrina ha criticato la formulazione legislativa priva di elementi obiettivi, in quanto il solo *status* del soggetto attivo di persona sot-

Ω

<sup>&</sup>lt;sup>482</sup> Cfr. FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 177, nota 40, che cita una sentenza della Cassazione in cui si riconosce l'applicazione dell'aggravante in esame anche per acquisti che vengono impiegati solo indirettamente nell'attività di impresa, si veda Cass. Pen., Sez. II, 24 giugno 2011, n. 25328. A favore di tale orientamento, CRISTIANI, *Guida*, cit. pag. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>483</sup> BOIDO, *Usura*, cit., pag. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>484</sup> MAGRI, *Usura*, cit. pag. 80, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 809.

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup> Per la dottrina, si vedano PROSDOCIMI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 777, MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 732.

toposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale non sembra giustificare l'aggravamento della pena<sup>486</sup>.

La scelta legislativa va ricondotta all'esigenza di difesa sociale contro soggetti considerati particolarmente pericolosi ed anche alla preoccupazione legislativa di contrastare e prevenire fenomeni di commistione tra l'usura e la criminalità organizzata<sup>487</sup>.

Da tali intenzioni discende l'applicabilità al delitto di usura della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203<sup>488</sup>, pur non essendo questa espressamente richiamata dall'art. 644 c.p.

Si tratta di una circostanza ad effetto speciale, applicabile ai delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. <sup>489</sup>, ovvero al fine di agevolare le associazioni criminali previste dalla disposizione codicistica citata.

La circostanza in esame è stata riconosciuta applicabile anche dalla Cassazione, che ha ritenuto configurabile l'aggravante del metodo mafioso con il delitto di usura, in quanto la rappresentazione di potere del gruppo mafioso utilizzata come strumento dell'azione associativa volta ad acquisire o gestire attività economiche, in cui si sostanzia il metodo mafioso, può ben sussistere nel momento della stipulazione dell'accordo usurario, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella derivante dalla sua precaria condizione economica<sup>490</sup>.

La Cassazione ha altresì osservato che, ai fini dell'applicabilità della circostanza ai condannati per usura, non rileva l'effettiva appartenenza del

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup> Si veda, in particolare, FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 177, che rileva le possibili questioni di costituzionalità con riguardo ai principi di uguaglianza e di colpevolezza che pone l'applicabilità della circostanza in esame

<sup>&</sup>lt;sup>487</sup> Sull'argomento, BOIDO, *Usura*, cit., pag. 295, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 102, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 777, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 809.

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup> Intitolata "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione".

<sup>&</sup>lt;sup>489</sup> Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniere", articolo aggiunto dall'art. 1, 1. 13 settembre 1982, n. 646.

<sup>&</sup>lt;sup>490</sup> Cass., Sez. II, 29 ottobre 2003, n. 47414, Guido, in *CED Cassazione*, 227583.

soggetto agente ad associazioni criminali di stampo mafioso<sup>491</sup>, in quanto la *ratio* di tale aggravante non è soltanto quella di aggravare il trattamento sanzionatorio di soggetti appartenenti a dette organizzazioni criminali, bensì quella di punire più severamente coloro che utilizzano metodi di stampo mafioso al fine di esercitare sulle vittime una forma di coazione e di intimidazione proprie delle associazioni della specie considerata.

Si spiega così la sua applicabilità anche al delitto di usura, nel caso in cui la suddetta condotta sia volta al fine di far concludere al soggetto passivo un accordo usurario<sup>492</sup>.

## II.7.1 – In particolare: l'usura bancaria

La circostanza aggravante presente al n. 1 del quinto comma dell'art. 644 c.p. ha confermato ed esteso la disciplina già prevista prima della riforma del 1996<sup>493</sup>, inserendo tra i soggetti attivi, accanto a coloro che svolgono un'attività professionale o di intermediazione finanziaria, chi opera all'interno dell'attività bancaria.

Il legislatore ha mantenuto la valorizzazione della maggior pericolosità delle condotte poste in essere da soggetti che, in ragione della loro attività, si trovano in una posizione di ulteriore vantaggio rispetto al soggetto passivo, cui si aggiunge il notevole disvalore rappresentato dall'approfittamento, da parte dell'agente, della propria competenza e qualifica professionale, che senz'altro agevola la commissione del reato<sup>494</sup>.

<sup>492</sup> In tal senso, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 82, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 809.

<sup>493</sup> Precisamente al previgente art. 644, terzo comma, come formulato dall'art. 11-quinquies, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>491</sup> Così Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, D.R., in *CED Cassazione*, 2007/263326.

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup> In argomento, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 74, BOIDO, *Usura*, cit., pag. 289, MUCCIARELLI, *Commento* cit., pag. 530, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 806.

Per l'individuazione dei soggetti esercenti l'attività bancaria si fa riferimento al dettato del d.l. 30 settembre 1993, n. 385, c.d. Testo Unico in materia bancaria e creditizia, in particolare all'art. 10, dove l'attività bancaria è definita come "attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito" organizzata in forma imprenditoriale e riservata esclusivamente alle banche<sup>495</sup>.

Non dubbi esegetici riguardo pongono nemmeno dell'intermediazione mobiliare, che consiste nell'"esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi<sup>,,496</sup>.

Risulta più complessa, invece, il riferimento all'attività professionale, inserita accanto all'attività di intermediazione mobiliare e bancaria.

Dalla lettera della norma sembra possibile riferirsi ad una qualunque attività professionale. La dottrina prevalente sostiene che occorra limitare tale concetto alle attività professionali che abbiano un collegamento funzionale e necessario con la formulazione di negozi giuridici a contenuto patrimoniale<sup>497</sup>.

Non si esclude, inoltre, che l'aggravante possa essere applicata anche ad un soggetto attivo formalmente non abilitato all'esercizio della professione concretamente svolta. Tuttavia, è essenziale che il soggetto passivo sia un cliente del professionista, senza richiedersi, d'altra parte, che il reato debba necessariamente essere commesso con atti di formale estrinsecazione di tale attività, essendo l'aggravante applicabile anche qualora l'agente strumentalizzi in qualunque modo l'attività esercitata ai fini di commettere l'illecito<sup>498</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup> MELCHIONDA, Le nuove fattispecie di usura, cit., pag. 712.

<sup>&</sup>lt;sup>496</sup> Al contrario, MAGRI obietta che l'individuazione dei soggetti esercenti tale attività risulta più controversa, in virtù delle modifiche legislative intervenute in materia ad opera della 1. 2 gennaio 1991, n.1, prima, e del d. lg. 23 luglio 1996, n. 15, successivamente integrato dal d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58, poi, cfr. MAGRI, *Usura*, cit., pag. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>497</sup> Così sarebbero da escludere, ad esempio, l'attività di soggetti esercenti professioni sanitarie, mentre vi rientrerebbero altre professioni attinenti la sfera economico-patrimoniale, come l'avvocato, il notaio o il commercialista, cfr. MAGRI, Usura, cit., pag. 75, e BOIDO, Usura, cit., pag. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>498</sup> Sulla prevalente dottrina, si veda BOIDO, *Usura*, cit., pag. 288 ss., MAGRI, *Usura*, cit., pag. 74 ss., MUCCIAREL-LI, Commento, cit., pag. 530 ss., MELCHIONDA, Le nuove fattispecie di usura, cit., pag. 712, ACQUAROLI, L'usura,

Un secondo orientamento dottrinale riteneva invece sufficiente per l'applicazione dell'aggravante in esame che vi fosse una mera relazione occasionale ed incidentale fra l'attività del soggetto ed il fatto, con l'attività professionale che deve essere, al tempo stesso, agevolante per la commissione del reato e deviante dalle norme deontologiche che regolano l'attività del professionista<sup>499</sup>.

L'applicazione di tale aggravante ha sollevato interrogativi circa il luogo di consumazione del reato e la relativa competenza territoriale.

Può citarsi, a titolo di esempio, un contrasto territoriale sorto recentemente tra le procure di Milano e Napoli sorto a causa di una banca che aveva intrapreso un'azione esecutiva nei confronti di un cliente presso un circondario (precisamente, quello di Napoli) differente dal luogo ove erano state versate le ultime rate di mutuo (ossia Milano).

Infatti, ai fini della configurabilità dell'aggravante de quo, sono stati riconosciuti atti consumativi del reato anche le azioni esecutive eseguite nei confronti del cliente, quale ad esempio un pignoramento.

Nel risolvere tale conflitto di competenza, la Procura Generale della Cassazione ha assegnato la competenza al pubblico ministero del luogo ove si è avviata l'esecuzione, avendo parificato la riscossione volontaria – cioè quella che si verifica attraverso le corresponsioni effettuate dall'usurato – alla riscossione coattiva, determinata dall'azione esecutiva promossa dalla banca<sup>500</sup>.

In definitiva, ai fini della configurazione dell'aggravante in esame rilevano anche atti in sé leciti, quali ad esempio l'inizio di un'azione esecutiva, considerati atti consumativi del reato in quanto derivanti da un precedente contratto usurario, mentre la competenza territoriale sarà coincidente con il luogo ove avviene l'ultima riscossione, sia essa volontaria o coattiva. Nel caso di pagamento effettuato attraverso vaglia postale, ovvero bonifico su

in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 806, FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, cit., pag. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>499</sup> L'opinione suddetta è di CRISTIANI, *Guida*, cit., pag. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>500</sup> Con decreto n. 290/2015 del 2.11.2015, il quale richiama il principio espresso in Cass., Sez. II, 19.6.2009, n. 42322, in Riv. pen., 9/2010, pag. 867. Sul caso di specie citato, cfr. CAPUZZO, Usura bancaria: la competenza territoriale segue il luogo dell'ultima riscossione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, pag. 3.

conto corrente rivelerebbe, dunque, il luogo dove le somme di denaro vengono incassate anziché di quello da cui queste sono inviate.

### II.7.2 – Lo stato di bisogno dopo la novella del 1996

La terza circostanza aggravante si configura qualora l'agente commetta il fatto in danno di una persona che versi in stato di bisogno, in una formulazione legislativa che rievoca immediatamente uno degli elementi costitutivi della disciplina previgente la riforma del 1996.

A differenza della precedente formulazione, però, non si richiede ora che il soggetto attivo approfitti di tale stato<sup>501</sup>.

È sufficiente per l'applicabilità della circostanza in esame che l'agente sia a conoscenza della particolare condizione del soggetto passivo<sup>502</sup>.

Il concetto di stato di bisogno, dopo la riforma, è entrato necessariamente in contatto con quello di "difficoltà economica o finanziaria", presente nella formulazione della fattispecie di usura in concreto di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p.

La dottrina ritiene che lo stato di bisogno debba essere inteso in senso più restrittivo ed indicare una condizione ben più grave di una semplice difficoltà, che potrebbe anche essere solo momentanea. Lo stato di bisogno si riferisce dunque ad una situazione di debolezza particolarmente intensa, da individuare nel soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita, materiali e morali<sup>503</sup>.

\_

<sup>501</sup> MAGRI, Usura, cit., pag. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup> Sostiene ZANCHETTI, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normatica della fattispecie di "usura sopravvenuta", in Riv. Trim. dir. pen. ec., 2001, pag. 562, che non sia più necessaria la consapevolezza della condizione in cui versa la vittima, ma che sia sufficiente l'elemento soggettivo richiesto abitualmente per le circostanze aggravanti dall'art. 59, secondo comma ("Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa").

<sup>&</sup>lt;sup>503</sup> Così MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, tomo II, Padova, 2014, pag. 259, PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, pag. 430.

Il riferimento ad uno stato di bisogno della vittima deve quindi intendersi come una situazione di estrema criticità tale da ridurre oggettivamente la vittima in una condizione di assillo non diversamente fronteggiabile<sup>504</sup>.

Sono irrilevanti le cause che generano lo stato di bisogno, richiedendosi invece, a pena di violare il principio di legalità, che esso sia sorto in tempi precedenti rispetto alla consumazione dell'usura<sup>505</sup>.

La giurisprudenza di legittimità aveva elaborato un meccanismo presuntivo, ritenendo provato lo stato di bisogno in base alla misura dei soli interessi, qualora essi fossero di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto che versi nello stato di bisogno potesse contrarre il prestito a condizioni tanto svantaggiose<sup>506</sup>.

Di recente, la Suprema Corte ha fornito una lettura alternativa della circostanza aggravante in esame, riconoscendo che lo stato di bisogno sussiste ogni qual volta la vittima non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori le somme di denaro o le altre utilità che le occorrono. Deve esserci dunque una particolare condizione psicologica che elimini o comunque limiti la libertà di scelta del soggetto passivo, da qualunque causa determinata<sup>507</sup>.

Anche le persone giuridiche possono versare in stato di bisogno ed essere quindi vittime di rapporti usurari<sup>508</sup>.

<sup>505</sup> Cfr. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 777, MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 725, ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, cit., pag. 807. Ne deriva quindi, per esempio, l'irrilevanza della necessità di dover soddisfare un debito derivante dal gioco d'azzardo, anche nella costante giurisprudenza della Cassazione, per la quale lo stato di bisogno può essere determinato anche da cause illecite, si vedano Cass. pen., Sez. II, 1.10.2013, Cass., 12.10.2005, in *Cass. pen.*, 2007, pag. 187, in precedenza, Cass. pen., Sez. II, 12.2.1982, Chiari, in *Giust. pen.* 1983, II, pag. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>504</sup> MUCCIARELLI, *Commento*, cit., pag. 534, MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., pag. 723, BOIDO, *Usura*, cit., pag. 270. Sullo stato di bisogno come situazione di "indifferibile necessità" si veda anche Cass., Sez. II, 5.1.1991, Legoratto, in *Cass. pen.* 1993, pag. 576.

<sup>&</sup>lt;sup>506</sup> Si vedano, Cass., Sez. II, 27.6.1985, Zanini, in *Giust. pen.*, II, pag. 654, Cass., Sez. II, 31.1.1987, Luci, in *Riv. Pen.*, 1988, pag. 655. In seguito, sull'illogicità dell'affermazione per cui lo stato di bisogno si possa dimostrare solo avendo riguardo delle richieste di denaro fatte dalla vittima e dai tassi di interesse esorbitanti da questa accettati, si veda Cass., Sez. VI, 14.1.2008, n. 6897, in *CED Cassazione*.

<sup>&</sup>lt;sup>507</sup> Cass., Sez. II, 18.5.2009, n. 20868, in *CED Cassazione*; Cass., Sez. III, 24.9.2009, in *Guida dir.*, 2010, 5, pag. 92. 
<sup>508</sup> Come pacificamente ritenuto anche dalla giurisprudenza, si veda Cass., Sez. II, 3.7.1987, Basile, in *Riv. pen.*, 1988, pag. 872, Cass., Sez. II, 24.4.1983, Calcinai, in *Riv. pen.*, 1984, pag. 558.

#### II.8 – L'art. 644-ter. Rinvio

La riforma del 1996, precisamente all'art. 11 della l. 108/1996, che ha introdotto l'art. 644-*ter* c.p., ha modificato la disciplina in tema di prescrizione, tema molto dibattuto in dottrina con riferimento alle interpretazioni circa la natura giuridica del reato ed il suo momento consumativo.

L'indirizzo prevalente della giurisprudenza, fino alla riforma, era per individuare il momento consumativo nella pattuizione degli interessi usurari, e qualora essi vengano effettivamente corrisposti successivamente, si integrerebbe la figura del c.d. reato istantaneo con effetti permanenti<sup>509</sup>.

Tale successiva dazione degli interessi rivelerebbe, quindi, come un *post-factum* non punibile autonomamente, che rivelerebbe solo in funzione della commisurazione della pena.

La suddetta tipizzazione del delitto di usura non appare più sostenibile dopo la modifica della disciplina della prescrizione<sup>510</sup>.

Infatti, il nuovo art. 644-ter c.p. dispone che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale."<sup>511</sup>, e quindi la dazione degli interessi rientra ora, a pieno titolo, nel fatto di reato.

La *ratio* della nuova norma è evidente, ossia di evitare che il trascorrere del tempo naturalmente necessario per l'esaurimento del rapporto usurario vada a vantaggio dell'agente del reato, proprio rispetto a fatti maggiormente meritevoli di pena, in quanto riconducibili ad una relazione di lunga durata, quella tra usurato ed usuraio.

<sup>510</sup> Per la verità, la considerazione della dazione di interessi quale *post factum* non punibile era già stata criticata da parte della dottrina, in particolare da PISA, *Lotta all'usura giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pag. 1282 ss.
<sup>511</sup> La disciplina si ispira alla legislazione francese, in particolare dall'art. 6 della l. n. 66-1010 del 28 dicembre 1966,

<sup>&</sup>lt;sup>509</sup> Così, ad esempio, Cass., Sez. II, 24.4.1990, Di Rocco, in *Riv. pen.*, 1991, pag. 817. Sosteneva tale orientamento un'autorevole dottrina, si veda in particolare ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 1992, pag. 328 ss.

La disciplina si ispira alla legislazione francese, in particolare dall'art. 6 della l. n. 66-1010 del 28 dicembre 1966, come rilevato da MANNA, *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, 1997, pag. 85, nota 237.

Inoltre, il legislatore voleva interrompere la deplorevole situazione che vedeva un gran numero di processi per usura terminanti con declaratorie di prescrizione del reato, con l'usuraio che quindi riusciva molto spesso a sottrarsi alla sanzione penale<sup>512</sup>. Infatti, nell'ipotesi in cui la relazione usuraria venga a conoscenza dell'autorità giudiziaria per iniziativa della persona offesa, tale rapporto non è affatto estinto ma, al contrario, ha raggiunto livelli tali di oppressione da non lasciare altra scelta alla vittima se non quella di denunciare il suo usuraio. Molto spesso, però, la denuncia avviene a distanza di molto tempo dall'originaria promessa usuraria, e, data la natura di reato istantaneo attribuita all'usura, la conseguente avvenuta prescrizione. Da qui l'indiscutibile utilità della nuova previsione normativa, riconosciuta dalla dottrina<sup>513</sup>.

Tuttavia, la riforma non ha reso definitivamente chiara la natura del delitto di usura.

La formulazione dell'art. 644-*ter* c.p. sembra accogliere una classificazione del delitto in esame quale reato permanente, distinguendo un momento perfezionativo, ossia il momento consumativo formale, che corrisponde alla sola promessa degli interessi, ed un momento consumativo sostanziale, ove il fatto raggiunge la sua massima gravità concreta, come accade quando alla promessa segue l'effettiva dazione degli interessi<sup>514</sup>.

Altri autori hanno classificato l'usura quale reato eventualmente permanente<sup>515</sup>, altri come "quasi-permanente", altri ancora come reato a condotta complessa<sup>517</sup> o come reato contratto<sup>518</sup>.

132

\_

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup> Rilievi critici contenuti in MAGRI, *Usura*, in *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, in *Trattato di diritto penale*, *Parte speciale*, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, pagg. 88, 89, ove si nota che al reato di usura era assegnato il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, un tempo certamente insufficiente a garantire la punibilità dell'usuraio. Invece ora, con la riforma del 1996 prima, e da ultimo con la legge 251/2005, c.d. *ex* Cirielli, il termine della prescrizione è di dieci anni, che con le eventuali sospensioni può arrivare a quattordici anni.

<sup>&</sup>lt;sup>513</sup> In argomento, SOANA, Novità sul momento consumativo del delitto di usura, in Cass. pen., 1999, pag. 1471, PE-DRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 663, PISA, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura, in Dir. pen. e proc., 1996, pag. 419, BOIDO, Usura e diritto penale: la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010, pag. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>514</sup> Cfr., sull'argomento, MANZIONE, *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, Milano, 2013, pag. 92, PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, cit. pag. 661.

<sup>&</sup>lt;sup>515</sup> MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 87, per cui con questa classificazione non si fa riferimento ad un'autonoma categoria di reati, bensì registrare un dato fenomenico, cioè che l'usura può perdurare nel tempo ma non necessariamente produrre effetti giuridici, quali quelli in tema di prescrizione.

<sup>&</sup>lt;sup>516</sup> PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, pag. 778

<sup>&</sup>lt;sup>517</sup> Così PISA, Lotta all'usura, cit., pag. 1288.

La questione non attiene, ovviamente, soltanto aspetti meramente classificatori, ma la determinazione della natura del reato in esame concerne sia il profilo sostanziale, come nell'ipotesi della successione di leggi, ovvero all'applicazione di altre cause estintive diverse dalla prescrizione, quali l'amnistia o il condono<sup>519</sup>, sia il profilo processuale, con riguardo in particolare alla competenza territoriale, alla disciplina dell'arresto in flagranza<sup>520</sup>, alla possibilità di instaurare un secondo giudizio<sup>521</sup>.

D'altra parte, la giurisprudenza sembra aver adottato una diversa soluzione. In una nota pronuncia della Cassazione, avente in esame la responsabilità di soggetti che avevano svolto funzioni di meri collettori di interessi ed altri vantaggi usurari, la Corte aveva evidenziato il rilievo che l'art. 644-ter attribuisce all'ultima riscossione degli interessi stessi, con il delitto di usura che perciò non esaurisce la sua condotta tipica nel momento della sola promessa o dazione originariamente pattuita.

A sostegno di tale interpretazione venivano richiamate formule già adottate in relazione ad altre fattispecie, quali ad esempio la corruzione, in cui all'iniziale promessa del compenso illecito segue, abitualmente, l'effettiva dazione, la quale fa parte a pieno titolo del fatto lesivo<sup>522</sup>.

La Suprema Corte ha quindi individuato l'usura quale reato a duplice schema, in quanto mantiene la sua natura unitaria ed istantanea con riguardo all'originaria promessa o dazione della pattuizione usuraria, mentre la continua reiterazione di questi integra, come detto sopra, il momento consumativo sostanziale del reato, ponendo il delitto di usura tra i cc.dd. reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata<sup>523</sup>.

Per una più dettagliata analisi di tali rilevanti questioni, si rinvia comunque al terzo capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>518</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, pag. 141, con particolare riguardo alla fattispecie di usura presunta, in cui l'effettiva dazione di denaro originariamente pattuita costituirebbe, piuttosto che un *post factum* non punibile o un effetto permanente del reato, l'esecuzione stessa del contratto. A favore di tale interpretazione anche NAVAZIO, *Usura: la repressione penale introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108*, Torino, 1998, pag. 180 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup> MANZIONE, L'usura, cit., pag. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>520</sup> Sul punto, PISA, *Lotta all'usura*, cit., pag. 1288, che giustamente ritiene sussistente la flagranza, laddove l'usuraio venga sorpreso nell'atto di riscuotere gli interessi o gli altri vantaggi illeciti.

<sup>&</sup>lt;sup>521</sup> Diffusamente, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>522</sup> Vedi BOIDO, *Usura*, cit., pagg. 315, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>523</sup> Trattasi della sent. Cass., Sez. I, 19.10.1998, D'Agata e altri, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 1466.

#### CAPITOLO TERZO

#### LA CONDOTTA FRAZIONATA

III.1 - Evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sul momento consumativo; III.2 - La nuova disciplina della prescrizione e suoi riflessi sulla natura giuridica del reato: la condotta frazionata; III.3 – Il contributo causale di terzi nel reato; III.4 – Riflessioni sul prevalente orientamento giurisprudenziale e sua sostenibilità;

## III.1 - Evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sul momento consumativo

La questione sull'individuazione del momento consumativo del delitto di usura è tuttora dibattuta<sup>524</sup>.

Prima della riforma del 1996, il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale considerava consumato il reato nel momento in cui

PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, pag. 803 ss.; MANZIONE, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, Milano, 2013, pag. 91 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>524</sup> MAGRI, *Usura*, in *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, in *Trattato di diritto penale*, *Parte speciale*, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, Padova, 2007, pag. 47 ss.; FERLA, *Usura*, in PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale*, *Parte speciale*, *Tutela penale del patrimonio*, vol. II, Torino, 2013, pag. 178 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, *Parte speciale*, *Delitti contro il patrimonio*, II, Padova, 2014, pag. 256 ss.; ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-

l'agente riusciva a farsi dare o anche solo promettere gli interessi o gli altri vantaggi usurari dal soggetto passivo. La condotta assumeva penale rilevanza non appena il patto usurario veniva stipulato, non importando che l'effettiva dazione di quanto pattuito venisse rimandata ad un momento successivo.

In definitiva, l'orientamento prevalente qualificava l'usura quale reato istantaneo e, nel caso che alla promessa seguisse l'effettiva riscossione di quanto pattuito, quale reato istantaneo ad effetti permanenti<sup>525</sup>.

Da tale interpretazione del delitto di usura sembra conseguire la qualificazione della successiva dazione degli interessi quale *post-factum* non punibile autonomamente, ma incidente soltanto con riguardo alla commisurazione della pena in sede di decisione da parte del giudice<sup>526</sup>.

La definizione dell'usura come reato a consumazione istantanea ad effetti permanenti non appariva più sostenibile dopo l'entrata in vigore della riforma del 1996<sup>527</sup>.

Tale opinione contrastava con la lettera e con la *ratio* della nuova norma, in quanto l'art. 644 c.p. prevede la punibilità di colui che, oltre a farsi promettere interessi o altri vantaggi usurari, se li fa successivamente cor-

<sup>--</sup>

<sup>525</sup> In giurisprudenza, l'orientamento a favore dell'istantaneità ad effetti permanenti fu sostenuto sin dell'entrata in vigore del codice penale del 1930, si veda Cass., Sez. II, 23.12.1935, Pm in c. Asteriti, in *Riv. pen.*, 1936, pag. 501 e Cass., Sez. II, 27.12.1935, Belfiore, in *Giust. pen.*, 1935, II, pag. 1377, per cui "*Il delitto di usura va classificato fra i reati istantanei ad effetti permanenti. Il momento consumativo del reato coincide con la perfezione del contratto usurario.*", mantenendosi fermo fino alla riforma, come risulta da Cass., Sez. II, 27.5.1992, Di Puccio, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 1858; Cass., Sez. II, 24.4.1990, Di Rocco, in *Riv. pen.*,1991, pag. 817; Cass. 18.2.1988, Mascioli, in *Giust. pen.*, 1989, II, pag. 160; per la dottrina, ALTAVILLA, *Il momento consumativo nel reato di usura. Reati istantanei ad effetto permanente e reati esauriti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1933, pag. 247; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 2002, pag. 328; GROSSO, *Usura*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, pag. 1146; VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, pag. 32 ss. e 176, ID., *Usura*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, Torino, 1975, pag. 387; tra i sostenitori della natura istantanea dell'usura, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 256.

Come risulta anche da Cass., Sez. II, 27.2.1935, cit., e Cass., Sez. II, 23.12.1935, cit., in cui si afferma che "Pertanto la percezione degli interessi usurari protratta in tempo successivo all'entrata in vigore del codice del 1930 non può considerarsi prosecuzione di attività delittuosa incriminabile ai sensi dell'art. 644 c.p.". In argomento, BOIDO, Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010, pag. 318; MANNA, La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche incrociate di tutela, Torino, 1997, pag. 85. In tal senso anche PE-DRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 661, per il quale il pagamento di quanto pattuito "veniva così degradato a postfatto penalmente irrilevante: confinato nella categoria innocua, puramente esortativa, degli effetti permanenti.". In argomento, si veda anche SANTACROCE, La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative, in Cass. pen., 1997, pag. 1542. In generale, sul postfactum, VASSALLI, voce Antefatto non punibile, post-fattonon punibile, in Enc. dir, II, 1958, pag. 505 ss.; PROSDO-CIMI, Profili penali del postfatto, Milano, 1982, pag. 3 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup> Alcuni autori criticavano tale qualificazione anche prima dell'entrata in vigore della riforma, come PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, commento alla sentenza della Cass., 24.3.1995, in *Diritto penale e processo*, 1995, pag. 1288.

rispondere. Di conseguenza, la dazione di quanto pattuito costituisce un momento espressamente ascritto dalla norma alla condotta tipica del reato in esame<sup>528</sup>.

A parere di autorevole dottrina, l'usura non può essere compresa nella categoria dei reati istantanei in quanto la promessa del compenso usurario ottenuta dall'agente non è che il principio di una situazione antigiuridica, le cui conseguenze sono sempre comunque legate al protrarsi della medesima condotta criminosa senza fuoriuscire dall'ambito della tipicità del reato<sup>529</sup>.

Invero, alcuni autori avevano già espresso opinioni discordanti con il prevalente orientamento antecedente alla riforma del 1996, proponendo una qualificazione dell'usura quale reato eventualmente permanente, in ragione del fatto che l'agente mantiene ferma, attraverso l'attività di percezione degli interessi, la situazione illecita sanzionata dall'art. 644 c.p., la quale potrebbe essere fatta cessare per sua volontà in qualsiasi momento<sup>530</sup>.

Altri autori concordarono con la tesi a favore della natura permanente dell'usura<sup>531</sup>, definendola quale reato quasi permanente<sup>532</sup>, ovvero a condotta complessa, per cui l'usura si consuma nel momento della promessa solo laddove ad essa non segua la corresponsione di quanto pattuito. Se invece

<sup>52</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>528</sup> BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 318. *Contra* MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 256, per cui anche l'offesa perdurante, nel caso di versamenti periodici dei compensi usurari "non costituisce che l'effetto dell'esecuzione dell'originaria pattuizione e, quindi, di alcuna persistente condotta dell'agente.".

<sup>529</sup> In tal senso MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 86; ID., *Usura* (la legge sui tassi), in *Dig. pen.*, Agg., 2, Torino, 2004, pag. 834; PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, pag. 779; Si veda anche l'opinione di BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000, pag. 19, il quale riconduce la consumazione dell'usura al momento della promessa, mentre nel caso di successive dazioni di quanto pattuito dovrebbe configurarsi l'aggravante di cui all'art. 61, n.8, c.p., applicabile quando l'agente aggravi o tenti di aggravare le conseguenze del delitto commesso. Esprimono riserve su tale orientamento ZANCHETTI, *Cronaca*, cit., pag. 573 e MANNA, *Decreto sui mutui: primo significativo indebolimento della tutela contro l'usura*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pag. 545.
530 L'opinione è di MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, pag. 895 ss. Riconoscono la natura di

<sup>&</sup>lt;sup>530</sup> L'opinione è di MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, pag. 895 ss. Riconoscono la natura di reato eventualmente permanente laddove alla promessa segua anche la fase della dazione MANNA, *Usura la nuova normativa sull'*), in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2000, pag. 665, il quale specifica che con tale classificazione non si intende fare riferimento ad un'autonoma categoria di reati, bensì registrare un dato fenomenico, cioè il fatto che l'usura può, in concreto, perdurare nel tempo. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di "usura sopravvenuta"*, in *Riv. trim, dir. pen. ec.*, 2001, pag. 601 ss.

<sup>531</sup> Si vedano le opinioni di CAPERNA-LOTTI, *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato* 

<sup>351</sup> Si vedano le opinioni di CAPERNA-LOTTI, Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione, in Guida dir., 1996, pag. 45; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Parte speciale, tomo II, Bologna, 2005, pag. 221 ss.; SILVA, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura, in Riv. pen., 1996, pag. 132; MERUZZI, Usura, in Contratto. e impresa., 1996, pag. 774; PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie, cit., pag. 663.

<sup>&</sup>lt;sup>532</sup> Così PROSDOCIMI, La nuova disciplina, cit., pag. 778, il quale sostiene che "tenuto conto dei termini con i quali il legislatore delinea la condotta tipica dell'usura, di permanenza in senso tecnico della condotta – e cioè di una protrazione di essa senza soluzione di continuità – non è lecito parlare.".

alla promessa segue la dazione è a tale momento che deve ricondursi il momento consumativo<sup>533</sup>.

Tuttavia, deve rilevarsi come per una parte della dottrina il ricorso alla categoria della permanenza risulti alquanto problematico nel caso dell'usura, per la ragione che il bene giuridico cui la norma volge la propria tutela – il patrimonio del soggetto passivo – non è suscettibile di compressione, intesa come continua lesione del bene giuridico tutelato derivante dalla persistente condotta volontaria dell'agente, bensì soltanto di nuove offese<sup>534</sup>.

A sostegno di questa linea interpretativa si aggiunge altresì che mentre la perfezione del reato permanente esige una soglia minima apprezzabile cronologicamente di offesa del bene giuridico tutelato, l'usura si perfeziona invece non appena l'agente ottiene la promessa del compenso usurario, con una condotta che offende istantaneamente il bene protetto<sup>535</sup>.

Il dibattito dottrinale sulla natura giuridica del reato richiese l'intervento del legislatore per dirimere la questione<sup>536</sup>. Tale intervento si concretizzò con il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, intitolato "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura", convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>533</sup> Così PISA, *Lotta all'usura*, cit., pag. 1288, il quale distingue un momento di perfezione del reato, cioè quello dove l'agente ottiene la promessa degli interessi o altri vantaggi usurari, ed un momento dove il reato si esaurisce, quello al momento dell'effettiva dazione di quanto pattuito. In tal senso anche SEMINARA, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998, pag. 516, il quale ravvisa nell'usura un reato istantaneo nel caso di corresponsione contestuale o di mera promessa non seguita da effettiva esecuzione e natura permanente nel caso di corresponsione successiva, in quanto la permanenza perdura per tutto il tempo di esecuzione del contratto. *Contra* MANNA, *La nuova* legge, cit., pag. 86, per il quale non appare convincente la classificazione dell'usura quale reato quasi permanente o a condotta complessa in quanto entrambe le ricostruzioni dogmatiche portano a negare che si tratti di reato permanente. In argomento, si rinvia al secondo paragrafo di questo capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>534</sup> Rilevano l'inadeguatezza della qualifica dell'usura quale reato permanente CRISTIANI, Guida alle nuove norme sull'usura, Torino, 1996, pag. 38; PARDINI, Usura: momento consumativo e concorso di persone, in Dir. pen. proc., 2006, pag. 1099; PROSDOCIMI, La nuova disciplina, cit., pag. 779; MANTOVANI, Diritto penale, cit., pag. 256 per il quale "i reati permanenti presuppongono dei beni indistruttibili, ma comprimibili, cioè capaci di ritornare integri col cessare dell'offesa (ad esempio, la libertà personale), mentre nell'usura si ha la distruzione o la menomazione patrimoniale.".

<sup>&</sup>lt;sup>535</sup> In tal senso ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, pag. 344 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>536</sup> Sulla necessità di un intervento legislativo per dirimere la controversia e, in particolare, per colmare la lacuna nella disciplina del reato permanente ed i pericoli di un'interpretazione analogica in *malam partem*, si veda MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 90.

Per la verità, la precipua intenzione del legislatore era di risolvere la complessa e rilevante socialmente ed economicamente questione dei patti di interesse nei mutui a tasso fisso conclusi prima dell'entrata in vigore della riforma del 1996 e, successivamente, divenuti usurari<sup>537</sup>.

Infatti, un orientamento della Cassazione civile riteneva che ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi dovesse farsi riferimento al momento della concreta dazione di essi, e non a quello della stipulazione del contratto, riconoscendo la tipicità del "farsi dare" gli interessi usurari, oltre che farseli promettere, affermando l'autonomia di ogni successivo episodio di dazione rispetto all'originaria promessa e, di conseguenza, la civile – e penale – rilevanza della usurarietà sopravvenuta, ossia del superamento delle soglie di riferimento da parte degli interessi pagati quand'anche fossero originariamente del tutto leciti<sup>538</sup>.

Al contrario, l'art. 1 del d.l. 394/2000 stabilì che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. 539 sono usurari gli interessi che superano il limite fissato dalla legge nel momento in cui sono pattuiti, indipendentemente dal momento del loro pagamento<sup>540</sup>.

Con tale intervento il legislatore sembrava seguire la tesi della natura istantanea del delitto di usura, non dando rilevanza alla fase della dazione degli interessi o degli altri vantaggi pattuiti ai fini del fatto tipico<sup>541</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>537</sup> L'intervento del legislatore fu dovuto anche dalla eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa ed in Italia nel biennio 1998-1999, come riferito in ALEO-PICA, Diritto penale, Parte speciale, II, Padova, 2007, pag. 935, nota 139.

<sup>538</sup> Si veda Cass., Sez. III, 2.2.2000, n. 1126, in Mass. Foro. it., 2000, pag. 114. Diffusamente, sull'argomento, BER-TOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura, Torino, 2010, pag. 131; BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 339 ss.; VITARELLI, Rilievo penale dell'usura e successione di leggi, in Riv. it. dir. pen. e proc., 2001, pag. 808; Riconosce la specifica autonomia della fase di dazione degli interessi, sia pur in esecuzione di un patto originariamente lecito, anche MANNA, Usura, cit., pag. 832. Contra, alcuni autori ritengono inconfigurabile l'usura sopravvenuta, in quanto rilevava soltanto il fatto che le successive dazioni degli interessi avvenissero sulla base di una pattuizione legittima, in quanto rispettosa del tasso soglia allora vigente, si vedano PROSDOCIMI, La nuova disciplina, cit., pag. 774; PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie, cit., pag. 665.

<sup>&</sup>lt;sup>539</sup> Il cui secondo comma è stato sostituito dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, disponendo la nullità delle clausole contrattuali che prevedano interessi usurari.

<sup>&</sup>lt;sup>540</sup> In argomento, si veda ZANCHETTI, Cronaca, cit., pag. 549; MANTOVANO, Alcune riflessioni in tema di mutui a tasso fisso stipulati ante l. 108/1996 e superamento nel tempo della misura del tasso soglia, in Riv. it. dir. pen. e proc., 2000, pag. 1248 ss.; MAGRI, Usura, cit., pag. 61; BELLACOSA, Usura, in Dig. disc. pen., XV, Torino, 1999, pag. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>541</sup> Sul punto PICA, *Usura*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 2002, pag. 1150 ss. Si veda anche una recente sentenza della Cassazione in base alla quale "Ai sensi della l. 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1, gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della loro pattuizione e non del loro pagamento e ciò a prescindere dal fatto che il

Tuttavia, pare che neppure con l'interpretazione autentica della nuova norma sull'usura sia stata del tutto chiarita la questione sul momento consumativo del reato in esame<sup>542</sup>.

La prevalente dottrina non riconosce all'interpretazione autentica alcun carattere innovativo in tema di consumazione, dato che neppure tale intervento legislativo ha contribuito a fornire indicazioni dogmatiche inequivocabili e risolutive a favore della natura istantanea dell'usura<sup>543</sup>.

In particolare, alcuni autori sostengono che il legislatore non abbia voluto estromettere completamente la fase della dazione degli interessi dalla struttura tipica del reato, se non nell'ipotesi di usura sopravvenuta, mentre ne rimane ferma la piena rilevanza nel caso in cui segua ad una promessa di interessi già in origine usurari. La fattispecie di usura non ha dunque subito rilevanti modificazioni e, di conseguenza, le conclusioni precedentemente raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura istantanea o permanente del reato mantengono intatto il loro valore<sup>544</sup>.

In assenza di un sicuro riferimento normativo circa la natura istantanea o permanente del reato, parte della dottrina ha proposto di affrontare la questione sul momento consumativo tenendo conto del fatto che l'usura, specialmente dopo la riforma del 1996, possa ascriversi alla categoria dei cc.dd. reati-contratto<sup>545</sup>.

reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento.", cfr. Cass., 16.1.2013, Fiaré e altri, CED Cassazio-

ne, 254715.

Si veda MANNA, Decreto sui mutui, cit., pag. 545, il quale non è d'accordo sulla decisione legislativa di escludere la dazione degli interessi dal fatto tipico, in quanto ciò comporterebbe un sensibile indebolimento della tutela penale contro l'usura, confinata nella sola fase della promessa. In tal senso anche FORLENZA, Rischio elusione sulla configurabilità del reato, in Guida dir., 2001, pag. 96 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>543</sup> Rilievi critici in BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 134 ss. Si veda, invece, ALEO-PICA, *Diritto penale, Parte* speciale, II, Padova, 2012, pag. 939, i quali sostengono che l'intervento legislativo abbia troncato il dibattito sulla struttura del reato di usura, confermando la tesi del reato istantaneo con effetti permanenti, "che resta l'unica ricostruzione coerente con la logica e la natura del reato.".

<sup>&</sup>lt;sup>544</sup> In tal senso ZANCHETTI, *Cronaca*, cit., pag. 601 ss., il quale rileva altresì che se il legislatore avesse veramente voluto cancellare la rilevanza dal fatto tipico della dazione susseguente alla promessa – a qualsiasi promessa, anche a quella di interessi originariamente usurari – lo avrebbe espressamente previsto, abrogando esplicitamente il riferimento alla dazione preceduta da una promessa.

<sup>&</sup>lt;sup>545</sup> Si tratta di una categoria giuridica non da tutti riconosciuta. Il suo principale assertore è GRISPIGNI, *Diritto penale*, II, Milano, 1952, pag. 234, il quale richiama sul punto la definizione del CARNELUTTI, Teoria penale del diritto, Roma, 1940, pag. 431. Cfr. MANNA, La nuova legge, cit., pag. 91, nota 265. Con riguardo alla disciplina ante riforma rilevava già l'affinità del delitto di usura con altre ipotesi di reati-contratto anche VIOLANTE, Il delitto d'usura, Milano, 1970, pag. 176.

Tale orientamento troverebbe conferma nel fatto che con la riforma è venuto meno il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno ovvero della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo<sup>546</sup>, con il disvalore del fatto qui costituito dalla stipulazione stessa del contratto, in quanto illecito per sua natura o per le sue finalità<sup>547</sup>.

Nell'usura non rileva più il comportamento di abuso di un contraente ai danni dell'altro, a differenza di quanto ancora richiesto nel delitto di circonvenzione di incapace che permette di ricondurre quest'ultimo alla categoria dei cc.dd. reati in contratto, nei quali il negozio giuridico rileva penalmente proprio per la modalità della sua conclusione, avvenuta tramite il comportamento illecito di una parte a danno dell'altra<sup>548</sup>.

In definitiva, la teoria che inquadra l'usura nella categoria dei reaticontratto assegna centralità al momento della stipulazione iniziale del contratto, in linea con l'orientamento che il legislatore sembra aver seguito con l'art. 1 del d.l. 364/2000, ossia a favore della natura istantanea del reato<sup>549</sup>. Ciò con particolare riferimento alla fattispecie di usura presunta, o legale, di cui al primo comma dell'art. 644 c.p., in cui il bene giuridico tutelato dalla disposizione – il mercato del credito – viene offeso già con la conclusione del contratto<sup>550</sup>.

Di conseguenza, anche nel caso in cui alla promessa seguano le dazioni, non c'è continuità di offesa al bene come invece avviene nel reato permanente, né la tipicità discontinua che caratterizza il reato abituale. Infatti, tali successive dazioni rappresentano fatti atipici e discontinui, anche per-

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup> In argomento, *supra* cap. II, parr. II.1.1, II.4.

<sup>&</sup>lt;sup>547</sup> Con specifico riferimento alla questione della consumazione del reato di usura quale reato-contratto, cfr. CRISTIA-NI, Guida, cit., pag. 111 ss.: "Nel reato contratto la condotta consiste, appunto, nella conclusione di un negozio, nella quale l'incontro delle volontà espresse può essere sufficiente per la punibilità, senza che risulti necessaria un'attività di esecuzione del contratto."; in tal senso anche LEONCINI, I rapporti tra contratti-reati e reati in contratto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pag. 997: "Con tale locuzione si vuole evidenziare che ciò che la legge intende punire è proprio ed unicamente la stipulazione di un contratto, indipendentemente dalla sua esecuzione". In argomento, vedi anche MANTOVANO, Alcune riflessioni, cit., pag. 1238, e CAVALLO, Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura, in Cass. pen., 1997, pag. 3223 ss. Nella dottrina civilistica, si rinvia a GRASSO, Illiceità penale e invalidità del contratto, Milano, 2002, pag. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>548</sup> Si rinvia nuovamente a LEONCINI, *I rapporti*, cit., pag. 997. Sull'argomento, si veda anche BERTOLINO, *Nuovi* orizzonti, cit., pag. 137 ss. Sulle differenze tra i delitti di usura e di circonvenzione di incapace, vedi il cap. II, par. II.2.2 di questa tesi.

Per una recente definizione dell'usura quale fattispecie a consumazione istantanea che si perfeziona al momento stesso della pattuizione di interessi o vantaggi usurari e, nel caso dell'effettiva corresponsione successiva di tali interessi, quale reato istantaneo ad effetti permanenti, si veda Trib. Bologna, 4 luglio 2008, in Guida dir., pagg. 40, 90. <sup>550</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 138.

ché se avessero il carattere della tipicità risulterebbero essere autonomi accordi contrattuali e, dunque, novazioni dell'originario contratto usurario<sup>551</sup>.

Così, l'eventuale successiva dazione di quanto pattuito sembrerebbe rappresentare nient'altro che la mera esecuzione del contratto<sup>552</sup>.

Al contrario, sembra doversi pervenire a differenti conclusioni con riguardo all'ipotesi prevista al terzo comma dell'art. 644, c.d. usura in concreto, nella quale ogni successiva dazione di quanto pattuito costituisce una rinnovata lesione al bene giuridico tutelato, ossia il patrimonio del soggetto passivo<sup>553</sup>.

Invero, la lesione al bene protetto avviene anche in tale ipotesi criminosa già al momento della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari<sup>554</sup>.

Per concludere, la questione attiene se le varie interpretazioni sul momento consumativo dell'usura conducano a qualificarlo quale reato istantaneo, ovvero permanente, o piuttosto alla generale categoria dei reati di durata ma con caratteristiche peculiari ed autonome rispetto alle tradizionali tipologie della permanenza ovvero dell'abitualità<sup>555</sup>. Risulta preferibile seguire un'impostazione dogmatica che inquadra l'usura in una situazione assimilabile alla permanenza, o comunque legata ad una condotta caratterizzata da una definita tipicità, come nel reato abituale<sup>556</sup>.

D'altra parte, non sussiste alcun dubbio sulla natura dell'usura quale reato continuato, nell'ipotesi in cui tra gli stessi soggetti si verifichino dazioni di denaro non collegate all'esecuzione della promessa originaria, bensì

<sup>&</sup>lt;sup>551</sup> Individua quale momento consumativo del reato quello della pattuizione originaria PICA, *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2002, pag. 1151.

<sup>552</sup> BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>553</sup> In tal senso SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in PEDRAZZI e altri, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2000, pag. 698, il quale comunque specifica che, nel caso di corresponsione contestuale o di mera promessa cui non segua la dazione, appare più corretto considerare l'usura come un delitto istantaneo.

<sup>&</sup>lt;sup>554</sup> Sul fatto che sia prevista identica sanzione per le ipotesi che l'agente si faccia dare o anche solo promettere gli interessi o gli altri vantaggi usurari, senza dunque considerare la dazione degli stessi sotto un profilo di maggior gravità, si è espressa la Cassazione, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto tale scelta rientra nei poteri discrezionali del legislatore, vedi Cass., 11.10.2004, in *CED Cassazione*, 230355.

<sup>&</sup>lt;sup>555</sup> Rilievi critici compiuti da BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 142, nota 154.

<sup>&</sup>lt;sup>556</sup> Per l'orientamento dottrinale minoritario che definisce l'usura quale reato eventualmente abituale si vedano MARI-NI, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999, pag. 518 ss.; SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 223.

costituenti una rinnovazione del patto usurario con la previsione di un diverso importo del capitale e dei conseguenti interessi<sup>557</sup>.

Le difficoltà di un preciso inquadramento dogmatico dell'usura si coglie in tutta la sua evidenza dal confronto tra l'art. 1 del d.l. 364/2000 ed il nuovo art. 644-ter c.p. introdotto dalla riforma del 1996, in cui quest'ultimo sembra ispirato ad una qualificazione dell'usura come reato di durata, l'altro, al contrario, la colloca fra i delitti a consumazione istantanea.

Gli effetti della nuova disciplina della prescrizione sulla natura giuridica del delitto in esame e sull'individuazione del suo momento consumativo saranno oggetto di analisi nel seguente paragrafo di questo capitolo.

# III.2 – La nuova disciplina della prescrizione e suoi riflessi sulla natura giuridica del reato: la condotta frazionata

La questione sul momento consumativo dell'usura deve necessariamente tenere in considerazione la riforma della disciplina della prescrizione del reato in esame attuata dal legislatore con l'art. 11 della legge 7 marzo 1996, n. 108, con cui si è introdotto l'art. 644-*ter* nel codice penale.

Ciò in ragione del fatto che l'articolo de quo dispone che "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale."<sup>558</sup>.

In tal modo, il legislatore sembra distaccarsi da quella che era l'opinione dominante circa la natura del reato di usura, ossia un reato istan-

\_ ,

<sup>&</sup>lt;sup>557</sup> Come recentemente sottolineato da Cass., 28.10.2008, CED Cassazione, 213410.

Disposizione mutuata chiaramente dalla disciplina francese, in particolare dall'art. 6 della l. n. 66-1010 del 28 dicembre 1966, per il quale "La prescription del l'action publique en ce qui concern le délit visé au premier alinéa cidessus cout à compter du jour de la dernière perception, soit d'intéret, soi de capital.".

taneo eventualmente ad effetti permanenti<sup>559</sup>, in quanto con la nuova disposizione il dies a quo della prescrizione non decorre più dal giorno della stipulazione del patto usurario, bensì dal giorno in cui è stata versata una somma di denaro in soddisfazione degli interessi usurari precedentemente pattuiti o del capitale prestato.

Si è dunque preso atto che la dazione reiterata degli interessi usurari non soltanto comporta la prosecuzione della condotta incriminata e dei suoi effetti lesivi, ma denota anche il perdurante assoggettamento della vittima al vincolo contrattuale illecito, rientrando a pieno titolo nel momento consumativo del reato<sup>560</sup>.

L'intenzione principale del legislatore era quella di favorire una migliore repressione dell'usura mediante una dilatazione temporale della potestà punitiva dello Stato, per porre così un freno al gran numero di processi terminati con declaratorie di prescrizione del reato, senza quindi che l'usuraio incorresse nella sanzione penale<sup>561</sup>.

Tale svolta legislativa ha indotto parte della dottrina a credere che il legislatore abbia seguito la linea interpretativa classificante l'usura quale reato permanente<sup>562</sup>, mentre, al contrario, altri autori hanno ritenuto che la riforma della disciplina della prescrizione non rilevi con riguardo alla natura giuridica del delitto in esame, il quale rimane un reato istantaneo a cui il legislatore si sarebbe limitato ad attribuire uno degli effetti della permanenza,

<sup>&</sup>lt;sup>559</sup> Come risulta, da ultimo, anche da Cass., Sez. II, 24.11.2017, n. 53479, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, dove si legge che la Corte "ha ormai abbandonato l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti" aderendo invece "allo schema giuridico dell'usura intesa quale delitto a consumazione prolungata o - come sostiene autorevole dottrina - a condotta frazionata". Sull'usura quale reato istantaneo ad effetti permanenti, si rinvia inoltre al precedente paragrafo di questo capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>560</sup> In argomento, MAGRI, *Usura*, cit., pag. 88; MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pag. 85; MANTOVANI, *Di*ritto penale, cit., pag. 256; MANZIONE, L'usura, cit., pag. 91 ss.; FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, cit., pag. 179; ACQUAROLI, L'usura, in VIGANÒ-PIERGALLINI, Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., pag. 810; DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo dell'usura: dalla categoria del "reato a consumazione prolungata" ai caratteri del delitto di criminalità organizzata, in Cass. pen., 2009, 6, pag. 2428.

MAGRI, Usura, cit., pagg. 88, 89; BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 136 ss.; MANZIONE, L'usura, cit., pag.

<sup>93.
&</sup>lt;sup>562</sup> Si vedano, in particolare, CAPERNA-LOTTI, Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato

15 ELANDACA MUSCO Diritto penale. I delitti contro il patrimonio, Parall'applicazione, in Guida dir., 1996, pag. 45; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. I delitti contro il patrimonio, Parte speciale, cit., pag. 221 ss.; SILVA, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura, in Riv. pen., 1996, pag. 132; RIVIEZZO, Le nuove disposizioni in materia di usura, in Gazzetta giuridica Giuffrè Italia Oggi, n. 9, pag. 7, in cui secondo l'autore il legislatore "pare ritenere l'usura reato permanente,". Nel senso della rilevanza penale della dazione degli interessi a seguito della promessa, così da risultare una situazione assimilabile alla permanenza, cfr. PE-DRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, cit., pag. 661.

ossia quello di cui all'art. 158 c.p.<sup>563</sup>. La previsione dell'art. 644-*ter* c.p., secondo tali opinioni, non intaccherebbe la struttura normativa del delitto di usura quale reato istantaneo ad effetti eventualmente permanenti<sup>564</sup>.

Ancora, il nuovo art. 644-*ter* costituirebbe una mera eccezione di tipo procedurale, nel senso che il reato di usura rimane istantaneo, non consumandosi dunque con l'ultima riscossione degli interessi o del capitale, ma la prescrizione produce i suoi effetti processuali a partire proprio da questo momento, in linea con una precisa scelta legislativa di cui ben si intuiscono le matrici sociali e di politica criminale<sup>565</sup>.

Comunque, la prevalente dottrina ritiene che la nuova regola prescrizionale sia adeguata alla dimensione normativa dell'usura così come sorta dopo la riforma del 1996<sup>566</sup>, la quale sembra postulare l'adesione a quell'orientamento che distingue tra momento perfezionativo e momento consumativo del reato<sup>567</sup>.

Il primo, che si può altresì definire momento consumativo "formale", consiste in quel momento in cui sono integrati tutti gli elementi del reato così come disposto dalla norma incriminatrice, determinando quindi il superamento dello stadio del tentativo e determinando la piena punibilità dell'agente.

L'altro momento può essere denominato anche momento consumativo sostanziale, il quale si verifica quando il fatto, già perfetto di tutti i suoi

<sup>&</sup>lt;sup>563</sup> Tale effetto è quello descritto dal primo comma dell'art. 158 c.p. ("Decorrenza del termine della prescrizione") il quale dispone: "Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.". Per tale orientamento, in dottrina, si veda CRISTIANI, Guida, cit., pag. 32 ss.; DE NOVA, Il contratto di credito "usurario", in Le istruzioni di vigilanza in materia di usura, Atti convegno, Milano, 16 gennaio 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>564</sup> In senso conforme CRISTIANI, Guida, cit., pag. 40, 163; NAVAZIO, Usura. La repressione penale introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, Torino, 1998, pag. 180 ss.; CAVALLO, Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura, in Cass. pen., 1997, pag. 3227; MANZIONE, Usura e mediazione creditizia: aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998, pag. 78 ss.; MANTOVANI, Diritto penale, cit., pag. 256, secondo cui "nessun elemento a favore della permanenza può desumersi dall'invocato art. 644-ter" e che il decorso prescrizionale dall'ultima riscossione degli interessi non sarebbe altro che "un'applicazione della regola dell'art. 158 c.p.". Dichiara PICA, Usura (voce), in Enc. dir., VI, Milano, 2002, pag. 1144 che "nulla impedisce al legislatore di dettare un regime della prescrizione diverso senza con ciò condizionare necessariamente la struttura del reato".

<sup>&</sup>lt;sup>565</sup> Così SEVERINO DI BENEDETTO, Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, pag.532. Si vedano anche, sul punto, BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 144; Sulla lettura dell'art. 644-ter come semplice regola processuale, cfr. MANZIONE, Usura e mediazione creditizia, cit., pag. 80 ss.; ALEO-PICA, Diritto penale, cit., pag. 938.

<sup>&</sup>lt;sup>566</sup> In tal senso, MUCCIARELLI, Commento alla legge 7.3.1996, n. 108, in Leg. pen., 1997, pag. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup> Come risulta da PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, cit., pag. 778.

elementi, realizza conseguenze ulteriori, raggiungendo la sua massima gravità completa<sup>568</sup>.

L'inclusione a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante delle effettive dazioni di quanto pattuito con l'accordo usurario viene confermato dall'orientamento giurisprudenziale ricorrente a partire dalla nota sentenza del 19 ottobre 1998, n. 11055, la quale ha coniato la qualifica dell'usura quale reato a condotta frazionata o, in alternativa, a consumazione prolungata<sup>569</sup>.

Alla luce di tale svolta interpretativa, la giurisprudenza della Suprema Corte sembra avere recepito l'orientamento dottrinale sopra tratteggiato, in cui il raggiungimento dell'accordo usurario segna soltanto il momento in cui la fattispecie criminosa prevista e punita all'art. 644 c.p. può dirsi integrata<sup>570</sup>.

Tuttavia, la conclusione dell'indebita pattuizione, se da una parte segna pacificamente la soglia della rilevanza penale della fattispecie, dall'altra non chiude inevitabilmente l'*iter criminis* del reato. Infatti, statisticamente, sono numericamente superiori nella prassi gli accordi usurari cui seguono successive corresponsioni degli interessi pattuiti, in un'unica soluzione o, più spesso, con pagamenti rateali che danno luogo ad un'esecuzione frazionata nel tempo dell'accordo usurario.

In tal caso, il contratto usurario riceve concreta esecuzione determinando un approfondimento dell'offesa tipica, tanto più ulteriormente aggravata quanti saranno i successivi episodi di riscossione, secondo

con il versamento dell'ultima. <sup>569</sup> Si veda Cass., Sez. I, 19.10.1998, n. 11055, D'Agata, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 1466; in *Foro it.*, 1999, II, pag. 522; in *Riv. pen.*, 1999, pag. 882; in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1, pag. 86 con nota di PISA, *Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p., ivi*, pag. 92 ss.

Il reato è quindi perfetto, ma non ancora consumato, ricorrendo soltanto il *minimum* dei requisiti costitutivi del fatto tipico che lo rendono punibile. Sul punto, DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo*, cit., pag. 2429.

<sup>&</sup>lt;sup>568</sup> Sul punto, PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, pag. 139 e ID., *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., pag. 778 ss.; MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 86; MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 92; BOIDO, *Usura e diritto* penale, cit., pag. 325; CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, *Parte* generale, Bologna, 2007, pag. 668; FERLA, *Usura*, in PULITANÒ, *Diritto* penale, cit., pag. 179. Sulla distinzione tra perfezione e consumazione si rinvia a MANTOVANI, *Diritto penale*, *Parte generale*, Padova, 2007, pag. 416, il quale osserva che, in caso di pagamenti rateali, l'usura si perfeziona con il pagamento della prima rata ma si consuma solo

un'interpretazione sicuramente più aderente al dato testuale dell'art. 644 c.p. <sup>571</sup>.

Il momento consumativo del reato coinciderà quindi con l'ultimo episodio di riscossione, in quanto è questo il momento in cui si esaurisce la portata offensiva del fatto. Ciò viene confermato nella citata sentenza della Cassazione, nella quale si afferma che la dazione rateizzata degli interessi usurari "fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo 'sostanziale' del reato"<sup>572</sup>.

Nella medesima pronuncia, invero, la Cassazione chiarisce altresì che il delitto in esame non deve necessariamente configurarsi secondo lo schema del reato a condotta frazionata – o a consumazione prolungata – ma, al contrario, la Corte richiama espressamente il carattere duplice ed alternativo della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 c.p., la quale prevede e descrive due distinte condotte, entrambe idonee ad integrare il delitto di usura.

Pertanto, data la disposizione letterale della norma in esame, sono alternativamente punite le condotte del "farsi promettere" intervenute con la pattuizione usuraria, con la vicenda usuraria che assume connotati decisamente più semplici, risolvendosi in una condotta unitaria che realizza immediatamente l'offesa, presentando i tratti comuni dei cc.dd. reati istantanei.

Al contrario, nell'ipotesi in cui alla promessa segua la dazione degli interessi, l'offesa tipica si protrae fino all'ultima condotta di riscossione dell'indebito, in linea con la seconda modalità di integrazione del fatto tipico di usura previsto dall'art. 644 c.p., consistente nel "farsi dare" gli interessi o gli altri vantaggi usurari, come è stato ancora recentemente ribadito dalla Cassazione, la quale individua nella corresponsione reiterata dei compen-

<sup>571</sup> DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2429; BOIDO, Usura e diritto penale, pag. 320 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>572</sup> In questi termini Cass., Sez. I, 19.10.1998, n. 11055, D'Agata, cit. Tale interpretazione è stata recentemente confermata da Cass., Sez. II, 24.11.2017, n. 53479, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, la cui massima enuncia che "in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata.".

si illeciti inizialmente stipulati "la completa esecuzione del delitto e il massimo approfondimento della concreta progressiva lesione dell'interesse protetto"573, facendo rientrare così, con tali modalità, il delitto di usura nella categoria dei reati a condotta frazionata oppure ad esecuzione prolungata<sup>574</sup>.

In definitiva, laddove la promessa usuraria riceva esecuzione attraverso singole dazioni distinte nel tempo, si registra un protrarsi continuativo dell'offesa tipica originariamente perfezionatasi in sede di pattuizione in danno del soggetto passivo<sup>575</sup>.

Il delitto di usura assume così la natura di reato "a duplice schema", in quanto può configurarsi tanto secondo lo schema della fattispecie di reato a condotta unitaria – nel caso della promessa non seguita da riscossione – quanto secondo lo schema del reato a condotta frazionata<sup>576</sup>, ove l'offesa tipica si aggrava ad ogni singolo episodio di dazione facendo conseguentemente avanzare il momento consumativo<sup>577</sup>.

L'orientamento giurisprudenziale in esame è stato confermato anche con riguardo ad altri reati, come ad esempio con riguardo al delitto di corruzione di cui all'art. 319 c.p., in cui un cospicuo indirizzo giurisprudenziale configura anche tale delitto quale reato a duplice schema, affermando che, qualora alla promessa del privato segua la dazione di quanto convenuto, si determina uno spostamento in avanti del momento consumativo, che viene a coincidere con quello della consegna del denaro o dell'utilità convenuta. Al contrario, lo schema sussidiario si realizza quando la promessa non viene

<sup>&</sup>lt;sup>573</sup> Principio ribadito in Cass., Sez. II, 17.9.2010, n. 33871, Rv. 248131. Sull'argomento, cfr. BERTOLINO, *Nuovi oriz*zonti, cit., pag. 129 ss.; BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>574</sup> In argomento, si veda anche ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI, *Reati contro la persona e contro* il patrimonio, cit., pag. 804.

Così DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2428.

<sup>&</sup>lt;sup>576</sup> In senso conforme, Cass., Sez. II, 19.12.2006, n. 41595, in *Guida al diritto*, fasc. 8/2007, pag. 94, per la quale "il delitto è a 'schema duplice'" cioè "costituito da due fattispecie – destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria – aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma a esso preordinato".

<sup>&</sup>lt;sup>577</sup> Si veda, in argomento, DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2428; BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 323; Si rinvia inoltre a STAMPANONI BASSI, In ordine al momento consumativo dell'usura, nota a Cass., Sez. II, 21.3.2014, n. 13244, in Giurisprudenza Penale Web, 2014.

mantenuta, nel qual caso il reato si perfeziona comunque con la sola accettazione dell'offerta<sup>578</sup>.

La qualificazione dell'usura quale reato a duplice schema non costituisce perciò una novità nella giurisprudenza italiana, dato che le Corti si pronunciano analogamente in maniera ormai consolidata anche per diverse altre ipotesi criminose, quale ad esempio, oltre al già nominato delitto di corruzione, anche per la truffa<sup>579</sup>.

L'usura e le altre fattispecie di reato citate vengono accomunate in un comune orientamento giurisprudenziale in quanto presentano le medesime caratteristiche strutturali, poiché le norme incriminatrici che prevedono tali delitti puniscono tanto l'ottenimento di una promessa illecita quanto la sua esecuzione, dilatando il momento consumativo in un tempo più o meno lungo attraverso nuove condotte da parte dell'agente, cominciando a decorrere il termine di prescrizione del reato dall'ultima di queste<sup>580</sup>.

In questa prospettiva, la struttura del delitto di usura presenta i caratteri propri del reato permanente, nonostante la ricezione dei compensi usurari sia condotta frazionata e discontinua<sup>581</sup>.

Ciò che rileva, infatti, è l'unità del rapporto di durata nato dalla illegittima pattuizione usuraria che rappresenta un'offesa continua e permanente al patrimonio dell'usurato ed alla sua dignità e libertà di autodeterminazione contrattuale. È la condotta tipica ad essere frazionata, ove ad ogni episodio di ricezione degli interessi usurari precedentemente convenuti si veri-

Corruzione, in Digesto, disc. pen., III, 1989, pag. 165. <sup>579</sup> Con riferimento alle ipotesi in cui alla medesima condotta fraudolenta dell'agente segua, periodicamente, una pluralità di prestazioni da parte del contraente raggirato. Diffusamente, sull'argomento, anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 324, nota 203.

<sup>&</sup>lt;sup>578</sup> Sull'orientamento giurisprudenziale del delitto di corruzione come reato a duplice schema, si vedano Cass., Sez. VI, 5.2.1998, Lombardi, in Cass. pen., 1999, pag. 2514; Cass., Sez. VI, 19.3.1997, Carabba, in Cass. pen., 1998, pag. 1625; Cass., Sez. VI, 4.5.1996, Battistella, in Dir, giust. 2006, n. 39, pag. 42; Cass., Sez. VI, 25.1.1982, Albertini, in Cass. pen. mass., 1983, pag. 1966. In dottrina, cfr. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2000, pag. 220; SOLDI, Sul momento consumativo del delitto di corruzione: nihil novi sub sole dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in Giurisprudenza Penale Web, 2011; GROSSO, voce

Come riportato da BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 333, nota 218.

<sup>&</sup>lt;sup>581</sup> Sostanzialmente concordi con questa ricostruzione della fattispecie di usura DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc.* giur. Treccani, vol. XXXII, Roma, 1997, pag. 1 ss.; MANNA, La nuova legge sull'usura, cit., pag. 85; SILVA, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura, in Riv. pen., 1996, pag. 132; PADOVANI, sub art. 644 c.p., in Codice penale, Giuffrè, 1997, pag. 2408; Già prima della riforma, MANZINI, in Trattato di diritto penale italiano, vol. IX, Torino, 1984, pag. 896, aveva ritenuto che la percezione periodica degli interessi era idonea a mantenere nel tempo l'identica situazione antigiuridica creata dal patto usurario, evidenziando il carattere permanente del delitto de quo.

fica una nuova diminuzione patrimoniale a danno del soggetto passivo che porta il reato alla sua maggior gravità concreta<sup>582</sup>.

Il prevalente orientamento giurisprudenziale non è comunque stato esente da critiche, provenienti in particolare da una parte della dottrina che ha rivisitato in chiave critica la categoria dei cc.dd. reati portati a conseguenze ulteriori<sup>583</sup>.

Tale categoria include quei reati in cui l'incremento dell'offesa al bene giuridico tutelato discende dal compimento da parte dell'autore di un'attività successiva ed ulteriore rispetto alla consumazione. Ma le condotte successive, nel caso del reato in esame dell'usuraio che riscuote gli interessi precedentemente concordati, non possiedono autonoma tipicità in quanto tali.

Secondo tale orientamento, nessun atto di dazione può assumere il carattere della penale illiceità se non considerandolo unitamente alla promessa illecita che lo precede e che ne costituisce il titolo, configurandone infine la tipicità<sup>584</sup>.

Si afferma, infatti, che la considerazione della fase esecutiva del reato – nel caso dell'usura, la riscossione degli interessi – quale fase autonoma e tipica della fattispecie confonderebbe i due piani della tipicità e dell'offensività, ponendosi in contrasto con il principio di legalità. Il fatto tipico si esaurisce al momento dell'originaria pattuizione, mentre le succes-

<sup>582</sup> In tal senso, DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2428; BOIDO, Usura e diritto penale, cit.,

pag. 332 ss. <sup>583</sup> Il primo ad utilizzare tale denominazione fu CARRARA, *Programma del corso criminale. Parte generale*, I, Firenze, 1897, pag. 82, il quale prevedeva il reato portato a conseguenze ulteriori quale ipotesi speciale del reato non ancora esaurito. Essa fu abbandonata dopo l'entrata in vigore del codice Rocco, in omaggio all'orientamento che qualunque vicenda successiva alla consumazione assume penale rilevanza solo ove essa integri un autonomo reato o una circostanza. Descriveva l'usura in termini di reato esaurito anche ALTAVILLA, Il momento consumativo del reato di usura. Reati istantanei ad effetti permanenti e reati esauriti, in Riv. it. Dir. pen., 1933, pag. 245 ss. Critica il concetto di reato esaurito CRISTIANI, Guida, cit., pag. 37, nota 27, in ragione sia del fatto che ulteriori effetti dannosi non si possono mai escludere dalla condotta, sia perché trattasi di una nozione che difficilmente potrebbe dimostrare la sua autonomia da quella del reato istantaneo ad effetti permanenti, la quale era la qualificazione del reato di usura utilizzata dalla prevalente dottrina al tempo della critica qui citata.

<sup>584</sup> Sulla recente dottrina che ha criticato il prevalente orientamento giurisprudenziale che configura l'usura quale reato a duplice schema, si veda BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Torino, 2000, pag. 107 ss. In argomento, vedi anche BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 328.

sive dazioni degli interessi usurari concordati rileverebbero soltanto come suoi effetti, di conseguenza escluse dalla descrizione del fatto tipico<sup>585</sup>.

Inoltre, una parte della dottrina critica le formule proposte dalla giurisprudenza per qualificare le peculiarità dell'usura dal punto di vista del suo momento consumativo, ossia reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata. Secondo tale opinione le due denominazioni, pur proposte come alternative ed equivalenti in diverse pronunce giurisprudenziali<sup>586</sup>, non hanno affatto la medesima valenza sul piano della descrizione della struttura della norma. Di conseguenza, la qualificazione stessa del delitto di usura quale reato a duplice schema appare fuorviante<sup>587</sup>.

Ciò perché, data la qualificazione di reato a duplice schema e guardando alle decisioni della giurisprudenza, si configura l'usura quale reato istantaneo il cui momento consumativo si colloca diversamente a seconda dello schema integrato in concreto, quindi, alternativamente, nel momento dell'ultima riscossione nel caso di esecuzione del rapporto, altrimenti al momento della promessa originaria cui non venga data successiva attuazione.

Invece, le denominazioni di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata configurano l'usura come reato di durata, anche se secondo uno schema peculiare e diverso rispetto a quello sia del reato permanente che del reato abituale.

L'opinione dottrinale in esame considera maggiormente pertinente il riferimento dell'usura quale reato a consumazione prolungata, in quanto tale formulazione riconduce la pluralità degli episodi di riscossione integranti la condotta all'esistenza, continua e persistente nel tempo, di una relazione usuraria, anche se, invero, non considerando pienamente soddisfacente neppure questa denominazione, ritiene preferibile l'utilizzo della formula "reato

<sup>&</sup>lt;sup>585</sup> L'unica possibile penale rilevanza degli atti di approfondimento dell'offesa sarebbe costituita, secondo la dottrina in esame, dalla sua eventuale riconducibilità alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 8 c.p., cfr. BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori*, cit., pag. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup> Si vedano Cass., Sez. II, 10.7.2008, D.C.G., in *CED Cassazione*, 241818; Cass., Sez. II, 12.6.2007, G.A., in *CED Cassazione*, 237169; Cass., Sez. II, 13.10.2005, P.M. in c. Casadei, in *Giur. it.*, 2006, pag. 1929; Cass., Sez. II, 1.4.2003, Gunnella, in *CED* Cassazione, 224315; Cass., Sez. II, 10.12.2003, Sideri, in *Cass. pen.*, 2005, pag. 1961; Cass., Sez. II, 20.2.2002, Ghirelli, in *CED Cassazione*, 224294; Cass., Sez. II, 30.4.1999, Lopez, in *Cass. pen.*, 2000, pag. 3051.

Termine utilizzato da BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 334 ss., cui si rinvia in ordine alla critica in esame.

di relazione abusiva a eventuale esecuzione frazionata", la quale comprende ed unisce i tratti rilevanti della struttura del delitto di usura<sup>588</sup>.

Un'ulteriore notazione in materia della nuova disciplina della prescrizione del reato di usura, così come prevista dall'art. 644-*ter* c.p., riguarda il fatto che la norma fa decorrere il termine prescrizionale dall'ultima riscossione non solo degli interessi, bensì anche del capitale <sup>589</sup>. Ciò ha suscitato riserve da parte di diversi autori per la ragione che la riscossione del capitale non integra di per sé una condotta illecita, né sul piano penale né tantomeno su quello extra-penale costituendo, al contrario, un atto dovuto <sup>590</sup>, potendo anche tale riscossione avvenire in un momento successivo rispetto a quello degli interessi <sup>591</sup>.

La nuova disciplina della prescrizione appare inoltre di difficile applicazione nel caso dell'usura reale, per la quale non risulta configurabile lo stesso concetto di capitale<sup>592</sup>.

Ma la previsione della circostanza di inclusione della riscossione anche del capitale nella disposizione è del tutto in linea sia con le intenzioni del legislatore della riforma che con l'osservanza della prassi criminologica, ove avviene frequentemente che la restituzione del capitale avvenga alla fine della vicenda usuraria, successivamente alla riscossione degli interessi illeciti pattuiti.

Ciò in linea anche col dato letterale della norma, in cui il legislatore dispone che la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione tanto degli interessi quanto del capitale, e bisogna supporre che, qualora non avesse voluto includere anche la riscossione del capitale in quanto atto dovuto, non lo avrebbe espressamente previsto nell'art. 644-*ter* c,p.

<sup>&</sup>lt;sup>588</sup> In argomento, BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 335. Contro tale opinione, ZANCHETTI, *Cronaca*, cit., pag. 573, il quale ritiene che non vi sia alcuna differenza tra la tipologia di reato eventualmente permanente e quella di reato a consumazione prolungata enucleato dalla giurisprudenza.

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup> Come ricordato anche da BARTOLO, *Prescrizione del reato*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 2006, pag.4 <sup>590</sup> Sul punto MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 91; MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 94. Secondo CRISTIANI, *Guida*, cit., pag. 40, 163, la riscossione del capitale integra una condotta del tutto irrilevante per la fattispecie, definendo paradossale far decorrere la prescrizione anche da un fatto che non costituisce reato. Per MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 256, la restituzione del capitale è un'attività civilmente doverosa che deve essere compiuta dalla vittima, in quanto si pone al di fuori dello schema dell'usura. In tal senso anche PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie*, cit., pag. 663.

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup> Così PISA, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura, in Dir. pen. e proc., 1996, pag. 418.

<sup>&</sup>lt;sup>592</sup> Su tali perplessità dottrinali, cfr. PROSDOCIMI, La nuova disciplina, cit. pag. 778.

In definitiva, la restituzione del capitale non costituisce un atto dovuto e perfettamente lecito, perché anche tale dazione segna l'esaurimento dell'offesa a chiusura dell'*iter criminis* e, di conseguenza, risulta viziato dall'illeceità dei precedenti esborsi e dal carattere delittuoso della promessa originaria<sup>593</sup>.

Inoltre, deve aggiungersi che la disposizione risponde ad una indubbia *ratio* di equità sostanziale, in considerazione del fatto che la restituzione del capitale avviene nelle forme di usura più gravi, ossia solo dopo il pagamento di somme esorbitanti costituendo, di fatto, una ulteriore imposizione usuraria<sup>594</sup>.

In ogni caso, è opinione di parte della dottrina che non si possa attribuire al nuovo art. 644-ter c.p. la portata di norma contenente un'interpretazione autentica sulla natura dell'usura, dato che le ragioni ispiratrici della sua introduzione sono da ricercare, come già accennato sopra, nella volontà legislativa di interrompere la crescita del numero di processi che si estinguevano a causa del decorso termine prescrittivo<sup>595</sup>.

Tuttavia, per una minoritaria opinione dottrinale, la modifica alla disciplina della prescrizione non sarebbe stata opportuna, in quanto già con l'art. 11-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306<sup>596</sup> la pena per il delitto di usura era stata portata ad un limite edittale massimo di sei anni, ulteriormente innalzato dalla successiva riforma del 1996<sup>597</sup>, con tempi di prescrizione che arrivavano fino a dieci anni per la prescrizione breve e quindici anni per quella lunga<sup>598</sup>, un termine ritenuto sufficientemente ampio allo scopo di evitare l'estinzione dei procedimenti penali per prescrizione dovuta al frequente ritardo delle denunce da parte dei soggetti passivi.

<sup>59</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>593</sup> L'obiezione critica sulla liceità della restituzione del capitale quale atto dovuto è formulata da PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, f. 9, p. 1098. Sul punto, vedi anche DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo*, cit., pag. 2428.

<sup>&</sup>lt;sup>594</sup> In tal senso, CAPERNA-LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1995, I, pag. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup> Come riferisce MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 93; MAGRI, *Usura*, cit., pag. 88. In tal senso anche CRISTIANI, *Guida*, cit., pag. 40, il quale invita a non attribuire all'art. 644-*ter* c.p. conseguenze ulteriori sulla natura del reato, che rimane istantaneo ad eventuali effetti permanenti.

<sup>&</sup>lt;sup>596</sup> Poi convertito con modificazioni in 1. 7 agosto 1992, n. 356, introducendo l'art. 644-*bis* c.p. (usura impropria), successivamente abrogato dalla riforma del 1996, vedi cap. I.2.

<sup>&</sup>lt;sup>597</sup> L'ultimo, ulteriore aggravamento sanzionatorio del delitto di usura è stato operato con la 1. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. *ex* Cirielli), che ha previsto la pena della reclusione da due a dieci anni e della multa da 5.000 a 30.000 euro. <sup>598</sup> Si veda MAGRI, *Usura*, pag. 89.

Secondo tale dottrina, inoltre, la nuova norma ha determinato una obbiettiva confusione pratica circa il momento consumativo del reato in esame, definendola deviante del sistema e non trovante giustificazione neppure nella complessità e varietà che nella pratica assumono le condotte usurarie, auspicandone perciò addirittura l'abrogazione<sup>599</sup>.

## III.3 – Il contributo causale di terzi nel reato

La questione sul momento consumativo del delitto di usura produce conseguenze anche in ordine ad altri importanti problemi operativi, quali sono quelli in tema di successione di leggi penali<sup>600</sup>, o del *locus commissi delicti* e la relativa competenza<sup>601</sup> e, infine, sulla punibilità di quei soggetti che intervengano successivamente al raggiungimento della promessa usuraria, oggetto dell'analisi di questo paragrafo.

La punibilità a titolo di concorso nel delitto di usura di colui che interviene nella sola fase della riscossione non è così scontata e necessaria come ci si potrebbe attendere<sup>602</sup>.

Infatti, riconoscendo la tesi della natura istantanea del reato non potrebbero essere qualificati come concorrenti coloro che intervengono solo successivamente alla stipulazione del patto usurario, ossia nella fase della riscossione, in quanto il reato è già consumato ed i successivi episodi di esborso di quanto pattuito sarebbero meri effetti dell'accordo originario<sup>603</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>599</sup> Per tale critica, si rinvia a CRISTIANI, *Guida*, cit., pagg. 163, 164, il quale definisce l'art. 644-*ter* c.p. come una norma anomala e del tutto inutile.

<sup>&</sup>lt;sup>600</sup> Sul punto, si rinvia a PROSDOCIMI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 779.

<sup>&</sup>lt;sup>601</sup> Si veda MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 92, il quale afferma che la questione produce effetti rilevanti sotto il profilo sostanziale, ossia alle ipotesi di applicazione della normativa più favorevole in caso di successione di leggi, l'applicazione di cause estintive diverse dalla prescrizione (per es. l'amnistia), ed un profilo processuale, riguardante la competenza territoriale, la disciplina dell'arresto, la possibilità di instaurare un secondo giudizio.

<sup>&</sup>lt;sup>602</sup> Lo sostiene BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 145.

<sup>603</sup> Da tali considerazioni si ricava la non trascurabilità della questione, come sottolineato anche da PISA, *Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e 586 c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1, pag. 86, in commento ad una sentenza del G.i.p. Trib. Genova, 8.4.1995, Gallo, che aveva negato la legittimità dell'arresto in flagranza dell'usuraio stesso e dei suoi esattori colti nell'atto di riscuotere il credito dalla vittima. L'autore afferma che l'indirizzo maggioritario precedente alla riforma del 1996, qualificante l'usura come reato istantaneo ad effetti permanenti, aveva molteplici conseguenze:

Eventualmente, potevano ricorrere gli estremi per la configurazione dei reati di favoreggiamento, reale<sup>604</sup> o personale ovvero, nelle ipotesi di violenza o minaccia esercitata nei confronti del soggetto passivo, a titolo di estorsione<sup>605</sup>.

D'altra parte, nemmeno la necessità di qualificare come concorrente il terzo soggetto intervenuto nella sola fase di riscossione non basta a giustificare l'interpretazione a favore della natura permanente del reato, o comunque di una natura assimilabile alla permanenza e deve essere quindi compito del legislatore rimuovere le lacune normative in materia, non lasciando tale onere alle varie interpretazioni dottrinali, così come avvenuto in diversi altri ordinamenti europei<sup>606</sup>.

In attesa di un espresso intervento ad opera del legislatore, a colmare la lacuna ha provveduto la giurisprudenza, la quale, per permettere la punibilità di coloro coinvolti nella vicenda usuraria nella sola fase esecutiva dell'accordo criminoso, cominciò ad impiegare la qualificazione del delitto di usura nei termini di reato a condotta frazionata<sup>607</sup>, configurando la responsabilità a titolo di concorso nel reato di usura di colui che fornisca un contributo causale rilevante alla riscossione dei compensi illeciti con la con-

se da una parte, infatti, semplificava indubbiamente la determinazione del giudice territorialmente competente, dall'altra comportava l'immediato decorso del periodo di prescrizione dal risalente momento della pattuizione, inducendo a negare la sussistenza della flagranza nel caso in cui l'agente fosse sorpreso all'atto di riscuotere gli interessi usurari. Infine, l'autore espone un ulteriore conseguenza, cioè la non configurabilità di un concorso nel delitto di usura da parte di soggetti intervenuti nella riscossione degli interessi ma non partecipi della stipula dell'accordo. In argomento, si veda anche DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2429.

<sup>&</sup>lt;sup>604</sup> Secondo MANNA, Decreto sui mutui: primo significativo inbolimento della tutela contro l'usura?, cit., pag. 545, la tradizionale tesi a favore della configurabilità del favoreggiamento reale sarebbe "logicamente insostenibile" in quanto i delitti di favoreggiamento hanno ad oggetto condotte che si realizzano dopo che il reato presupposto, quindi l'usura, è stato commesso. Di conseguenza, la condotta tipica del reato di favoreggiamento appare priva di relazione con quella del soggetto che, viceversa, contribuisce a condurre l'usura alla sua massima capacità offensiva, tanto che il legislatore ricomprende nella condotta tipica del reato la fase della riscossione dei proventi usurari. Ribadisce che il legislatore, qualora avesse voluto togliere rilevanza alla fase della dazione, lo avrebbe espressamente previsto e quindi, di conseguenza, egli non voleva impedire la punibilità a titolo di concorso in usura, in luogo di una semplice ipotesi di favoreggiamento, cfr. ZANCHETTI, *Cronaca*, cit., pag. 601.

605 Come rileva DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo*, cit., pag. 2429.

<sup>606</sup> Come previsto, ad esempio, dal legislatore tedesco, che all'art. 291 del StGB (codice penale tedesco) ha espressamente previsto la responsabilità a titolo di usura di tutti quei soggetti che con il loro comportamento cooperino non solo come intermediari o esattori degli interessi illeciti pattuiti, ma in qualsiasi altra maniera. Analogamente, una tale previsione è presente anche all'art. 313-5 del Code de la consommation francese. Infine, anche il legislatore svizzero ed austriaco, che disciplinano rispettivamente all'art. 157 e 154-155 dei rispettivi codici penali la responsabilità di colui che acquista o comunque riceve una prestazione usuraria e la sfrutta. Sulla necessità di un intervento legislativo anche nel nostro ordinamento, cfr. BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>607</sup> A partire dalla citata Cass., Sez. I, 19.10.1998, n. 11055, D'Agata, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 1466, con la quale i giudici di legittimità ritenevano di aver individuato lo strumentario terminologico e dogmatico risolutivo di ogni dubbio relativo alle questioni di ordine applicativo fin lì sollevate dalla dottrina. In tal senso DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2429.

sapevolezza necessaria ad integrare il dolo<sup>608</sup>, pur non avendo partecipato alla conclusione del contratto usurario<sup>609</sup>.

In particolare, viene dato grande rilievo alla rilevanza causale del contributo del concorrente, facendo ricorso al criterio della causalità c.d. agevolatrice o di rinforzo, cioè ammettendosi la penale responsabilità del partecipe soltanto a patto che il suo contributo abbia concretamente influito sulle modalità di realizzazione del reato così come effettivamente posto in essere. In altre parole, il contributo prestato dal partecipe non deve apparire del tutto aspecifico e facilmente sostituibile<sup>610</sup>.

La Cassazione ha inoltre precisato che la responsabilità a titolo di concorso non si configura, né tantomeno sussiste altro titolo di penale responsabilità, nel caso in cui l'esattore, ricevuto l'incarico dall'usuraio di riscuotere il pagamento illecito ed essendo consapevole dell'usurarietà della prestazione, non riesca tuttavia ad ottenere il pagamento<sup>611</sup>.

Ciò in ragione del fatto che in tale ipotesi il momento consumativo del reato in esame rimane quello della promessa originaria, dato che la successiva corresponsione di quanto pattuito non avviene<sup>612</sup>, così che non può essere considerato concorrente l'esattore incaricato in epoca successiva alla consumazione, nonostante fosse consapevole della natura usuraria del pagamento che andava a riscuotere, perché egli, come detto sopra, non apporta

--

<sup>&</sup>lt;sup>608</sup> Sottolineava la centralità del dolo già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., pag. 891 ss., per il quale concorreva nel delitto di usura quel soggetto che avesse collaborato in qualsiasi modo con l'usuraio per la conclusione dell'accordo illecito, agendo per esempio come dipendente o rappresentante.

<sup>&</sup>lt;sup>609</sup> In senso conforme Cass., Sez. II, 6.12.2012, n. 7208, in *Mass. Uff.*, n. 254947; Cass., Sez. II, 2.7.2010, n. 33871, in *Mass. Uff.*, n. 248132; Cass., Sez. II, 10.7.2008, n. 34910, in *Mass. Uff.*, n. 241818; Cass., Sez. II, 16.12.2008, n. 3776, in *Mass. Uff.*, n. 242473; Cass., Sez. II, 12.6.2007, n. 26553, in *Mass. Uff.*, n. 237169.

<sup>610</sup> Date anche le difficoltà di attenersi ad un criterio rigidamente condizionalistico, come precisato recentemente anche in Cass., Sez. II, 24.11.2017, n. 53479 in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, in cui si afferma che "colui il quale riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall'art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell'elemento oggettivo di quel delitto.". Sul punto, BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 337. Si veda anche ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, pag. 502.

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup> In senso conforme, Cass., Sez. II, 21.3.2014, n. 13244, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2014, pag.1 ss., la cui massima recita "Il reato di usura è annoverabile tra i cc.dd. delitti a 'condotta frazionata' o a 'consumazione prolungata' e, dunque, può concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito ad ottenerne il pagamento".

<sup>&</sup>lt;sup>612</sup> In omaggio all'orientamento giurisprudenziale che qualifica l'usura quale reato a duplice schema, descritto al secondo paragrafo di questo capitolo, cui si rinvia.

alcun contributo causale alla fattispecie di reato aggravandone gli effetti lesivi<sup>613</sup>.

Non sembra potersi ricavare dalle decisioni giurisprudenziali che il tentativo di riscossione possa autonomamente integrare il delitto di tentata usura, cioè come il tentativo dell'esattore nel farsi dare gli interessi usura-ri<sup>614</sup>.

D'altronde, se il terzo intervenuto solo come esattore non riesce a farsi dare i compensi usurari, la fase della dazione perde ogni significato dal punto di vista penale in quanto non sposta il momento consumativo, che rimane fermo al momento della formazione dell'accordo usurario<sup>615</sup>.

Al limite, gli atti posti in essere dall'agente potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, la tentata estorsione<sup>616</sup>.

Contro tale opinione si pronuncia una parte della dottrina che, riconoscendo alla fase della riscossione carattere di tipicità della fattispecie, afferma la perseguibilità a titolo di tentata usura del compartecipe incaricato di recuperare il credito e che abbia posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad ottenere il pagamento degli interessi usurari, senza tuttavia riuscirvi.

Ciò in ragione dell'autonomia conferita alla fase della dazione di quanto pattuito ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale che colloca l'usura tra i reati a duplice schema, in cui il delitto può essere integrato da due attività – la promessa degli interessi usurari o la loro effettiva corresponsione – strettamente legate fra loro e l'una funzionale all'altra<sup>617</sup>.

Sul piano processuale, deve considerarsi possibile l'arresto in stato di flagranza nei confronti del terzo colto nell'atto di riscuotere i pagamenti

<sup>616</sup> Come affermato anche in STAMPANONI BASSI, *In ordine al momento consumativo dell'usura*, cit., in *Giurisprudenza Penale Web*, 2014, pag. 5.

<sup>613</sup> Si veda Cass., Sez. II, 11.11.2005, n. 41045, Casadei, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 9, pag. 1098, con nota di PARDINI; in *Giur. it.*, 2006, 10, con nota di FERRARI; in *Riv. pen.*, 2006, 4, pag. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>614</sup> Per l'opinione dottrinale che ritiene invece configurabile il delitto di usura nel caso di tentata riscossione, CARAC-CIOLI, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta della condotta frazionata*, in *Guida dir.*, 1999, pagg. 12, 84. <sup>615</sup> Così BOIDO, *Usura e diritto penale*, pag. 337, nota 222.

<sup>&</sup>lt;sup>617</sup> Per tali rilievi critici, cfr. DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo*, cit., pag. 2440, in cui si sostiene altresì che un'interpretazione diversa sarebbe eccessivamente rigoristica, nonché contraria alle esigenze di punibilità sottese a tale tecnica di incriminazione, la quale è volta a reprimere ogni forma di espressione dell'attività usuraria.

illeciti, ovvero subito dopo, in linea con quanto disposto nell'art. 382 c.p.p.<sup>618</sup>.

Con riguardo al luogo di consumazione del reato ed alla conseguente competenza per territorio, questa deve essere individuata nel luogo ove il reato ha avuto inizio<sup>619</sup>. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità sembra essersi orientata diversamente, in quanto individua il *locus commissi delicti* nel luogo del concreto conseguimento del compenso usurario da parte dell'agente, in linea con l'ormai consolidato orientamento che vede la fase di riscossione perfettamente integrata nel fatto tipico di reato qualificandola come il momento consumativo sostanziale dell'usura<sup>620</sup>.

Tale orientamento viene confermato anche con riguardo al delitto di usura aggravato ai sensi della circostanza prevista al n. 1 del quinto comma dell'art. 644 c.p., ossia la commissione del fatto da parte di chi eserciti un'attività finanziaria, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare. Per la verità, in relazione alla c.d. usura bancaria la Corte di Cassazione non ha ancora avuto modo di pronunciarsi apertamente sulla competenza per territorio, ma a tal proposito può citarsi un recente decreto della Procura Generale che, richiamandosi al prevalente orientamento della Suprema Corte secondo la quale l'usura si annovera tra i delitti a condotta frazionata (o a consumazione prolungata), assegnava la competenza a procedere al pubblico ministero del luogo ove avviene l'ultima riscossione del capitale o degli interessi usurari. Al contrario, deve aversi riguardo del luogo di stipulazione

-

<sup>618</sup> In particolare, dal secondo comma dell'articolo citato, il quale dispone che "Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza." La riscossione successiva alla promessa originaria protrae l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 644 c.p. e aggrava altresì le conseguenze del reato. La lesione al bene protetto cessa soltanto dal momento in cui si arrestano le richieste di corresponsione dei compensi usurari. Sulla piena ammissibilità dell'arresto in flagranza nel caso in esame, cfr. BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 338; MANNA, La nuova legge, cit., pag. 89; PISA, Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme, in Dir. pen. e proc., 1995, pag. 1288.

<sup>&</sup>lt;sup>619</sup> In linea con l'art. 8, terzo comma del c.p.p., che afferma "Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.". Sul punto, BOIDO, Usura e diritto penale, pag. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>620</sup> Si veda Cass., Sez. fer., 25.8.2009, n. 34834, leggibile nella banca dati informatica *online.leggiditalia.it*. Orientamento giurisprudenziale che sembra essere in linea con l'art. 39 del previgente codice di procedura penale, che attribuiva la competenza al giudice del luogo dove si concludeva l'attività criminosa. In argomento, CRISTIANI, *Guida*, cit. pag. 39, nota 31.

del contratto usurario solo qualora manchi la successiva fase di riscossione dei compensi illeciti<sup>621</sup>.

D'altra parte, a tale interpretazione giurisprudenziale può obiettarsi che la regola operativa dettata dal citato art. 8, terzo comma, c.p.p. lega espressamente la competenza per territorio al momento della consumazione del reato – la quale avviene con il sorgere dell'accordo usurario – e non al conclusivo, secondo un'opinione suo momento che si allinea all'interpretazione del delitto di usura quale reato istantaneo ad eventuali effetti permanenti<sup>622</sup>.

## III.4 – Riflessioni sul prevalente orientamento giurisprudenziale e sua sostenibilità

Dalle questioni fin qui trattate, appare evidente come la modifica della disciplina della prescrizione attuata con l'art. 11 della 1. 7 marzo 1996, n. 108 abbia contribuito ad alimentare il dibattito sulla natura giuridica del delitto di usura, da cui derivano conseguentemente alcuni primi rilievi critici.

Le ragioni che hanno determinato il legislatore della riforma ad introdurre nel codice penale la disposizione di cui all'art. 644-ter c.p. derivano direttamente dal particolare periodo storico in cui fu emanata, trattandosi di

<sup>622</sup> Così BOIDO, *Usura e diritto penale*, pag. 338, nota 224.

<sup>621</sup> Trattasi del decreto n. 100/2017 del 27.3.2017, il quale risolveva un contrasto sorto tra la Procura di Milano – il luogo dove era stato stipulato il contratto usurario - e la Procura di Savona, nel cui circondario venivano riscossi gli interessi convenuti. Nel caso di specie, il Procuratore Generale ha applicato l'art. 8, primo comma c.p.p., secondo cui la competenza per territorio è determinata dal luogo ove il reato è consumato, attribuendo perciò la competenza alla Procura di Savona in quanto era nel circondario di questa che si collocava il momento consumativo sostanziale dell'usura, attraverso l'effettiva riscossione dei ratei usurari. In argomento, si veda CAPUZZO, Usura bancaria: la competenza territoriale segue il luogo dell'ultima riscossione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, pag. 1 ss.

anni in cui divenne persistente l'esigenza di concreti provvedimenti in contrasto al fenomeno della criminalità organizzata.

Infatti, uno degli scopi contingentemente prioritari della riforma era di contrastare le associazioni criminali in quella che era diventata una delle loro principali attività di carattere economico, la pratica usuraria<sup>623</sup>.

A tale esigenza si contrapponeva un regime prescrittivo che, in un gran numero di casi, sottraeva gli usurai alla propria responsabilità, in quanto, come visto sopra, il momento consumativo dell'usura era posto dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti al momento del raggiungimento dell'accordo usurario, mentre le successive dazioni degli interessi venivano ricondotte a mere conseguenze della promessa originaria, quali *post factum* non punibili<sup>624</sup>.

Dato che le relazioni usurarie possono durare usualmente anche per diversi anni, molto spesso il soggetto passivo denunciava il fatto solo dopo un periodo di tempo tale che il processo contro l'agente si concludeva per avvenuta prescrizione del reato, evitando quindi l'effettiva applicazione della sanzione penale a carico dell'usuraio<sup>625</sup>.

Queste le ragioni dell'introduzione del nuovo art. 644-*ter* c.p., del quale, pur rappresentando un'indicazione tutt'altro che univoca nei suoi riflessi dogmatici, ne risulta appieno la *ratio* politico-criminale, ossia la volontà legislativa per cui la prescrizione non deve avviarsi prima che siano interamente recisi i vincoli di soggezione economica insiti nell'usura<sup>626</sup>.

Quindi, il legislatore della riforma ha modificato la disciplina della prescrizione del reato in esame. Il nuovo regime prescrittivo ha certamente condizionato l'orientamento giurisprudenziale che include l'usura tra i delit-

<sup>623</sup> Sulla ratio della riforma, cfr. BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 336.

<sup>624</sup> Come risulta da Cass., Sez. II, 23.12.1935, Pm in c. Asteriti, in *Riv. pen.*, 1936, pag. 501 e Cass., Sez. II, 27.12.1935, Belfiore, in *Giust. pen.*, 1935, II, pag. 1377, per cui "*Il momento consumativo del reato coincide con la perfezione del contratto usurario*." Ancora Cass., Sez. II, 27.5.1992, Di Puccio, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 1858; Cass., Sez. II, 24.4.1990, Di Rocco, in *Riv. pen.*,1991, pag. 817; Cass. 18.2.1988, Mascioli, in *Giust. pen.*, 1989, II, pag. 160; in dottrina, cfr. ALTAVILLA, *Il momento consumativo nel reato di usura. Reati istantanei ad effetto permanente e reati esauriti*, cit., pag. 247; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, cit., pag. 328; GROSSO, *Usura*, in *Enc. dir.*, XLV, cit., pag. 1146; VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, cit., pag. 32 ss. e 176, ID., *Usura*, in *Noviss. Dig. it.*, cit., pag. 387; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 256.

<sup>625</sup> Come riferito in MAGRI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., pagg. 88, 89; BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 129 ss.; MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 93. Rileva l'inadeguatezza dell'ordinamento previgente a garantire l'effettiva punibilità della condotta usuraria anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Delitti contro il patrimonio*, *Parte speciale*, cit., pag. 232.

<sup>626</sup> Così PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, cit., pag. 662. In argomento, si veda anche BERTOLI-NO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 144, nota 186.

ti a condotta frazionata (o a consumazione prolungata)<sup>627</sup>, secondo il quale la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria rientra a pieno titolo nella tipicità del fatto lesivo, costituendo il momento consumativo sostanziale del reato.

Ma se è opinione comune che nulla impedisca al legislatore di dettare un regime della prescrizione diverso da quello ordinario previsto dall'art. 158 c.p., rientrando pienamente tale modifica nei limiti della potestà legislativa, si obietta in dottrina che ciò non deve condizionare necessariamente la qualificazione giuridica sulla natura del reato.

In altre parole, quanto disposto dall'art. 644-*ter* c.p. non assumerebbe rilevanza circa l'individuazione del momento consumativo del reato<sup>628</sup>, non potendosi qualificare tale disposizione quale norma di interpretazione autentica sulla natura dell'usura<sup>629</sup>.

Peraltro, la tesi per cui un diverso regime prescrittivo non rileva ai fini dell'individuazione del momento consumativo parrebbe dimostrata altresì con riferimento al delitto di bigamia, di cui all'art. 556 c.p. <sup>630</sup>, per il quale anche in questo caso il legislatore ha previsto un'ipotesi speciale rispetto al dettato dell'art. 158 c.p.

Infatti, nel successivo art. 557 c.p. si dispone che il *dies a quo* della prescrizione decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni oppure se il secondo matrimonio è dichiarato nullo per bigamia.

Quindi, il termine della prescrizione è in questo caso spostato in avanti rispetto al momento consumativo del reato, corrispondente alla conclusione del secondo matrimonio. Risulta dunque che il momento consumativo del reato di bigamia non si identifica con il termine di decorrenza ini-

<sup>&</sup>lt;sup>627</sup> La prima pronuncia in tal senso è la già citata sentenza Cass., I, 22.10.1998, n. 11055, D'Agata, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pag. 86. In linea con tale orientamento si veda, da ultimo, Cass., Sez. II, 24.11.2017, n. 53479, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>628</sup> In tal senso PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., pag. 779; MUCCIARELLI, *Commento*, cit., pag. 566; ALEO-PICA, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., pag. 938.

<sup>&</sup>lt;sup>629</sup> Come affermato anche da MANZIONE, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, cit., pag. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>630</sup> L'art. 556 c.p. dispone che "Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"

ziale della prescrizione<sup>631</sup>, ma alle medesime conclusioni non può giungersi anche con riferimento al delitto di usura.

Ferma restando infatti la potestà legislativa nel prevedere un diverso regime prescrittivo, con riguardo all'usura si sono già elencate in precedenza le comprensibili ragioni politico-criminali che hanno motivato il legislatore a dettare tale regola processuale, ossia non vanificare la tutela penale con termini troppo brevi di punibilità del reato, spesso vanificati altresì dalla reticenza delle vittime a denunciare il fatto<sup>632</sup>, ma ciò non toglie che il diverso regime prescrittivo risulti comunque legato al momento della pattuizione originaria dell'accordo usurario, da cui risulta dipendente<sup>633</sup>.

Alla luce di quanto finora detto pare dunque che, anche nella sua vigente formula, il momento consumativo del delitto di usura rimanga indubbiamente vincolato al momento del raggiungimento dell'accordo illecito, con la pattuizione degli interessi o degli altri vantaggi usurari.

Questo dovrebbe andare a favore della validità dei risultati esegetici di quella parte della dottrina che sostiene la tesi del reato istantaneo ad effetti permanenti<sup>634</sup>.

Tuttavia, tale tesi non sembra essere conforme innanzitutto alla lettera della disposizione dell'art. 644 c.p., in quanto questa dispone la punibilità di quel soggetto che si faccia promettere o dare interessi o altri vantaggi usurari.

Proprio la presenza di tale congiunzione disgiuntiva risulta decisiva ai fini di una corretta interpretazione normativa. Attraverso questa, il legislatore ha espressamente previsto due possibili modalità di condotta che integrano il delitto di usura.

<sup>&</sup>lt;sup>631</sup> Sulla questione della relazione tra momento consumativo e termine di decorrenza della prescrizione dei delitti di usura e di bigamia, si veda ALEO-PICA, Diritto penale. Parte speciale, pagg. 938, 939.

<sup>&</sup>lt;sup>632</sup> MANZIONE, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, cit., pag. 92 ss.; MAGRI, I delitti contro il patrimonio, cit., pagg. 88, 89; BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 129; ALEO-PICA, Diritto penale. Parte speciale, pag. 938. Sulla elevata cifra oscura che caratterizza il delitto di usura, per alcuni dati statistici, cfr. PULITANÒ, Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio, cit., pag. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sul punto, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., pag. 80 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>634</sup> Tra cui CRISTIANI, Guida alle nuove norme sull'usura, Torino, 1996, pag. 40 ss.; MANZIONE, Usura e mediazione creditizia, cit., pag. 78 ss. e ID, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, cit., pag. 94 ss.; Mantiene l'attenzione sul momento negoziale anche PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, cit., pag. 662, il quale afferma che "il fuoco della norma è ancora oggi il momento della pattuizione, e precisamente nel momento della determinazione convenzionale del corrispettivo usurario, in forma reale (dazione) o consensuale (promessa accettata)". Di reato eventualmente permanente parla anche MANNA, La nuova legge, cit., pagg. 86, 87, il quale non intende peraltro fare riferimento ad un'autonoma categoria di reati, bensì "registrare un dato fenomenico, cioè il fatto che l'usura può, in concreto, perdurare nel tempo, che tuttavia non può non produrre determinati effetti giuridici, quali quelli in tema di prescrizione."

Così, la disposizione punitiva dell'usura non sembra lasciare credito alla teoria previgente che non dava rilevanza alla fase della riscossione di quanto pattuito con l'accordo illecito, dato che questo momento è certamente incluso all'interno della tipicità del fatto.

È ragionevole supporre, infatti, che qualora la volontà legislativa fosse stata orientata diversamente, nel senso di non attribuire rilevanza alla fase della riscossione, la disposizione incriminatrice sarebbe stata scritta diversamente.

Oltre alla lettera della norma, anche l'introduzione dell'art. 644-ter c.p. 635 indusse alcuni autori a ritenere che tale rinnovata disciplina in materia prescrittiva implicasse una revisione dell'impostazione tradizionale, come se il legislatore del 1996 avesse voluto configurare l'usura quale reato permanente<sup>636</sup>.

Ribadita l'indubbia rilevanza del momento di stipulazione del patto usurario, tale momento rappresenta il principio della situazione antigiuridica sorta con il contratto illecito, la quale si protrae nel tempo fino ad ogni episodio di riscossione degli interessi o degli altri vantaggi usurari. All'atto della stipulazione il reato si definisce perfetto, in quanto integra tutti gli elementi presenti nella fattispecie incriminatrice<sup>637</sup>.

L'atto di corresponsione dei profitti illeciti costituisce invece il momento in cui il reato viene portato alla sua maggior gravità concreta ed ove, di regola, cessa la condotta antigiuridica<sup>638</sup>. Il legislatore della riforma, introducendo l'art. 644-ter c.p., ha dunque correttamente individuato come tale il momento coincidente con il termine di decorrenza della prescrizione.

<sup>635</sup> Contra tale linea una parte della dottrina, secondo la quale la posticipazione del termine di prescrizione a partire dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale disposta dall'art. 644-ter c.p. vada interpretata non in termini sostanziali, ossia incidenti sulla natura giuridica del reato, bensì in senso formale-processuale, in quanto si riferisce all'inizio o alla prosecuzione dell'azione penale, cfr. BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 143 ss.;

<sup>636</sup> In linea con tale interpretazione PISA, Lotta all'usura, cit., pag. 1288; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1997, pag. 216. PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, cit., pag. 662, nonostante considerasse comunque principale il momento della pattuizione originaria, rilevava l'incompatibilità del modello alla luce del nuovo regime della prescrizione, affermando che l'eventuale dazione di quanto promesso potesse essere ricondotto ad una situazione assimilabile alla permanenza. PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, cit., pag. 779, colloca l'usura tra i reati "quasi-permanenti".

<sup>637</sup> Come ribadito anche in ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pag. 942, in cui l'autore afferma che "Il reato permanente si perfeziona con la realizzazione del minimo di mantenimento della situazione offensiva". Nel caso dell'usura, tale minimo è rappresentato dalla conclusione del contratto o dall'ottenimento della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari.

<sup>638</sup> Ancora ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, cit., pag. 942, per il quale "Il reato permanente [...] si consuma nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento non solo nel caso in cui l'agente compia l'azione che pone fine alla situazione offensiva, ma anche per la sopravenuta impossibilità di compiere tale azione".

Tale scelta normativa pare in linea inoltre con quanto prevede l'art. 158 c.p., il quale al primo comma dispone che "Il termine della prescrizione decorre [...] per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza".

Naturalmente, l'agente potrebbe continuare a mantenere la condotta antigiuridica provvedendo ad altre riscossioni degli interessi o dei vantaggi usurari precedentemente pattuiti. In tal caso, ad ogni nuovo episodio di dazione corrisponde la consumazione del reato, con il termine prescrittivo che conseguentemente comincia a decorrere dall'ultimo di questi.

La natura permanente del delitto di usura può dedursi altresì da considerazioni di carattere generale.

Infatti, nel diritto penale si definiscono istantanei quei reati nei quali, una volta consumatosi, diviene irrilevante che la situazione antigiuridica causata dall'agente si protragga nel tempo. Di contro, si definiscono reati permanenti quelle ipotesi criminose in cui la progressione nel tempo dell'antigiuridicità della condotta è pienamente rilevante.

In quest'ultimo caso, il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza la condotta così come descritta dalla norma incriminatrice, ma esso non si esaurisce finché perdura la situazione antigiuridica.

In definitiva, mentre per i reati istantanei non assumono rilevanza tutte le azioni successive al momento consumativo del reato, nei reati permanenti la fase consumativa comprende tutti gli atti compiuti dall'agente al fine di conservare e rinnovare la situazione antigiuridica<sup>639</sup>.

Lo schema descritto sembra perfettamente compatibile con la fattispecie criminosa contenuta nell'art. 644 c.p.

Il delitto di usura si perfeziona al momento del raggiungimento dell'accordo usurario, nel senso che già integra tutti i suoi elementi costitutivi ma il reato non ha affatto esaurito la sua lesività nei confronti del soggetto passivo, in virtù del fatto che nella prassi alla promessa originaria seguono periodiche corresponsioni dei compensi illeciti pattuiti, con la relazione usuraria che viene mantenuta dall'agente attraverso l'attività di riscossione di tali pagamenti rateali.

163

<sup>&</sup>lt;sup>639</sup> Su tali trattazioni di carattere generale, si rinvia a MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, *Parte generale*, Milano, 2012, pagg. 226, 227.

Il reato *de quo* è già consumato – e di conseguenza punibile – a partire dall'ottenimento della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari da parte dell'agente, con la fase consumativa dell'usura che perdura per tutto il tempo in cui questi mantenga volontariamente il soggetto passivo sottoposto al vincolo usurario.

In altre parole, l'usuraio mantiene volontariamente la relazione usuraria in danno del soggetto passivo attraverso l'attività di riscossione dei compensi illeciti originariamente stabiliti, ferma restando la responsabilità a titolo di usura a carico dell'agente anche nel caso in cui si verifichi la sola promessa usuraria, cui successivamente non sia seguita alcuna esecuzione.

Tale responsabilità sorge già al momento della promessa originaria in ragione del fatto che da tale momento si genera la relazione usuraria, con la conseguente forma di sudditanza economica a danno della vittima<sup>640</sup>.

A sostegno di tale tesi interviene altresì la lettera della disposizione incriminatrice di cui all'art. 644 c.p., come già anticipato sopra, la quale prevede due modalità di condotta tali da integrare gli estremi del delitto di usura.

La norma punisce, infatti, chiunque "si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari". Risulta perciò indubbio che sia la fase della promessa, coincidente con il momento di raggiungimento dell'accordo usurario, sia la fase della dazione, la quale corrisponde ai vari episodi di corresponsione di quanto pattuito, rientrano a pieno titolo nella tipicità del fatto previsto e punito all'art. 644 c.p.

Le obiezioni che potrebbero sollevarsi *contra* questa linea interpretativa concernono il bene giuridico che pare precipuamente tutelato dalla norma in esame dell'art. 644 c.p., ossia il patrimonio del soggetto passivo.

Così, alcuni autori sostengono che tale bene giuridico non sia suscettibile di compressione, ossia di una continua lesione protratta nel tempo ad

\_

<sup>&</sup>lt;sup>640</sup> Come nota MANZIONE, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, cit., pag. 93, il quale definisce la relazione usuraia tra l'agente ed il soggetto passivo "quasi una 'sindrome' (per certi versi analoga a quella constatata nei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione) che può portare ad identificare nel carnefice la 'fonte' disposta ad erogare quanto ritenuto indispensabile alle proprie esigenze."

opera dell'agente, ma soltanto di nuove offese poste periodicamente in atto<sup>641</sup>.

Non a caso, infatti, quale tipico esempio di reato permanente si indica il delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p., in cui si tutela la libertà personale, il quale è un bene giuridico comprimibile, ossia in grado di tornare all'originaria integrità al momento della cessazione dell'offesa. Nel caso dell'usura, invece, si verifica una lesione al patrimonio del soggetto passivo, una menomazione considerata inidonea ad essere reintegrata al termine della condotta criminosa<sup>642</sup>.

Infine, secondo tale interpretazione la struttura del reato permanente esigerebbe una soglia minima apprezzabile cronologicamente di offesa al bene giuridico tutelato<sup>643</sup>, mentre, come visto, il delitto di usura si perfeziona già al momento del raggiungimento dell'accordo usurario, da cui comincia a decorrere l'illecita relazione.

Alla luce di tali critiche, potrebbe notarsi come la fattispecie incriminatrice dell'usura, così come dettata dopo la riforma del 1996, non tuteli soltanto il patrimonio del singolo individuo. Invero, la norma tutela altresì anche beni giuridici quali la libertà morale e di autodeterminazione contrattuale del soggetto passivo<sup>644</sup> e, con l'introduzione del modello del tasso soglia di cui al primo comma dell'art. 644 c.p.<sup>645</sup>, anche il corretto funzionamento del mercato del credito, rispondendo all'esigenza di oggettivizzazione della fattispecie in una prospettiva economico-pubblicistica<sup>646</sup>.

In tale prospettiva, la tutela del mercato del credito risulta quale bene giuridico strumentale alla protezione del patrimonio individuale, individuato

<sup>64</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>641</sup> Sostengono la tesi dell'inadeguatezza della qualifica dell'usura come reato permanente CRISTIANI, *Guida*, cit., pag. 38; PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pag. 1099; PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., pag. 779.

<sup>&</sup>lt;sup>642</sup> In tal senso, MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, cit., pag. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>643</sup> Così ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pag. 344 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>644</sup> La tesi della plurioffensività dell'usura era sostenuta già prima della riforma del 1996, cfr. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946, pag. 38 ss. Inoltre, alcuni autori sostenevano la lesione anche della personalità del soggetto passivo, come VIOLANTE, *Il delitto*, cit., pag. 230 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>645</sup> Ispirato alla disciplina francese, in particolare all'art. 6 della l. n. 66-1010 del 28 dicembre 1966. In argomento, MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pag. 85, nota 237; BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pag. 100.

<sup>646</sup> Sull'argomento, BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., pagg. 104, 129; MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit. pag. 63 ss. Anzi, in ragione di tale oggetto della tutela, alcuni autori prospettarono la collocazione dell'usura tra i delitti contro l'economia pubblica, cfr. SPINA, *L'usura*, Padova, 2008, pagg. 73, 143. Deve precisarsi, invero, che già MANZINI aveva colto il profilo pubblicistico della tutela del patrimonio individuale, come si vede infatti in *Trattato di diritto penale italiano*, cit., pag. 871, così come anche FLORIAN, *Il delitto dell'usura*. *Nota economico-giuridica*, in *Giur. it.*, 1935, IV, pag. 94 ss., il quale riteneva più appropriata la collocazione dell'usura fra i delitti contro la fede pubblica.

come bene giuridico finale<sup>647</sup>, includendo il delitto in esame tra i reati tipici del diritto penale economico<sup>648</sup>.

Da tali considerazioni, risulta evidente la plurioffensività del delitto di usura, il quale tenta di bilanciare al suo interno esigenze di tutela pubblicistiche rivolte al corretto funzionamento del mercato del credito ed esigenze privatistiche di salvaguardia del patrimonio privato<sup>649</sup>.

I beni giuridici citati possono ben essere compresi nella categoria dei beni comprimibili oggetto di tutela nei reati permanenti, come affermato dalle critiche riportate sopra. Infatti, la libertà di autodeterminazione contrattuale del soggetto passivo, così come la sua libertà morale, sono compresse finché perdura nel tempo la relazione usuraria, per tutta la durata di questa. Solo con il cessare del vincolo illecito ritorneranno alla loro originaria integrità. Lo stesso discorso può valere altresì per la correttezza del mercato del credito, la cui integrità viene lesa fintanto che l'accordo usurario esiste.

Inoltre, deve poi aggiungersi che il legislatore della riforma ha previsto tecniche di tutela dirette a reintegrare le somme perdute dalle vittime di usura, istituendo il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura<sup>650</sup>, successivamente confluito nel Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura<sup>651</sup>.

Attraverso tali istituti, il legislatore ha voluto prevedere un metodo per rifondere le vittime del danno subito in conseguenza della conclusione dell'accordo usurario, in particolare soggetti che esercitino attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, in una prospettiva preventiva del fenomeno, nel senso che l'introduzione dei fondi rappresenta, nelle speranze del

<sup>648</sup> Condividono tale classificazione CAVALIERE-NAVAZIO, *Le usure. Mercato illecito e tutela delle vittime*, Bari, 2008, pag. 125; BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. pen.*, XV, Torino, 2006, pag. 149.

<sup>651</sup> Introdotto dall'art. 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, integrato poi dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>&</sup>lt;sup>647</sup> In linea con tale interpretazione, MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 69, e ID, *Usura (la nuova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen. Agg.*, 2000, pag. 647. L'autore evidenzia l'analogia con la materia del diritto penale ambientale, ove la tutela posta a favore dell'ambiente, inteso come autonomo bene giuridico strumentale, è funzionale alla tutela della salute e della vita dei singoli cittadini, costituente il bene giuridico finale protetto dalla normativa.

<sup>&</sup>lt;sup>649</sup> Sul punto BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pag. 380 e PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, *Parte speciale*, III, Milano, 2003, pag. 418. In linea con la teoria che definisce l'usura quale reato plurioffensivo anche MANTOVANI, *Diritto penale*, *Parte speciale*, *Tutela penale del patrimonio*, cit., pag. 250, il quale evidenzia l'analogia con gli altri reati patrimoniali caratterizzati dalla cooperazione artificiosa della vittima. Sull'argomento, si rinvia al secondo capitolo, par. 2.1.

<sup>650</sup> Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, a norma dell'art. 14, l. 7 marzo 1996, n. 108.

legislatore, un incentivo rivolto ai soggetti passivi di rapporti usurari a denunciare il fatto<sup>652</sup>.

In definitiva, anche il patrimonio individuale può considerarsi quale un bene giuridico soggetto a compressione, ma che può essere reintegrato, almeno in parte, all'atto di cessazione della condotta usuraria<sup>653</sup>.

Quanto all'ostacolo che si incontrerebbe nel definire il delitto in esame quale reato permanente in ragione del fatto che, nel caso in cui si raggiunga l'accordo usurario non successivamente seguito da concreta esecuzione, non sussisterebbe un periodo di tempo cronologicamente apprezzabile tale da recare offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, può obiettarsi eccependo che l'usura è un reato a schema duplice.

Ciò è stato recepito dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>654</sup>, la quale sostiene che il delitto di usura sia costituito da due condotte, destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra, configuranti un duplice schema, principale e sussidiario. Secondo lo schema principale, il reato viene commesso attraverso due attività, il conseguimento della promessa originaria e la successiva riscossione degli interessi o degli altri vantaggi usurari convenuti.

Alternativamente, secondo lo schema sussidiario, il reato si perfeziona con la sola accettazione del sinallagma usurario tra le parti, senza che segua il conseguimento del profitto illecito.

Si badi che il modello del duplice schema, come già visto sopra<sup>655</sup>, non viene attuato dalla giurisprudenza di legittimità solo con riguardo all'usura, bensì in riferimento ad altre fattispecie criminose, quali i delitti di truffa<sup>656</sup>, di cui all'art. 640 c.p., e di corruzione, previsto all'art. 319 c.p. 657.

<sup>652</sup> In argomento, MANNA, La nuova legge, cit., pag. 161 ss.; PULITANÒ, Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio, cit., pagg. 181, 182; MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio, cit., pag. 250.

<sup>653</sup> Come emerge anche da MANNA, La nuova legge, cit., pagg. 86, 87, per cui "l'usura può 'anche' assumere una natura permanente, se contrassegnata da una 'perdurante' compressione del patrimonio del soggetto passivo, conseguente allo stato di 'soggezione' in cui versa quest'ultimo." Si ricordi, comunque, che tale autore colloca l'usura tra i reati "eventualmente" permanenti.

<sup>654</sup> In tal senso, Cass., Sez. II, 19.12.2006, n. 41595, in Guida al diritto, fasc. 8/2007, pag. 94.

<sup>655</sup> In particolare, si rinvia al secondo paragrafo di questo capitolo.

<sup>656</sup> Sull'analogia con il delitto di truffa, cfr. BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 323 ss.

<sup>657</sup> Sull'analogia con il delitto di corruzione, BOIDO, Usura e diritto penale, cit. pag. 323 ss.; MANNA, La nuova legge, cit., pag. 85. Si vedano inoltre in dottrina, cfr. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, cit., pag. 220; SOLDI, Sul momento consumativo del delitto di corruzione: nihil novi sub sole dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cit., 2011, pag. 1 ss.; GROSSO, voce Corruzione, in Digesto, disc. pen., cit., pag. 165. In giurisprudenza, per la corruzione quale reato a duplice schema Cass., Sez. VI, 5.2.1998, Lombardi, in Cass. pen., 1999, pag. 2514; Cass., Sez. VI, 19.3.1997, Carabba, in Cass. pen., 1998, pag. 1625; Cass.,

Tale modello porta dunque a distinguere un momento consumativo formale – ove giunge ad esistenza ogni elemento e requisito richiesto dalla fattispecie incriminatrice – ed un momento consumativo sostanziale, individuabile nel momento in cui il reato raggiunge la sua massima gravità concreta<sup>658</sup>.

Tuttavia, deve rilevarsi come l'utilizzo del modello del duplice schema non debba essere inteso quale metodo per definire correttamente la natura giuridica del delitto di usura <sup>659</sup>. Esso può, invero, essere utilizzato per cogliere adeguatamente il disvalore di condotta caratterizzante il reato in esame.

Dunque, l'usura può essere integrata da due distinte modalità di condotta, così come previsto anche dalla disposizione incriminatrice, la quale prevede entrambe tali modalità quali elementi della tipicità del fatto. In definitiva, l'utilizzo del modello del duplice schema non osta alla definizione del delitto di usura quale reato permanente<sup>660</sup>, essendo caratterizzato da unità il rapporto di durata sorto dal momento dell'illegittima convenzione usuraria, la quale rappresenta una perdurante offesa al patrimonio del soggetto passivo ed alla sua libertà di autodeterminazione contrattuale<sup>661</sup>.

Perciò, non si vede come possa rilevare la durata cronologica del periodo di tempo intercorrente tra il momento della promessa e della sua esecuzione, dato che, come ribadito sopra, già l'ottenimento da parte dell'agente dell'accordo illecito è idoneo a configurare la sua responsabilità

Sez. VI, 4.5.1996, Battistella, in *Dir, giust.* 2006, n. 39, pag. 42; Cass., Sez. VI, 25.1.1982, Albertini, in *Cass. pen. mass.*, 1983, pag. 1966.

<sup>658</sup> In argomento, si vedano BOIDO, *Usura e diritto* penale, cit., pag. 325; CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SI-MONE, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, cit., pag. 668; MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 86; MANZIONE, *L'usura*, cit., pag. 92; PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., pag. 778 ss., e ID, *Profili penali del postfatto*, cit., pag. 139; PULITANÒ, *Diritto penale, Parte speciale, Tutela penale del patrimonio*, cit., pag. 179; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., pag. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>659</sup> Sul punto, sono contenuti alcuni interessanti spunti critici in BOIDO, *Usura e diritto penale*, cit., pagg. 325, 326, la quale nota innanzitutto come il concetto di perfezione non compaia a livello codicistico e che, inoltre, a livello di teoria generale la perfezione coincide con la consumazione, dato che di regola il reato si dice consumato quando vengano ad esistenza tutti gli elementi costitutivi. Aggiunge poi che il fatto deve essere sempre rispondente alla fattispecie descritta dalla legge in entrambi i momenti, altrimenti la distinzione tra momento consumativo formale e sostanziale potrebbe far correre il rischio di lesione al principio di legalità.

<sup>&</sup>lt;sup>660</sup> In linea con tale interpretazione, DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., pag. 1 ss.; MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pag. 85; SILVA, *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, cit., pag. 132; PADOVANI, *sub* art. 644 c.p., in *Codice penale*, cit., pag. 2408. Si veda altresì MANZINI, in *Trattato di diritto penale italiano*, cit., pag. 896, il quale riteneva che la percezione periodica degli interessi fosse idonea a mantenere nel tempo l'identica situazione antigiuridica creata dal patto usurario, evidenziando il carattere permanente del delitto di usura.

<sup>661</sup> Così DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2428; BOIDO, Usura e diritto penale, cit., pag. 332 ss.

penale. Che a tale accordo segua la concreta esecuzione è del tutto irrilevante per la sussistenza o meno della permanenza, in quanto trattasi unicamente di una delle modalità di condotta con cui può integrarsi l'usura. Questa, infatti, viene subito ad esistenza a partire dal momento del raggiungimento dell'accordo usurario.

Infine, deve vagliarsi la questione sul contributo di terzi concorrenti nel reato di usura, in particolare di chi presti un'attività volta alla riscossione dei compensi usurari, senza tuttavia aver partecipato alla fase di definizione del patto originario.

Trattasi di una questione assai rilevante, in ragione del fatto che la rimeditazione circa la natura del delitto *de quo* attuata dalla giurisprudenza, giunta come noto alla configurazione dell'usura quale reato a condotta frazionata, fu causata proprio dall'esigenza delle Corti di pronunciarsi in ordine alla responsabilità del mero esattore dei profitti illeciti<sup>662</sup>.

Infatti, riconoscendosi la natura istantanea dell'usura non avrebbe potuto configurarsi alcuna responsabilità a carico dei concorrenti intervenuti nella sola fase della riscossione, essendo il reato già consumato e le successive dazioni considerate alla stregua di meri effetti della convenzione originaria<sup>663</sup>.

Quindi, il concorrente intervenuto nella sola fase della riscossione poteva incorrere in responsabilità a titolo di favoreggiamento o, nel caso in cui usasse violenza o minaccia per ottenere i profitti illeciti, per estorsione<sup>664</sup>.

La Suprema Corte ha così risolto la questione attraverso l'utilizzo del modello di reato a condotta frazionata, o a consumazione prolungata<sup>665</sup>. Il momento consumativo del reato viene spostato in avanti ad ogni episodio di dazione, ormai indiscutibilmente compreso nella tipicità del fatto, così da poter configurare il concorso del terzo concorrente per usura<sup>666</sup>.

665 A partire dalla nota sentenza Cass., Sez. I, 19.10.1998, n. 11055, D'Agata, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 1466. 666 Come ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. II, 24.11.2017, n. 53479, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>662</sup> Sul concorso nell'usura, cfr. PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie, cit., pag. 663; PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, cit., pag. 779; PISA, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura, cit., pag. 418.

<sup>&</sup>lt;sup>663</sup> Come notano DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2429; PISA, Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e 586 c.p., cit., pag. 86 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>664</sup> Sul punto, DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo, cit., pag. 2429.

La necessità di poter configurare la responsabilità anche di quei soggetti che intervengano nella mera fase esecutiva del delitto risulta doverosa anche alla luce della dimensione assunta dal reato considerando l'espansione del fenomeno della criminalità organizzata. Non è infrequente, infatti, che le organizzazioni criminali utilizzino il mezzo dell'usura al fine di insinuarsi nell'economia legale del territorio, attraverso l'acquisizione, per esempio, di libere attività imprenditoriali o commerciali<sup>667</sup>.

E di regola i soggetti incaricati della riscossione non sono gli stessi che hanno concluso l'accordo usurario.

Si ritiene che per ottemperare a tali indispensabili esigenze di punibilità non occorra fare riferimento alla denominazione di reati a condotta frazionata, potendo essere sufficiente allo scopo ricorrere alla categoria dei reati permanenti.

Come detto sopra, in tali reati la fase consumativa comprende ogni successiva azione compiuta dall'agente per mantenere la situazione antigiuridica<sup>668</sup>. È pacifico che la realizzazione del fatto tipico possa avvenire ad opera di più persone, le quali essendo d'accordo l'una con l'altra compiono ciascuna una parte del fatto.

Si parla, in tal caso, di esecuzione frazionata e si indicano quali coautori coloro che eseguono congiuntamente una parte del fatto<sup>669</sup>.

Sembra perciò poter applicarsi quanto detto anche alla disciplina dell'usura, ove potranno essere addebitate le responsabilità di quei soggetti che, sulla base di un previo accordo, commettano il reato realizzando ciascuno una parte del fatto, chi concludendo l'accordo usurario e chi, invece, viene designato quale esattore degli illeciti profitti pattuiti.

<sup>668</sup> Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, *Parte generale*, cit., pagg. 226, 227. Conforme a tale classificazione anche ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 344.

<sup>669</sup> Sull'esecuzione frazionata del fatto, cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, *Parte generale*, cit., pag. 422 ss.

<sup>667</sup> Sottolineano il legame fra l'usura ed i programmi criminali della criminalità organizzata DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo*, cit., pag. 2438; PISA, *Lotta all'usura*, cit., pag. 1283, che già prima della novella del '96 segnalava l'incidenza di fenomeni qualitativamente più complessi riconducibili a questa fattispecie, ben oltre la dimensione individuale dell'illecito, a disvelare realtà associative usurarie non di rado strutturate in forma di impresa o comunque operanti sotto la copertura di società finanziarie di vario genere, spesso direttamente o indirettamente controllate dalle organizzazioni criminali presenti sul territorio; SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura*, cit., pag. 1537 e ID, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, pag. 246 ss.; INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 126.

In verità, deve rilevarsi come manchi nel codice penale italiano una espressa previsione dell'esecuzione frazionata di un fatto tipico, riconducendosi così tale ipotesi alla disciplina generale del concorso di persone<sup>670</sup>.

Una simile previsione è invece presente in altri ordinamenti, in particolare alla disciplina tedesca, francese, austriaca e svizzera, che nei rispettivi codici penali hanno regolato la responsabilità a titolo di usura di tutte le persone che intervengano nella commissione del fatto, quali prestatori, intermediari o in qualsiasi altra maniera<sup>671</sup>. Si punisce espressamente anche colui che acquisti o riceva una prestazione usuraria e la sfrutti<sup>672</sup>.

L'analisi in senso comparativo serve ad evidenziare come sia compito del legislatore rimuovere le lacune presenti nel nostro ordinamento, tra cui vi è senza dubbio la mancata previsione sulla punibilità di terzi soggetti intervenuti nel delitto<sup>673</sup>.

Non pare sufficiente, infatti, la solo previsione del mediatore usurario, di cui al secondo comma dell'art. 644 c.p., anche per via della scarsa utilizzazione concreta di tale norma nella pratica<sup>674</sup>.

Al fine di rimediare a tale lacuna, la giurisprudenza è ricorsa alla categoria del reato a condotta frazionata, ma non deve essere compito della prassi o della dottrina risolvere la questione attraverso l'utilizzo di denominazioni terminologiche portanti ad un'indebita dilatazione della fattispecie<sup>675</sup>, nella quale non essendone espressamente delineati i confini lascia spazio ad una serie di interpretazioni estremamente diverse fra di loro e questo, certamente, non porta benefici al pratico utilizzo della norma penale in esame.

Coloro che agli atti consumativi presero parte, sono o coautori o correi; ma tutti delinquenti principali. Tutti gli altri che partecipano al disegno criminoso, o agli altri atti, ma non a quelli della consumazione, sono delinquenti accessorii, o complici in lato senso.".

671 "in anderer Weise", come recita l'art. 291 del StGB (il codice penale tedesco), cfr. BONADIO-CORNACCHIA-DE SIMONE-FOFFANI-FORNASARI-MANGELS-SFORZI-SUMMERER, Il codice penale tedesco, a cura di VINCIGUERRA, Padova, 2003, pagg. 330, 331.

<sup>&</sup>lt;sup>670</sup> Come affermato anche da MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, cit., pag. 423, secondo un insegnamento risalente a CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte generale, I, Lucca, 1877, pag. 332, il quale dichiarava che "l'autore principale del delitto è colui che eseguì l'atto consumativo della infrazione.

ed analogamente l'art. 313-5 del *Code de la consommation* francese. <sup>672</sup> Trattasi della figura del c.d. *Nachwucher*, prevista nel codice penale austriaco, agli artt. 154, 155, e svizzero, all'art.

<sup>&</sup>lt;sup>673</sup> Sulla lacuna normativa, cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., pag. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>674</sup> Rileva l'infrequente utilizzo concreto nella pratica di tale norma MANNA, *La nuova legge*, cit., pag. 93 ss.

<sup>675</sup> Come affermato da BERTOLINO, Nuovi orizzonti, cit., pag. 145. Richiede una ristrutturazione della disciplina anche MUSCATIELLO, Dalla "parola data" alla "parola scritta": l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore, in Riv. it. dir. pen. econ., 2003, pag. 222 ss.

Non pare corretto che la soddisfazione di esigenze punitive sia attuata con l'utilizzo di espedienti e formulazioni devianti, concedenti eccessivi margini interpretativi.

Non deve costituire un'attenuante per il legislatore le modalità ed i tempi in cui fu realizzata la vigente disciplina, in cui la fretta dettata dalla necessità di rispondere all'esigenza pubblica di repressione del fenomeno usurario ha superato la corretta ponderazione di alcuni elementi del reato, lasciando aperta la possibilità ad una pluralità di interpretazioni<sup>676</sup>.

Da quanto finora detto, si auspica un intervento legislativo che ponga fine all'incertezza dogmatica conseguente alla riforma della disciplina dell'usura.

Potrebbe prospettarsi una soluzione nel senso di separare le due modalità di condotta del reato in esame in distinte fattispecie di reato. La prima punirebbe l'ottenimento della promessa usuraria da parte dell'agente, con di conseguenza la convenzione degli interessi o degli altri vantaggi usurari che il soggetto passivo si obbliga a corrispondere in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.

La seconda fattispecie ipotizzabile prevedrebbe invece la punibilità del conseguimento del profitto illecito derivante da un precedente accordo usurario, attraverso la sua effettiva riscossione.

Potrebbero in tal modo evitarsi le discussioni circa il momento consumativo del reato. La prima ipotesi configurerebbe un reato di natura istantanea, col momento consumativo coincidente al momento del raggiungimento dell'accordo.

Nella seconda fattispecie, al contrario, un reato permanente, la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui proseguono i periodici episodi di dazione. Tale momento consumativo terminerà soltanto quando si sarà verificata la cessazione della permanenza, in linea con la tesi che vede il reato permanente quale soggettivamente ed oggettivamente lesivo di un solo bene giuridico, e concepito dalla legge come un reato unitario, incrimi-

172

plessità, in Guida al Diritto, n. 12, 1996, pag. 53; MANNA, La nuova legge, cit., pag. 61 ss.

<sup>676</sup> Inoltre, si consideri il fatto che la novella del 1996 fu approvata mentre le Camere del Parlamento erano sciolte, sollevando dubbi sulla costituzionalità stessa della nuova disciplina dell'usura. descrive ampiamente la situazione politica e la questione sulla costituzionalità della riforma FADALTI, *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv. pen.*, 2005, pag. 3 ss., per il quale è palese l'incostituzionalità formale della legge 108/1996 e, di conseguenza, dell'art. 644 c.p. da lei riformato, per violazione del combinato disposto *ex* artt. 60, 61, 70, 72, 74 Cost. Su tali perplessità di ordine costituzionale, si vedano anche FUSARO, *Con l'approvazione del testo a Camere sciolte si crea un precedente con forti per-*

nando la condotta tenuta dall'agente – e da terzi insieme a lui eventualmente intervenuti – per tutto il periodo consumativo del caso concreto<sup>677</sup>.

## INDICE DELLA DOTTRINA

- ➤ ACQUAROLI, *L'usura*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015;
- ➤ ALEO-PICA, *Diritto penale, Parte speciale*, II, Padova, 2007, 2012;
- ALTAVILLA, Il momento consumativo nel reato di usura. Reati istantanei ad effetto permanente e reati esauriti, in Riv. it. dir. pen., 1933, pag. 247;
- ➤ ANDREANI, Delle leggi contro l'usura, Perugia, 1889;
- ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 1992, 2002;
- ➤ BACIGALUPO, Il metodo comparatistico e l'unità del diritto penale europeo, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Tomo I, Milano, 2006, pag.3;
- ➤ BACIGALUPO-GRASSO (a cura di), *Prospettive di un Diritto Penale Europeo*, Catania, 1998;
- ➤ BARRECA, La regolamentazione in tema di usura: l'esperienza francese, in A. ROSSI (a cura di), Usura Economia, società e istituzioni, Torino, 1997;
- ➤ BARRECA, Prestiti e usura Prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in Italia, Milano, 1995;
- ▶ BARTOLO, Prescrizione del reato, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV, Roma, 2006;

-

<sup>&</sup>lt;sup>677</sup> In tal senso, ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pag. 344.

- ➤ BELLACOSA, *Usura impropria*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994;
- ➤ BENTHAM, Defence of usury, 1788;
- ➤ BERTOLINO, Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 805;
- ➤ BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapaci e nell'usura, Torino, 2010;
- ➤ BOCCAREDA BOY, *sub* art. 644, in *Codice penale commentato*, a cura di MARINUCCI-DOLCINI, Milano, 2006;
- ➤ BOIDO, Usura e diritto penale, la "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010;
- ➤ BONADIO-CORNACCHIA-DE SIMONE-FOFFANI-FORNASARI-MANGELS-SFORZI-SUMMERER, *Il codice penale tedesco*, a cura di VINCIGUERRA, Padova, 2003;
- ➤ BONORA, *L'usura*, Padova, 2007;
- ➤ BORSARI, Commentario al Codice civile, 1868;
- ➤ BOSCARELLI, A proposito del principio di tassatività, in Riv. it., 1981, pag. 1147;
- ➤ BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000;
- > CABRILLAC-MOULY, Droit pénal de la banque et du credit, Parigi, 1982;
- CANDIAN, Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946;
- ➤ CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale, Parte* generale, Bologna, 2007;
- ➤ CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, Per una legge dalla struttura complessa: il percorso guidato all'applicazione, in Guida al Diritto, n. 12, 23 marzo 1996:
- ➤ CAPERNA-LOTTI, Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo, in Banca, borsa, titoli di credito, 1995, I;
- ➤ CAPUZZO, Usura bancaria: la competenza territoriale segue il luogo dell'ultima riscossione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 3;
- ➤ CARACCIOLI, Di fronte al rebus sulla consumazione scelta della condotta frazionata, in Guida dir., 1999, pag. 12;
- ➤ CARNELUTTI, *Teoria penale del diritto*, Roma, 1940;
- > CARRARA, Programma del corso criminale. Parte generale, I, Firenze, 1897;
- > CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, I, Lucca, 1877;

- > CAVALIERE-NAVAZIO, Le usure. Mercato illecito del denaro e tutela delle vittime, Bari, 2008;
- > CAVALLO, Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura, in Cass. pen., 1997;
- > CICALA, *Il delitto d'usura*, Milano, 1929;
- ➤ CONTENTO, La rilevanza penale dell'usura. Il significato della nuova legislazione, in DE FELICE (a cura di), Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria, Bari, 1997;
- CORDOVA, *Usura*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XII, parte II, 1940, pag. 84;
- > CRISTIANI, Guida alle nuove norme sull'usura, Torino, 1996;
- ➤ DAVINSON-KNOWLES-FORSYTHE-JESPERSEN, Comprehensive Business law, Boston, 1987;
- ➤ DE ANGELIS, *Usura*, in *Enc. giur.*, XXXII, Roma, 1994, pag. 3;
- ➤ DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951;
- ➤ DE NOVA, *Il contratto di credito "usurario"*, in *Le istruzioni di vigilanza in materia di usura*, Atti convegno, Milano, 16 gennaio 1997;
- DELMAS-MARTY, Droit pénal des affaires, 1/Les infractions, Parigi, 1994;
- ➤ DI PEPPE, Riflessioni sul momento consumativo dell'usura: dalla categoria del "reato a consumazione prolungata" ai caratteri del delitto di criminalità organizzata, in Cass. pen., 2009, pag. 2428;
- ➤ DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato*, I parte, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1989, pag. 940;
- FADALTI, Il delitto di usura è incostituzionale?, in Riv. pen., 2005, pag. 3;
- FERLA, Usura, in PULITANÒ, Diritto penale, Parte speciale; Volume II, Tutela penale del patrimonio, Torino, 2013;
- FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale, Milano, 1987;
- FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 1992, 1996, 1997, 2005, 2008;
- FIORE, I reati contro il patrimonio, Milano, 2010;
- FLORIAN, Il delitto dell'usura. Nota economico-giuridica, in Giur. it., 1935, IV, pag. 94;
- FORLENZA, Rischio elusione sulla configurabilità del reato, in Guida dir., 2001, pag. 196;
- ➤ GALLO, L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi, in Dir. pen. proc., 1995, 3, pag. 300;

- > GATTA, Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi, Milano, 2008;
- ➤ GIMBERNAT ORDEIG (a cura di), Còdigo penal- Ley orgànica 10/1995 de 23 noviembre, 1995;
- ➤ GRASSO, *Illiceità penale e invalidità del contratto*, Milano, 2002;
- ➤ GRISPIGNI, *Diritto penale*, II, Milano, 1952;
- ➤ GRISPIGNI, Il nuovo Diritto Penale negli avamposti di Svizzera, Germania e Austria (Estratto della Scuola positiva (maggio-giugno 1911), 1911;
- GROSSO, Usura (dir. pen.), in Enc. Dir., XLV, Milano, 1992, pag. 1142;
- ➤ GROSSO, voce Corruzione, in Digesto, disc. pen., III, 1989, pag. 165;
- ➤ GUTH, Usure, in Recueil Dalloz, 1981, 2;
- ➤ INSOLERA, Usura e criminalità organizzata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 126;
- ➤ INZITARI-DAGNA, Commissioni e spese nei contratti bancari (Validità, usura, tassosoglia), Padova, 2010;
- LA PORTA, La repressione dell'usura nel diritto penale italiano, Milano, 1963;
- LANZILLO, Problemi economici e sociali del secolo XIX e XX, in Questioni di storia contemporanea, vol. II, 1952 a cura di ROTA;
- ➤ LARGUIER, *Droit pénal des affaires*, 7<sup>a</sup>, Parigi, 1986;
- Lavori preparatori, vol. IV, parte III;
- ➤ LEONCINI, I rapporti tra contratti-reati e reati in contratto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pag. 997;
- ➤ LETSOU, The Political Economy of Consumer Credit Regulation., 1995, in Emory Law Journal;
- LOCATELLI, sub Art. 644, in Codice penale, a cura di PADOVANI, Milano, 2007;
- LUZZATTO, Storia economica dell'Italia moderna e contemporanea, II, 1960;
- ➤ MAGRI, Usura, ricettazione, appropriazione indebita, riciclaggio, in Trattato di diritto penale, a cura di MARINUCCI-DOLCINI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, t. II, Padova, 2007;
- MALINVERNI, Interessi usurari e stato di bisogno, in Giur. It., 1965, II, pag. 259;
- MANNA, Decreto sui mutui: primo indebolimento della tutela contro l'usura?, in Dir. pen. e proc., 2001, pag. 541;
- MANNA, La nuova legge sull'usura, Torino, 1997;
- MANNA, Usura (La nuova normativa sull'), in Dig. pen., Agg., Torino, 2007, pag. 837;

- ➤ MANNA, *Usura e principio di determinatezza: un problema insolubile?*, intervento al Convegno su "*L'usura ieri e oggi*", Foggia, 7/8 marzo 1995;
- ➤ MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2007;
- ➤ MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2009, 2014;
- MANTOVANO, Usura e commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pag. 1559;
- MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1983;
- MANZIONE, L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, Milano, 2013;
- ➤ MANZIONE, Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998;
- MARCIANO, *Il nuovo codice penale. Innovazioni*, Napoli, 1931;
- MARINI, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999;
- MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2012;
- ➤ MELCHIONDA, Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, pag. 733;
- ➤ MERUZZI, Usura, in Contratto. e impresa., 1996, pag. 774;
- > MESSINA, Il delitto di usura e lo stato di bisogno tutelato dalla legge penale, in Monitore dei Tribunali, 1950;
- ➤ MONTEI, Brevi note di coordinamento tra gli artt. 1447-1448 c.c. e l'art. 644 c.p., in Critica penale, 1948;
- ➤ MUCCIARELLI, Commento all'art. 11-quinquies in Leg. Pen., 1993, pag. 137;
- ➤ MUSCATIELLO, Dalla "parola data" alla "parola scritta": l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore, in Riv. It. Dir. pen. ec., 2003, pag. 197;
- NAVAZIO, Usura. La repressione penale introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, Torino, 1998;
- NUVOLONE, Diritto Penale. Delitti contro il patrimonio e contro la persona: lezioni tenute nell'anno accademico 1963-64, a cura di BRICOLA e GUERRIERI, Milano, 1964;
- ➤ PADOVANI, sub art. 644 c.p., in Codice penale, Giuffrè, 1997;
- ➤ PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2000;
- ➤ PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, III, Milano, 2003;
- ➤ PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, Padova, 1979;

- > PARDINI, Usura: momento consumativo e concorso di persone, in Dir. pen. proc., 2006, pag. 1098;
- ▶ PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955;
- ➤ PEDRAZZI, La promessa del soggetto passivo come evento dei delitti contro il patrimonio, in Riv. it. dir. pen. proc., 1952, pag. 354;
- ▶ PEDRAZZI, Sui tempi della fattispecie di usura, in Riv. it. dir. proc., pen., 1997, pag. 661;
- ➤ PICA, Usura (diritto penale), in Enc. dir., VI, Milano, 2002, pag. 1151;
- ➤ PICOTTI, La legge penale, in BRICOLA-ZAGREBELSKY (a cura di), Codice Penale, Parte generale, Torino, 1996, I;
- ➤ PISA, Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p., in Dir. pen. proc., 1999, 1, pag. 86;
- ➤ PISA, La l. 7/3/1996, n.108, in Dir. pen. e proc., 1996, pag. 414;
- ➤ PISA, Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell' attesa di nuove norme, in Dir. Pen. Proc., 1995, 11, pag. 1283;
- ➤ PISA, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura, in Dir. pen. e proc., 2/1996, pag. 419;
- ➤ PLANTAMURA, Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, pag. 790;
- ➤ PROSDOCIMI, Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura, in Riv. trim. dir. pen. econom. 1995, pag. 575;
- ➤ PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, pag. 771;
- ➤ PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982;
- > PULITANÒ, *Diritto penale*, IV ed., Torino, 2011;
- > PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 2010;
- ➤ QUADRI, voce *Usura* (diritto civile), Enc. Giur., XXXII, Roma, 1999, 3.
- ➤ Relazione del Presidente della Commissione per il progetto del codice penale;
- ➤ Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II;
- ➤ RIVIEZZO, Le nuove disposizioni in materia di usura, in Gazzetta giuridica Giuffrè Italia Oggi, n. 9;
- ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004;
- ➤ RONCO, *Il principio di tipic*ità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente, Torino, 1979;

- SANTACROCE, La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative, in Cass. pen., 1997, pag. 1542;
- > SANTORO, Manuale di diritto penale, vol. V, Torino, 1968;
- SARTARELLI, In tema di usura in concreto ex art. 644. Co. 3, secondo periodo, in Giurisprudenza Penale Web, 2014; Archivio Penale, 2014, n.3;
- > SCAPIN, Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione, nota a Cass., Sez. II, 21.11.2016, n. 49318, in Giurisprudenza Penale Web, 2017;
- > SCAPIN, Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1;
- > SCHEFFLER, Zum verstaendnis des Wuchers gemaes Par. 302° StGB, in GA, 1992, 4;
- > SELLAROLI, Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 219;
- ➤ SEMINARA, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998;
- ➤ SEMINARA, L'impresa e il mercato, in PEDRAZZI e altri, Manuale di diritto penale dell'impresa, Bologna, 2000;
- ➤ SEVERINO DI BENEDETTO, Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, in Corr. giur., 1998;
- > SILVA, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura, in Riv. pen., 1996, pag. 131;
- > SOANA, Novità sul momento consumativo del delitto di usura, in Cass. pen., 1999, pag. 1471;
- SOLDI, Sul momento consumativo del delitto di corruzione: nihil novi sub sole dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in Giurisprudenza Penale Web, 2011;
- > SPINA, *L'usura*, Padova, 2008;
- > STAMPANONI BASSI, In ordine al momento consumativo dell'usura, in Giurisprudenza Penale Web, 2014, 1;
- ➤ STORTONI, L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, pag. 1313.
- T. BIANCHI, Lo strozzino e lo strozzato, in Gli Oratori del Giorno, 1996, n. 3.
- ➤ TRONCONE, Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria, in Riv. Pen., 1994, pag. 1211.

- ➤ UDIS, The 'New and Improved' Colorado Uniform Consumer Credit Code, 2000, in Colorado Lawyer;
- ➤ VASSALLI, voce Antefatto non punibile, post-fatto non punibile, in Enc. dir, II, 1958, pag. 505;
- ➤ VINCIGUERRA, Introduzione allo studio del diritto penale inglese I principi, Padova, 1992;
- ➤ VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970;
- ➤ VIOLANTE, voce *Usura* (delitto di), in *Noviss*. Dig. It., XX, 1975, pag. 381;
- ➤ VITARELLI, Rilievo penale dell'usura e successione di leggi, in Riv. it. dir. pen. proc., 2001, pag. 808;
- ➤ ZANCHETTI, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta», in Mercato del credito e usura, a cura di MACARIO-MANNA, Milano, 2002;

## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

- Cass., Sez. II, 24.11.2017, n. 53479, Giurisprudenza penale Web, 2017;
- Cass., Sez. II, 21.11.2016, n. 49318, in *Giurisprudenza penale Web*, 2017, con nota di SCAPIN, *Dolo eventuale e delitto d'usura: il "reviriment" della Cassazione*;
- Cass., Sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778 in *Foro it.*, 2014, pag. 181;
- Cass., Sez. II, 21.3.2014, n. 13244, in *Giurisprudenza penale Web*, 2014;
- Cass., Sez. II, 21.3.2014, n. 13244, in *Giurisprudenza penale Web*, 2014;
- Cass. pen., Sez. II, 1.10.2013, n. 40571, Traettino, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pag. 1299;
- Cass., 16.1.2013, Fiaré e altri, *CED Cassazione*, 254715;
- Cass. Sez. I, 9.1.2013, n. 350, in *Foro it.*, 2014, I, pag. 128;
- Cass., Sez. II, 6.12.2012, n. 7208, in *Mass. Uff.*, n. 254947;
- Cass., Sez. II, 17.9.2010, n. 33871, Rv. 248131;
- Cass., Sez. II, 2.7.2010, n. 33871, in *Mass. Uff.*, n. 248132;
- Cass., Sez. III, 24.9.2009, in *Guida dir.*, 2010, 5, pag. 92;
- Cass., Sez. fer., 25.8.2009, n. 34834, leggibile online su leggiditalia.it;
- Cass., Sez. II, 19.6.2009, n. 42322, in Riv. pen., 9/2010, pag. 867;
- Cass., Sez. II, 18.5.2009, n. 20868, in CED Cassazione;
- Cass., Sez. II, 16.12.2008, n. 3776, in *Mas. Uff.*, n. 242473;
- Cass., 28.10.2008, CED Cassazione, 213410;

- Cass. pen., Sez. III, 24.9.2008, in *Cass. pen.*, 2009, 9, pag. 3417;
- Cass., Sez. II, 10.7.2008, n. 34910, D.C.G., in *CED Cassazione*, 241818;
- Cass., Sez. VI, 14.1.2008, n. 6897, in *CED Cassazione*;
- Cass., Sez. II, 12.6.2007, n. 26553 G.A., in *CED Cassazione*, 237169;
- Cass., sez. VI, 26.4.2007, D.R., in *CED Cassazione*, 2007/263326;
- Cass., Sez. II, n. 41595/2006, in *Guida al diritto*, fasc. 8/2007, pag. 94;
- Cass., Sez. II, 11.11.2005, n. 41045, Casadei, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 9, pag. 1098, con nota di PARDINI; in *Giur. it.*, 2006, 10; con nota di FERRARI; in *Riv. pen.*, 2006, 4, pag. 438;
- Cass., Sez. II, 13.10.2005, P.M. in c. Casadei, in *Giur. it.*, 2006, pag. 1929;
- Cass., 12.10.2005, in *Cass. pen.*, 2007, pag. 187;
- Cass. pen., Sez. I, 11.3.2005, n. 13039, Santonocito, in *CED Cassazione* 231598;
- Cass., Sez. I, 11.2.2005, in *Cass. pen.*, 2006, pag. 641;
- > Cass., 11.10.2004, in *CED Cassazione*, 230355;
- Cass., Sez. II, 10.12.2003, Sideri, in *Cass. pen.*, 2005, pag. 1961;
- Cass., Sez. II, 29.10.2003, n. 47414, Guido, in *CED Cassazione*, 227583;
- Cass., Sez. II, 1.4.2003, Gunnella, in *CED* Cassazione, 224315;
- Cass., Sez. II, 18.3.2003, Simoni, in *Cass. pen.*, 2004, pag. 2876;
- Cass., Sez. VI, 5.2.2003, n. 36346, Delucca, in Cass. pen., 2004, pag. 4082 e in CED Cassazione, n. 226911;
- Cass. pen., Sez. II, 5.4.2002, n. 18517, in *Cass. pen.*, 2003, pag. 1895;
- Cass., Sez. II, 20.2.2002, Ghirelli, in *CED Cassazione*, 224294;
- > Cass. 23.4.2001, in *Cass. pen.*, 2002, pag. 2374;
- Cass., Sez. III, 24.5.2000, n. 7630, in *Guida al diritto*, 2000, fascicolo 33, pag. 73;
- Cass. Sez. I, 22.4.2000, Meraglia, in *Foro it.*, 2000, I, pag. 2180;
- Cass., Sez. III, 2.2.2000, n. 1126, in *Mass. Foro. it.*, 2000, pag. 114;
- Cass. 13.12.1999, Guida dir., 2000, pag. 98;
- Cass., Sez. II, 30.4.1999, Lopez, in *Cass. pen.*, 2000, pag. 3051;
- Cass., Sez. Un., 28.4.1999, Bancherotti, in *Dir. pen. proc*, 1999, pag. 961;
- Cass., Sez. I, 19.10.1998, n. 11055, D'Agata, in Cass. pen., 1999, pag. 1466; in Foro it., 1999, II, pag. 522; in Riv. pen., 1999, pag. 882; in Dir. pen. proc., 1999, 1, pag. 86 con nota di PISA, Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p., ivi, pag. 92 ss.;
- Cass., Sez. I, 19.10.1998, D'Agata e altri, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 1466;

- Cass., Sez. VI, 5.2.1998, Lombardi, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 2514;
- Cass., Sez. VI, 19.3.1997, Carabba, in *Cass. pen.*, 1998, pag. 1625;
- Cass., Sez. VI, 4.5.1996, Battistella, in *Dir, giust.* 2006, n. 39, pag. 42;
- Cass. Pen., Sez. II, 24.3.1995, Loizzi, in *Diritto penale e processo*, 1995, 1282 ss., con nota di PISA;
- Cass., Sez. II, 27.5.1992, Di Puccio, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 1858;
- Cass., Sez. II, 5.1.1991, Legoratto, in *Cass. pen.* 1993, pag. 576;
- Cass., Sez. II, 24.4.1990, Di Rocco, in *Riv. pen.*, 1991, pag. 817;
- Cass. 18.2.1988, Mascioli, in *Giust. pen.*, 1989, II, pag. 160;
- Cass., Sez. II, 3.7.1987, Basile, in Riv. pen., 1988, pag. 872;
- Cass., Sez. II, 31.1.1987, Luci, in *Riv. Pen.*, 1988, pag. 655;
- Cass., Sez. II, 27.6.1985, Zanini, in *Giust. pen.*, II, pag. 654;
- Cass., Sez. II, 21.6.1983, Gaiotto, in *CED Cassazione*, 162875;
- Cass., Sez. II, 24.4.1983, Calcinai, in *Riv. pen.*, 1984, pag. 558;
- Cass., Sez. II, 12.1.1983, n. 6611, Priotti, in CED Cassazione, 1599335 e in Riv. pen., 1984, pag. 139;
- Cass. pen., Sez. II, 12.2.1982, Chiari, in *Giust. pen.* 1983, II, pag. 133;
- Cass., Sez. VI, 25.1.1982, Albertini, in *Cass. pen. mass.*, 1983, pag. 1966;
- Cass., Sez. III, 24.1.1967, Fantini, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1967, pag. 1143;
- Cass., Sez. III, 27.3.1964, Bellolo, in *Giust. pen.*, 1964, II, pag. 588;
- Cass., 9.7.1937, in *Giust. Pen.*, 1938, pag. 149;
- Cass., Sez. II, 27.12.1935, Belfiore, in *Giust. pen.*, 1935, II, pag. 1377;
- Cass., Sez. II, 23.12.1935, Pm in c. Asteriti, in *Riv. pen.*, 1936, pag. 501;
- Corte. Cost., 20.11.2009, n. 301, in Giur. Cost., 2009, 6, pag. 2587;
- Corte cost., 6.2.1995, n. 34, in *Cass. pen. mass.*, 1995, pag. 693 e 1155 ss.;
- Corte cost. 11.7.1991, n. 333, in Foro it., 1991, I, pag. 2628 ss.;
- Corte cost. 14.6.1990, n. 282, in Foro it., 1991, I, pag. 3027;
- Corte cost., 24.3.1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, pag. 1385;
- Corte cost., 8.6.1981, n. 96, in Giur. cost., 1981, pag. 806;
- Corte cost., 16.12.1980, n. 177, in *Giur. cost.*, 1980, pag. 1535;
- ➤ G.i.p. Trib. Genova, 8.4.1995, Gallo, con nota di PISA, Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e 586 c.p., in Dir. pen. proc., 1999, 1;
- > Trib. Bologna, 4.7.2008, in *Guida dir.*, pagg. 40, 90;